

# RACCOLTA DI NORME RILEVANTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

## S O M M A R I O

1

### Tutela degli animali

Dichiarazione dei <b>diritti universali</b> dell'animale	Unesco. 15.10.78	p.	5
<b>Uccisione</b> o danneggiamento di animali altrui	C.P. art. 638	p.	7
Omessa custodia e <b>mal governo</b> di animali	C.P. art. 672	p.	7
<b>Abbandono</b> di animali	C.P. art. 727	p.	7
<b>Danno cagionato</b> da animali	C.C. art. 2052	p.	7
Custodia degli animali selvatici nei <b>giardini zoologici</b>	Dir. 99/22/CE	p.	8
<b>Pubblici trattenimenti</b> con animali	R.D. 773/1931	p.	12

### Combattimenti

Esercizio di <b>giochi d'azzardo</b>	C.P. art. 718	p.	13
<b>Circostanze aggravanti</b>	C.P. art. 719	p.	13
Partecipazione a <b>giochi d'azzardo</b>	C.P. art. 720	p.	13
Interventi nel settore del <b>giuoco</b> e delle <b>scommesse</b> clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive	L. 401/89	p.	14
Disposizioni concernenti il <b>divieto di maltrattamento</b> degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate	L. 189/04	p.	20

### Compiti istituzionali

Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell' <b>Ente Nazionale Protezione animali</b> , che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato	DPR 31.3.79	p.	24
--	-------------	----	----

s e g u e **Compiti istituzionali**

Protocollo sulla <b>protezione</b> ed il <b>benessere</b> degli animali (allegato al Trattato di istituzione della Comunità europea)		p. 26
Direttiva CEE relativa all' <b>identificazione</b> e alla <b>registrazione</b> degli animali	Dir. 92/102/CE	p. 27
Legge finanziaria / Art.10: <b>Disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe canina</b> e per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)	L.P. 5/2003	p. 34
<b>Anagrafe canina provinciale informatizzata</b>	Del.GP.TN 962/02	p. 37
Direttive per la <b>prima attuazione dell'Anagrafe Canina</b> provinciale. (art.10 L.P. 1 agosto 2003, n. 5 "Disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo")	Del.GP.TN 773/04	p. 42
Criteri e modalità per la concessione dei <b>contributi a favore delle associazioni protezioniste</b> operanti nel territorio provinciale	Del. GP.TN 2554/04	p. 45
<b>Direttive per l'attuazione dell'Anagrafe canina provinciale</b> - Disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo). Integrazioni alla deliberazione n. 773 del 2 aprile 2004	Del. G.P.TN 2626/04	p. 48

**Compiti veterinari**

Regolamento di <b>polizia veterinaria</b>	DPR 320/54	p. 50
Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell' <b>igiene</b> e della <b>sanità pubblica</b>	DPR 264/61	p. 103
Istituzione del <b>servizio sanitario nazionale</b>	L. 833/78	p. 111

## Domestici e randagismo

Legge quadro in materia di <b>animali di affezione</b> e prevenzione del <b>randagismo</b>	L. 281/91	p. 116
Condizioni per i <b>movimenti a carattere commerciale di cani e gatti</b> giovani da paesi terzi	Dec.2004/839/CE	p. 120
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai <b>movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia</b>	Reg. 998/2003/CE	p. 122
Tutela dell'incolumità pubblica dall' <b>aggressività di cani</b>	OM 27.8.04	p. 134
Regolamento di Polizia urbana del <b>Comune di Trento: "Cura degli animali"</b> , artt. 36-42	Del.C.C.TN 11/04	p. 136
Regolamento di Polizia urbana del <b>Comune di Rovereto: "Norme per la detenzione e circolazione di animali"</b> , estratto dell'allegato n. 7	Del C.C.ROV. 290/92	p. 140
<b>Comune di Riva del Garda:</b> "Disposizioni in ordine alla <b>circolazione-accompagnamento dei cani nel territorio del comune</b> e della raccolta delle deiezioni animali"	Ord.Sind. del 1996	p. 144
<b>Comune di Arco: "Disposizioni in ordine agli inconvenienti derivanti dai cani circolanti sul territorio comunale sia liberi che accompagnati".</b> Modifiche ed integraz. al provvedimento n. 21228 del 3.8.1999	Ord.Sind. n.1716/2000	p. 147
<b>Comune di Pergine Valsugana:</b> "Conduzione dei cani su suolo pubblico"	Ord.Sind. n. 2329/98	p. 149
"Cani vaganti"	Ord.Sind. n. 2330/98	p. 150

## Domestici in condominio

Accordo Stato-Regioni sul <b>benessere degli animali da compagnia e <i>pet therapy</i></b>	DPCM 28.2.03	p. 152
Animali in condominio: Sentenze/Ordinanze Tribunali		p. 157

## Esotici e selvatici

- Ratifica ed esecuzione della convenzione sul **commercio internazionale delle specie animali e vegetali** in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 L. 874/75 p. 159
- Dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di **importazione** e di **esportazione** relative agli esemplari riportati nelle appendici I e II della convenzione di Washington del 3 marzo 1973 DM 27.12.79 p. 186
- Modificazioni al DM 6 maggio 1976 concernente il regime d'importazione delle merci e al DM 10 maggio 1975 concernente la tabella "esport" in attuazione della convenzione di Washington sul **commercio internazionale delle specie animali in via di estinzione** DM 31.12.79 p. 188
- Disciplina dei **reati** relativi all'applicazione in Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla L. n. 874/1975 e del regolamento CEE n. 3626/82, nonché **norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi** di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica L. 150/92 p. 192
- Elenco delle specie animali che possono costituire **pericolo per la salute e l'incolumità pubblica** e di cui è proibita la detenzione DM 19.4.96 p. 204
- Direttiva del Consiglio delle Comunità europee relativa alla conservazione degli **habitat naturali e seminaturali** e della flora e della **fauna** selvatiche Dir. 92/43/CEE p. 210
- Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli **habitat naturali e seminaturali** e della flora e della **fauna** selvatiche DPR 357/97 p. 250
- Direttiva del Consiglio delle Comunità europee concernente la conservazione degli **uccelli selvatici** Dir. 79/409/CEE p. 287

U N E S C O

Proclama del 15 ottobre 1978 nella sede di Parigi.

## DICHIARAZIONE DEI DIRITTI UNIVERSALI DELL'ANIMALE

Considerato che ogni animale ha dei diritti; considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere dei crimini contro la natura e contro gli animali;

considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie del mondo;

considerato che genocidi sono perpetuati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano;

considerato che il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini tra loro;

considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali;

### Si proclama:

**Art. 1.** Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.

**Art. 2.** Ogni animale ha diritto al rispetto.

L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali, o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali. Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.

**Art. 3.** Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli.

Se la soppressione di un animale è necessaria deve essere istantanea, senza dolore nè angoscia.

**Art. 4.** Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale, terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi.

Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.

**Art. 5.** Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della specie.

Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo ai fini mercantili è contraria a questo diritto.

**Art. 6.** Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha il diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità.

L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

**Art. 7.** Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad una alimentazione adeguata e al riposo.

**Art. 8.** La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica e psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale sia di ogni altra forma di sperimentazione.

Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.

**Art. 9.** Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.

**Art. 10.** Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo. L'esibizione di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.

**Art. 11.** Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.

**Art. 12.** Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie.

L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.

**Art. 13.** L'animale morto deve essere trattato con rispetto.

Le scene di violenza di cui animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine dimostrare un attentato ai diritti dell'animale.

**Art. 14.** Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo.

I diritti dell'animale devono essere difesi dalla Legge come i diritti dell'uomo.

## CODICE PENALE

### **638. Uccisione o danneggiamento di animali altrui**

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

### **672. Omessa custodia e mal governo di animali**

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Alla stessa pena soggiace:

1. chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2. chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

### **727. Abbandono di animali**

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

## CODICE CIVILE

### **2052. Danno cagionato da animali**

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Dir. 99/22/CE del 29 marzo 1999

Publicata nella G.U.C.E. 9 aprile 1999, n. L 94.

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA CUSTODIA DEGLI ANIMALI SELVATICI NEI GIARDINI ZOOLOGICI

### **Il Consiglio dell'Unione europea,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato,

considerando che il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, richiede che sia dimostrata la disponibilità di adeguati impianti per la sistemazione e il mantenimento di esemplari viventi di un gran numero di specie prima che ne sia permessa l'importazione nella Comunità; che esso vieta inoltre l'esposizione al pubblico per scopi commerciali delle specie elencate nell'allegato A, salvo deroga specifica accordata per fini didattici, di ricerca o di allevamento;

considerando che la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, vietano la cattura, il possesso e il commercio di un gran numero di specie, ma ammettono deroghe per motivi specifici, ad esempio per fini didattici e di ricerca, di ripopolamento, di reintroduzione e di allevamento;

considerando che la corretta applicazione della normativa comunitaria presente e futura sulla conservazione della fauna selvatica e l'esigenza che i giardini zoologici svolgano adeguatamente il loro importante ruolo nell'ambito della conservazione delle specie, dell'istruzione pubblica e/o della ricerca scientifica rendono necessaria una base comune per la normativa degli Stati membri in merito al rilascio di licenze e all'ispezione dei giardini zoologici, alla custodia degli animali in dette strutture, alla formazione del personale e all'istruzione dei visitatori;

considerando che occorre un'azione sul piano comunitario affinché i giardini zoologici, in tutta la Comunità, contribuiscano alla salvaguardia della biodiversità, seguono gli obblighi di adottare misure per la conservazione ex

situ assunti a norma dell'articolo 9 della convenzione sulla diversità biologica;

considerando che numerose organizzazioni, quali l'Associazione europea dei giardini zoologici e degli acquari, hanno elaborato orientamenti per il mantenimento e la sistemazione degli animali nei giardini zoologici che potrebbero servire, se del caso, per l'elaborazione e l'adozione di norme nazionali,

**ha adottato la presente direttiva:**

## **Articolo 1 - Obiettivi**

La presente direttiva ha lo scopo di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la biodiversità prevedendo che gli Stati membri adottino misure in materia di licenze e ispezioni dei giardini zoologici nella Comunità, potenziando così il ruolo dei giardini zoologici in fatto di conservazione della biodiversità.

## **Articolo 2 - Definizione**

Ai fini della presente direttiva, per giardino zoologico si intende qualsiasi complesso permanente nel quale vengono tenuti a scopo di esposizione, per almeno sette giorni l'anno, animali vivi di specie selvatiche ad esclusione dei circhi, dei negozi di animali da compagnia e dei complessi che gli Stati membri non assoggettano ai requisiti della presente direttiva per il fatto che non espongono un numero significativo di animali o di specie e che tale esenzione non compromette gli obiettivi della presente direttiva.

## **Articolo 3 - Requisiti applicabili ai giardini zoologici**

Gli Stati membri adottano misure, a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7 volte a garantire che tutti i giardini zoologici attuino le seguenti misure di conservazione:

- partecipare a ricerche da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie e/o ad azioni di formazione nelle pertinenti tecniche di conservazione e/o a scambi di informazioni circa la conservazione delle specie e/o, se del caso, l'allevamento in cattività, il ripopolamento o la reintroduzione di specie nella vita selvatica;
- promuovere l'istruzione e la sensibilità del pubblico quanto alla conservazione della biodiversità, in particolare fornendo informazioni sulle specie esposte e sui loro habitat naturali;
- sistemare gli animali in condizioni volte a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, in particolare provvedendo ad un arricchimento specifico delle zone recintate sotto il profilo della specie e mantenere un elevato livello qualitativo nella custodia degli animali grazie ad un vasto programma di trattamenti veterinari preventivi e curativi e di alimentazione;

- impedire la fuga degli animali per evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene ed impedire il diffondersi di parassiti provenienti dall'esterno;
- tenere registri aggiornati degli ospiti del giardino zoologico, per le singole specie.

## Articolo 4 Licenze e ispezioni

1. Gli Stati membri adottano misure per il rilascio di licenze e l'ispezione dei giardini zoologici, esistenti e di futura creazione, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. Tutti i giardini zoologici devono disporre di una licenza entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva ovvero, nel caso dei giardini zoologici nuovi, prima dell'apertura al pubblico.

3. Ciascuna licenza contiene condizioni volte a far osservare i requisiti di cui all'articolo 3. Il rispetto delle condizioni è soggetto a sorveglianza, tra l'altro mediante ispezioni regolari; vengono adottate misure appropriate volte a garantire tale rispetto.

4. Prima di concedere, negare, prorogare o modificare sensibilmente una licenza, viene svolta dalle autorità competenti degli Stati membri un'ispezione al fine di accertare se siano state rispettate o no le condizioni della licenza, sia quelle già esistenti che quelle proposte.

5. Se il giardino zoologico non ha una licenza a norma della presente direttiva o le condizioni della licenza non sono rispettate, il giardino zoologico o parte di esso:

- a) viene chiuso al pubblico dall'autorità competente; e/o
- b) si conforma ai requisiti imposti dall'autorità competente per garantire che le condizioni della licenza siano rispettate.

In caso di mancata conformità a tali requisiti entro un termine appropriato non superiore a due anni stabilito dall'autorità competente, quest'ultima revoca o modifica la licenza e chiude il giardino zoologico o parte di esso.

## Articolo 5

I requisiti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 4 non si applicano quando uno Stato membro può dimostrare, con prova considerata soddisfacente dalla Commissione, che l'obiettivo della presente direttiva, definito nell'articolo 1, e che i requisiti applicabili ai giardini zoologici, stabiliti nell'articolo 3, sono realizzati e costantemente rispettati mediante un sistema di regolamentazione e registrazione. Un tale sistema dovrebbe, tra l'altro, contenere disposizioni relative all'ispezione ed alla chiusura dei giardini zoologici equivalenti a quelle di cui ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 4.

## Articolo 6 - Chiusura di giardini zoologici

Nel caso in cui un giardino zoologico o parte di essi sia chiuso, l'autorità

competente accerta che gli animali interessati vengano trattati o rimossi in condizioni che lo Stato membro reputa appropriata e conformi alle finalità e alle disposizioni della presente direttiva.

## **Articolo 7 - Autorità competenti**

Gli Stati membri designano le autorità competenti ai fini della presente direttiva.

## **Articolo 8 - Sanzioni**

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazione alle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva. Le sanzioni stabilite sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

## **Articolo 9 - Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 aprile 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 10 - Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

## **Articolo 11**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1999.

R.D. 18 giugno 1931 n. 773

Publicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

## APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

(omissis)

**69.** (art. 68 T.U. 1926). - Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattamenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

(omissis)

## CODICE PENALE

### **718. Esercizio di giochi d'azzardo**

Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire quattrocentomila.

Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

## CODICE PENALE

### **719. Circostanze aggravanti**

La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:

1. se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;
2. se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3. se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
4. se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.

## CODICE PENALE

### **720. Partecipazione a giochi d'azzardo**

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza essere concorso nella contravvenzione preveduta, è colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.

La pena è aumentata:

1. nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
2. per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

LEGGE 13 dicembre 1989, n. 401

Publicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1989, n. 294

## INTERVENTI NEL SETTORE DEL GIUOCO E DELLE SCOMMESSE CLANDESTINI E TUTELA DELLA CORRETTEZZA NELLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

### **1. Frode in competizioni sportive**

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

### **2. Non influenza del procedimento penale**

1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.

2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.

3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.

### 3. Obbligo del rapporto

1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all'articolo 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle vigenti leggi, all'autorità giudiziaria.

### 4. Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

*4-bis.* Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18

giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

## 5. Pene accessorie

1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d'azzardo autorizzati.

2. Alla condanna per i delitti previsti dall'articolo 1 consegue inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma dell'articolo 32-bis del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle società sportive.

3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni.

## 6. Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive

1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al

luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

2-*bis*. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni.

7. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.

## **6-bis. Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare

un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.

## **6-ter. Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro.

## **7. Turbativa di manifestazioni sportive**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.

2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

## **7-bis. Differimento o divieto di manifestazioni sportive**

1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni.

## **8. Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive**

1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni

sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

*1-bis.* Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge.

*1-ter.* Nei casi di cui al comma 1-*bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.

*1-quater.* Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-*bis*, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

## **8-bis. Casi di giudizio direttissimo**

1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

## **8-ter. Trasferite.**

1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

## **9. Abrogazione di norme e disposizioni finali**

1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315, l'articolo 4 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, l'articolo 17 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonché il terzo comma dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di beneficenza, in luogo di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.

LEGGE 20 luglio 2004, n. 189

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2004, n. 178

## DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL DIVIETO DI MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, NONCHÉ DI IMPIEGO DEGLI STESSI IN COMBATTIMENTI CLANDESTINI O COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE

### I. Modifiche al codice penale

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-*bis*. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-*ter*. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-*quater*. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-*quinquies*. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o

materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-*sexies*. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies*, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime».

2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, salvo che il fatto costituisca più grave reato».

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

## 2. Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce

1. È vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

### 3. Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale

1. Dopo l'*articolo 19-bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno»:

2. Il decreto di cui all'*articolo 19-quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### 4. Norme di coordinamento

1. All'*articolo 4* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: «ai sensi dell'*articolo 727* del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro».

2. Il comma 5 dell'*articolo 5* della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'*articolo 1* è abrogato;

b) all'*articolo 2*, lettera a), le parole: «dell'*articolo 491* del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'*articolo 727* del medesimo codice»;

c) all'*articolo 8*, le parole: «dell'*articolo 491*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'*articolo 727*».

### 5. Attività formative

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

## 6. Vigilanza

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

## 7. Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

## 8. Destinazione delle sanzioni pecuniarie

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

## 9. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

D. P. R. 31 marzo 1979

Publicato nella Gazz. Uff. 2 giugno 1979, n. 150

## PERDITA DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI, CHE CONTINUA A SUSSISTERE COME PERSONA GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO

### Il Presidente della Repubblica

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 9 novembre 1978;

sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 7 marzo 1979;

sentito il Consiglio dei Ministri;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

### **decreta:**

1. L'Ente nazionale protezioni animali, eretto in ente morale con legge 11 aprile 1938, n. 612, e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con legge 19 maggio 1954, n. 303, continua a sussistere come ente morale, perdendo la personalità giuridica di diritto pubblico ed assumendo quella di diritto privato.

2. L'Ente nazionale protezione animali conserva i compiti associativi previsti dallo statuto, relativi alla divulgazione, promozione e collaborazione nel campo della protezione animali, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

3. È attribuita ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

4. Le funzioni pubbliche esercitate dall'Ente, concernenti gli interventi previsti dall'art. 83, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esercitati dall'E.N.P.A., sono trasferite alle regioni.

5. Fermi rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai comuni singoli o associati e comunità montane per la prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

6. In applicazione dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'Ente nazionale protezione animali, che assume la personalità giuridica di diritto privato, per il sostegno della sua attività associativa conserva per tutto il 1979 le entrate previste dalle leggi vigenti.

Il contributo dello Stato, a norma dell'art. 6, lettera b), del regio decreto 20 maggio 1944, n. 538, è fissato in L. 500.000.

7. Il personale di cui alla tabella A è assegnato alle amministrazioni statali ed inquadrato nei ruoli unici di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il personale di cui alla tabella B in servizio presso le strutture operative periferiche è posto a disposizione delle regioni, a norma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

La effettiva messa a disposizione del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro il 31 marzo 1979.

8. A norma dell'art. 115, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'Ente nazionale protezione animali conserva il patrimonio immobiliare, di cui all'allegata tabella C, per lo svolgimento delle proprie attività associative.

9. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1 gennaio 1979.

Allegato al  
Trattato che istituisce la Comunità europea

Publicato nella G.U.C.E. C340 del 10 novembre 1997

## PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Le Alte Parti contraenti,

desiderando garantire maggiore protezione e rispetto del benessere degli animali, in quanto esseri senzienti,

hanno convenuto la seguente disposizione, che è allegata al trattato che istituisce la Comunità europea:

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

Dir. 92/102/CEE del 27 novembre 1992

Publicata nella G.U.C.E. 5 dicembre 1992, n. L 355

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

### **Il Consiglio delle Comunità europee,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, gli animali destinati agli scambi intracomunitari devono essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio e i sistemi di identificazione e di registrazione suddetti saranno estesi anteriormente al 1° gennaio 1993, ai movimenti di animali all'interno del territorio dei singoli Stati membri;

considerando che l'articolo 14 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, stabilisce che l'identificazione e la registrazione, previste all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE, di questi animali, ad eccezione degli animali da macello e degli equidi registrati, devono essere effettuate dopo l'esecuzione di detti controlli;

considerando che ai fini della gestione di taluni regimi comunitari di aiuto nel settore agricolo è necessario procedere per taluni tipi di bestiame all'identificazione dei singoli capi; che il sistema di identificazione e di registrazione deve pertanto consentire l'applicazione e il controllo di siffatte misure;

considerando che è necessario garantire un rapido ed efficace scambio di informazioni tra Stati membri per la corretta applicazione della presente direttiva; che norme comunitarie in tal senso sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale e agricola, e la direttiva 89/608/CEE del

Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;

considerando che i detentori di animali devono tenere un registro aggiornato degli animali presenti nell'azienda; che le persone che si occupano del commercio di animali devono tenere un registro delle loro transazioni; che l'autorità competente deve avere accesso, a sua richiesta, ai registri suddetti;

considerando che, per poter ricostruire rapidamente e in modo accurato i movimenti degli animali, questi devono poter essere identificati; che per quanto concerne i bovini la forma e il contenuto del marchio devono essere fissati a livello comunitario; per quanto riguarda i suini, gli ovini ed i caprini conviene rimettere ad una decisione futura la natura del marchio e mantenere intanto il sistema nazionale di identificazione per i movimenti limitati al mercato nazionale;

considerando che occorre prevedere una possibilità di deroga alle norme sul marchio nel caso di animali trasportati direttamente dall'allevamento al macello; che, tuttavia, detti animali devono comunque essere identificati in modo da poter risalire al loro allevamento d'origine;

considerando che conviene prevedere la possibilità di deroghe all'obbligo di registrare gli animali detenuti per propria convenienza e, per tener conto di taluni casi particolari, alle modalità di tenuta dei registri;

considerando che agli animali il cui marchio sia andato perso o sia diventato illeggibile occorre applicare un nuovo marchio che consenta di stabilire un nesso con il marchio precedente;

considerando che la presente direttiva non deve pregiudicare le disposizioni specifiche contenute nella decisione 89/153/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1989, relativa alla correlazione dei campioni, prelevati ai fini della ricerca dei residui, con gli animali ed allevamenti d'origine, o qualsiasi pertinente norma d'applicazione emanata conformemente alla direttiva 91/496/CEE;

considerando che occorre prevedere una procedura di gestione per l'adozione di eventuali norme necessarie all'applicazione della presente direttiva, ha adottato la presente direttiva:

## Articolo I

La presente direttiva stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione degli animali, fatte salve le norme comunitarie più dettagliate che potranno essere stabilite al fine di estirpare le malattie o di controllarle.

Essa si applica fatte salve la decisione 89/153/CEE e le norme di applicazione stabilite conformemente alla direttiva 91/496/CEE e tenendo conto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre

1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari.

## Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- a) "animale": qualsiasi animale delle specie di cui alla direttiva 64/432/CEE diverso da quelli della specie bovina (3);
- b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione o, nel caso di un allevamento all'aria aperta, luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o trattati;
- c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche a titolo temporaneo;
- d) autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per i controlli veterinari o qualsiasi autorità a cui essa abbia delegato tale competenza ai fini della presente direttiva;
- e) scambi: gli scambi definiti all'articolo 2 della direttiva 90/425/CEE.

## Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) l'autorità competente disponga di un elenco aggiornato di tutte le aziende che detengono gli animali contemplati dalla presente direttiva e sono situate sul suo territorio, con l'indicazione delle specie di animali detenuti e dei detentori; le aziende devono continuare a figurare in tale elenco finché non siano trascorsi tre anni consecutivi durante i quali non siano presenti animali nell'azienda.

Questo elenco comprende anche il marchio o i marchi utilizzati per identificare l'azienda in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) e lettera c), secondo comma, e paragrafo 3, primo comma, e dell'articolo 8,

- b) la Commissione, le autorità competenti e qualsiasi autorità proposta al controllo dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3508/92 possano accedere a tutte le informazioni ottenute a norma della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE, ad escludere dall'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a) le persone fisiche che detengono un unico suino destinato all'uso o al consumo personale, o per tener conto di circostanze particolari, purché il suddetto animale sia sottoposto, prima di ogni spostamento, ai controlli stabiliti dalla presente direttiva.

## Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) i detentori di animali delle specie suina che sono contemplati nella direttiva 64/432/CEE e figurano nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), tengano un registro che indichi il numero di animali presenti nell'azienda.

Questo registro comprende la registrazione aggiornata degli spostamenti sulla base minima dei flussi, con menzione della loro origine o della loro destinazione, nonché della data di tali flussi.

È indicato in ogni caso il marchio di identificazione apposto in conformità degli articoli 5 e 8.

Per i suini di razza pura o ibridi iscritti in un registro genealogico ai sensi della direttiva 88/661/CEE può essere riconosciuto, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE, un sistema di registrazione basato su un'identificazione individuale degli animali, purché offra garanzie equivalenti a un registro.

b) (abrogata)

Il registro comprende anche:

- l'indicazione costante del numero presente nell'azienda di animali femmine che abbiano raggiunto l'età di dodici mesi o abbiano figliato;
- i movimenti (numero di animali interessati ad ogni operazione di entrata e di uscita) di ovini e caprini sulla base minima dei flussi, con menzione della loro origine o della loro destinazione, nonché della data di tali flussi.

2. Tuttavia, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE, un sistema di registrazione semplificato viene stabilito anteriormente al 1° gennaio 1993 per quanto concerne i bufali ed al 1° ottobre 1994 per quanto concerne gli ovini e i caprini in transumanza e tutti gli animali precitati detenuti in pascoli comuni o allevati in regioni geograficamente isolate, nonché per gli ovini ed i caprini in transumanza.

3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché:

- a) i detentori di animali forniscano all'autorità competente che ne faccia richiesta le informazioni sull'origine, l'identificazione ed eventualmente la destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati;
- b) i detentori di animali che devono essere trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta forniscano all'operatore che, sul mercato o nel centro di raccolta, è temporaneamente detentore degli animali, un documento contenente dati particolareggiati riguardanti i detti animali; Tale operatore può utilizzare i documenti ottenuti conformemente al primo comma per adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), terzo comma;
- c) i registri e le informazioni siano disponibili nell'azienda e tenuti a disposizione dell'autorità competente che ne faccia richiesta, per un periodo minimo da essa stabilito, comunque non inferiore a tre anni.

## Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati i seguenti principi generali:

- a) il marchio di identificazione deve essere apposto prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato;

- b) il marchio non può essere rimosso o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente.  
Laddove il marchio sia diventato illeggibile o sia andato perso, si appone un nuovo marchio conformemente al presente articolo;
- c) il detentore trascrive il nuovo marchio nel registro di cui all'articolo 4 in modo da stabilire un nesso con il precedente marchio apposto sull'animale;
- d) il marchio auricolare di cui al paragrafo 2, lettera a), è conforme ad un modello approvato dall'autorità competente, è inalterabile e resta leggibile durante l'intera vita dell'animale. Esso è utilizzabile una sola volta. È inoltre di natura tale da rimanere sull'animale senza comprometterne il benessere.

3. Gli animali devono essere marchiati quanto prima possibile e in ogni caso prima di lasciare l'azienda con un marchio auricolare o con un tatuaggio atto a consentire l'individuazione dell'azienda di provenienza nonché un riferimento all'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a); ogni documento di accompagnamento deve fare menzione di detto marchio.

In attesa della decisione di cui all'articolo 10 della presente direttiva, nonché in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, della direttiva 90/425/CEE, gli Stati membri possono mantenere il loro sistema nazionale per tutti gli spostamenti di animali all'interno del loro territorio. Tale sistema deve consentire di identificare l'azienda di provenienza e di risalire all'azienda in cui gli animali sono nati. Gli Stati membri notificano alla Commissione il sistema che intendono applicare al riguardo a decorrere dal 1° luglio 1993 per i suini. Secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE uno Stato membro può essere invitato a modificare questo sistema se esso non soddisfa la predetta condizione.

Gli animali marchiati con un marchio provvisorio che identifica una partita devono essere accompagnati per tutta la durata dello spostamento da un documento atto a consentire la determinazione dell'origine, della proprietà, del luogo di partenza e della destinazione.

## Articolo 6

1. Laddove l'autorità competente dello Stato membro di destinazione decida di non conservare il marchio di identificazione assegnato ad un capo nell'azienda d'origine, tutte le spese connesse alla sostituzione del marchio sono a carico di detta autorità. Qualora il marchio sia stato sostituito deve essere stabilito un nesso tra l'identificazione attribuita dall'autorità competente dello Stato membro di spedizione e la nuova identificazione attribuita dall'autorità dello Stato membro di destinazione. Tale nesso è trascritto nel registro di cui all'articolo 4.

Non ci si può avvalere del ricorso alla facoltà prevista al primo comma nel caso di animali destinati alla macellazione ed importati conformemente all'articolo 8, senza dover essere provvisti di un nuovo marchio conforme all'articolo 5.

2. Laddove gli animali abbiano formato oggetto di scambi, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione può, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva 90/425/CEE, avvalersi delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 89/608/CEE per ottenere le informazioni relative agli animali, al loro allevamento d'origine e ai loro eventuali movimenti.

## **Articolo 7**

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative ai movimenti di animali non accompagnati da un certificato o da un documento richiesto a norma della legislazione veterinaria o zootecnica siano conservate al fine di essere presentate all'autorità competente che ne faccia richiesta, per un periodo minimo fissato dall'autorità stessa.

## **Articolo 8**

Gli animali importati da un paese terzo, che abbiano superato i controlli di cui alla direttiva 91/496/CEE e rimangano nel territorio della Comunità, devono essere identificati mediante un marchio conforme all'articolo 5 entro trenta giorni dalla data in cui hanno subito i suddetti controlli e comunque prima del loro spostamento, tranne qualora l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio dell'autorità responsabile dei controlli veterinari e l'animale sia effettivamente macellato entro questo termine di trenta giorni.

Deve essere stabilito un nesso tra l'identificazione del capo effettuata dal Paese terzo e quella assegnatagli dallo Stato membro di destinazione. Tale nesso è trascritto nel registro di cui all'articolo 4.

## **Articolo 9**

Gli Stati membri prendono le misure amministrative e/o penali necessarie per punire qualsiasi infrazione della legislazione veterinaria comunitaria, laddove si accerti che la marchiatura o l'identificazione degli animali o la tenuta dei registri prevista dall'articolo 4 non è stata effettuata nel rispetto delle prescrizioni della presente direttiva.

## **Articolo 10**

Entro il 31 dicembre 1996, il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione corredata di eventuali proposte in merito alle quali delibererà a maggioranza qualificata e alla luce dell'esperienza acquisita, riesamina la presente direttiva al fine di definire un sistema comunitario armonizzato d'identificazione e di registrazione e decide in merito alla possibilità di introdurre un dispositivo elettronico di identificazione in funzione dei progressi compiuti in questo settore dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

## Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva:

- per quanto riguarda le prescrizioni concernenti i suini, anteriormente al 1° gennaio 1994;
- per la Finlandia e la Norvegia, anteriormente al 1° gennaio 1996 per quanto riguarda le prescrizioni concernenti i bovini, i suini, gli ovini e i caprini. Durante il periodo transitorio la Commissione adotta, ove necessario, misure appropriate, conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. La fissazione al 1° gennaio 1994 e al 1° gennaio 1995 della data di scadenza del termine utile per la trasposizione lascia impregiudicata l'abolizione dei controlli veterinari alle frontiere prevista dalla direttiva 90/425/CEE.

## Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1992.

LEGGE PROVINCIALE 1 agosto 2003, n. 5

Publicata sul B.U. del 5 agosto 2003, n. 31, suppl. n. 4

**successivamente modificata con**

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2004, n. 13 art. 8

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 5 agosto 2003, n. 31, IV Suppl.

**Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)**

**Art. 10**

**DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE CANINA E PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1991, N. 281 (LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO)**

1. Ai fini della tutela degli animali di affezione e della prevenzione dal randagismo si applica, nella provincia di Trento, la L. 14 agosto 1991, n. 281, con gli adattamenti previsti da quest'articolo.

2. La Provincia e i comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla legge n. 281 del 1991. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dalla Giunta provinciale, dalle strutture provinciali e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari secondo quanto stabilito con apposito regolamento. Gli enti e le associazioni protezioniste possono svolgere le attività ad essi riconosciute dalla legge n. 281 del 1991 secondo i criteri e le modalità previsti dal medesimo regolamento.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge è istituita, a cura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e in collaborazione con i comuni, l'anagrafe canina provinciale, che si articola in sezioni comunali.

4. I proprietari o i detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina provinciale, presso il comune di residenza entro quattro mesi dalla nascita dell'animale o entro un mese da quando ne vengano in possesso, a qualsiasi titolo; i proprietari e i detentori di cani, inoltre, devono

comunicare al comune la cessione, la scomparsa o la morte del cane, nonché il cambiamento di residenza, secondo quanto stabilito dal regolamento previsto dal comma 2.

**4 bis.** Si applica la sanzione del pagamento di una somma da 25 a 150 euro per la mancata iscrizione all'anagrafe ai sensi dei commi 4 e 9, ultimo periodo; si applica la sanzione del pagamento di una somma da 20 a 100 euro per la mancata comunicazione delle variazioni previste dal comma 4 nei termini stabiliti dal comma 9 o per il periodo successivo al regolamento di cui al comma 2. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza di quest'articolo i servizi veterinari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, i corpi di polizia urbana dei comuni, nonché le guardie zoofile, che svolgono la loro attività volontariamente, in via onoraria.

**5.** Il programma di prevenzione del randagismo previsto dall'articolo 3 della legge n. 281 del 1991 è approvato dalla Giunta provinciale. Le modalità di consultazione delle associazioni animaliste e protezioniste sono preventivamente definite con deliberazione della Giunta provinciale.

**6.** Il regolamento indicato dal comma 2 stabilisce inoltre:

- a) le modalità a regime per l'organizzazione, la tenuta e la gestione dell'anagrafe canina provinciale;
- b) le modalità e i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi, allo scopo di garantire buone condizioni di vita degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di assicurare il controllo sanitario.
- b.bis) i requisiti e le modalità per la nomina nonché i casi di revoca delle guardie zoofile previste dal comma 4 bis, nel rispetto della normativa statale in materia di pubblica sicurezza, e la disciplina dei corsi di formazione e di aggiornamento delle stesse nonché le norme per il coordinamento delle funzioni di vigilanza.

**7.** La Provincia favorisce le associazioni protezioniste operanti nel territorio provinciale, anche non dotate di personalità giuridica, mediante la concessione di contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per le seguenti iniziative:

- a) ricovero e assistenza degli animali;
- b) censimenti e assistenza delle colonie feline;
- c) controllo mediante sterilizzazione della popolazione canina custodita nei rifugi per cani e di quella felina che vive in colonie;
- d) attività di studio, ricerca e divulgazione finalizzate a promuovere la conoscenza delle tematiche connesse alla presenza di animali nei centri urbani.

**8.** Con propria deliberazione la Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione delle domande di contributo e per la determinazione della spesa ammissibile, i criteri per la determinazione dei contributi e le relative modalità di erogazione, nonché i criteri e le modalità di restituzione dei contributi, in caso di revoca degli stessi.

**8 bis.** La provincia può provvedere direttamente alla realizzazione di studi, di ricerche, di indagini e di attività di promozione della conoscenza delle tematiche relative agli animali da affezione.

**9.** Nella prima applicazione di quest'articolo e fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 l'anagrafe canina è organizzata e gestita secondo quanto previsto dalla Delib.G.P. 3 maggio 2002, n. 962 (Anagrafe canina provinciale informatizzata). Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere integrate le direttive contenute nella deliberazione n. 962 del 2002, anche con misure organizzative a carattere transitorio, al fine di assicurare un efficiente e ordinato svolgimento delle operazioni d'iscrizione all'anagrafe canina. Qualora non già intervenuti, l'iscrizione e l'inserimento del microchip previsto dalle predette deliberazioni della Giunta provinciale sono effettuati<sup>9</sup> entro il 31 dicembre 2004.

**10.** È abrogato l'articolo 4 della L.P. 27 dicembre 1982, n. 30 (Interventi per la protezione degli animali). Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore di questa legge in applicazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 30 del 1982 sono definiti con le modalità e secondo le procedure previste dal medesimo articolo.

**11.** Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

*(Si omette la tabella di contenuto esclusivamente finanziario)*

## Deliberazione della Giunta provinciale di TRENTO

n. 962 del 3 maggio 2002

### ANAGRAFE CANINA PROVINCIALE INFORMATIZZATA

I Relatori comunicano:

nel corso dell'anno 1982 con la legge provinciale n. 30/82 dal titolo "Interventi per la protezione degli animali" è stato preso atto dell'affermarsi di una crescente sensibilità sociale per quanto concerne la tutela degli animali e già nel 1990 con il disegno di legge n. 93 venivano proposte norme di nuova concezione in materia, tra cui, fra le più significative, quella volta all'istituzione dell'anagrafe canina.

Successivamente, nel 1991 a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 14 agosto 1991, n.281 sul randagismo e sulla protezione degli animali d'affezione, sono stati predisposti diversi disegni di legge provinciale attuativi della legge nazionale, che per motivazioni diverse non sono stati però convertiti in legge.

Nella presente legislatura infine è stato approvato dalla competente Commissione legislativa del Consiglio provinciale il disegno di legge n. 17/1999, ora in attesa della discussione in Consiglio provinciale. Di fatto, a tutt'oggi, in ambito nazionale, solo la Provincia Autonoma di Trento non ha provveduto a dare completa attuazione alla legge n. 281/91 in merito all'istituzione dell'anagrafe canina.

I Comuni, a partire dagli anni novanta si sono fatti parte attiva adottando i Regolamenti locali che disciplinano la detenzione e la circolazione dei cani sul territorio comunale e prevedendo fra l'altro la denuncia e la conseguente identificazione dell'animale, mediante un numero sulla medaglietta, al fine di contrastare il grave problema dell'abbandono dei cani che è spesso causa di incidenti sulle strade nonché di gravi problemi di ordine sanitario e di sicurezza pubblica, generati dall'aumentata aggressività dei cani se riuniti in gruppo.

Ciò premesso i Relatori ritengono non più procrastinabile l'avvio, ancorché su base volontaria, dell'"Anagrafe canina provinciale informatizzata" che, in attesa dell'approvazione del disegno di legge n. 17/1999, possa dare risposta ai numerosi cittadini che ne fanno richiesta ed agli Amministratori locali.

L'attuazione di un'anagrafe canina in provincia può avvalersi dell'esperienza maturata sulle specifiche problematiche dalle Regioni, che hanno già attivato questo servizio. In particolare, è risultato che ogni Regione ha inizialmente utilizzato nel codice tatuato una sequenza diversa di elementi identi-

ficativi, permettendo solo alle proprie A.S.L. di identificare l'animale e quindi di risalire al proprietario. Questo fatto ha rappresentato un grosso limite alle potenzialità delle anagrafi che non sono risultate collegabili fra loro, facendo venire meno la concreta possibilità di risalire al proprietario quando questo è residente sul territorio di ASL diverso da quello di ritrovamento del cane.

Problema analogo si è presentato per gli animali di razza che vengono identificati tramite un numero dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) attraverso il quale si risale all'allevatore e non al territorio di appartenenza, per cui questo numero risulta diverso ed indipendente rispetto a quello utilizzato per le finalità pubbliche previste dalla legge n. 281/91.

Per risolvere il grave problema di coordinamento è stato avviato dal Ministero della Salute uno specifico tavolo tecnico con le Regioni, con l'obiettivo di creare le condizioni per una gestione unica dell'anagrafe a livello nazionale. Nel corso del mese di novembre 2001, infatti, presso la Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione del Ministero della Salute, si è tenuto un incontro fra i rappresentanti delle Regioni e delle organizzazioni veterinarie avente per oggetto la discussione dei criteri conformi nell'attuazione dell'anagrafe canina da attuarsi mediante microchip. Dall'incontro è emersa l'intesa per cui nel corso dell'anno 2002 tutte le Regioni passeranno all'adozione del microchip come sistema di identificazione dei cani che, comunque, gode già di un'ampia diffusione, come si dirà meglio nelle direttive allegate sotto la lettera "A".

Sul piano normativo, va sottolineata la proposta del Parlamento Europeo e del Consiglio predisposta con il: "Regolamento relativo alle condizioni di Polizia Sanitaria applicabile ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia" - COM 2000/0222 (COD) del 18 settembre 2000 - che prevede l'identificazione elettronica degli animali mediante l'utilizzo di un transponditore conforme alle norme ISO 11784, o all'allegato A) della norma ISO 11785.

Inoltre, la circolare del Ministero della Salute del 14 maggio 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2001, ribadisce, fra l'altro, l'importanza del recepimento di concetti operativi contenuti nel provvedimento del 18 marzo 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 1999, il quale indica gli obiettivi prioritari della legge n. 281/91, fra cui l'anagrafe dei cani attraverso i più moderni criteri informatici e quindi con l'uso di microchip.

Sulla base quindi delle prospettive e delle disposizioni sopra evidenziate si propone per la Provincia Autonoma di Trento di avviare un progetto sperimentale, su base volontaria, per la realizzazione dell'"Anagrafe canina provinciale informatizzata" basata su un sistema di identificazione, attraverso microchip da immettere sotto cute nel collo del cane, come specificato nelle direttive allegate sotto la lettera "A".

L' "Anagrafe canina provinciale informatizzata" deve esser collegata alla rete telematica "Internet" così da renderla accessibile, per la parte di competenza, ai diversi soggetti istituzionali od autorizzati. La medesima Anagrafe va

dotata di un servizio di "Call Center" attraverso il quale i proprietari dei cani possono avere informazione sui cani segnalati come ritrovati.

È indispensabile anche che l'Anagrafe abbinati al codice di identificazione del cane i dati anagrafici del proprietario, il suo codice fiscale, il comune e la provincia di residenza, e il suo numero di telefono, nonché i dati identificativi e il numero di telefono dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

I dati dell'Anagrafe dovranno poter essere accessibili nella loro totalità al Ministero della Salute, al Servizio attività di gestione sanitaria di questa Amministrazione, alla sede centrale dell'Unità operativa igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari ed in maniera parziale sia ai Comuni che ai Nuclei Operativi di igiene e sanità pubblica veterinaria della medesima Azienda, limitatamente ai dati del territorio di competenza.

Risulta altresì indispensabile che i dati immessi nell'Anagrafe possano essere elaborati, vale a dire che sia consentito di estrarre informazioni zoonostiche, informazioni utili ai fini dell'epidemiologia, nonché correlazioni significative tra incidenti (morsicature o altro) e morfologia degli animali e, di conseguenza, un controllo costante e puntuale della popolazione canina.

Sulla base di tali premesse, i Relatori propongono di affidare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari l'attuazione e la relativa gestione dell'"Anagrafe canina provinciale informatizzata", da collegarsi alla rete telematica "Internet", eseguendo l'intervento direttamente o con l'affidamento a terzi fornitori.

Nel concreto, la gestione della anagrafe in parola richiede la raccolta e l'inserimento negli archivi automatizzati, dei dati relativi agli animali identificati ed ai loro legittimi proprietari, nonché la verifica della corretta corrispondenza fra la duplice tipologia di dati.

Per quanto riguarda l'acquisto dei microchips sottocutanei - da eseguirsi sempre attraverso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la necessità di garantire un controllo puntuale sui codici dei microchips applicati sul territorio provinciale - si dà atto che trattasi di una spesa che grava interamente sui proprietari dei cani che richiedono l'iscrizione in anagrafe. L'Azienda è tenuta pertanto a reperire ed a distribuire i microchips nonché ad acquistare gli apparecchi idonei alla lettura del codice di identificazione, come specificato nell'allegato A alla presente deliberazione.

Peraltro, la medesima Azienda può fare distribuire i microchips direttamente dalla Ditta aggiudicataria ai singoli veterinari libero professionisti autorizzati.

Nel caso di affidamento a terzi dell'attuazione e gestione dell'Anagrafe, nel rapporto contrattuale con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari deve essere sancito che i dati registrati sono di proprietà dell'Azienda medesima, per conto della Provincia. Pertanto nel momento in cui venisse interrotto il servizio i dati dell'Anagrafe dovranno essere interamente ed integralmente trasferiti all'Azienda. Il costo stimato per la realizzazione dell'anagrafe canina

e per la relativa gestione (inserimento dei dati, acquisto degli apparecchi idonei alla lettura del codice di identificazione, i servizi collegati all'anagrafe), può essere stimato per il corrente anno in Euro 35.000,00.=;

Infine, per quanto attiene la tariffazione delle prestazioni eseguite dall'U.O. di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, relative alla redazione del referto segnaletico ed alla contestuale applicazione del microchip sottocutaneo, secondo le direttive del citato allegato "A", in sede di prima applicazione e valutato il concreto impegno professionale il Relatore propone la tariffa di Euro 18,00 a carico del proprietario del cane o del soggetto interessato all'iscrizione.

Tutto ciò premesso,

## la Giunta provinciale

- udita la relazione;
- vista la legge n° 281/91 e gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

## d e l i b e r a

- 1) di istituire l'"Anagrafe canina provinciale informatizzata" per la registrazione, su base volontaria ed in via sperimentale, dei cani di proprietà o trovati vaganti sul territorio della provincia Autonoma di Trento;
- 2) di approvare le direttive per la tutela ed il controllo della popolazione canina mediante identificazione dei cani secondo un sistema elettronico di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che le predette direttive consentono di corrispondere alle esigenze informative previste dalla legge 281/91, risultando conformi agli standard individuati sia a livello nazionale che internazionale;
- 4) di affidare all'Azienda Provinciale per i servizi sanitari l'attuazione e la relativa gestione dell' "Anagrafe canina provinciale informatizzata" e collegata alla rete telematica "Internet", da eseguirsi direttamente o con l'affidamento a terzi fornitori, con le precisazioni in premessa esposte;
- 5) di stabilire in prima applicazione la tariffa di Euro 18,00 a carico del proprietario del cane, per le prestazioni dell'U.O. di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, relative alla redazione del referto segnaletico ed alla contestuale fornitura ed applicazione del microchip sottocutaneo, come ricordato nell'allegato A;
- 6) di disporre che, nel caso di affidamento a terzi dell'attuazione e gestione dell'Anagrafe da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nel rapporto contrattuale venga sancito che i dati registrati sono di proprietà dell'Azienda medesima, per conto della Provincia. Pertanto nel momento in cui venisse interrotto il servizio i dati dell'Anagrafe dovranno essere integralmente ed integralmente trasferiti all'Azienda;
- 7) di dare atto che, nell'ipotesi di cui al precedente punto 6), il costo stimato

per la realizzazione dell'anagrafe canina e per la relativa gestione per quanto attiene l'inserimento dei dati, nonché per l'acquisto degli apparecchi idonei alla lettura del codice di identificazione e per i servizi collegati all'anagrafe, come in premessa esposti, ammonta per il corrente anno ad Euro 35.000, 00.=;

- 8) di dare atto che, in relazione all'eventuale adozione del provvedimento di legge provinciale, in recepimento della legge 281/1991 citata, le direttive adottate con il presente provvedimento saranno conseguentemente aggiornate;
- 9) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, di cui al precedente punto 7) trova adeguata copertura nella previsione di spesa recata con provvedimento della Giunta provinciale 3290 del 7 dicembre 2001, recante le disposizioni per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio sanitario provinciale per il triennio 2002-2004, tabella A, voce "acquisto di servizi tecnico-economici", sottovoce "altri servizi esterni".

*(Si omettono gli allegati)*

Deliberazione della  
Giunta provinciale di Trento

n. 773 del 2 aprile 2004

**DIRETTIVE PER LA PRIMA ATTUAZIONE  
DELL'ANAGRAFE CANINA PROVINCIALE.**

**(art. 10 L.P. 1 agosto 2003, n. 5:**

**“Disposizioni per l’istituzione dell’anagrafe canina  
e per l’attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281:  
Legge quadro in materia di animali  
di affezione e prevenzione del randagismo”)**

Il Relatore comunica:

A seguito della promulgazione della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 “Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)”, sono entrate in vigore, il 6 agosto 2003, le “disposizioni per l’istituzione dell’anagrafe canina e per l’attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)”, contenute nell’articolo 10 della stessa.

La normativa dettata nell’articolo 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 copre, seppure in maniera non completa ed esaustiva il vuoto derivante nell’ordinamento provinciale dalla mancata approvazione, dopo l’entrata in vigore, nel 1991, della legge 14 agosto 1991, n. 281, di una disciplina provinciale sul randagismo e sulla protezione degli animali d’affezione. I diversi disegni di legge presentati prima d’allora in Consiglio provinciale per dare attuazione alla legge nazionale, per motivazioni diverse, non erano infatti mai stati approvati in precedenza.

Al fine di dare concreta, ancorché parziale, risposta alle pressanti e non procrastinabili richieste di numerosi cittadini e Amministratori locali riguardanti, in particolare, l’attivazione dell’Anagrafe Canina, con deliberazione della Giunta provinciale 3 maggio 2002, n. 962 erano state pertanto dettate, in attesa dell’approvazione di una apposita normativa, precise direttive volte a consentire l’organizzazione e l’avvio dell’Anagrafe Canina provinciale informatizzata, su base peraltro esclusivamente volontaria, in assenza di una disciplina vincolante.

L’articolo 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 stabilisce ora, invece, per la prima volta l’obbligo dei proprietari e dei detentori di cani di

iscrivere i propri animali all'Anagrafe Canina provinciale (comma 4), prevedendo allo scopo (comma 3) l'istituzione dell'Anagrafe, articolata in sezioni comunali, a cura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari in collaborazione con i comuni.

Il comma 9 dell'articolo 10 rinvia poi, per la prima attuazione dell'Anagrafe Canina provinciale, a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 3 maggio 2002, n. 962, fatta salva la possibilità per la Giunta medesima di dettare ulteriori prescrizioni integrative al fine di consentire l'efficiente e ordinato passaggio al nuovo e più impegnativo sistema di iscrizione obbligatoria e di ovviare ai problemi organizzativi discendenti dalla necessità di iscrivere in tempi ristretti una grande quantità di animali di affezione.

Si rileva altresì come l'articolo 8 del disegno di legge provinciale n. 26 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie), presentato dal Presidente della Provincia al Consiglio provinciale il 3 febbraio 2004 intende introdurre, a integrazione del testo vigente dell'articolo 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 (relativo all'istituzione dell'anagrafe canina provinciale), un nuovo termine ultimo (31 dicembre 2004) per l'iscrizione in Anagrafe, nonché le disposizioni in materia di sanzioni per la mancata presentazione della domanda di iscrizione, per la mancata identificazione mediante microchips del singolo animale e in materia di destinazione dei relativi proventi, occorrenti per garantire sul piano dell'obbligatorietà la concreta applicazione della relativa normativa, ferma restando la validità delle iscrizioni compiute in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale 3 maggio 2002, n. 962 e di quanto disposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, legge provinciale n. 5/2003, dalla presente;

Ritenuto pertanto necessario dettare ulteriori disposizioni integrative e modificative della deliberazione della Giunta provinciale 3 maggio 2002, n. 962, in vista dell'attuazione a regime dell'Anagrafe, quale risulterà compiutamente disciplinata dalla normativa, di legge e di regolamento, sulla sua istituzione e gestione e anche al fine di ovviare alle incertezze in ordine all'applicazione dell'articolo 10 della legge provinciale n. 5/2003, che non hanno reso sinora possibile attivare la prima iscrizione all'Anagrafe obbligatoria;

Ritenuto altresì necessario approvare, al fine di agevolare al massimo la conoscenza e l'applicazione delle disposizioni per l'attuazione dell'Anagrafe, il testo coordinato delle direttive per l'attuazione e la tenuta dell'Anagrafe Canina provinciale, quale risultante dalla presente deliberazione e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 962, dd. 3 maggio 2002, come modificata dall'articolo 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 e dalla presente deliberazione;

Tutto ciò premesso,

## **la Giunta provinciale**

- udita la relazione;

- visto l'articolo 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, in particolare il comma 9, e le altre norme e atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## **d e l i b e r a**

1) di approvare le direttive per la prima attuazione dell'Anagrafe Canina provinciale e le modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 962, dd. 3 maggio 2002, necessarie per l'attuazione dell'Anagrafe Canina provinciale, di cui all'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare il testo coordinato delle direttive per la prima attuazione e per la tenuta dell'Anagrafe Canina provinciale, coordinato anche con le previsioni dell'art. 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, quale risultante dalla presente deliberazione e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 962, dd. 3 maggio 2002, come modificata dal punto 1 della presente deliberazione, riportato nell'allegato B), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di disporre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del testo coordinato di cui all'allegato B) completato con gli estremi della presente deliberazione.

*(Si omettono gli allegati)*

## Deliberazione della Giunta provinciale di Trento

n. 2554 del 5 novembre 2004

### **Legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, art. 10. CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTE OPERANTI NEL TERRITORIO PROVINCIALE**

Il Relatore comunica,

la legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 all'articolo 10 comma 7, nell'ambito delle disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'attuazione della L. 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) prevede la concessione di contributi alle associazioni protezioniste, anche se prive di personalità giuridica, operanti nel territorio provinciale, per interventi inerenti il ricovero e l'assistenza degli animali, i censimenti e l'assistenza delle colonie feline, il controllo, mediante sterilizzazione, della popolazione canina custodita nei rifugi per cani e di quella felina che vive in colonie, le attività di studio, ricerca, e divulgazione finalizzate a promuovere la conoscenza delle tematiche connesse alla presenza di animali nei centri urbani.

L'articolo 10, comma 8, della stessa legge prevede che la Giunta provinciale stabilisca con propria deliberazione le modalità per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e per l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di restituzione dei contributi, in caso di revoca degli stessi.

A tale riguardo si propone pertanto l'adozione di criteri come di seguito specificati:

**Requisiti di ammissibilità** - Possono accedere ai benefici della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 art. 10 le associazioni protezioniste operanti sul territorio provinciale, anche non dotate di personalità giuridica.

**Iniziative ammissibili** - Sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:

- ricovero e assistenza degli animali;
- censimenti e assistenza delle colonie feline;
- controllo mediante sterilizzazione della popolazione canina custodita nei rifugi per cani e di quella felina che vive in colonie;
- attività di studio, ricerca e divulgazione finalizzate a promuovere la conoscenza delle tematiche connesse alla presenza di animali nei centri urbani.

**Presentazione della domanda - termini e contenuti** - I soggetti aventi diritto dovranno presentare domanda di contributo entro il 31 gennaio di ogni anno per l'attività che intendono svolgere nell'anno medesimo. La domanda, regolare ai sensi della legge sul bollo, dovrà contenere una relazione illustrante l'iniziativa, il preventivo di spesa e il relativo piano finanziario indicante l'entità del disavanzo. La domanda potrà comprendere una o più iniziative.

In prima applicazione dei criteri la domanda dovrà essere presentata entro il 22 novembre 2004 e dovrà riferirsi all'attività svolta nell'anno medesimo.

Unitamente alla domanda dovrà essere presentato, ove non già depositato, lo Statuto dell'associazione.

**Determinazione del contributo** - L'intervento finanziario sarà determinato in misura non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque nei limiti del disavanzo indicato nella domanda.

Ai fini dell'individuazione della spesa ammissibile a contributo saranno considerate le spese riferibili alla realizzazione dell'iniziativa con esclusione di quelle non direttamente riconducibili alla stessa e di quelle per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive).

L'importo del contributo sarà comunque rideterminato, ove necessario, in ragione delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale e nel rispetto delle indicazioni contenute nel programma di gestione.

**Modalità di liquidazione del contributo** - Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse si applicano le modalità e i termini stabiliti con il D.P.G.P. n. 9 - 27/Leg di data 5 giugno 2000 e successive modificazioni.

Il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa a consuntivo inferiore all'ammontare della spesa ammessa o, in presenza di un disavanzo inferiore al contributo concesso, sarà ridotto al limite dello stesso.

La documentazione contabile e gli elementi comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere tenuti a disposizione per i controlli di cui all'art. 11 del DPR 20 ottobre 1998, n. 403.

Tutto ciò premesso,

## la Giunta provinciale

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, art. 10;
- visto il D.P.G.P. n. 9-27/Leg. del 5 giugno 2000, così come modificato dal D.P.G.P. 24-11/Leg di data 23 settembre 2002, riguardante "Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23";
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visto il D.P.G.P. n. 6-78/Leg di data 26 maggio 1998 e s.m.;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## delibera

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, i "Criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle associazioni protezioniste operanti nel territorio provinciale", come di seguito specificati:

**Iniziative ammissibili:** sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:

- ricovero e assistenza degli animali;
- censimenti e assistenza delle colonie feline;
- controllo mediante sterilizzazione della popolazione canina custodita nei rifugi per cani e di quella felina che vive in colonie;
- attività di studio, ricerca e divulgazione finalizzate a promuovere la conoscenza delle tematiche connesse alla presenza di animali nei centri urbani.

**Presentazione della domanda - termini e contenuti:** i soggetti aventi diritto dovranno presentare domanda di contributo entro il 31 gennaio di ogni anno per l'attività che intendono svolgere nell'anno medesimo. La domanda, regolare ai sensi della legge sul bollo, dovrà contenere una relazione illustrante l'iniziativa, il preventivo di spesa e il relativo piano finanziario indicante l'entità del disavanzo. La domanda potrà comprendere una o più iniziative.

In prima applicazione dei criteri la domanda dovrà essere presentata entro il 22 novembre 2004 e dovrà riferirsi all'attività svolta nell'anno medesimo.

Unitamente alla domanda dovrà essere presentato, ove non già depositato, lo Statuto dell'associazione.

**Determinazione del contributo:** l'intervento finanziario sarà determinato in misura non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque nei limiti del disavanzo indicato nella domanda.

Ai fini dell'individuazione della spesa ammissibile a contributo saranno considerate le spese riferibili alla realizzazione dell'iniziativa con esclusione di quelle non direttamente riconducibili alla stessa e di quelle per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive).

L'importo del contributo sarà comunque rideterminato, ove necessario, in ragione delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale e nel rispetto delle indicazioni contenute nel programma di gestione.

**Modalità di liquidazione del contributo:** ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse si applicano le modalità e i termini stabiliti con il D.P.G.P. n. 9 - 27/Leg di data 5 giugno 2000 e successive modificazioni.

Il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa a consuntivo inferiore all'ammontare della spesa ammessa o, in presenza di un disavanzo inferiore al contributo concesso, sarà ridotto al limite dello stesso.

La documentazione contabile e gli elementi comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere tenuti a disposizione per i controlli di cui all'art. 11 del DPR 20 ottobre 1998, n. 403.

2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Deliberazione della  
Giunta provinciale di Trento

n. 2626 del 12 novembre 2004

**INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE  
N. 773 DEL 2 APRILE 2004.**

**Direttive per l'attuazione dell'Anagrafe canina  
provinciale - art. 10 l.p. 1 agosto 2003, n. 5,  
Disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe canina e  
per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281  
(Legge quadro in materia di  
animali di affezione e prevenzione del randagismo)**

Il Relatore comunica:

Con la legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 "Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)", sono entrate in vigore le "disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)", contenute nell'articolo 10 della stessa.

La norma prevede in particolare l'obbligo per i proprietari e per i detentori di cani di iscriverli all'Anagrafe Canina provinciale, articolata in sezioni comunali, e gestita dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari in collaborazione con i comuni.

Il comma 4 dell'art. 10 della L.P. 5/2003 stabilisce inoltre i tempi ed i modi per l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina del comune di residenza. L'allegato A) della delibera della Giunta provinciale n. 773 dd. 2.4.2004 nella parte relativa alle "modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 962, dd. 3.5.2002" prevede sia fatta una domanda per ciascun cane tenuto anche transitoriamente. Tale disposizione non tiene conto della possibilità non infrequente di possesso di più cani e complica inutilmente le procedure di registrazione. Appare pertanto ragionevole, sia per semplificare l'iter burocratico di registrazione, sia per contenere i costi a carico dei possessori di cani, prevedere che l'iscrizione all'anagrafe di più animali appartenenti alla stessa persona possa avvenire con una unica domanda cumulativa.

Il comma 9 dell'articolo 10 rinvia poi, per la prima attuazione dell'Anagrafe Canina provinciale, a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 3 maggio 2002, n. 962, con la quale era stata disciplinata, solo su base volontaria, l'anagrafe canina, fatta salva la possibilità per la Giunta medesima di dettare ulteriori prescrizioni integrative al fine di consentire

l'efficiente e ordinato passaggio al nuovo sistema di iscrizione obbligatoria e di far fronte ai problemi organizzativi conseguenti alla necessità di iscrivere un numero assai più consistente di cani.

L'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari con nota n. 10.00/6.00/1952 dd. 24.9.2004 ha fatto presente che nei primi mesi di applicazione delle disposizioni sopra richiamate, è emersa l'esigenza di semplificare ulteriormente la procedura di iscrizione consentendo ai veterinari che eseguono materialmente il censimento di utilizzare procedure informatizzate per la registrazione e la comunicazione dei dati all'archivio centrale dell'Anagrafe, anche in vista del rispetto del termine del 31 dicembre 2004 entro il quale va completata l'iscrizione. Per tale ragione si rende necessario integrare alcune disposizioni dettate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 773 di data 2 aprile 2004

Tutto ciò premesso,

## **la Giunta provinciale**

- udita la relazione;
- visto la legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, art. 10 ed in particolare il comma 9;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visto il D.P.G.P. n. 6-78Leg di data 26 maggio 1998 e s.m.;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## **delibera**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti integrazioni alla deliberazione n. 773 di data 2 aprile 2004:

- I veterinari provvedono ad inoltrare di norma per via informatizzata i dati identificativi dell'animale iscritto all'anagrafe al Comune cui la domanda è rivolta e all'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.P.S.S., nonché a stampare gli stessi e a consegnare copia al richiedente quale attestazione dell'avvenuta iscrizione.
- I Comuni che sono già in possesso di un sistema di anagrafe canina tramite tatuaggio trasmettono i dati all'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.P.S.S per essere inseriti nel sistema informatizzato dell'anagrafe canina provinciale. Resta fermo che dalla data del 1° giugno 2004 tutti i Comuni della Provincia autonoma di Trento sono tenuti ad adottare le procedure e le modalità di iscrizione all'anagrafe canina adottate in seguito all'approvazione dell'art. 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n.5.
- Il proprietario di più cani può chiederne l'iscrizione all'anagrafe canina presso il comune di residenza anche mediante un'unica domanda cumulativa. In ogni caso, per ciascun cane, è rilasciata una singola attestazione di iscrizione.

2. di dare atto che quant'altro disposto con la deliberazione n. 773 di data 2 aprile 2004 rimane invariato.

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320

Publicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1954, n. 142, S.O.

## REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA

### TITOLO I

#### Norme generali di polizia veterinaria

#### Capo I

#### Malattie infettive e diffuse degli animali soggette a provvedimenti sanitari

#### Articolo I

Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle a carattere infettivo e diffusivo. Si considerano tali le seguenti:

- 1) afta epizootica;
- 2) peste bovina;
- 3) pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e dei bufalini (*bubalus bubalus*);
- 4) peste suina;
- 5) rabbia;
- 6) vaiolo degli ovicaprini;
- 7) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini;
- 8) affezioni influenzali degli equini;
- 9) anemia infettiva degli equini;
- 10) influenza dei bovini;
- 11) tubercolosi clinicamente manifesta;
- 12) brucellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini e dei suini;
- 13) mastite catarrale contagiosa dei bovini;
- 14) carbonchio ematico;
- 15) carbonchio sintomatico;
- 16) gastro-enterotossiemie;
- 17) salmonellosi delle varie specie animali;
- 18) pasteurellosi dei bovini, dei bufalini (*barbone*), dei suini e degli ovini;
- 19) mal rossino;
- 20) morva;
- 21) farcino criptococcico;
- 22) morbo coitale maligno;
- 23) tricomoniasi dei bovini;
- 24) rickettsiosi (febbre Q);
- 25) distomatosi dei ruminanti;
- 26) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;
- 27) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;
- 28) malattie del pollame: colera aviare, affezioni pestose, diftero-vaio-  
lo, tifosi aviare, pullorosi;
- 29) malattie delle api: peste europea, peste americana, noseмиasi, acarіasi;
- 30) malattie dei pesci: plerocercosi, missoboliasi;
- 31) mixomatosi dei conigli e delle lepri;
- 32) ipodermosi bovina;
- 33) malattia cosiddetta respiratoria cronica;
- 34) bronchite infettiva;
- 35) corizza contagiosa;
- 36) laringo-tracheite infettiva;

- 37) encefalomielite enzootica dei suini (morbo di Teschen);
- 38) idatidosi (echinococcosi);
- 39) leptospirosi animali;
- 40) febbre catarrale degli ovini;
- 41) peste equina;
- 42) peste suina africana;
- 43) rinopolmonite;
- 44) arterite;
- 45) parainfluenza;
- 46) rinite enzootica;
- 47) malattia di Aujeszky o pseudorabbia;
- 48) malattia virale emorragica del coniglio;
- 49) encefalopatia spongiforme dei bovini;
- 50) scrapie;
- 51) setticemia emorragica virale dei pesci;
- 52) necrosi ematopoietica infettiva dei pesci;
- 53) viremia primaverile della carpa;
- 54) stomatite vescicolare;
- 55) peste dei piccoli ruminanti;
- 56) febbre della valle del Rift;
- 57) dermatite nodulare contagiosa;
- 58) malattia emorragica epizootica dei cervi;
- 59) anemia infettiva del salmone (ISA);
- 60) Encefalopatie spongiformi transmissibili degli animali diverse dalla BSE e dalla scrapie;
- 61) Aethina tumida;
- 62) Tropilaelaps spp.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, con speciali ordinanze, può riconoscere il carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie.

## Capo II Denuncia delle malattie infettive e diffuse

### Articolo 2

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1, ad eccezione di quelle contemplate ai numeri 25 e 26, deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale.

Sono tenuti alla denuncia:

- i veterinari comunali e consorziali che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva;
- i veterinari liberi esercenti;
- i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;
- gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie.

La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

Sono tenuti altresì alla denuncia:

- i presidi delle Facoltà di medicina veterinaria, i direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali nonché di ogni altro Istituto sperimentale a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate nei rispettivi istituti e laboratori;

- i direttori degli Istituti zootecnici, i direttori dei Depositi governativi dei cavalli stalloni, l'autorità militare cui sono affidati animali per i servizi dell'Esercito e le Commissioni di rimonta e di rivista per la requisizione quadrupedi, per i casi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio;
- le autorità portuali marittime, i direttori degli aeroporti civili, i capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e le imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli per i casi di malattia, dei quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio per i casi di morte non conseguenti a cause accidentali;
- i funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali, gli agenti al servizio delle province e dei comuni e le guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

## Articolo 3

La denuncia delle malattie infettive e diffuse può essere fatta per iscritto o verbalmente.

La denuncia per iscritto, quando non è consegnata a mano, deve essere fatta pervenire all'ufficio comunale in modo da provarne l'avvenuto recapito. Su richiesta del denunciante l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta della denuncia.

In tale denuncia devono essere indicati:

- a) la natura della malattia accertata o sospetta;
- b) il cognome e nome del proprietario degli animali morti, ammalati o sospetti, l'ubicazione precisa del ricovero o del pascolo in cui questi si trovano, il numero e l'eventuale recente provenienza, il numero dei rimanenti animali sospetti o sani, il giorno in cui cominciò la malattia o avvenne la morte;
- c) le eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottate d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia.

I veterinari devono fare sempre la denuncia per iscritto.

I comuni sono tenuti a fornire gratuitamente ai veterinari esercenti o a chiunque ne faccia richiesta appositi moduli stampati per la denuncia al sindaco.

Le denunce verbali devono essere trascritte dall'ufficio comunale sui moduli sopra indicati.

## Articolo 4

Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti di una delle malattie indicate nell'art. 1, di:

- a) isolare gli animali ammalati;
- b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
- c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario comunale.

## Articolo 5

I casi di carbonchio ematico, di mal rossino, di salmonellosi, di brucellosi, di tubercolosi clinicamente manifesta negli animali lattiferi e quelli di tubercolosi nei cani, nei gatti, nelle scimmie e negli psittaci, di morva, di rabbia, di rickettsiosi e di rogna - se trasmissibile all'uomo - devono essere segnalati dal veterinario comunale all'ufficiale sanitario unitamente alle misure urgenti adottate per impedire il contagio all'uomo.

Parimenti l'ufficiale sanitario deve segnalare al veterinario comunale i casi delle malattie sopra elencate accertati nell'uomo. Per la tubercolosi la segnalazione viene limitata ai casi nei quali non sia possibile escludere la trasmissione della malattia agli animali.

Le disposizioni contenute nei due commi precedenti si applicano anche nei casi di vaiolo bovino, di trichinosi, di tularemia, di leishmaniosi, di leptospirosi, di psittacosi (ornitosi), per le quali malattie l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica determina con speciali ordinanze le misure sanitarie da adottare.

## Articolo 6

I direttori degli Istituti universitari, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medicomicrografiche dei Laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffuse, di cui all'articolo 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale ed il veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto.

## Articolo 7 (abrogato)

## Articolo 8

Ogni comune deve tenere uno speciale registro, conforme al mod. n. 1 allegato al presente regolamento, nel quale il veterinario comunale è tenuto a riportare le malattie denunciate ed i provvedimenti sanitari adottati.

La sezione A del predetto registro è destinata alla denuncia dell'insorgenza della malattia e la sezione B a quella dell'estinzione. Ambedue tali sezioni devono essere inviate alla Prefettura secondo le modalità previste nei successivi articoli 12 e 16.

## Capo III

### Provvedimenti consecutivi alla denuncia

## Articolo 9

Il veterinario comunale, appena venuto a conoscenza della manifestazione di casi di malattie di cui all'art. 1, provvede all'accertamento della diagnosi.

Esegue altresì l'inchiesta epizootica e propone per iscritto al sindaco le misure atte ad impedire la diffusione della malattia e ne vigila l'esecuzione. Inoltre, in attesa delle relative disposizioni da adottarsi dal sindaco ai sensi dell'articolo successivo, comunica per iscritto le istruzioni necessarie al proprietario o detentore degli animali.

## Articolo 10

Il sindaco con apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto ai detentori degli animali, dispone l'applicazione di tutte o di parte delle seguenti misure, secondo la natura della malattia ed il modo di trasmissione:

- a) numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti nei ricoveri e nelle località infette;
- b) isolamento degli animali ammalati e sospetti, dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- c) sequestro degli animali nei ricoveri o nel luogo infetto con la prescrizione tassativa:
  - 1) di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile;
  - 2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;
  - 3) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;
  - 4) di non trasportare fuori del luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
  - 5) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
- d) disinfezioni accurate dei ricoveri e degli altri luoghi infetti;
- e) trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinati mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche;
- f) precauzioni necessarie per l'incolumità delle persone, nei casi di malattie trasmissibili all'uomo.

Se gli animali colpiti dalle malattie infettive e diffuse o sospetti di esserlo sono stati introdotti da altro comune prima che sia trascorso il periodo di incubazione della malattia, il sindaco ne informa subito il comune di provenienza.

Il sindaco dispone inoltre indagini per accertare se nei giorni precedenti alla comparsa della malattia furono allontanati animali dal luogo infetto e per quale destinazione. Se gli animali sono stati trasferiti in altri comuni deve essere data urgente comunicazione alle Competenti autorità comunali.

Analoghe indagini e comunicazioni devono farsi per il foraggio, il letame, gli attrezzi e gli altri oggetti eventualmente asportati dal luogo infetto.

## Articolo 11

Nei casi di afta epizootica, di peste suina, di vaiolo ovino, di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini, di colera aviare, di affezioni pestose aviare e di rogna degli ovini il sindaco, a complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, emana l'ordinanza di zona infetta. Qualora il sindaco non provveda tempestivamente, il prefetto interviene con propria ordinanza.

Nell'ordinanza di zona infetta devono essere indicati i limiti della zona stessa entro la quale devono applicarsi, in tutto o in parte, le seguenti misure:

- a) numerazione di tutti gli animali esistenti nella zona, appartenenti alle specie recettive all'infezione;
- b) apposizione di tabelle indicanti la malattia ai limiti della zona infetta nonché sulle porte di ogni ricovero infetto situato entro detta zona;
- c) estensione in tutta la zona del divieto di abbeverare gli animali di cui alla lettera a) in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
- d) divieto di trasferire fuori di tale zona gli animali di cui alla lettera a) e qualsiasi materiale possibile vettore dell'agente patogeno;
- e) divieto di introdurre nella zona animali recettivi, ad eccezione di quelli destinati all'immediata macellazione;
- f) sospensione dei mercati e regolamentazione del traffico e del commercio degli animali;
- g) disciplina della monta, del pascolo, delle macellazioni e dell'impiego al lavoro degli animali.

La zona infetta può essere dichiarata anche a seguito di manifestazioni di carbonchio ematico, di mal rossino, di morva, di affezioni influenzali ed anemia infettiva degli equini e di morbo coitale maligno, allorché tale provvedimento è ritenuto necessario per impedire il contagio.

Nei casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini l'ordinanza di zona infetta è emanata sempre dal prefetto.

## Articolo 12

Il sindaco informa subito il prefetto dell'insorgenza della malattia trasmettendo le denunce a mezzo del mod. n. 1, sez. A, di cui al precedente art. 8. Deve inoltre inviare copia dell'ordinanza di zona infetta eventualmente emessa.

Il veterinario comunale è tenuto a comunicare immediatamente al veterinario provinciale le denunce di malattie infettive e diffuse o sospette di esserlo, che presentano grave pericolo per la sanità pubblica o per lo stato sanitario del bestiame.

Il veterinario provinciale riporta i dati relativi alle denunce trasmesse dai comuni nell'apposito registro.

Il veterinario provinciale segnala al medico provinciale i casi di zoonosi di cui viene a conoscenza e riceve dal medico provinciale le segnalazioni dei

casi di dette malattie manifestatesi nell'uomo per predisporre, ciascuno nel campo di sua competenza, le necessarie misure sanitarie.

## Articolo 13

Il prefetto, allo scopo di prevenire o reprimere la diffusione delle malattie indicate nel precedente art. 11, stabilisce, ove occorra ed a complemento dei provvedimenti adottati dal sindaco, i limiti di una zona di protezione che può interessare il territorio anche di più comuni.

L'ordinanza relativa deve contenere le misure ritenute idonee ad arginare la diffusione della malattia e, se necessario, anche l'obbligo della visita periodica e delle disinfezioni dei ricoveri animali situati nell'ambito della zona di protezione, da parte del veterinario comunale.

L'ordinanza anzidetta viene comunicata al sindaco o ai sindaci dei comuni interessati perché provvedano alla sua esecuzione e, per conoscenza, ai prefetti delle province limitrofe.

## Articolo 14

A scopo di macellazione o per urgenti esigenze di alimentazione o di lavori agricoli, il prefetto può consentire - salvo per i casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini - lo spostamento degli animali fuori delle zone infette e di quelle di protezione, purché si compia con tutte le precauzioni da prescriversi di volta in volta dal veterinario provinciale.

I proprietari o i detentori degli animali stessi devono fare regolare domanda al prefetto, il quale autorizza lo spostamento degli animali quando, in seguito agli accertamenti del veterinario provinciale, risulta che il provvedimento è assolutamente indispensabile.

Di regola l'autorizzazione (all. mod. n. 2) non è concessa per gli animali ammalati o sospetti, a meno che non sussistano insormontabili difficoltà di alimentazione o non sia dimostrata l'impossibilità della macellazione sul posto, salvo le eccezioni previste per determinate malattie nel Titolo II del presente regolamento.

Lo spostamento può essere consentito anche in altre province previo nulla osta dei prefetti competenti. In caso di necessità il prefetto, nell'autorizzazione di spostamento, può disporre che gli animali vengano scortati da agenti durante il viaggio.

Nei casi di malattie per le quali non è stata emanata l'ordinanza di zona infetta il permesso di spostamento degli animali è accordato dal sindaco.

## Articolo 15

L'autorizzazione del prefetto per lo spostamento degli animali fuori della zona infetta o di quella di protezione è inviata al sindaco del comune in cui

trovansi gli animali da spostare ed è da questi consegnata al proprietario o conduttore interessato che deve esibirla ad ogni richiesta delle autorità sanitarie e degli agenti della forza pubblica.

Del consentito spostamento la Prefettura informa il sindaco del comune di destinazione, il quale dispone per il ritiro dell'autorizzazione al momento dell'arrivo degli animali per inviarla, entro cinque giorni, al prefetto della provincia di origine unitamente al certificato di avvenuta macellazione o all'attestazione che gli animali si trovano nel luogo di destinazione, sotto la vigilanza del veterinario comunale. La durata di questa vigilanza viene fissata di volta in volta.

Nel caso di spostamento di animali con malattia in atto o allorché questa si manifesta durante il periodo di osservazione, il sindaco del comune di destinazione applica, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

## **Articolo 16**

Quando il focolaio infettivo risulta estinto, cessate le cause che hanno determinato i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 10 e 11 ed eseguite le prescritte disinfezioni, il sindaco, su rapporto del veterinario comunale, procede alla revoca dei provvedimenti stessi, secondo le prescrizioni stabilite per le singole malattie nel Titolo II del presente regolamento.

Nel caso di malattie infettive nei pubblici macelli, nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, nelle scuderie e colombaie dello Stato, negli stabulari degli Istituti universitari, zooprofilattici e zootecnici, i provvedimenti vengono revocati dopo constatata l'estinzione del focolaio.

Dell'estinzione del focolaio infettivo il sindaco informa subito il prefetto a mezzo del mod. n. 1, sez. B, di cui al precedente art. 8.

La dichiarazione di zona di protezione viene revocata con ordinanza del prefetto quando dagli accertamenti del veterinario provinciale risulta che non sussistono più i motivi che hanno determinato il provvedimento.

## **Capo IV**

### **Vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, sulle fiere ed esposizioni di animali e sui pubblici abbeveratoi**

## **Articolo 17**

L'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile da parte dei negozianti, dei gestori di alberghi, mascalcie, mulini e pubblici esercizi è subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Il sindaco, in base al risultato del sopralluogo del veterinario comunale,

rilascia l'autorizzazione quando risulta che i locali sono situati in idonea località e che sono provvisti dei necessari requisiti igienici anche per quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli animali.

Qualora i locali non rispondano alle esigenze dell'igiene il sindaco ordina i lavori necessari ed assegna il termine entro il quale devono essere eseguiti.

Le stalle di sosta e gli altri locali anzidetti sottostanno alla vigilanza del veterinario comunale. Se tra gli animali ricoverati si manifestano malattie infettive non comprese tra quelle indicate all'art. 1, l'autorità comunale adotta le misure atte ad impedirne la propagazione.

Ai negozianti di animali è fatto obbligo di tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme al mod. n. 3 allegato al presente regolamento.

Per la mancata esecuzione dei lavori ordinati o per altre infrazioni alle precedenti norme il sindaco dispone la chiusura temporanea dei locali indicati nei precedenti commi o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

## Articolo 18

I mercati, le fiere e le esposizioni di animali sono soggetti a vigilanza veterinaria allo scopo di prevenire la propagazione di malattie infettive e diffuse.

Il prefetto, prima della istituzione dei mercati, delle fiere e delle esposizioni di animali, fa accertare dal veterinario provinciale se l'autorità comunale ha provveduto ai locali per l'isolamento degli animali eventualmente affetti o sospetti di malattie infettive e diffuse, ai mezzi per la pulizia e la disinfezione dei piazzali, dei viali, delle piattaforme delle pese pubbliche, delle stalle di sosta e di ogni altro luogo di sosta o di passaggio degli animali e ad assicurare la vigilanza veterinaria.

Detta vigilanza è esercitata dal veterinario comunale coadiuvato, se necessario, da altri veterinari incaricati dal sindaco.

Al veterinario incaricato della vigilanza è fatto obbligo di compilare un rapporto sull'andamento del servizio nei mercati, nelle fiere e nelle esposizioni cui ha presenziato. Copia di questo rapporto viene dal sindaco trasmessa al prefetto nel termine più breve.

Il funzionamento dei grandi mercati di bestiame di importanza regionale, provvisti di idonee installazioni occorrenti ai vari servizi, è disciplinato da uno speciale regolamento deliberato dall'amministrazione comunale ed approvato secondo le norme di legge. La direzione di detti mercati deve essere affidata ai veterinari comunali.

Il prefetto può disporre che i mercati di notevole importanza siano dotati di impianto per il lavaggio e la disinfezione dei mezzi adibiti al trasporto degli animali. Le spese inerenti alle operazioni di lavaggio e di disinfezione

sono a carico dei gestori dei mezzi di trasporto; le relative tariffe sono fissate dalle autorità comunali interessate.

Il prefetto può altresì ordinare l'esecuzione di quelle opere igieniche che ritiene necessarie per il regolare funzionamento dei mercati e delle fiere e nel caso di mancata esecuzione dei lavori dispone la sospensione dei detti mercati e fiere.

## Articolo 19

Gli animali condotti da altri comuni ai mercati, alle fiere ed alle esposizioni devono essere scortati dalla dichiarazione di provenienza prevista dall'art. 31 del presente regolamento, eventualmente integrata dall'attestazione sanitaria di cui al successivo art. 32.

## Articolo 20

Dopo ogni mercato, fiera o esposizione di animali, i piazzali, i viali, le piattaforme delle pese pubbliche ed ogni altro luogo in cui si sono soffermati gli animali, nonché i mezzi di attacco di questi devono essere a cura del comune convenientemente puliti e disinfettati.

In caso di constatazione di malattia infettiva e diffusiva nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, il veterinario incaricato della vigilanza ne fa denuncia al sindaco e provvede intanto all'isolamento degli animali ammalati e di quelli sospetti ed alla disinfezione dei posti da essi occupati. Esegue un'accurata inchiesta epizootica circa l'origine della malattia e la provenienza degli animali e ne informa il sindaco che provvede a darne segnalazione ai comuni interessati.

Il sindaco adotta immediatamente le misure necessarie ad impedire la propagazione della malattia e ne informa il prefetto.

## Articolo 21

Quando sussiste il pericolo dell'insorgenza o della propagazione di malattie infettive a carattere particolarmente diffusivo, il prefetto può disporre la sospensione, per il tempo ritenuto necessario, di uno o più mercati della provincia e può anche limitare l'introduzione nei mercati a determinate specie animali.

Allo stesso fine può ordinare che gli animali da introdurre nei mercati siano sottoposti, preventivamente ed in tempo utile, a determinati trattamenti profilattici.

## Articolo 22

In ogni Prefettura devono essere tenuti aggiornati il registro ed il calendario dei mercati e delle fiere che hanno luogo nella provincia.

A tale scopo i sindaci, entro il mese di dicembre di ogni anno, trasmettono al prefetto un elenco completo dei mercati e delle fiere di animali, ricorrenti nell'annata successiva.

Il veterinario provinciale esegue visite di controllo sui mercati, sulle fiere ed esposizioni di animali per accertare il funzionamento dei servizi di vigilanza zoiatrica e, se risultano deficienze, propone al prefetto i provvedimenti atti ad eliminarle.

## Articolo 23

I pubblici abbeveratoi sono soggetti a vigilanza veterinaria.

In caso di epizoozie l'autorità sanitaria, tenuto conto delle condizioni locali, può disciplinare o interdire il loro uso.

## Capo V

### Vigilanza sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali

## Articolo 24

Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffuse:

- a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;
- b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;
- c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;
- d) serragli e circhi equestri;
- e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
- g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
- h) giardini zoologici.

L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d).

L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

## Articolo 25

Ai fini della profilassi delle epizoozie sono sottoposti a vigilanza veterinaria gli stabilimenti che comunque utilizzano le spoglie di animali, nonché le con-

cerie, i depositi di pelli, le colerie di sego e le industrie che lavorano, allo stato grezzo, sangue, budella, ossa, unghie, corna, lane, crini, setole e peli.

La raccolta e la lavorazione dei suindicati avanzi animali, se non effettuate nei pubblici macelli, sono soggette a nulla osta del prefetto, che lo rilascia, su domanda degli interessati, ogni qualvolta il veterinario provinciale accerta che gli impianti dispongono di attrezzatura atta ad impedire la diffusione delle malattie infettive degli animali, direttamente o mediante le acque di rifiuto.

Negli impianti di cui sopra è fatto divieto di allevare animali.

È fatta salva ogni altra norma regolamentare riguardante la vigilanza sanitaria sugli stabilimenti e sulle industrie sopra elencate.

## Capo VI

### **Vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali**

#### **Articolo 26**

Le stazioni di monta pubblica devono possedere i requisiti igienici ed i presidi necessari a conseguire una efficace difesa contro le malattie infettive e diffuse.

Esse sono soggette alla vigilanza del veterinario comunale il quale deve annotare su apposito registro le proprie osservazioni e le disposizioni impartite per eliminare gli eventuali inconvenienti.

#### **Articolo 27**

I conduttori delle stazioni di monta hanno l'obbligo di denunciare qualunque manifestazione sospetta presentata dai riproduttori a carico dell'apparato genitale e di sospendere l'attività in attesa dell'accertamento del veterinario comunale.

È fatto divieto di ammettere al salto le femmine che vi siano state condotte infruttuosamente per tre volte consecutive. I conduttori delle stazioni di monta sono tenuti a denunciare tali casi all'autorità comunale per i necessari accertamenti da parte del veterinario comunale.

#### **Articolo 28**

Quando nell'ambito di funzionamento di una stazione di monta, nonostante l'applicazione delle norme dell'articolo precedente, viene rilevata una percentuale di casi di infecondità superiore alla normale, il veterinario comunale procede ad accurate indagini per accertarne le cause. Dei risultati delle medesime devono essere informati il sindaco ed il veterinario provinciale. Questi

procede ad ulteriori accertamenti e propone al prefetto, ove nel caso, l'adozione di provvedimenti integrativi avvalendosi di istituti e di veterinari specializzati nella cura della sterilità nonché degli impianti autorizzati ad eseguire la fecondazione artificiale. Gli interventi profilattici e curativi ordinati nei casi di malattie a carattere diffusivo della sfera genitale devono essere praticati dal veterinario comunale o da altro veterinario autorizzato dal veterinario provinciale.

Il prefetto può disporre la chiusura temporanea o definitiva delle stazioni di monta pubblica qualora, per inosservanza delle norme contenute nel presente Capo, abbiano causato la diffusione di malattie.

## Articolo 29

La fecondazione artificiale degli animali è praticata dai veterinari negli appositi impianti e, su autorizzazione del prefetto, anche nelle stalle se ricorrono motivi profilattici o particolari condizioni di allevamento.

La vigilanza sullo stato sanitario dei riproduttori funzionanti negli impianti di fecondazione artificiale è affidata ai veterinari comunali.

Detti riproduttori devono essere indenni da malattie trasmissibili col salto e subire, con esito favorevole, gli accertamenti clinici e diagnostici previsti nel Titolo II del presente regolamento, per la brucellosi, la tubercolosi, la morva e la tricomoniassi.

## Capo VII

### Trasporto degli animali, dei prodotti ed avanzi animali

## Articolo 31

I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti, prima di permettere il carico degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini e degli animali da cortile sui carri ferroviari, sulle navi, sugli aeromobili e sugli autoveicoli, con destinazione all'interno - esclusi gli animali appartenenti alle forze armate - devono esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al mod. n. 4 allegato al presente regolamento, contenente l'indicazione esatta delle località di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l'assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e, nei casi previsti

dall'articolo 32, l'attestazione veterinaria della loro sanità, salvo il caso speciale di cui agli artt. 14 e 34 del presente regolamento.

La dichiarazione firmata dall'interessato viene redatta in due esemplari da controfirmarsi entrambi dal capo stazione o dall'autorità portuale o dal direttore di aeroporto o dall'esercente autotrasporti che la ricevono.

Un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per tre mesi nell'ufficio di partenza a disposizione dell'autorità sanitaria; l'altro deve essere

allegato ai documenti di spedizione sino alla località di ultima destinazione, per ogni eventuale richiesta.

I capi stazione, le autorità portuali, i direttori di aeroporto, gli esercenti autotrasporti, se la dichiarazione sopra indicata non risulta conforme al vero, non devono dare corso alla spedizione degli animali ed informano il sindaco ed il prefetto per i provvedimenti di competenza.

Per gli animali destinati all'alpeggio e per quelli in importazione, esportazione o transito valgono i documenti previsti nei Capi VIII e IX del presente regolamento.

Gli esercenti autotrasporti o per essi i conducenti degli autoveicoli devono rilasciare agli speditori degli animali una ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia conforme al mod. n. 5 allegato al presente regolamento. Le matrici del bollettario devono essere conservate e tenute a disposizione dell'autorità sanitaria per il periodo di tre mesi.

## Articolo 32

Quando si verificano malattie infettive a carattere epizootico, il prefetto può temporaneamente disporre con apposita ordinanza l'obbligo della visita veterinaria per determinate specie di animali da trasportare a mezzo ferrovia, tranvia, autoveicoli, navi od aeromobili, per constatarne la sanità prima del carico. Detta ordinanza deve essere resa di pubblica ragione e comunicata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai prefetti delle province contermini, ai capi compartimento delle Ferrovie dello Stato, ai direttori degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, alle autorità portuali ed alle Direzioni civili di aeroporto.

Il carico e la spedizione vengono consentiti soltanto nel caso in cui la visita riesca favorevole per tutti gli animali e ciò deve risultare da esplicita attestazione apposta a tergo della dichiarazione di provenienza fatta dallo speditore ai sensi dell'articolo precedente.

Tale attestazione deve essere fatta dal veterinario comunale o, in mancanza di questi, da un veterinario autorizzato dal prefetto; dai veterinari in servizio ai porti ed agli aeroporti per le spedizioni per via marittima o per via aerea.

## Articolo 33

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, quando si manifesta una malattia infettiva a carattere epizootico, può emettere speciali ordinanze per la visita e la successiva osservazione degli animali trasportati con i mezzi indicati nell'articolo precedente.

## Articolo 34

Nel caso di spedizione di animali provenienti dalle zone infette o da quelle di protezione, consentita a norma dell'art. 14 del presente regolamento, i capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti devono apporre a tergo dell'autorizzazione del

prefetto (mod. n. 2) le annotazioni prescritte e segnalare telegraficamente l'avvenuta spedizione al capo della stazione o all'autorità portuale o alla Direzione civile dell'aeroporto di destinazione per i provvedimenti di competenza, compresa la segnalazione all'autorità comunale interessata. Gli esercenti autotrasporti devono fare la detta segnalazione direttamente all'autorità comunale.

## Articolo 35

Lo speditore di animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini e suini ha l'obbligo di curare che nei carri ferroviari e negli autoveicoli il numero dei capi caricati sia proporzionato alla capienza del veicolo in modo che gli animali non abbiano a soffrire per eccesso di numero e che comunque non vengano altrimenti esposti a maltrattamenti o sofferenze.

## Articolo 36

Chiunque intende esercitare il trasporto degli animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli animali da cortile a mezzo di autoveicoli deve ottenere l'autorizzazione dal prefetto della provincia nel cui territorio trovasi la rimessa automobilistica, facendo regolare domanda nella quale deve indicare:

- a) le proprie generalità ed il domicilio;
- b) l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e di disinfezione;
- c) il numero degli autoveicoli e dei rimorchi destinati al trasporto degli animali nonché la sigla della provincia ed il numero di targa di ciascuno.

Nella domanda deve inoltre dichiarare che ha ottemperato alle disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla circolazione ed all'esercizio di tale trasporto.

## Articolo 37

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoruscita dei liquami.

Quelli a furgone devono inoltre avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione.

Per il trasporto degli animali di piccola taglia per i quali è possibile utilizzare autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti, il pavimento di detti piani deve essere raccordato alle pareti in modo da impedire la fuoruscita dei liquami.

## Articolo 38

Il prefetto, prima di concedere l'autorizzazione, fa accertare dal veterinario provinciale se:

- a) gli autoveicoli ed i rimorchi posseggono i requisiti di cui al precedente articolo;

- b) l'esercente dispone di adatti mezzi per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione presso la propria autorimessa ovvero presso altra convenientemente attrezzata.

L'autorizzazione è valevole per un anno.

## **Articolo 39**

I trasporti di merci effettuati a mezzo di autoveicoli, in cui entrano a formare il carico anche animali da cortile contenuti in gabbie o ceste purché queste non superino complessivamente la metà del carico totale, sono esenti dall'osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti artt. 31, 36, 37 e 38.

È fatto obbligo, in ogni caso, di provvedere alla pulizia e disinfezione delle gabbie o ceste nonché delle parti degli automezzi che possono comunque essere state imbrattate da materiali provenienti dagli animali trasportati.

## **Articolo 40**

I prodotti ed avanzi animali che non hanno subito alcun trattamento possono essere trasportati alla rinfusa in carri chiusi e, ove non sia possibile, in carri aperti a condizione che il carico sia totalmente coperto con un telone imbevuto di adatta soluzione disinfettante a sua volta protetto dal normale copertone.

In tale caso le ossa e le unghie che non risultano sgrassate e completamente essiccate devono essere anche irrorate con abbondante ed idonea soluzione disinfettante.

Il trasporto degli animali morti, delle carni, dei prodotti ed avanzi di animali colpiti da malattie infettive deve farsi con l'osservanza di particolari cautele intese ad impedirne la diffusione.

## **Capo VIII**

### **Spostamento degli animali per ragioni di pascolo - Alpeggio - Transumanza - Pascolo vagante**

## **Articolo 41**

Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6 allegato al presente regolamento, indicando altresì i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza.

Il sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda, informa subito il comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio.

Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente

che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria.

## Articolo 42

Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza (monticazione) devono essere visitati dal veterinario comunale entro i tre giorni precedenti la partenza.

Il veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di sanità conforme al mod. n. 7 allegato al presente regolamento.

I prefetti delle province interessate provvedono ad istituire posti di controllo sanitario nelle località di transito obbligato per il bestiame che non viene trasportato a mezzo ferrovia, tranvia o autoveicoli. L'esito del controllo viene annotato sul certificato di origine e di sanità dal veterinario comunale o dal veterinario incaricato del servizio dal prefetto.

I certificati devono essere consegnati, non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione, all'autorità comunale del luogo.

Il bestiame sui pascoli montani deve essere sottoposto a periodici controlli sanitari da parte del veterinario comunale, il quale, occorrendo, provvede anche a praticare i trattamenti immunizzanti che fossero resi obbligatori.

Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione sempreché non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto dell'autorità comunale, devono essere restituiti agli interessati entro tre giorni precedenti la partenza.

## Articolo 43

Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, dai comuni di loro residenza, uno speciale libretto conforme al mod. n. 8 allegato al presente regolamento, nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.

Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempreché l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.

Per gli spostamenti fuori del comune di residenza l'interessato - valendosi del mod. numero 8-A unito al libretto - deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al sindaco del comune di destinazione che, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comu-

nicazione al sindaco del comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.

Per ogni successivo spostamento deve essere presentata nuova domanda. Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno del gregge al comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere per altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore.

Le modalità sopra indicate regolano anche lo spostamento del gregge vagante che fosse condotto in transumanza e pertanto il libretto sostituisce la domanda ed i certificati di cui ai precedenti artt. 41 e 42.

## Articolo 44

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica può disporre con apposita ordinanza che gli animali che vengono spostati per l'alpeggio o per la transumanza siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzanti.

## Capo IX

### **Vigilanza ai confini, ai porti ed agli aeroporti - Importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali - Alpeggio e traffico nelle zone di confine**

## Articolo 45

Agli effetti del disposto dell'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la visita sanitaria degli animali in importazione, esportazione o transito e delle carni, dei prodotti ed avanzi animali in importazione è fatta da veterinari di Stato o a ciò delegati dallo Stato, nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e secondo gli orari stabiliti dai prefetti.

I predetti veterinari, presa visione dei certificati di origine e di sanità che devono scortare gli animali, le carni ed eventualmente gli altri prodotti animali, procedono a riconoscerne lo stato sanitario, notando il risultato della visita e l'ammontare dei diritti fissi relativi sopra il modulo speciale di lasciapassare (all. modello n. 9), che viene da essi consegnato agli uffici di dogana.

Nei casi di mancanza dei certificati di origine e di sanità oppure qualora questi siano riconosciuti irregolari o scaduti, i veterinari ne danno immediata notizia oltreché al prefetto, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per le determinazioni del caso.

Gli uffici di dogana non possono far proseguire gli animali in importazio-

ne, esportazione o transito e le carni, i prodotti ed avanzi animali in importazione se non dopo aver ricevuto il lasciapassare attestante l'esito favorevole della visita.

I certificati di origine e di sanità devono essere visti dai veterinari addetti agli uffici di confine, di porto e di aeroporto, all'atto della visita e scortare gli animali ed i prodotti sino a destinazione.

Per gli animali che si importano temporaneamente i certificati di origine e di sanità possono servire per la riesportazione degli animali stessi e devono pertanto essere allegati alle bollette doganali.

## Articolo 46

Nei casi accertati o sospetti di malattie infettive o di morte, non riferibili a cause comuni, negli animali in importazione o transito, quando non sia possibile respingerli, gli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto adottano le misure necessarie informandone di urgenza oltre il prefetto, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per i necessari provvedimenti.

Quando casi di malattie infettive o di morte si riscontrano tra gli animali in esportazione, i predetti uffici ne informano il prefetto che dispone i relativi provvedimenti.

## Articolo 47

Allorché una malattia infettiva viene constatata in un paese estero e ne deriva possibilità di contagio, l'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica ordina le misure proibitive o restrittive atte a proteggere il territorio nazionale.

## Articolo 48

L'importazione dall'estero degli animali, delle carni dei prodotti ed avanzi animali da paesi con i quali esistono speciali convenzioni veterinarie è disciplinata dalle norme stabilite nelle convenzioni stesse.

Per le provenienze da paesi con i quali non esistono convenzioni, e per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, si osservano le norme stabilite dagli articoli seguenti.

## Articolo 49

L'importazione degli animali ruminanti e suini è subordinata ad apposita autorizzazione, da concedersi di volta in volta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica su domanda inoltrata dagli interessati per il tramite della Prefettura della provincia cui gli animali sono destinati.

L'importazione è consentita alle seguenti condizioni:

- a) che gli animali siano scortati da certificati di origine e di sanità rilasciati dalle autorità del paese di provenienza. Detti certificati devono portare l'indicazione della località di provenienza e di quella di destinazione e portare la dichiarazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato attestante che gli animali dimorano da almeno 30 giorni in località

nella quale, entro il raggio di 20 chilometri, non si sono verificati durante lo stesso periodo di tempo casi di malattie infettive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono, e che gli animali sono stati visitati non prima del giorno precedente a quello della partenza e riconosciuti sani.

I certificati possono essere cumulativi purché contengano le indicazioni relative al numero, specie, razza e categoria degli animali e purché questi appartengano alla stessa specie, provengano dalla stessa località e siano diretti allo stesso destinatario. Quando gli animali da importare devono essere caricati su più carri ferroviari o autoveicoli è necessario che detti animali siano scortati da un certificato per ogni carro o autoveicolo.

La validità dei certificati è fissata in 6 giorni e può essere prorogata in seguito a nuova visita. Se la validità viene a scadere durante il viaggio i certificati sono ritenuti validi sino all'arrivo degli animali al confine o al porto.

In caso di manifestazione nei paesi di provenienza degli animali di malattie infettive che non comportano divieto di importazione, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può disporre che detti certificati siano integrati da una dichiarazione attestante che gli animali sono stati sottoposti a speciali trattamenti immunizzanti o ad accertamenti diagnostici;

- b) che i certificati di origine e di sanità che scortano i suini siano integrati da una dichiarazione attestante che gli animali sono stati allegati in regioni nel cui territorio non si sono verificati da almeno 3 anni casi di trichinosi;
- c) che gli animali risultino sani alla visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto attraverso il quale avviene l'importazione;
- d) che al confine, al porto o all'aeroporto i bovini non inoltrati direttamente ai macelli subiscano la prova della tubercolina con esito negativo ed i bovini, gli ovini ed i caprini da riproduzione subiscano idonee prove diagnostiche per la brucellosi, pure con esito negativo. Dall'applicazione di dette norme sono esenti gli animali che, per speciali accordi intervenuti, sono scortati da un certificato attestante che hanno subito tali prove diagnostiche con esito negativo nel paese di origine;
- e) che i suini siano sottoposti a speciale marcatura al momento dell'importazione sotto controllo veterinario. Quando particolari condizioni lo richiedono, la marcatura può essere resa obbligatoria anche per gli animali di altre specie.

## Articolo 50

L'importazione degli equini è subordinata alla preventiva autorizzazione prevista dal 1 comma dell'articolo precedente ed è consentita alle condizioni stabilite dalle lettere a), c) ed e) dello stesso articolo.

La visita sanitaria, da eseguirsi al confine, al porto o all'aeroporto, deve essere integrata dall'esecuzione della prova della malleina con esito negativo. Dall'applicazione di detta norma sono esenti gli animali che, per speciali accordi intervenuti, sono scortati da un certificato attestante che hanno subito tale prova diagnostica con esito negativo nel paese di origine.

I cavalli importati temporaneamente per manifestazioni ippico-sportive sono esenti dalla preventiva autorizzazione e dalla prova della malleina. In luogo dei normali certificati di origine e di sanità detti cavalli possono essere scortati da certificati rilasciati dalle Federazioni sport equestri competenti e da una dichiarazione rilasciata da un veterinario di Stato del paese di ultima provenienza, attestante la sanità dell'animale.

## Articolo 51

L'importazione del pollame e degli altri animali da cortile è consentita a condizione che siano scortati dai certificati di origine e di sanità previsti dal precedente art. 49, lettera a), tenendo presente che i termini ivi fissati sono ridotti da 30 a 15 giorni.

Gli animali inoltre devono essere riconosciuti sani alla visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.

Le uova da cova, per essere ammesse all'importazione, devono essere scortate da un certificato attestante che provengono da allevamenti indenni da pullorosi.

## Articolo 52

I cani ed i gatti sono ammessi all'importazione purché scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che gli animali provengono da località nella quale non si sono verificati casi di rabbia da almeno 6 mesi. Devono inoltre subire, con esito favorevole, la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.

La selvaggina viva ed i volatili destinati alle riserve di caccia sono ammessi all'importazione, quando non esistono speciali divieti o limitazioni, purché scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che il paese di provenienza è indenne da tularemia e da altre malattie infettive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono. Devono subire inoltre con esito favorevole la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.

Alle stesse condizioni sono ammessi all'importazione anche gli animali da pelliccia appartenenti a specie non esotiche.

Gli animali esotici sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario purché provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni disposti a norma del precedente art. 47 e purché scortati da certificati di origine e di sanità. I certificati che scortano i ruminanti e i suini provenienti da parchi e giardini zoologici situati in paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, devono portare anche una dichiarazione dei rispettivi direttori attestante che gli animali sono nati o hanno dimorato per non meno di 6 mesi in detti parchi o giardini zoologici. I certificati che scortano i pappagalli ed eventualmente gli altri volatili recettivi alla psittacosi devono attestare che il paese di provenienza è indenne da tale malattia.

Le api sono ammesse all'importazione su presentazione di un certificato di origine e di sanità portante l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che in un raggio di 5 chilometri dall'apiario di provenienza non sono state constatate malattie delle api da almeno 6 mesi, e previo favorevole controllo sanitario.

I pesci destinati al ripopolamento delle acque interne sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario.

## Articolo 53

Le carni fresche, refrigerate, congelate, salate, affumicate, insaccate, in scatola o in altro modo preparate, le conserve di carne, i brodi e gli estratti di carne, i lardi, le pancette e le guance suine, lo strutto e gli altri grassi animali per uso alimentare allo stato naturale o fusi, nonché i volatili da cortile, i conigli e la selvaggina uccisi, per essere ammessi all'importazione, devono essere scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che le carni e gli altri prodotti di cui sopra sono sani ed atti incondizionatamente alla alimentazione umana e che provengono da animali riconosciuti sani prima della macellazione.

Nei certificati che scortano le carni suine, i lardi ed i preparati di carne suina, eccettuati quelli cotti, deve essere specificato che provengono da suini allevati in regioni nel cui territorio non si sono verificati da almeno 3 anni casi di trichinosi e che sono stati sottoposti ad esame trichinoscopico con esito negativo.

Le carni e gli altri prodotti sopra elencati devono corrispondere ai requisiti prescritti in materia dalle norme vigenti nella Repubblica e subire con esito favorevole, la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.

L'importazione delle carni equine, canine e feline fresche, refrigerate, congelate o comunque preparate, è vietata.

## Articolo 54

Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca freschi, refrigerati o congelati, di provenienza estera, sono ammessi all'importazione previa favorevole visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.

Alle stesse condizioni è consentita l'importazione del pesce secco, salato o affumicato.

Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca, conservati in scatola o altro recipiente, sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario. I recipienti devono portare le indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia nella Repubblica ed i prodotti essere scortati da certificati di origine e di sanità muniti del visto dell'autorità governativa del paese di origine. Detti certificati devono attestare che i prodotti sono stati lavorati in

condizioni di salubrità e sottoposti ad efficace processo di sterilizzazione o ad altro processo di conservazione riconosciuto idoneo.

## Articolo 55

Le quantità sino a 5 chilogrammi di carni e di prodotti della pesca, dei quali è consentita l'importazione ai sensi dei precedenti artt. 53 e 54, possono essere introdotte senza presentazione di certificato di origine e di sanità e senza sottostare alla visita sanitaria ed alle altre formalità prescritte, quando sono importate direttamente dai viaggiatori o spedite a mezzo pacco postale o ferroviario con destinazione a privati per uso personale e non di commercio.

## Articolo 56

Le pelli secche o salate secche, le budella e le vesciche secche, i cagli secchi, il sangue, le unghie, le ossa e gli avanzi animali in genere allo stato secco, le lane lavate, le farine di pesce, i grassi fusi per uso industriale non alimentare sono ammessi all'importazione da qualunque provenienza senza obbligo di presentazione di certificati di origine e di sanità, previo favorevole controllo sanitario.

Le pelli, le budella e le vesciche in salamoia sono ammesse all'importazione da qualunque provenienza, purché scortate da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che i detti prodotti sono stati sottoposti a salagione ad umido per almeno 30 giorni.

Sono altresì ammessi all'importazione da qualunque provenienza le setole, i crini, i peli, le piume, le farine di carne, di ossa e di sangue per uso zootecnico, purché abbiano subito un trattamento di sterilizzazione riconosciuto idoneo agli effetti della profilassi veterinaria. Il trattamento subito deve risultare da certificati di origine e di sanità rilasciati nei modi sopraindicati. Per le pelli sottoposte ad un trattamento di sterilizzazione il certificato è richiesto soltanto se non sono allo stato di secchezza.

## Articolo 57

Sono ammessi all'importazione, purché provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, le pelli fresche o salate fresche, nonché le budella, le vesciche e i cagli freschi o salati freschi.

Detti prodotti devono essere scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che provengono da animali indenni da malattie infettive e diffuse.

Le lane sucide sono ammesse all'importazione senza obbligo di certificato di origine e di sanità, purché da altri documenti di scorta risulti la provenienza da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.

Le pelli fresche degli animali macellati a bordo delle navi sono ammesse

all'importazione su presentazione di una dichiarazione del comandante della nave attestante che provengono da animali imbarcati in porti di paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.

## Articolo 58

L'esportazione all'estero degli animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, equina e degli animali da cortile, dei prodotti ed avanzi animali verso paesi con i quali esistono speciali convenzioni veterinarie è disciplinata dalle norme stabilite nelle convenzioni stesse.

Per le destinazioni verso i paesi con i quali non esistono convenzioni, salvo che disposizioni dei paesi stessi non richiedano diversamente, si osservano le norme stabilite dai successivi artt. 59 e 60.

## Articolo 59

Gli animali da esportare delle specie indicate nel precedente articolo devono essere scortati da certificati di origine e di sanità, conformi al mod. n. 10 allegato al presente regolamento, rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato ed attestanti che gli animali dimorano da almeno 30 giorni in località nella quale, entro il raggio di 20 chilometri, non si sono verificati da almeno 30 giorni casi di malattie infettive e diffuse trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono e che gli animali sono stati visitati non prima del giorno precedente a quello della partenza e riconosciuti sani.

Per gli animali da cortile i termini suindicati sono ridotti da 30 a 15 giorni.

I certificati possono essere cumulativi purché contengano le indicazioni relative al numero, specie, razza e categoria degli animali e purché questi appartengano alla stessa specie, provengano dalla stessa località e siano diretti allo stesso destinatario. Quando gli animali da esportare devono essere caricati su più carri ferroviari o autoveicoli è necessario che siano scortati da un certificato per ogni carro o autoveicolo.

La validità dei certificati è fissata in 6 giorni e può essere prorogata in seguito a nuova visita.

Allorché per l'esportazione di animali di altre specie vengono richiesti certificati di origine e di sanità, essi devono essere rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato o compilati secondo le norme in vigore nei paesi di destinazione.

I cavalli destinati alle manifestazioni ippico-sportive all'estero quando dai paesi di destinazione non sia richiesto diversamente anziché dai prescritti certificati di origine e di sanità possono essere scortati da certificati rilasciati dalla Federazione italiana sport equestri con la dichiarazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato attestante la sanità degli animali.

Tutti gli animali in esportazione devono subire, con esito favorevole, la visita sanitaria al momento di uscita dal territorio della Repubblica.

## Articolo 60

I certificati di origine e di sanità per l'esportazione all'estero di carni, di prodotti ed avanzi animali e di materie ed oggetti atti alla propagazione delle malattie infettive degli animali devono essere rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato e compilati secondo le norme in vigore nei paesi di destinazione.

## Articolo 61

Il transito degli animali attraverso il territorio nazionale con diretta destinazione ad altri paesi, quando non esistono speciali convenzioni veterinarie, è consentito dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, su richiesta delle competenti autorità del paese di destinazione, con l'osservanza di norme da stabilirsi di volta in volta, e sempreché provengano da paese per il quale non sono in vigore divieti o limitazioni. In ogni caso gli animali devono essere scortati da certificati di origine e di sanità sui quali il veterinario di Stato, all'atto della visita al confine, al porto o all'aeroporto di entrata nel territorio della Repubblica, deve apporre il proprio visto.

Nessuna formalità è richiesta per il transito delle carni, dei prodotti ed avanzi animali, purché provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.

## Articolo 62

Gli animali condotti all'alpeggio dall'estero all'interno e viceversa nelle zone di confine, devono essere scortati da certificati di origine e di sanità, subire la visita sanitaria, con esito favorevole, al confine e sottostare alle altre misure sanitarie che possono essere prescritte, salvo che speciali convenzioni o accordi non dispongano diversamente.

Le stesse disposizioni sono applicabili al movimento giornaliero di animali appartenenti agli abitanti delle zone di confine, effettuato nelle due direzioni per pascolo, lavori agricoli o trasporti in genere.

## Capo X Disinfezioni

### Articolo 63

Le disinfezioni nei casi previsti dal presente regolamento o comunque disposte dalle autorità sanitarie devono eseguirsi sotto la vigilanza dei veterinari comunali o, in mancanza di essi, di altri veterinari all'uopo incaricati dai sindaci.

Le disinfezioni nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti sono eseguite sotto la vigilanza dei veterinari incaricati del servizio ai sensi del precedente art. 45.

### Articolo 64

Le amministrazioni ferroviarie e tranviarie devono far pulire, lavare e disin-

fettare, con le modalità stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, i carri che hanno servito al trasporto di animali, di prodotti ed avanzi animali, di regola entro 24 ore dallo scarico.

Se non è possibile eseguire le predette operazioni nella stazione di arrivo, i carri devono essere piombati e spediti ad una stazione vicina dotata dei necessari impianti.

A cura delle stesse amministrazioni ferroviarie e tranviarie, devono essere puliti, lavati e disinfettati i piani caricatori ed ogni altro luogo di sosta o di passaggio degli animali nonché i ponti mobili e tutti gli attrezzi che hanno servito al carico ed allo scarico.

Per le navi che hanno trasportato animali devono provvedere alle operazioni di lavaggio e di disinfezione i comandanti delle navi stesse. Per gli aeromobili devono provvedere le società esercenti le linee di navigazione aerea.

Gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo scarico. Se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le dette operazioni, l'autoveicolo deve essere condotto a vuoto alla propria autorimessa o ad altra convenientemente attrezzata o nei posti di disinfezione stabiliti dai comuni presso i mercati o i pubblici macelli.

Gli autoveicoli non disinfettati devono portare all'esterno un cartello bianco con la scritta «da disinfettare». A comprovare l'avvenuta disinfezione viene applicato sugli autoveicoli un cartello giallo con la scritta «disinfettato» e sul quale devono essere apposti la data ed il timbro dell'impresa che ha eseguito l'operazione.

La disinfezione degli autoveicoli, nei casi in cui ricorrono le circostanze previste dall'art. 32 del presente regolamento, deve essere eseguita prima del carico sotto la vigilanza del servizio veterinario comunale. L'incaricato della vigilanza deve apporre sul cartello con la scritta «disinfettato» il bollo del comune, la data e la propria firma.

Nei casi di trasporti di animali infetti, in prova delle avvenute disinfezioni, il veterinario incaricato della vigilanza su tale servizio redige apposito verbale conforme al mod. 11 allegato al presente regolamento.

## Capo XI

### **Disciplina dei trattamenti immunizzanti, delle inoculazioni diagnostiche e della produzione dei virus**

#### **Articolo 65**

I trattamenti immunizzanti con sieri, vaccini, virus e prodotti similari nonché le inoculazioni diagnostiche, devono essere eseguiti da veterinari.

I trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche previsti come

obbligatori dal presente regolamento o resi obbligatori dal prefetto in esecuzione delle disposizioni del regolamento stesso, devono essere eseguiti dai veterinari comunali o da veterinari appositamente autorizzati dal prefetto.

Per quelli facoltativi da praticarsi su richiesta dei privati non occorre preventiva autorizzazione prefettizia, salvo le limitazioni previste nel Titolo II del presente regolamento sull'impiego di determinati prodotti per la profilassi della peste suina, della brucellosi e del vaiolo ovino.

Gli animali trattati non possono essere trasferiti dai ricoveri o dai pascoli sino a quando non hanno conseguito un'efficace protezione immunitaria.

Di tutti i dati riguardanti i trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche eseguiti dai veterinari liberi esercenti deve essere data comunicazione al veterinario comunale che è tenuto a trasmetterli al veterinario provinciale, unitamente a quelli relativi ai trattamenti da lui stesso eseguiti, valendosi del mod. n. 12 allegato al presente regolamento.

## **Articolo 66**

L'inoculazione di animali con virus dell'afta epizootica, della peste suina e del vaiolo ovino, allo scopo di preparare prodotti immunizzanti, deve essere autorizzata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ed eseguita sotto il controllo del veterinario provinciale.

L'importazione e l'impiego, anche a solo scopo sperimentale, di virus e di microrganismi patogeni in genere agenti di malattie esotiche sono parimenti soggetti a preventiva autorizzazione dell'Alto Commissario.

## **Capo XII**

### **Disposizioni generali relative alla lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali**

## **Articolo 67**

Per la lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali i veterinari provinciali e comunali si avvalgono dell'opera degli Istituti zooprofilattici sperimentali e, occorrendo, di quella dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi; possono altresì richiedere la consulenza delle Facoltà di medicina veterinaria.

Per la lotta contro le malattie delle api e dei pesci si avvalgono anche, rispettivamente, degli Istituti specializzati in apicoltura e degli Stabilimenti ittici competenti per territorio.

Gli Istituti zooprofilattici sperimentali svolgono la loro azione sotto la vigilanza e le direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Per quanto riguarda l'attività diagnostica e l'assistenza tecnica nei confronti delle malattie infettive e diffuse i detti Istituti prestano la loro opera gratuitamente.

## Articolo 68

Il veterinario provinciale ai fini della profilassi di determinate malattie può ordinare, previa disposizione o autorizzazione del Ministro per la sanità, l'applicazione di particolari misure atte a proteggere gli allevamenti indenni o conseguire il risanamento di quelli infetti.

Il Ministro per la sanità può predisporre piani di profilassi e di risanamento da applicare su tutto o parte del territorio nazionale includendovi l'obbligo del censimento degli allevamenti e del patrimonio animale da eseguirsi secondo le modalità e i criteri che dovranno all'uopo essere impartiti.

Il Ministro per la sanità può altresì disporre, qualora lo ritenga indispensabile ai fini della eradicazione di determinate malattie, che le carni giudicate atte al consumo umano siano sottoposte a determinati processi di lavorazione e di conservazione per renderle sicuramente innocue nei riguardi della diffusione delle malattie medesime. Allo stesso scopo, il Ministro per la sanità può disporre che vengano sottoposti a particolari trattamenti i prodotti e gli avanzi animali, non destinati all'alimentazione dell'uomo e per i quali sia stata disposta la distruzione.

## Articolo 69

Gli allevamenti nei quali vengono attuati piani organici di risanamento basati sulla formazione di nuclei indenni, secondo metodi e modalità approvati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, devono essere iscritti in uno speciale registro da tenersi dal veterinario provinciale presso le singole Prefetture.

Agli allevamenti riconosciuti indenni dalla malattia considerata, e per i singoli animali a questi appartenenti, viene rilasciata speciale attestazione da parte del veterinario provinciale.

## Articolo 70

L'indennità da corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti ai sensi dell'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è fissata dal prefetto nello stesso decreto con il quale ordina l'abbattimento, in base alla proposta contenuta nella relazione tecnica del veterinario provinciale e dalla quale, oltre alla necessità dell'abbattimento, deve risultare anche il valore da attribuirsi a ciascun animale. Il prefetto provvede quindi all'invio degli atti all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per il pagamento della quota a carico dello Stato, e di copia del decreto di abbattimento e di liquidazione dell'indennità stessa all'amministrazione provinciale per il pagamento della quota di sua spettanza.

## TITOLO II

### **Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali**

## **Capo I Afta epizootica**

**Articoli 71, 72, 73, 74 (abrogati)**

## **Capo II - Peste bovina Articolo 75**

Il sindaco, ricevuta la denuncia di peste bovina, dispone per l'adozione d'urgenza dei provvedimenti necessari; ne informa telegraficamente il prefetto che, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il prefetto, a norma di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 11 e dall'art. 13 del presente regolamento, emana l'ordinanza di zona infetta e di protezione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, ordina, sotto la direzione e la vigilanza del veterinario provinciale, l'immediato abbattimento sul posto:

- a) degli animali ammalati;
- b) degli animali sospetti di malattia;
- c) degli animali che, pure non avendo avuto contatto diretto con ammalati o sospetti, sono stati comunque esposti a pericolo di contaminazione.

Sono vietati lo scioglimento e l'utilizzazione di qualsiasi parte degli animali morti per peste bovina e di quelli abbattuti di cui alla lett. a) e b) che devono essere distrutti a norma dell'articolo 10, lett. e), del presente regolamento.

Le carni ed i visceri degli animali di cui alla lett. c) possono essere utilizzati per l'alimentazione, previa ispezione sanitaria, secondo le disposizioni vigenti in materia.

La misura dell'indennità di abbattimento per gli animali di cui alla lett. c) deve essere calcolata tenendo conto dell'utile ricavato dal proprietario per la vendita delle carni e delle pelli.

Il provvedimento prefettizio di zona infetta può essere revocato, con le modalità stabilite dall'art. 16 del presente regolamento, soltanto dopo trascorsi 60 giorni dall'ultimo caso di morte o di abbattimento degli animali ammalati o sospetti.

## **Capo III Pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini**

### **Articolo 76**

Il sindaco, ricevuta la denuncia di pleuropolmonite essudativa contagiosa

dei bovini, dispone per l'adozione d'urgenza dei provvedimenti necessari; ne informa telegraficamente il prefetto che, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il prefetto, a norma di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 11 e dall'art. 13 del presente regolamento, emana l'ordinanza di zona infetta e di protezione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, dispone l'abbattimento sul posto dei bovini ammalati e sospetti di malattia, nonché, quando la misura è ritenuta necessaria ai fini della sicura estinzione del focolaio, di quelli sospetti di contaminazione.

Gli animali morti in seguito alla malattia e le carni dichiarate non commestibili debbono essere distrutti a norma dell'art. 10, lett. e), del presente regolamento. Le pelli possono essere utilizzate dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia.

## Articolo 77

Gli animali sospetti di contaminazione, che non siano stati abbattuti a norma del 2 comma dell'articolo precedente, devono essere isolati e sequestrati per un periodo non inferiore a 6 mesi sotto vigilanza del veterinario comunale.

Durante il sequestro ne è permessa la macellazione sul posto, previo parere favorevole del veterinario comunale.

Il trasporto delle carni in altre località deve farsi con le necessarie cautele profilattiche determinate dal veterinario provinciale.

È pure ammessa al consumo alimentare, secondo le disposizioni vigenti in materia e soltanto entro la zona infetta, la carne fresca, degli animali ammalati o sospetti, abbattuti d'ordine prefettizio. Ne è consentito altresì il consumo fuori della zona infetta a condizione che la carne sia stata salata o in altro modo conservata per un periodo non inferiore a 30 giorni. In ogni caso i polmoni e gli altri visceri devono essere distrutti.

La misura dell'indennità di abbattimento degli animali, stabilita dal citato art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, deve essere calcolata tenendo conto dell'utile ricavato dalla vendita delle carni e delle pelli.

La revoca del provvedimento prefettizio di zona infetta può farsi soltanto, con le modalità stabilite dall'art. 16 del presente regolamento, quando gli animali ammalati o sospetti di malattia sono morti o sono stati abbattuti e quando i sospetti di contaminazione sottoposti ad isolamento, trascorsi almeno sei mesi, non manifestano sintomi sospetti di malattia.

## Capo IV - Peste suina

**Articoli 78, 79, 80, 81, 82 (abrogati)**

## Capo V Rabbia

### Articolo 83

Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo:

- a) la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani esistenti nel territorio comunale per la registrazione ai fini della vigilanza sanitaria e per la applicazione della tassa cani. A tale scopo deve essere riportato nel registro, oltre alle generalità del possessore, anche lo stato segnaletico degli animali rilevato dal veterinario comunale;
- b) l'applicazione al collare di ciascun cane di una speciale piastrina che deve essere consegnata ai possessori all'atto della denuncia;
- c) l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

### Articolo 84

I comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti.

Il prefetto, quando ne riconosca la necessità, stabilisce l'obbligo di un servizio di accalappiamento intercomunale o provinciale determinando le norme per il funzionamento ed il contributo che deve essere dato dai comuni e dalla provincia.

### Articolo 85

I cani catturati perché trovati vaganti senza la prescritta museruola devono essere sequestrati nei canili comunali per il periodo di 3 giorni.

Trascorsi i 3 giorni senza che i legittimi possessori li abbiano reclamati e ritirati, i cani sequestrati devono essere uccisi con metodi eutanasici ovvero concessi ad istituti scientifici o ceduti a privati che ne facciano richiesta, salvo sempre i casi previsti dai successivi articoli 86, 87 e 90.

### Articolo 86

I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogniqualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata

su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizootologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.

Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsiato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.

Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.

Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.

Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.

È vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.

Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato.

## Articolo 87

I cani ed i gatti morsiati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsiato persone o animali.

Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria.

Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido.

I cani ed i gatti morsiati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante questo periodo l'animale morsiatore si è mantenuto sano.

Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.

Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso Istituti universitari o zooprofilattici.

I cani ed i gatti morsiati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura.

Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsiato muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi 5 , 6 e 7 del precedente articolo.

## Articolo 88

Gli equini, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini morsiati da animali riconosciuti rabidi o rimasti ignoti devono sottostare ad un periodo di osservazione di mesi 4, durante il quale gli equini, i bovini ed i bufalini possono essere adibiti al lavoro purché posti in condizione di non nuocere alle persone.

La disposizione prevista dal 4 comma dell'articolo precedente è applicabile anche per gli animali delle specie sopraindicate.

Il latte prodotto durante il periodo di osservazione è ammesso al consumo soltanto previa bollitura.

Gli animali in osservazione non possono essere spostati senza autorizzazione del sindaco, da concedersi per imperiose esigenze di pascolo o per lavori agricoli o per macellazione quando questa sia consentita, giusta le disposizioni vigenti in materia.

Se durante il periodo di osservazione l'animale per qualsiasi motivo viene abbattuto o muore dopo il quinto giorno, deve essere interamente distrutto col divieto di scuoiamento.

## Articolo 89

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili, in quanto possibile, nei confronti degli animali di altra specie.

## Articolo 90

Nel comune in cui sono stati constatati casi di rabbia o nel comune il cui territorio è stato attraversato da un cane rabido il sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei precedenti articoli, deve prescrivere:

- a) che nei 60 giorni successivi i cani, anche se muniti di museruola, non possono circolare se non condotti al guinzaglio e che i cani accalappiati non siano restituiti ai possessori se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione di mesi 6, riducibili a mesi 2 qualora i cani vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica post-contagio con le modalità stabilite dal precedente art. 87;

- b) che i possessori di cani segnalino immediatamente all'autorità comunale l'eventuale fuga dei propri cani ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia come ad esempio: cambiamento d'indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilità della deglutizione.

## Articolo 91

Nei casi in cui l'infezione rabida assuma preoccupante diffusione il prefetto può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto a estinguere l'infezione.

## Articolo 92

Il prefetto può rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica pre-contagio di determinate specie di animali, previo nulla osta dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

## Capo VI - Vaiolo ovino

### Articolo 93

Nei casi di denuncia di vaiolo ovino il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento, dispone:

- a) l'identificazione e la visita sanitaria delle greggi che per essere state a contatto diretto o indiretto con quelle ammalate, specie mediante il pascolo promiscuo o in ricoveri comuni, devono essere considerate sospette di contaminazione;
- b) la disinfezione dei ricoveri nei quali hanno sostato greggi infette durante la transumanza o il pascolo vagante;
- c) le misure di precauzione da osservarsi per la tosatura, allo scopo di evitare la propagazione della malattia;
- d) il divieto di destinare all'alimentazione il latte prodotto da animali febbricitanti.

Il sindaco può autorizzare la macellazione sul posto, oltre che degli animali sani, anche di quelli ammalati o sospetti. I visceri e le mammelle devono essere distrutti.

Gli animali morti sono trattati a norma dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento, essendone permesso lo scuoiamento.

Le pelli e la lana possono essere trasportate fuori della zona infetta dopo subito idoneo trattamento disinfettante.

### Articolo 94

Il permesso di spostamento dalle zone infette o di protezione è concesso

dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento. Per ragioni di pascolo stagionale lo spostamento può essere consentito soltanto per gli animali che sono stati immunizzati e con l'osservanza delle precauzioni da stabilirsi dal veterinario provinciale. Quando gli animali sono diretti ad altra provincia deve esserne data comunicazione telegrafica al prefetto della provincia di destinazione ed anche ai prefetti delle province di transito nel caso che lo spostamento abbia luogo per via ordinaria.

## **Articolo 95**

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1 comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 30 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando gli animali sono stati macellati.

## **Articolo 96**

Il prefetto può ordinare il trattamento immunizzante degli ovini sani esposti a pericolo di contaminazione.

È vietata la vaiolizzazione con virus integrale.

## **Capo VII**

### **Agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini**

## **Articolo 97**

Nei casi di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini sono applicabili, di massima, le disposizioni contenute nel precedente Capo, tenendo presente quanto segue:

- a) il latte degli animali ammalati non può essere comunque utilizzato;
- b) il permesso di spostamento è concesso dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento;
- c) i trattamenti immunizzanti possono essere ordinati dal prefetto per gli animali esposti a pericolo di contaminazione.

## **Capo VIII**

### **Affezioni influenzali degli equini**

## **Articolo 98**

Nei casi di affezioni influenzali degli equini il sindaco, oltre alle misure previste dall'art. 10 del presente regolamento, può disporre temporaneamente la sospensione della monta pubblica equina nell'ambito della zona infetta qualora sia stata dichiarata.

Il prefetto, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, può dichiarare la zona di protezione ed ordinare, tra gli altri provvedimenti:

- a) la sospensione dei mercati, delle rassegne, fiere ed esposizioni di equini;

- b) la sospensione della monta pubblica equina;
- c) la disinfezione periodica delle stalle di sosta.

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1 comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia.

Dei provvedimenti adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione alle autorità militari interessate ed al Deposito cavalli stalloni della circoscrizione.

## **Capo IX Anemia infettiva degli equini**

### **Articolo 99**

Nei casi di anemia infettiva degli equini il sindaco emana le ordinanze previste dall'art. 10 e, se del caso, dall'art. 11 del presente regolamento includendovi anche i seguenti provvedimenti:

- a) isolamento degli equini con sintomi manifesti di malattia e con esito positivo degli accertamenti di laboratorio. Detti animali devono essere contrassegnati con marchio a fuoco, portante le lettere A.I., sullo zoccolo anteriore destro;
- b) osservazione, per la durata di almeno un anno, degli equini sospetti che devono essere sottoposti periodicamente ad indagini diagnostiche;
- c) disinfezioni ripetute delle scuderie e distruzione degli insetti ematofagi;
- d) divieto di introdurre qualsiasi equino proveniente da allevamenti indenni nelle scuderie adibite all'isolamento degli animali infetti.

Gli equini isolati di cui alla lettera a) possono essere adibiti al lavoro entro i limiti dell'azienda agricola, ma non alla riproduzione. Il loro spostamento a scopo di macellazione è soggetto ad autorizzazione del prefetto a norma degli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

### **Articolo 100**

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1 comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando tutti gli equini ammalati sottoposti ad isolamento sono morti o sono stati abbattuti e quando i sospetti, trascorso almeno un anno, non manifestano segni apparenti di malattia.

Dei provvedimenti adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione all'autorità militare interessata ed al Deposito cavalli stalloni della circoscrizione.

## **Capo X Influenza dei bovini**

### **Articolo 101**

Nei casi di influenza dei bovini il sindaco dispone il sequestro delle stalle

infette secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente regolamento.

Il provvedimento è revocato, con le modalità stabilite dal 1 comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia.

## **Capo XI - Tubercolosi**

### **Articolo 102**

Pervenuta la denuncia di un caso di tubercolosi bovina, il sindaco dispone le indagini cliniche da parte del veterinario comunale, integrate dalle prove allergiche e, se del caso, dalle prove di laboratorio intese a rilevare l'esistenza, la forma e la diffusione della malattia nell'allevamento.

Nei riguardi dei bovini affetti da tubercolosi il sindaco, in conformità del disposto dell'articolo 10 del presente regolamento, prescrive i seguenti provvedimenti:

- a) isolamento e sequestro in separato ricovero o almeno in un idoneo posto della stalla comune, sino ad avvenuta macellazione, con divieto di usare abbeveratoi adibiti per gli altri animali;
- b) marcatura all'orecchio destro consistente nell'asportazione con apposita tenaglia di un lembo di padiglione a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm 2,8 con l'asta disposta normalmente al margine inferiore del padiglione medesimo;
- c) disinfezione periodica della stalla e particolarmente delle poste occupate dagli animali infetti;
- d) divieto di utilizzare il latte per l'alimentazione umana, nel caso in cui si tratti di tubercolosi clinicamente manifesta. Tale prodotto può essere utilizzato per gli animali dell'allevamento purché bollito o comunque risanato;
- e) divieto di monta.

I bovini che hanno presentato reazione negativa alla tubercolina sono sottoposti a periodici controlli allo scopo di accertare l'eventuale comparsa di nuovi casi di infezione e di permettere l'applicazione delle misure sopra indicate nei riguardi degli animali colpiti.

Sono vietati i trattamenti immunizzanti contro la tubercolosi.

I provvedimenti suindicati sono applicabili anche quando il sospetto dell'esistenza della tubercolosi in una stalla viene segnalato da un veterinario, sulla base della prova tubercolinica o delle prove di laboratorio o dell'esame clinico o dell'esame anatomopatologico effettuato su animali vivi, macellati o morti provenienti da detta stalla.

### **Articolo 103**

La prova diagnostica della tubercolina è obbligatoria, oltre che per gli animali lattiferi nei casi contemplati dalle disposizioni vigenti, anche per i tori

destinati alla monta pubblica e privata - esclusi quelli allevati allo stato brado - all'atto della prima approvazione ed in seguito ogni anno.

L'esecuzione di detta prova può essere procrastinata di un anno dalla prima approvazione qualora i tori provengano da allevamenti dichiarati indenni da tubercolosi.

Dalla monta pubblica e privata sono esclusi i tori per i quali l'esito dell'anzidetta prova è stato positivo. Essi devono essere marcati all'orecchio destro nel modo previsto dal precedente articolo 102, lettera b).

I tori adibiti alla fecondazione artificiale devono, in ogni caso, presentare reazione negativa alla tubercolina.

## **Articolo 104**

Nei casi di tubercolosi degli animali di altre specie si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel precedente articolo 102.

I cani, i gatti, le scimmie e gli psittaci riconosciuti affetti da tubercolosi devono, con provvedimento del sindaco, essere soppressi, ed i locali e gli oggetti che possono essere stati contaminati, accuratamente disinfettati.

## **Capo XII Brucellosi**

### **Articolo 105**

Ai fini dell'obbligo della denuncia, sono da considerarsi sospetti di brucellosi i casi di aborto e di ritenzione placentare. La diagnosi deve essere convalidata da esami di laboratorio o da prove allergiche che, in caso di esito positivo, devono essere estese a tutti gli animali recettivi del gruppo.

### **Articolo 106**

Nei casi di brucellosi dei bovini e dei bufalini, il sindaco, in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, dispone i seguenti provvedimenti:

- a) isolamento e sequestro degli animali infetti;
- b) distruzione dei feti e degli involucri fetali;
- c) ripetute disinfezioni dei ricoveri e particolarmente della posta dell'animale dopo ogni parto o aborto;
- d) divieto, giusta le disposizioni vigenti in materia di destinare al consumo diretto il latte proveniente dai soggetti infetti se non previamente bollito o comunque risanato con la pastorizzazione o altro idoneo mezzo;
- e) divieto di monta delle bovine delle stalle infette con tori di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta e, occorrendo, conseguente applicazione della fecondazione artificiale;
- f) divieto di spargere nei terreni le deiezioni solide e liquide se non siano trascorsi 30 giorni dalla loro raccolta nelle concimaie.

## Articolo 107

Nei riguardi degli ovini e dei caprini il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dal precedente articolo ed in quanto applicabili, prescrive:

- a) l'identificazione degli animali infetti mediante adatte prove diagnostiche da praticarsi su tutto il gregge;
- b) isolamento degli animali infetti e sequestro degli animali recettivi presenti nel focolaio di infezione;
- c) il divieto dell'ammissione al consumo dei latticini, anche se confezionati prima dell'accertamento della malattia, se non preparati con latte risanato o che non abbiano subito la stagionatura per un periodo di 75 giorni.

## Articolo 108

Nei casi di brucellosi dei suini si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel precedente art. 106.

## Articolo 109

Gli accertamenti diagnostici di cui al 2 comma del precedente art. 105 sono obbligatori nei riproduttori maschi della specie bovina, bufalina, ovina e caprina destinati alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale all'atto della prima approvazione ed in seguito ogni anno.

Il prefetto inoltre può renderli obbligatori:

- a) per le greggi transumanti o al pascolo vagante;
- b) per i caprini adibiti alla produzione del latte compresi i riproduttori maschi.

Nei riguardi dei soggetti che reagiscono positivamente e di quelli con essi conviventi si applicano le misure previste dal precedente articolo 107.

## Articolo 110

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando:

- a) gli animali infetti sono stati abbattuti salvo che trattandosi di pecore, non ne sia stata accertata la guarigione nel modo previsto alla successiva lettera b);
- b) gli animali eventualmente rimasti nel focolaio, dopo l'abbattimento dei capi infetti non hanno manifestato sintomi clinici riferibili a brucellosi da almeno sei settimane e hanno presentato reazione negativa a due esami sierologici o allergici effettuati a intervallo di almeno sei settimane l'uno dall'altro.

Tuttavia tali esami non sono richiesti per:

- 1) gli animali non vaccinati che si trovano in età prepubere;
- 2) gli animali vaccinati in età prepubere, sempreché non sia trascorso dalla

vaccinazione il tempo necessario per ottenere risultati attendibili dagli esami stessi.

## **Articolo 111**

La vaccinazione dei bovini di età superiore a sei mesi deve essere autorizzata dalle competenti autorità sanitarie. I bovini vaccinati devono essere contrassegnati secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero della sanità.

Nelle zone normalmente indenni da brucellosi l'applicazione dei trattamenti immunizzanti è subordinata ad autorizzazione del prefetto.

Negli allevamenti infetti il prefetto può rendere obbligatoria l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti e terapeutici.

## **Articolo 112**

I provvedimenti profilattici previsti nel presente Capo trovano applicazione anche quando l'infezione viene rivelata da casi di brucellosi umana.

## **Capo XIII**

### **Mastite catarrale contagiosa dei bovini**

#### **Articolo 113**

Denunciato un caso di mastite catarrale contagiosa dei bovini, il sindaco, in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, prescrive:

- a) l'esame clinico delle bovine esistenti nella stalla per quanto attiene alle condizioni sanitarie e funzionali delle mammelle, integrato, se del caso, da esami di laboratorio;
- b) la separazione delle bovine ammalate sino a guarigione accertata e particolari cautele da adottarsi per la mungitura;
- c) il divieto di utilizzare il latte proveniente da animali infetti sia per l'alimentazione umana, giusta le disposizioni vigenti in materia, sia per l'allattamento dei vitelli;
- d) l'obbligo di cura delle bovine ammalate appartenenti a vaccherie autorizzate alla produzione del latte destinato incondizionatamente al consumo diretto.

## **Capo XIV**

### **Carbonchio ematico**

#### **Articolo 114**

Nei casi di denuncia di carbonchio ematico il sindaco dispone l'immediato intervento del veterinario comunale per l'accertamento della diagnosi, per l'esecuzione del trattamento immunizzanti degli animali ammalati e di quelli esposti al contagio e per l'applicazione delle altre misure previste dal presente regolamento.

Il sindaco emana le ordinanze di cui all'articolo 10 e, se del caso, all'art. 11 del presente regolamento, includendovi anche i provvedimenti diretti:

- a) a vietare l'utilizzazione del latte degli animali ammalati o sospetti;
- b) a consentire lo spostamento, nei limiti della zona infetta, degli animali recettivi apparentemente sani quando per la permanenza nel focolaio corrono pericolo di contaminazione;
- c) ad attuare nel luogo infetto la lotta contro le mosche.

## Articolo 115

È vietata la macellazione degli animali ammalati o sospetti di carbonchio ematico nonché l'esecuzione su di essi di operazioni cruenti.

Il sindaco, su parere favorevole del veterinario comunale, può consentire la macellazione degli animali sani appartenenti a stalla o pascolo in cui si è manifestato il carbonchio ematico quando sono trascorsi non meno di 40 giorni dall'ultimo caso e purché siano state eseguite le prescritte disinfezioni.

## Articolo 116

È vietato lo scuoiamento degli animali morti per carbonchio che devono essere distrutti integralmente in appositi impianti ovvero trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.

La paglia, i foraggi ed ogni altro materiale inquinato devono essere distrutti mediante combustione.

Il trasporto delle spoglie degli animali carbonchiosi è effettuato con l'osservanza delle norme previste dall'art. 40 del presente regolamento comunale.

## Articolo 117

Il permesso di spostamento dalle zone infette o di protezione è accordato dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, soltanto per gli animali che non presentano sintomi sospetti d'infezione quando, per la permanenza in dette zone, sono da ritenersi esposti al pericolo d'infezione.

## Articolo 118

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando sono trascorsi quindici giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia.

## Articolo 119

Il prefetto può ordinare i trattamenti immunizzanti degli animali esposti a pericolo di contaminazione o anche rendere obbligatori i trattamenti stessi a scopo profilattico in tutto o in parte del territorio provinciale.

## **Capo XV Carbonchio sintomatico**

### **Articolo 120**

Nei casi di carbonchio sintomatico, si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo precedente.

Le pelli degli animali colpiti da carbonchio sintomatico possono utilizzarsi dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia.

## **Capo XVI Gastro-enterotossiemie**

### **Articolo 121**

Sono applicabili per le gastro-enterotossiemie delle varie specie animali le disposizioni previste per il carbonchio sintomatico.

## **Capo XVII Salmonellosi**

### **Articolo 122**

Nei casi di salmonellosi degli animali il sindaco adotta, in tutto o in parte, i provvedimenti seguenti in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento:

- a) isolamento e sequestro degli animali infetti;
- b) accurate disinfezioni delle stalle e particolarmente delle poste occupate dagli animali infetti, distruzione dei feti e degli involgii fetali ed idoneo trattamento delle deiezioni;
- c) rigorose norme igieniche per l'alimentazione, il governo e la mungitura degli animali;
- d) divieto di monta degli animali infetti;
- e) divieto di consumo del latte prodotto dagli animali infetti se non previamente risanato secondo le istruzioni da impartirsi di volta in volta.

Il sequestro è tolto, di norma, dopo la guarigione dell'animale ammalato, ma può essere mantenuto sino alla macellazione nel caso che l'animale risulti eliminatore di salmonelle patogene per l'uomo. Il sindaco deve segnalare tempestivamente al direttore del macello di destinazione l'inoltro degli animali infetti.

### **Articolo 123**

Le carni dei conigli, le carni e le uova dei volatili affetti da salmonellosi devono essere distrutte ai sensi dell'art. 10, lettera f), del presente regolamento.

Per la metasalmonellosi (tifosi aviare e pullorosi) valgono le disposizioni indicate per le malattie del pollame nel successivo Capo XXVIII.

## **Capo XVIII Pasteurellosi**

### **Articolo 124**

Per i casi di pasteurellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei suini sono applicabili per quanto del caso, le disposizioni stabilite per il carbonchio ematico.

Le pelli degli animali colpiti da pasteurellosi possono essere utilizzate dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia.

L'impiego di colture virulente o di materiale patogeno nella pratica del trattamento immunizzante contro la pasteurellosi bufalina deve aver luogo contemporaneamente entro uno stesso comprensorio e previo allontanamento degli altri animali recettivi.

Per il colera aviare valgono le disposizioni indicate per le malattie del pollame nel successivo Capo XXVIII.

## **Capo XIX Mal rossino**

### **Articolo 125**

Accertata l'esistenza del mal rossino, il sindaco dispone per l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 e, se del caso, dall'art. 11 del presente regolamento.

Il sindaco su richiesta degli interessati ed in seguito a parere favorevole del veterinario comunale, può autorizzare la macellazione dei suini che non presentano sintomi di infezione in atto.

L'abbattimento può essere consentito sul posto o anche nel macello dello stesso comune purché il trasporto degli animali possa effettuarsi con le necessarie cautele.

Gli animali morti nonché i visceri, le carni ed i grassi dichiarati non commestibili sono trattati a norma dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.

### **Articolo 126**

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1 comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 10 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando tutti gli animali sono stati macellati.

## Articolo 127

Nei focolai in atto e nelle zone dove il mal rossino decorre in forma enzootica il prefetto può rendere obbligatori i trattamenti immunizzanti.

## Capo XX Morva

### Articolo 128

Denunciato un caso anche sospetto di morva il veterinario comunale esegue immediatamente i necessari accertamenti diagnostici e ne riferisce i risultati al veterinario provinciale.

Contemporaneamente indaga sull'origine dell'infezione e sui rapporti che gli equini infetti o sospetti possono aver contratto con altri equini, identifica i luoghi dove hanno sostato o sono stati ricoverati e gli oggetti con i quali sono venuti a contatto.

### Articolo 129

In base agli accertamenti del veterinario comunale, il sindaco emana le ordinanze di cui all'art. 10 e, se del caso, all'art. 11 del presente regolamento ed ordina l'esecuzione delle prove diagnostiche su tutti gli equini sospetti di contaminazione.

Gli equini riconosciuti infetti devono essere abbattuti.

Nei casi in cui per la diagnosi si ricorre alla prova allergica si considerano come morvosi gli animali con reazione nettamente positiva. Nei casi invece di reazione dubbia, la prova deve essere ripetuta a conveniente distanza di tempo sino a quando non è possibile escludere o ammettere l'esistenza della morva.

Durante detto periodo gli animali sospetti devono essere tenuti sotto vigilanza sanitaria.

È vietato lo scuoiamento degli animali morti che devono essere trattati a norma dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.

### Articolo 130

Il veterinario provinciale, controllati i risultati delle indagini e degli accertamenti diagnostici indicati nei precedenti articoli ed i provvedimenti del sindaco, ne riferisce al prefetto con l'indicazione del valore da attribuire agli equini riconosciuti morvosi in base alla gravità ed allo stadio della malattia e tenendo specialmente conto dell'utile economico che l'animale potrebbe ancora dare al proprietario se non fosse effettuato l'abbattimento.

Il prefetto provvede all'emanazione del decreto di abbattimento e determina la misura dell'indennità prevista dal disposto dell'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

## Articolo 132

Non possono essere adibiti alla produzione di sieri e di preparati biologici in genere gli equini che non sono stati sottoposti preventivamente, con esito favorevole, alle prove diagnostiche per la morva, da ripetere ogni 6 mesi.

Il risultato di dette prove, da eseguirsi dai veterinari che a norma delle disposizioni vigenti esercitano la sorveglianza sugli animali degli istituti produttori, deve essere comunicato al veterinario provinciale.

La prova diagnostica della malleina è obbligatoria ogni anno anche per i cavalli e gli asini stalloni adibiti alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale.

## Articolo 133

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1 comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando l'esito di due prove diagnostiche, eseguite a distanza di almeno 40 giorni l'una dall'altra, risulta negativo per tutti gli equini della scuderia o dell'allevamento dove si sono manifestati casi di morva.

## Articolo 134

Il prefetto informa l'autorità militare interessata e la direzione del Deposito cavalli stalloni della circoscrizione sulla manifestazione dei casi di morva nonché sulla cessazione di essi.

## Capo XXI Farcino criptococcico

## Articolo 135

Nei casi di farcino criptococcico il sindaco ordina, in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, l'isolamento degli animali ammalati ed il loro malleinamento al fine di escludere l'infezione morvosa.

Durante il periodo di isolamento e sino a guarigione accertata dal veterinario comunale, gli animali possono essere adibiti al lavoro da soli, ed a condizione che siano sottoposti a cura, che non vengano condotti a fiere e mercati, alla monta o ricoverati in pubbliche stalle ovvero trasportati a mezzo ferrovia, tramvie ed autoveicoli.

Il trattamento terapeutico deve essere comprovato da un'attestazione rilasciata al proprietario dal veterinario curante nella quale devono essere indicati gli estremi della denuncia del caso all'autorità comunale competente ed il metodo terapeutico adottato.

## Capo XXII Morbo coitale maligno

### Articolo 136

Il sindaco, ricevuta la denuncia di un caso anche sospetto di morbo coitale maligno, dispone l'immediato intervento del veterinario comunale per l'accertamento clinico e sierologico della malattia; inoltre, a complemento dei provvedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento, prescrive:

- a) la visita clinica, ed eventualmente l'esame sierologico, degli equini da riproduzione che, negli ultimi 12 mesi, possono avere avuto contatti sessuali con soggetti ammalati;
- b) il divieto di monta per gli stalloni, le cavalle e le asine ammalate o sospette di malattia;
- c) la cura, sotto il controllo del veterinario comunale, dei soggetti ammalati e la loro marcatura da praticarsi sullo zoccolo anteriore destro con marchio a fuoco portante la sigla M.C.M. Sono esclusi dall'obbligo della cura e della marcatura i soggetti che i proprietari preferiscono sottoporre alla castrazione o abbattere.

Durante il trattamento terapeutico è vietato il trasferimento in altri comuni degli equini ammalati.

Detto trasferimento può essere autorizzato dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

I provvedimenti sopra indicati possono essere revocati:

- a) per gli stalloni, le cavalle e le asine ammalati che, ad un anno di distanza dall'inizio della cura, risultano guariti all'esame clinico e sierologico;
- b) per gli stalloni, le cavalle e le asine che hanno presentato sintomi sospetti di malattia, quando tre successive prove sierologiche, da ripetersi a conveniente distanza di tempo, hanno dato risultato nettamente negativo;
- c) per gli stalloni, le cavalle e le asine sospetti di contaminazione, quando l'infezione è risultata inesistente nei soggetti con i quali avevano avuto contatti sessuali ovvero quando, pur non avendo avuto detti contatti, non hanno presentato alcuna manifestazione della malattia per il periodo di mesi 6 e purché la prova sierologica, eseguita per 3 volte durante detto periodo, abbia dato risultato negativo.

### Articolo 137

Il prefetto, allo scopo di prevenire la diffusione della malattia, può, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, fissare i limiti della zona di protezione e disporre:

- a) l'esame clinico e, se del caso, anche quello sierologico di tutti gli equini da riproduzione;
- b) il divieto di monta per i riproduttori che non vengono sottoposti a trattamento chemioterapico.

Dei provvedimenti ordinati rispettivamente dal sindaco e dal prefetto e della loro revoca deve essere data comunicazione al Deposito cavalli stalloni della circoscrizione.

## **Capo XXIII Tricomoniasi dei bovini**

### **Articolo 138**

Ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di tricomoniasi i casi di ripetuti e frequenti ritorni di calore, di aborti precoci e di processi infiammatori a carico degli organi genitali nei riproduttori.

In attesa delle istruzioni del veterinario comunale la monta dei bovini sospetti deve essere sospesa.

Accertata la tricomoniasi dal veterinario comunale, il sindaco dispone, oltre a quelli previsti dall'art. 10 del presente regolamento ed in quanto applicabili, i seguenti provvedimenti:

- a) controllo dei registri di monta;
- b) esame clinico di tutti i bovini da riproduzione delle zone ritenute infette, integrato, se del caso, da prove sperimentali;
- c) esclusione dalla monta degli animali ammalati sino a guarigione accertata;
- d) divieto di monta delle bovine di stalle infette con tori di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta ed applicazione, ove possibile, della fecondazione artificiale;
- e) obbligo della cura degli animali ammalati sotto il controllo del veterinario comunale;
- f) divieto di fare pascolare bovini da riproduzione di gruppi ammalati con quelli di gruppi sani;
- g) distruzione del materiale espulso con gli aborti e disinfezione dei locali.

### **Articolo 139**

Il prefetto può sospendere il funzionamento delle stazioni di monta pubblica ed ordinare l'applicazione temporanea della fecondazione artificiale per evitare la diffusione della malattia.

### **Articolo 140**

Le indagini diagnostiche per la tricomoniasi nei tori destinati alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale sono obbligatorie, oltre che nei casi di sospetto di malattia, all'atto della prima approvazione ed in seguito una volta all'anno per quelli adibiti alla monta pubblica.

Dalla monta pubblica e dalla fecondazione artificiale sono esclusi i tori riconosciuti infetti.

## Articolo 141

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 138 e 139 devono essere notificati agli uffici enti ed organizzazioni agrarie interessate.

## Capo XXIV Rickettsiosi (febbre Q)

### Articolo 141

Accertati casi di febbre Q nell'uomo, il sindaco, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, adotta in tutto o in parte, i seguenti provvedimenti nei riguardi degli animali che direttamente o indirettamente hanno avuto contatto con le persone ammalate:

- a) identificazione dei soggetti infetti mediante prove sierologiche o allergiche;
- b) isolamento degli animali che dagli accertamenti risultano infetti;
- c) distruzione dei feti e degli involucri fetali;
- d) accurate disinfezioni dei ricoveri;
- e) divieto di destinare all'alimentazione umana ed all'allattamento degli animali il latte proveniente dai soggetti infetti, se non previo trattamento risanatore;
- f) divieto dell'ammissione al consumo dei latticini, anche se confezionati prima dell'accertamento della malattia, se non preparati con latte risanato o sottoposti a stagionatura per almeno 30 giorni;
- g) isolamento e cura oppure uccisione dei cani infetti;
- h) trattamenti idonei per la lotta contro le zecche o altri vettori della malattia riscontrati nelle località infette.

### Articolo 143

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando successivi esami sierologici o allergici, da ripetersi a conveniente intervallo dagli ultimi risultati negativi, comprovano l'avvenuta estinzione della malattia.

## Capo XXV Distomatosi dei ruminanti

### Articolo 144

L'obbligo della denuncia della distomatosi è limitato ai casi di infestazione a carattere enzootico.

Nelle province nelle quali la distomatosi assume notevole diffusione i prefetti - previa autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica - possono organizzare la lotta contro detta infestazione.

In tali casi devono disporsi, in tutto o in parte, i seguenti provvedimenti:

- a) accertamento della malattia negli allevamenti sospetti;
- b) trattamenti disinfestanti degli animali;
- c) divieto di condurre gli animali degli allevamenti infetti su pascoli di uso pubblico;
- d) trattamento dei pascoli infestati allo scopo di conseguire la distruzione degli ospiti intermedi del parassita;
- e) divieto di spargere sui terreni letame prodotto da animali infestati se non opportunamente trattato.

## **Capo XXVI**

### **Strongliosi polmonare ed intestinale dei ruminanti**

#### **Articolo 145**

Per detta infestazione si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo precedente.

## **Capo XXVII**

### **Rogna**

#### **Articolo 146**

Nei casi di rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini il veterinario comunale svolge le indagini necessarie a identificare:

- a) gli animali che, per contatto diretto o indiretto con soggetti ammalati, sono da considerare sospetti d'infestazione;
- b) le scuderie, le stalle, gli ovili, i recinti ed ogni altro luogo dove gli animali ammalati hanno sostato;
- c) gli attrezzi e qualsiasi oggetto venuto a contatto con gli animali ammalati.

#### **Articolo 147**

In seguito ai risultati delle indagini del veterinario comunale il sindaco, oltre ai provvedimenti indicati negli articoli 10 e 11 del presente regolamento, ordina:

- a) il trattamento acaricida degli animali ammalati nonché di quelli sospetti di malattia o di contaminazione;
- b) la disinfestazione dei ricoveri e degli oggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo;
- c) la visita sanitaria degli animali sospetti ogni 15 giorni e sino all'accertata estinzione della malattia.

Gli animali morti per rogna devono essere trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.

Le pelli, le lane ed i crini possono essere trasportati fuori delle località infette dopo subito idoneo trattamento acaricida.

## Articolo 148

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1 comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 30 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando gli animali sono stati macellati.

## Articolo 149

Qualora la rogna assuma notevole diffusione tra i cani ed i gatti, il sindaco ordina il trattamento acaricida degli animali colpiti e la cattura di quelli vaganti nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico.

## Capo XXVIII

### Malattie dei polli.

### (Colera aviare, affezioni pestose, diftero-vaiolo, tifosi aviare, pullorosi)

## Articolo 150

Accertata l'esistenza del colera aviare, delle affezioni pestose (peste e pseudo-peste), del difterovaiolo, della tifosi aviare, della pullorosi, il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento e che siano applicabili alle malattie del pollame, ordina:

- a) l'isolamento dei volatili ammalati o sospetti semperché non si preferisca ucciderli;
- b) la disinfezione dei pollai, dei parchetti e di tutti i luoghi infetti nonché delle gabbie, delle ceste e di ogni altro oggetto ivi esistente;
- c) l'obbligo di tenere in adatti luoghi chiusi o recintati il pollame, i colombi e gli altri volatili da cortile esistenti nelle immediate vicinanze degli allevamenti infetti.

## Articolo 151

Gli allevamenti destinati alla produzione, a scopo di commercio, di materiale avicolo da riproduzione, devono essere sottoposti all'accertamento per la pullorosi da effettuarsi secondo norme da stabilirsi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Se l'esito è positivo, l'allevamento è messo sotto sequestro sino al conseguito risanamento.

È vietata la vendita del materiale avicolo da riproduzione proveniente da allevamenti che non hanno subito l'accertamento sopra indicato con esito negativo.

## Articolo 152

Il prefetto può rendere obbligatori i trattamenti immunizzanti contro le malattie del pollame, a scopo profilattico. Può altresì disporre il divieto temporaneo di raccolta ambulante dei volatili e delle uova o particolari restrizioni per il loro commercio.

## Articolo 153

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1 comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando tutti gli animali sono stati uccisi.

## Capo XXIX Malattie delle api

### Articolo 154

Nei casi di malattie delle api (peste europea, peste americana, nosemiasi ed acariosi) il sindaco, ricevuta la denuncia, dispone i seguenti provvedimenti:

- a) divieto di lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale possibile veicolo di contagio;
- b) divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare o di occultare le api, le arnie, gli attrezzi ed il materiale in genere degli apiari infetti o sospetti;
- c) divieto di asportare il miele e la cera se non sottoposti ad appropriata sterilizzazione;
- d) chiusura delle arnie vuote;
- e) divieto di rinnovare o di immettere nuove famiglie nell'apiario infetto prima che i relativi impianti siano stati disinfettati.

Sono da considerare sospetti tutti gli apiari situati nel raggio di volo delle api, calcolato in almeno 3 chilometri dall'apiario infetto.

### Articolo 155

A complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, nei casi di peste europea o americana può essere ordinata la distruzione delle famiglie delle arnie infette. Le api così uccise nonché i favi ed i bugni villici che hanno contenuto covate o resti di larve devono essere bruciati, i favi privi di covata fusi, le arnie e gli attrezzi disinfettati. Il terreno circostante deve essere vangato o disinfettato.

Se la malattia è allo stadio iniziale possono essere consentiti opportuni trattamenti curativi. L'apiario trattato deve essere tenuto in osservazione e sottoposto ad esami di controllo sino a risanamento accertato.

### Articolo 156

Le norme stabilite per le pesti apiarie valgono, in quanto applicabili, per la nosemiasi e per l'acariosi.

Gli apiari infetti o sospetti possono essere sottoposti ad opportuni trattamenti curativi.

## **Articolo 157**

In casi particolari il prefetto può autorizzare il trasferimento degli alveari dalle località infette o sospette previo accertamento sanitario.

## **Articolo 158**

Dei provvedimenti sanitari adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, dove esiste, al Consorzio apistico provinciale.

## **Capo XXX Malattie dei pesci**

### **Articolo 159**

Accertata l'esistenza della plerocercosi e della missoboliasi, deve provvedersi alla distruzione dei pesci infestati ed all'applicazione delle norme igieniche atte ad impedire la diffusione di dette malattie.

Le attività attinenti alla piscicoltura industriale ed agricola sono soggette al controllo veterinario.

## **TITOLO III Disposizioni generali e finali**

### **Articolo 160**

Qualsiasi provvedimento di polizia veterinaria di competenza dell'autorità comunale, anche se non esplicitamente previsto dalle disposizioni del presente regolamento, deve essere adottato dal sindaco sentito il veterinario comunale. Quando trattasi di provvedimenti che riguardano la salute dell'uomo e l'igiene generale il sindaco deve sentire anche l'ufficiale sanitario.

### **Articolo 161**

Il sindaco, oltre a quanto prescritto dal presente regolamento, deve trasmettere al prefetto periodici bollettini e prospetti riassuntivi sull'andamento delle malattie infettive o diffuse degli animali, compilati a norma delle istruzioni commissariali.

I prefetti trasmettono all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, secondo le relative istruzioni, i bollettini ed i prospetti riassuntivi dello stato sanitario del bestiame di ciascuna provincia. Gli Uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto inviano il riepilogo dei dati relativi agli animali, ai prodotti ed agli avanzi animali visitati in ciascun mese, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e, per conoscenza, al prefetto.

## Articolo 162

Con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per il tesoro e, per quanto riguarda i servizi di confine, di porto e di aeroporto, con quello per le finanze, verranno emanate le disposizioni inerenti al pagamento delle indennità spettanti ai veterinari di Stato per gli accertamenti previsti dal presente regolamento ed eseguiti nell'esclusivo interesse dei privati.

## Articolo 163

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla pena stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

## Articolo 164

Sono abrogati il regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 maggio 1914 e al regio decreto 10 maggio 1914, n. 533, e tutte le ordinanze di polizia veterinaria relative alla materia contemplata nel presente regolamento, nonché tutte le altre disposizioni comunque con esso incompatibili.

## Articolo 165

Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma seguente, entrerà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gli impianti e gli stabilimenti già esistenti dovranno essere uniformati alle disposizioni contenute negli artt. 17, 18, 24, 25 e 30, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di detto regolamento.

D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264

Publicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 1961, n. 100.

## DISCIPLINA DEI SERVIZI E DEGLI ORGANI CHE ESERCITANO LA LORO ATTIVITÀ NEL CAMPO DELL'IGIENE E DELLA SANITÀ PUBBLICA

### TITOLO I

#### **Organi periferici operanti nel campo della sanità - Medico e veterinario provinciale - Ufficiale sanitario**

1. Il medico provinciale e il veterinario provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:

- a) provvedono d'ufficio alla applicazione delle ordinanze sanitarie, la cui esecuzione è demandata ai sindaci e ai presidenti dei consorzi sanitari, quando questi risultino inadempienti;
- b) approvano le speciali tariffe proposte dall'ordine dei medici, dall'Ordine dei veterinari o dal Collegio delle ostetriche, per le prestazioni dei medici, dei veterinari e delle ostetriche condotti ai non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita o all'assistenza zoiatrica gratuita.

Il prefetto coordina l'attività degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e a tale scopo può impartire le istruzioni necessarie per il funzionamento di essi nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le direttive del Ministero della sanità.

Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorità sanitarie delle regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti. Il Ministero della sanità concorda con le organizzazioni di categoria i compensi relativi alle prestazioni; stabilisce altresì, all'atto dell'approvazione dei programmi di profilassi e di risanamento, la quota annua destinata a tale spesa prelevabile sui fondi a disposizione degli uffici per il finanziamento dei piani di risanamento.

2. L'ufficiale sanitario, quale organo periferico del Ministero della sanità, dipende, nell'esercizio delle sue funzioni, direttamente dal medico provinciale.

L'ufficiale sanitario, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:

- 1) vigila nell'ambito del territorio comunale sulla salute pubblica e adotta i provvedimenti in materia di sanità pubblica, che non comportino impegni di spesa o conseguenze patrimoniali a carico del Comune;

- 2) cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sanitari ed assiste gli organi dell'Amministrazione comunale nella elaborazione e nell'esecuzione dei provvedimenti sanitari di loro competenza;
- 3) riceve le denunce di malattia, nei casi previsti dalla legge, e provvede alla registrazione dei titoli che abilitano all'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

L'ufficiale sanitario può avvalersi dell'opera dei vigili urbani e dei messi comunali.

## **TITOLO II** **Servizi veterinari**

### **Capo I** **Ufficio veterinario comunale**

**3.** I Comuni e i Consorzi di comuni hanno un ufficio veterinario comunale. Dell'ufficio veterinario comunale fanno parte:

- a) i veterinari condotti addetti al servizio di assistenza veterinaria;
- b) il direttore del macello pubblico;
- c) i veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria.

Nei Comuni dove prestano servizio più veterinari l'ufficio veterinario comunale è diretto da un veterinario comunale capo.

Negli altri Comuni e Consorzi di comuni è preposto alla direzione dell'ufficio il veterinario comunale titolare della condotta, il quale esercita tutte le attribuzioni demandate ai veterinari comunali indicati alle lettere a), b), c) del secondo comma del presente articolo.

Il veterinario comunale preposto alla direzione dell'ufficio veterinario nell'esercizio delle funzioni di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria è ufficiale governativo e, come tale, dipende dal veterinario provinciale, del quale esegue gli ordini. Egli può delegare le funzioni di ufficiale governativo agli altri veterinari comunali, con l'approvazione del veterinario provinciale.

Lo Stato può assegnare sussidi ai Comuni a titolo di concorso nelle spese per l'istituzione ed il potenziamento dei servizi veterinari. Le somme da erogare sono prelevate sul capitolo relativo alle «spese per i servizi veterinari» dello stato di previsione del Ministero della sanità.

**4.** Il veterinario comunale, quale ufficiale governativo:

- a) provvede alla applicazione delle disposizioni concernenti la polizia veterinaria e la vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale;
- b) vigila sullo stato sanitario del patrimonio zootecnico e ne tiene informato il veterinario provinciale;

- c) vigila sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti interessanti i servizi veterinari; di ogni trasgressione fa denuncia al veterinario provinciale ed al sindaco;
- d) propone al veterinario provinciale ed al sindaco i provvedimenti necessari nell'interesse del servizio;
- e) assiste il sindaco nell'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza;
- f) dà parere sul rilascio delle autorizzazioni e licenze di competenza del sindaco per l'esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria;
- g) segnala all'ufficiale sanitario i casi di zoonosi verificatisi negli animali e riceve dall'ufficiale sanitario la comunicazione dei casi di dette malattie accertate nell'uomo;
- h) esercita tutte le altre attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti.

## 5. Il direttore del macello pubblico:

- a) ha la direzione tecnica ed amministrativa dello stabilimento e del mercato bestiame a questo annesso;
- b) ordina e regola i servizi del personale veterinario, amministrativo, ausiliario e d'ordine alla sua dipendenza;
- c) è responsabile dell'ordine e della disciplina dello stabilimento;
- d) è responsabile della tenuta del registro delle macellazioni;
- e) propone al direttore dell'ufficio veterinario comunale i provvedimenti che ritiene necessari nell'interesse del servizio.

Il direttore del macello pubblico sostituisce il direttore dell'ufficio veterinario comunale in caso di vacanza del posto.

Nei Comuni, nei quali il posto di direttore del macello pubblico non è istituito, le attribuzioni relative sono esercitate dal veterinario comunale con funzioni di ufficiale governativo.

**6.** La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati sono eseguite dai veterinari comunali, salvo quanto previsto nel successivo articolo.

Nel caso in cui l'entità delle macellazioni o la contemporaneità delle altre mansioni impediscano ai veterinari comunali di esercitare la vigilanza e di eseguire l'ispezione con la necessaria continuità, il servizio è assicurato con veterinari coadiutori, appositamente incaricati dall'autorità comunale.

L'obbligo del servizio di vigilanza e ispezione con carattere continuativo è stabilito con decreto del veterinario provinciale, il quale determina anche il numero dei veterinari da destinare ad ogni macello, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano conseguito la specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale o abbiano frequentato, con esito favorevole, corsi di perfezionamento sulla stessa materia, o su materie affini presso una Facoltà universitaria di medicina veterinaria.

I veterinari coadiutori rispondono del servizio al direttore dell'ufficio veterinario comunale.

Le prestazioni dei veterinari coadiutori sono retribuite secondo tariffe determinate dal veterinario provinciale. La relativa spesa è a carico dell'imprenditore che deve rimborsarne l'importo all'Amministrazione comunale.

In caso di riconosciuta necessità può provvedersi alla nomina di veterinari coadiutori anche per la vigilanza e l'ispezione negli stabilimenti per la produzione di carni preparate.

**7.** La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, che esportano le carni ed i prodotti carnei all'estero, sono assicurate dal Ministero della sanità, che vi provvede mediante veterinari provinciali o veterinari appositamente incaricati, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano i requisiti indicati al secondo comma dell'art. 6.

Le prestazioni dei veterinari incaricati non dipendenti dall'Amministrazione dello Stato sono retribuite secondo tariffe determinate dal Ministero della sanità. La relativa spesa è a carico dell'imprenditore che deve rimborsare l'importo all'Amministrazione.

I macelli e gli stabilimenti sono riconosciuti idonei all'esportazione dal Ministero della sanità, che provvede alla loro iscrizione in uno speciale registro assegnando a ciascuno un numero progressivo.

Nello stesso registro sono iscritti anche i macelli pubblici che esportano carni all'estero.

## Capo II

### Uffici veterinari di confine, porto e aeroporto

**8.** Gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto dipendono direttamente dal Ministero della sanità.

Ai detti uffici sono preposti funzionari del ruolo veterinari del Ministero della sanità, i quali assumono la qualifica di veterinario di confine.

I veterinari di confine:

- a) eseguono la visita sanitaria degli animali che si importano e che si esportano e dei prodotti di origine animale che si importano nella Repubblica;
- b) esercitano le funzioni di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria negli ambiti doganali, portuali e aeroportuali;
- c) assolvono tutti gli altri compiti ad essi demandati dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni internazionali.

Qualora le esigenze del traffico lo richiedano, il Ministro per la sanità può incaricare veterinari comunali o veterinari liberi professionisti di coadiuvare i veterinari di confine, porto e aeroporto nell'espletamento dei servizi ad essi affidati.

Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti con decreto del

Ministro per la sanità d'intesa per i veterinari comunali con le amministrazioni comunali da cui dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono essere revocati in ogni momento per ragioni di servizio e possono essere rinnovati per periodi successivi di pari durata escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego con lo Stato a qualunque titolo.

La misura del compenso globale da attribuire ai veterinari di cui ai precedenti commi verrà determinata, ed occorrendo revisionata, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro, in relazione alla importanza dell'incarico da affidare.

La relativa spesa graverà sullo stanziamento del capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

I posti di confine, i porti e gli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale sono determinati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri interessati.

Le condizioni per la fornitura degli uffici veterinari di confine, porto e aeroporti dei prodotti immunizzanti e diagnostici ed il prezzo di cessione dei prodotti stessi agli esportatori ed importatori, nonché le spese per le altre operazioni sanitarie di interesse privato sono determinate con decreto del Ministro per la sanità.

## TITOLO III Servizi di medicina scolastica

**9.** La tutela della salute della popolazione scolastica e la vigilanza sull'igiene delle scuole, degli istituti di educazione ed istruzione e delle istituzioni parascolastiche spettano al Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

**10.** Sono oggetto della vigilanza e della tutela, di cui all'articolo precedente, le scuole e gli istituti di istruzione pubblici e privati, di ogni ordine e grado, e gli alunni che frequentano le scuole ed istituti predetti, nonché per quanto attiene alla difesa contro le malattie infettive, il personale che a qualunque titolo fa parte delle scuole e degli istituti stessi.

**11.** La vigilanza igienica delle scuole e la tutela sanitaria della popolazione scolastica vengono esercitate con servizi medico-scolastici a carattere prevalentemente profilattico e con servizi specialistici.

A mezzo di tali servizi si provvede:

- a) al controllo dello sviluppo psico-somatico degli alunni;
- b) alla difesa contro le malattie infettive;
- c) all'assistenza sanitaria nelle scuole speciali;

- d) alla vigilanza sull'idoneità dei locali e delle suppellettili e sulla manutenzione;
- e) alla vigilanza sulla refezione scolastica, sulle colonie di vacanza e su tutte le istituzioni ed attività parascolastiche;
- f) all'educazione igienico-sanitaria della popolazione scolastica;
- g) ai controlli medico-legali relativi al personale addetto alle scuole.

**12.** I servizi medico-specialistici di cui all'articolo 11 concernono:

- 1) le imperfezioni e le malattie dentarie;
- 2) le imperfezioni e le malattie dell'apparato visivo;
- 3) l'adenoidismo e le malattie otorinolaringoiatriche in genere;
- 4) le malattie parassitarie, sia cutanee che intestinali;
- 5) il reumatismo e la cardiopatia;
- 6) i disformismi, i paramorfismi e le alterazioni dello sviluppo fisico-psichico;
- 7) le dislalie ed i disturbi emendabili del linguaggio e della audizione;
- 8) l'igiene mentale;
- 9) la nutrizione.

I servizi specialistici svolgono azione di medicina preventiva.

Le prestazioni inerenti alla tubercolosi, al reumatismo, alle cardiopatie, alle malattie dermoveneree, al tracoma e alle altre malattie sociali, saranno fornite dagli enti appositamente istituiti per la lotta contro queste malattie.

L'ufficio del medico provinciale promuoverà, d'intesa con il provveditore agli studi e con il capo dell'Ispettorato del lavoro provinciale, il necessario collegamento tra i servizi medico-scolastici ed i servizi di condotta medica e mutualistici, per assicurare le prestazioni terapeutiche agli alunni appartenenti a famiglie aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica.

**13.** I Comuni, isolatamente o riuniti in consorzi, provvedono all'espletamento dei servizi medicoscolastici a mezzo di:

- a) medici scolastici generici e medici scolastici specialistici;
- b) personale sanitario ausiliario, costituito da assistenti sanitarie visitatrici, infermiere professionali, vigilatrici dell'infanzia, in numero adeguato alle esigenze locali.

Nei Comuni non capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, il servizio di medicina scolastica a carattere prevalentemente profilattico può essere affidato al medico condotto.

Le scuole sia pubbliche che private sono tenute a mettere a disposizione del servizio medico scolastico, nelle proprie sedi, locali idonei, in conformità delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1956, n. 1688.

Spetta ai Comuni di provvedere all'attrezzatura di detti locali nelle scuole pubbliche, nei modi stabiliti dal regolamento. Allo stesso obbligo sono soggetti le scuole e gli istituti di istruzione privati.

**14.** L'Amministrazione provinciale può istituire od integrare i servizi medico-scolastici, qualora i Comuni ed i Consorzi di comuni non siano in condizioni di provvedervi totalmente o parzialmente.

La ripartizione delle spese è fatta in conformità del disposto del terzo comma dell'art. 92 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il Ministero della sanità, per favorire l'impianto e l'iniziale avviamento dei servizi medico-scolastici, può concedere contributi finanziari ai Comuni con popolazione inferiore ai 25 mila abitanti ed ai Consorzi di comuni.

Per i servizi specialistici il contributo dello Stato non può superare il 50 per cento della spesa riconosciuta dal Ministero della sanità.

**15.** Il personale addetto ai servizi medico-scolastici nei Comuni o Consorzi di comuni dipende dall'ufficiale sanitario e fa parte di una apposita sezione dell'ufficio locale di igiene e sanità.

I sanitari che esplicano opera nell'ambito dei servizi medico-scolastici e non hanno rapporto di impiego col Comune o con il Consorzio di comuni, sono alle dipendenze tecniche dell'ufficiale sanitario.

**16.** Il medico provinciale nell'ambito della Provincia sovrintende e coordina tutti i servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria scolastica, qualunque sia l'ente che ne sopporta l'onere, e ne promuove lo sviluppo ed il potenziamento.

Il Ministro per la sanità può, con decreto emanato di concerto col Ministro per il tesoro, conferire a medico particolarmente competente nelle varie specialità, l'incarico temporaneo di coadiuvare il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici.

**17.** Sostituisce l'art. 3, R.D. 24 maggio 1925, n. 958, riportato alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.

**18.** Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà emanato su proposta del Ministero per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro, il regolamento per la esecuzione delle norme contenute nel Titolo III.

Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, saranno apportate dai Comunali modifiche necessarie ai regolamenti di igiene, nella parte riguardante le scuole, secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

**19.** All'onere derivante dalla concessione di contributi da parte dello Stato di cui all'art. 14 e valutato per l'esercizio finanziario 1960-61 in lire 500

milioni si provvede mediante riduzione di lire 250 milioni ciascuno degli stanziamenti dei capitoli 49 e 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per lo stesso esercizio finanziario ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833

Publicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.

## ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

### **TITOLO I - Il servizio sanitario nazionale**

#### **Capo I - Principi ed obiettivi**

Articoli da 1 a 2 (omissis)

#### **Capo II - Competenze e strutture**

Articoli da 3 a 13 (omissis)

#### **14. Unità sanitarie locali**

L'ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona.

Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono consentiti limiti più elevati o, in casi particolari, più ristretti.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in particolare:

- a) all'educazione sanitaria;
- b) (abrogato);
- c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
- d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
- e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
- f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
- h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
- i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
- l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
- m) alla riabilitazione;
- n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;

- o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
- p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
- q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6.

## Articolo 15 (omissis)

### **16. Servizi veterinari**

La legge regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari a livello regionale nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale o in un ambito territoriale più ampio, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale. La legge regionale individua anche le relative strutture multizonali e ne regola il funzionamento ai sensi dell'articolo 18.

## Articolo 17 e 18 (omissis)

### **Capo III - Prestazioni e funzioni**

#### Articoli da 19 a 31 (omissis)

### **32. Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria**

Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.

La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.

Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia

estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.

Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attività di istituto delle forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità.

Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.

Articoli da 33 a 44 (omissis)

## **45. Associazioni di volontariato**

È riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale.

Tra le associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono ricomprese anche le istituzioni a carattere associativo, le cui attività si fondano, a norma di statuto, su prestazioni volontarie e personali dei soci. Dette istituzioni, se attualmente riconosciute come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sono escluse dal trasferimento di cui all'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

A tal fine le predette istituzioni avanzano documentata istanza al presidente della giunta regionale che con proprio decreto procede, sentito il consiglio comunale ove ha sede l'istituzione, a dichiarare l'esistenza delle condizioni previste nel comma precedente. Di tale decreto viene data notizia alla commissione di cui al sesto comma dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica dette istituzioni restano disciplinate dalla L. 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modifiche e integrazioni.

I rapporti fra le unità sanitarie locali e le associazioni del volontariato ai fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche sono regolati da apposite convenzioni nell'ambito della programmazione e della legislazione sanitaria regionale.

Articolo 46 (omissis)

## **Capo IV - Personale**

Articoli 47 e 48 (omissis)

## **Capo V Controlli, contabilità e finanziamento**

Articoli da 49 a 52 (omissis)

## **TITOLO II - Procedure di programmazione e di attuazione del servizio sanitario nazionale**

Articoli da 53 a 61 (omissis)

### **62. Riordinamento delle norme in materia di profilassi internazionali e di malattie infettive e diffuse**

Il Governo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, a modificare, integrare, coordinare e riunire in testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale, ivi compresa la zooprofilassi e di malattie infettive e diffuse, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, e le altre norme specifiche, tenendo conto dei principi, delle disposizioni e delle competenze previsti dalla presente legge. Sino all'emanazione del predetto testo

unico, si applicano in quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, le norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 63 (omissis)

## **TITOLO III - Norme transitorie e finali**

Articoli 64 a 79 (omissis)

### **80. Regioni a statuto speciale**

Restano salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale nelle materie disciplinate dalla presente legge. Restano ferme altresì le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite dal D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nel rispetto, per quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle lingue italiana e tedesca. Per il finanziamento relativo alle materie di cui alla presente legge nelle due province si applica quanto disposto dall'articolo 78 del citato D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relativi parametri.

Al trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei beni alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, si provvederà con le procedure previste dai rispettivi statuti.

Appositi accordi o convenzioni regolano i rapporti tra la Regione Valle

d'Aosta e l'Ordine Mauriziano per quanto riguarda la utilizzazione dello Stabilimento di ricovero e cura di Aosta.

Articoli 81 e 82 (omissis)

### **83. Entrata in vigore della legge**

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le disposizioni di cui ai Capi II, III e V del Titolo I, e quelle di cui al Titolo III avranno effetto dal 1 gennaio 1979.

L. 14 agosto 1991, n. 281

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto 1991, n. 203

## LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

### I. Principi generali

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

### 2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (2), e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

### 3. Competenze delle regioni

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

- a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
- b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni

possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

## 4. Competenze dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

## 5. Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

5. (abrogato)

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

## 6. Imposte

(abrogato)

## 7. Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175,

e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

## **8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge**

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## **9. Copertura finanziaria**

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dec. 2004/839/CE del 3 dicembre 2004

Publicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE 8 dicembre 2004

## Decisione della Commissione che definisce le CONDIZIONI PER I MOVIMENTI A CARATTERE COMMERCIALE DI CANI E GATTI GIOVANI DA PAESI TERZI VERSO LA COMUNITÀ

### **La Commissione delle Comunità europee,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani e gatti dai paesi terzi verso la Comunità. Tali condizioni sono diverse a seconda dello status del paese terzo di origine e dello Stato membro di destinazione.
- (2) L'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 998/2003 prevede che si stabiliscano condizioni per l'introduzione di cani e gatti non vaccinati di età inferiore a tre mesi dai paesi terzi elencati rispettivamente nelle parti B e C dell'allegato II del regolamento.
- (3) Tali condizioni dovrebbero essere equivalenti alle condizioni che si applicano al movimento di cani e gatti giovani non vaccinati tra gli Stati membri.
- (4) Poiché il regolamento (CE) n. 998/2003 è già applicabile, nonché nell'interesse dei cittadini europei proprietari di animali da compagnia, la presente decisione dovrebbe divenire applicativa quanto prima.
- (5) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, ha adottato la presente decisione:

### Articolo I

1. Gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione sul loro territorio di cani e gatti di meno di tre mesi, sprovvisti di vaccinazione contro la rabbia, dai paesi terzi elencati rispettivamente nelle parti B e C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, a condizioni almeno equivalenti a quelle stabilite all'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento.

2. Il successivo movimento verso un altro Stato membro degli animali introdotti conformemente al paragrafo 1 è proibito, a meno che l'animale venga introdotto conformemente alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 988/2003 in uno Stato membro diverso da quelli elencati nell'allegato II, parte A di detto regolamento.

Il successivo movimento verso un altro Stato membro, elencato nell'allegato II, parte A di detto regolamento, di un animale introdotto conformemente al paragrafo 1, avviene alle condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 998/2003 una volta che l'animale in questione abbia superato l'età di tre mesi.

## Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dall'11 dicembre 2004.

## Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.

Regolamento Comunità Europea  
n. 998/2003 del 26 maggio 2003

Publicato nella G.U.U.E. 13 giugno 2003, n. L 146. Entrata in vigore: 3 luglio 2003

**REGOLAMENTO  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI POLIZIA SANITARIA  
APPLICABILI AI MOVIMENTI A CARATTERE  
NON COMMERCIALE DI ANIMALI DA COMPAGNIA  
E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 92/65/CEE**

**Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 febbraio 2003,

**considerando quanto segue:**

(1) È necessario armonizzare le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti, privi di qualsiasi carattere commerciale, di animali da compagnia tra gli Stati membri e in provenienza da paesi terzi e soltanto misure adottate a livello comunitario possono consentire di realizzare tale obiettivo.

(2) Il presente regolamento si applica ai movimenti di animali vivi di cui all'allegato I del trattato. Alcune disposizioni, in particolare quelle relative alla rabbia, hanno il diretto obiettivo di proteggere la salute pubblica, mentre altre riguardano esclusivamente la salute degli animali. L'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato costituiscono pertanto la base giuridica adeguata.

(3) Nell'ultimo decennio la situazione sanitaria in materia di rabbia è straordinariamente migliorata sulla totalità del territorio comunitario, grazie all'attuazione di programmi di vaccinazione orale delle volpi nelle regioni colpite dall'epidemia di rabbia della volpe che ha imperversato nell'Europa nordorientale a partire dagli anni '60.

(4) Ciò ha indotto il Regno Unito e la Svezia ad abbandonare il sistema della quarantena semestrale in vigore da alcuni decenni e ad adottare un sistema alternativo meno vincolante e con un grado di sicurezza equivalente. È pertanto opportuno prevedere, a livello comunitario, l'applicazione di un regime specifico per i movimenti di animali da compagnia verso i suddetti Stati membri per un periodo transitorio di cinque anni e che la Commissione, alla luce dell'esperienza acquisita e del parere scientifico dell'autorità europea per la sicurezza alimentare, presenti per tempo una relazione corredata delle opportune proposte. È altresì opportuno prevedere una procedura rapida per decidere la proroga temporanea del regime transitorio di cui sopra, in particolare se la valutazione scientifica dell'esperienza acquisita dovesse richiedere tempi più lunghi di quelli che si possono prevedere ora.

(5) La maggior parte dei casi di rabbia osservati in animali carnivori da compagnia sul territorio della Comunità riguarda ormai animali originari di paesi terzi nei quali la rabbia continua ad essere endemica nelle città. È quindi opportuno rendere più rigorose le condizioni di polizia sanitaria finora generalmente applicate dagli Stati membri all'introduzione di animali carnivori da compagnia provenienti da tali paesi terzi.

(6) Tuttavia, è opportuno prevedere deroghe per i movimenti in provenienza da paesi terzi che, dal punto di vista sanitario, appartengono alla medesima area geografica cui appartiene la Comunità.

(7) L'articolo 299, paragrafo 6, lettera c), del trattato e il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli, prevedono che la legislazione veterinaria comunitaria si applichi alle Isole normanne e all'isola di Man, che pertanto fanno parte del Regno Unito ai fini del presente regolamento.

(8) È altresì opportuno definire il quadro normativo delle condizioni sanitarie applicabili ai movimenti non commerciali di specie animali non esposte alla rabbia o epidemiologicamente non significative per quanto riguarda tale malattia, nonché per altre affezioni cui sono sensibili le specie di animali di cui all'allegato 1.

(9) È opportuno che il presente regolamento sia applicato fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

(10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(11) Le disposizioni comunitarie esistenti in materia di polizia sanitaria e più in particolare la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di

animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, si applicano generalmente soltanto agli scambi di natura commerciale. Al fine di evitare che movimenti commerciali siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali da compagnia ai sensi del presente regolamento, è opportuno modificare le disposizioni della direttiva 92/65/CEE relative ai movimenti degli animali delle specie indicate nelle parti A e B dell'allegato I, allo scopo di garantirne l'uniformazione con le disposizioni del presente regolamento. È opportuno altresì prevedere la possibilità di fissare il numero massimo di animali che possono essere oggetto di un movimento ai sensi del presente regolamento oltre il quale si applicano le norme relative agli scambi.

(12) Le misure di cui al presente regolamento intendono garantire un livello di sicurezza sufficiente per i rischi sanitari considerati. Non costituiscono ostacoli ingiustificati ai movimenti che rientrano nel suo ambito di applicazione in quanto sono basate sulle conclusioni dei gruppi di esperti consultati in merito, in particolare sulla relazione del Comitato scientifico veterinario del 16 settembre 1997,

**hanno adottato il presente regolamento:**

## **Capitolo I Disposizioni generali**

### **Articolo 1**

Il presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le regole relative al controllo di tali movimenti.

### **Articolo 2**

Il presente regolamento si applica ai movimenti tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I.

Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97.

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni fondate su considerazioni diverse da quelle di polizia sanitaria e volte a limitare i movimenti di talune specie o razze di animali da compagnia.

### **Articolo 3**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «animali da compagnia»: gli animali delle specie elencate nell'allegato I accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume

- la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento e non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà;
- b) «passaporto»: qualsiasi documento che consenta di identificare chiaramente l'animale da compagnia e che contenga le indicazioni che permettono di accertarne lo status in relazione al presente regolamento, documento che deve essere elaborato a norma dell'articolo 17, secondo comma;
  - c) «movimento»: qualsiasi spostamento di un animale da compagnia tra Stati membri, la sua introduzione o la sua reintroduzione nel territorio della Comunità in provenienza da un paese terzo.

## Articolo 4

1. Durante un periodo transitorio di otto anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, si considerano identificati se dotati:

- a) di un tatuaggio chiaramente leggibile, oppure
- b) di un sistema elettronico di identificazione (trasponditore).

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), se il trasponditore non è conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.

2. Qualsiasi sistema di identificazione dell'animale deve essere accompagnato dall'indicazione dei dati che consentono di risalire al nome e all'indirizzo del proprietario dell'animale.

3. Gli Stati membri i quali richiedono che gli animali introdotti nel loro territorio senza essere sottoposti a quarantena siano identificati a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono continuare a farlo durante il periodo transitorio.

4. Dopo il periodo transitorio, solo il metodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), è accettato quale mezzo di identificazione di un animale.

## Capitolo II Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri

### Articolo 5

1. In occasione dei loro movimenti gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, devono, fatti salvi i requisiti previsti all'articolo 6:

- a) essere identificati a norma dell'articolo 4, e
- b) essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, attestante l'esecuzione di una vaccinazione o, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità conforme-

mente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, realizzata sull'animale in questione con un vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica per dose (norma OMS).

2. Gli Stati membri possono autorizzare i movimenti degli animali di cui all'allegato I, parti A e B, di meno di tre mesi, non vaccinati, purché siano muniti di un passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti ad infezione o purché siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti.

## Articolo 6

1. Per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'introduzione degli animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, nel territorio dell'Irlanda, di Malta, della Svezia e del Regno Unito è subordinata all'osservanza dei seguenti requisiti:

- devono essere identificati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), a meno che lo Stato membro di destinazione autorizzi anche l'identificazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e
- devono essere muniti di un passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, attestante, oltre al soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l'esecuzione di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml effettuata in un laboratorio riconosciuto su un campione prelevato entro i termini fissati dalle norme nazionali in vigore alla data di cui all'articolo 25, secondo comma.

Tale titolazione di anticorpi non dev'essere rinnovata su animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati agli intervalli previsti all'articolo 5, paragrafo 1, senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio fabbricante.

Lo Stato membro di destinazione può esonerare i movimenti degli animali da compagnia tra i suddetti quattro Stati membri dalle condizioni di vaccinazione e di titolazione di anticorpi di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alle norme nazionali in vigore alla data di cui all'articolo 25, secondo comma.

2. Salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener conto di casi specifici, gli animali di meno di tre mesi delle specie di cui all'allegato I, parte A, non possono formare oggetto di movimento prima di aver raggiunto l'età richiesta per la vaccinazione e di essere stati sottoposti, ove previsto dalle disposizioni, ad un test volto a determinare la titolazione degli anticorpi.

3. Il periodo transitorio previsto al paragrafo 1 può essere prorogato dal Parlamento europeo e dal Consiglio che deliberano su proposta della Commissione, in conformità del trattato.

## Articolo 7

I movimenti tra Stati membri o provenienti da un territorio di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, non sono soggetti ad alcuna condizione per quanto riguarda la rabbia. Se necessario, condizioni particolari, compresa un'eventuale limitazione del numero di animali, e un modello di certificato di cui devono essere muniti i suddetti animali possono essere definiti per altre malattie secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

## Capitolo III

### Disposizioni relative ai movimenti provenienti da paesi terzi

## Articolo 8

1. Gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, devono, in occasione di un movimento:

- a) quando provengono da un paese terzo di cui all'allegato II, parte B, sezione 2 e parte C, e sono introdotti:
  - i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B, sezione 1, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
  - ii) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A, direttamente o dopo il transito in uno dei territori di cui all'allegato II, parte B, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6;
- b) quando provengono da un altro paese terzo e sono introdotti:
  - i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B, sezione 1:
    - essere identificati mediante il sistema di identificazione definito all'articolo 4, e
    - aver formato oggetto:
    - di una vaccinazione antirabbica conforme al disposto dell'articolo 5 e
    - di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml effettuata su un campione prelevato da un veterinario abilitato almeno trenta giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima del movimento.

Non è necessario effettuare nuovamente la titolazione di anticorpi su un animale da compagnia che formi oggetto di rivaccinazione agli intervalli previsti all'articolo 5, paragrafo 1.

Tale termine di tre mesi non si applica in caso di reintroduzione di un animale da compagnia il cui passaporto attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio della Comunità;

- ii) direttamente oppure previo transito in uno dei territori di cui all'allegato II, parte B, in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A, essere messi in quarantena, a meno che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 6 dopo la loro introduzione nella Comunità.

2. Gli animali da compagnia devono essere accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale oppure, in caso di reintroduzione, da un passaporto che attesti l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1.

3. In deroga alle disposizioni precedenti:

- a) gli animali da compagnia che provengono dai territori di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, per i quali è stato constatato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che tali territori applicano norme almeno equivalenti alle norme comunitarie di cui al presente capitolo, sono soggetti alle norme del capitolo II;
- b) i movimenti di animali da compagnia rispettivamente tra San Marino, il Vaticano e l'Italia, Monaco e la Francia, Andorra e la Francia o la Spagna, la Norvegia e la Svezia possono continuare alle condizioni previste dalle norme nazionali vigenti alla data di cui all'articolo 25, secondo comma;
- c) secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e secondo condizioni da determinare, l'introduzione di animali da compagnia di età inferiore a tre mesi delle specie di cui all'allegato I, parte A, non vaccinati, può essere autorizzata in provenienza da paesi terzi compresi nell'elenco dell'allegato II, parti B e C, ove la situazione del paese interessato in materia di malattia della rabbia lo giustifichi.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, il modello di certificato sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 (9).

## Articolo 9

Le condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi, nonché il modello di certificato che deve scortare tali animali, sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

## Articolo 10

Prima della data di cui all'articolo 25, secondo comma, e secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, è stabilito l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte C. Per figurare in tale elenco, un paese terzo deve comprovare preliminarmente il suo statuto per quanto riguarda la malattia della rabbia e gli elementi seguenti:

- a) obbligatorietà della notifica alle autorità del sospetto della malattia della rabbia;
- b) istituzione da almeno due anni di un sistema di sorveglianza efficace;
- c) capacità della struttura e dell'organizzazione dei servizi veterinari di garantire la validità dei certificati;
- d) attuazione di tutte le misure regolamentari per la prevenzione e il controllo della rabbia, comprese le norme concernenti le importazioni;
- e) esistenza di una normativa per quanto riguarda l'immissione sul mercato dei vaccini antirabbici (elenco dei vaccini autorizzati e dei laboratori).

## Articolo 11

Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e facilmente accessibili in merito ai requisiti sanitari relativi ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia nel territorio comunitario e in merito alle condizioni della loro introduzione oppure reintroduzione in detto territorio. Essi garantiscono altresì che il personale ai posti di frontiera sia pienamente informato di tale regolamentazione e in grado di applicarla.

## Articolo 12

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli animali da compagnia introdotti nel territorio comunitario in provenienza da un paese terzo diverso dai paesi di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, siano sottoposti:

- a) se il numero di animali da compagnia è inferiore o pari a cinque, ad un controllo documentale e ad un controllo di identità da parte dell'autorità competente del luogo di ingresso dei viaggiatori nel territorio comunitario;
- b) se il numero di animali da compagnia è superiore a cinque, ai requisiti e ai controlli della direttiva 92/65/CEE.

Gli Stati membri designano l'autorità responsabile di tali controlli e ne informano immediatamente la Commissione.

## Articolo 13

Ciascuno Stato membro stabilisce l'elenco dei luoghi di ingresso di cui all'articolo 12 e lo trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione.

## Articolo 14

Per ogni movimento dell'animale il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità dell'animale da compagnia deve presentare alle autorità preposte ai controlli un passaporto o il certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 2, attestante la conformità dell'animale alle condizioni previste per il movimento di cui trattasi.

In particolare, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), qualora il trasponditore non sia conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità dell'animale da compagnia deve, ad ogni controllo, fornire i mezzi necessari alla lettura del trasponditore.

Qualora da tali controlli risulti che l'animale non soddisfa i requisiti previsti dal presente regolamento, l'autorità competente in consultazione con il veterinario ufficiale decide:

- a) di rispedire l'animale verso il paese di origine, ovvero

- b) di isolarlo sotto controllo ufficiale per la durata necessaria a soddisfare i requisiti sanitari previsti, a spese del proprietario o della persona fisica che ne assume la responsabilità, oppure
- c) in ultima istanza, la soppressione dell'animale, senza compensazione finanziaria, quando la sua rispedizione o l'isolamento in quarantena non siano realizzabili.

Gli Stati membri devono controllare che gli animali, il cui ingresso nel territorio della Comunità non è autorizzato, vengano alloggiati sotto controllo ufficiale in attesa della loro rispedizione o di ogni altra decisione amministrativa.

## **Capitolo IV** **Disposizioni comuni e finali**

### **Articolo 15**

Per quanto riguarda la rabbia, se le condizioni applicabili a un movimento prevedono una titolazione di anticorpi, il prelievo deve essere effettuato da un veterinario abilitato e il test deve essere realizzato da un laboratorio riconosciuto ai sensi della decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.

### **Articolo 16**

Durante un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri che dispongono di norme specifiche di controllo dell'echinococcosi e delle zecche alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono subordinare l'introduzione degli animali da compagnia nel loro territorio al rispetto dei medesimi requisiti.

A tal fine essi trasmettono alla Commissione una relazione sulla situazione della malattia di cui trattasi che giustifichi la necessità di una garanzia supplementare per prevenire il rischio di penetrazione della malattia stessa.

La Commissione informa gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 24 di dette garanzie complementari.

### **Articolo 17**

Per i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, possono essere fissati, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, requisiti di carattere tecnico diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento.

I modelli del passaporto di cui devono essere muniti gli animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, in occasione di un movimento sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

## Articolo 18

Si applicano le misure di salvaguardia previste dalle direttive 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, e 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE.

In particolare, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione qualora la situazione relativa alla rabbia in uno Stato membro o in un paese terzo lo giustifichi, può essere adottata una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, affinché gli animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, in provenienza dal territorio in questione soddisfino i requisiti previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

## Articolo 19

L'allegato I, parte C e l'allegato II, parti B e C, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, al fine di tenere conto dell'evoluzione, sul territorio comunitario o nei paesi terzi, della situazione relativa alle malattie delle specie di animali contemplate dal presente regolamento, in particolare la rabbia, e di fissare ai fini del presente regolamento, se necessario, un numero limite di animali che possono formare oggetto di un movimento.

## Articolo 20

Le disposizioni di applicazione di carattere tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

## Articolo 21

Le eventuali disposizioni di applicazione transitorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, per consentire il passaggio dal regime attuale a quello fissato dal presente regolamento.

## Articolo 22

La direttiva 92/65/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 10:
  - a) al paragrafo 1, il termine «furetto» è soppresso;
  - b) (omissis)

- c) (omissis)
  - d) il paragrafo 8 è soppresso;
- 2) all'articolo 16 (omissis)

## Articolo 23

Anteriormente al 1° febbraio 2007 la Commissione, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla necessità di mantenere la ricerca sierologica, sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione fondata sull'esperienza acquisita e su una valutazione del rischio, corredata di proposte appropriate per definire il regime da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2008 per gli articoli 6, 8 e 16.

## Articolo 24

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

## Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

## Allegato I

### Specie animali

- PARTE A** Cani  
Gatti
- PARTE B** Furetti
- PARTE C** Invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili.  
Uccelli: tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE].  
Mammiferi: roditori e conigli domestici.

## Allegato II

### Elenco dei paesi e territori

- PARTE A** IE - Irlanda MT - Malta  
SE - Svezia UK - Regno unito

#### **PARTE B** **Sezione 1**

- a) DK - Danimarca, comprese GL - Groenlandia e FO - Færøer;  
b) ES - Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari e le isole Canarie, Ceuta e Melilla;  
c) FR - Francia, compresa GF - Guiana francese, GP - Guadalupa, MQ - Martinica e RE - Riunione;  
d) GI - Gibilterra;  
e) PT - Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madera;  
f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lett. a), b), c) ed e) della presente sezione.

#### **Sezione 2**

- AD - Andorra CH - Svizzera  
IS - Islanda LI - Liechtenstein  
MC - Monaco NO - Norvegia  
SM - San Marino VA - Stato della Città del Vaticano

#### **PARTE C**

- AC - Isola dell'Ascensione AE - Emirati Arabi Uniti  
AG - Antigua e Barbuda AN - Antille olandesi  
AU - Australia AW - Aruba  
BB - Barbados BH - Bahrein  
BM - Bermuda CA - Canada  
CL - Cile FJ - Figi  
FK - Isole Falkland HK - Hong Kong  
HR - Croazia JM - Giamaica  
JP - Giappone KN - Saint Kitts e Nevis  
KY - Isole Cayman MS - Montserrat  
MU - Maurizio NC - Nuova Caledonia  
NZ - Nuova Zelanda PF - Polinesia francese  
PM - Saint Pierre e Miquelon RU - Federazione russa  
SG - Singapore SH - Sant'Elena  
TW - Taiwan US - Stati Uniti d'America  
VC - Saint Vincent e Grenadine VU - Vanuatu  
WF - Wallis e Futuna YT - Mayotte

O . M . 2 7 a g o s t o 2 0 0 4

Publicata nella Gazz. Uff. 10 settembre 2004, n. 213

## TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIVITÀ DI CANI

### Il Ministro della Salute

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;

visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

visti gli artt. 544-bis, 544-sexies e 727 del codice penale;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;

visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

### Ordina:

1. 1. Sono vietati:

- a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
- b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato;
- c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

2. 1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

- a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

2. È vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);

- a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'artt. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
- e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

3. I divieti di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

3. 1. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.

4. 1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), che non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso.

2. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco.

La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Allegato

Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della presente Ordinanza:

American Bulldog;  
Cane da pastore di Charplanina;  
Cane da pastore dell'Anatolia;  
Cane da pastore dell'Asia centrale;  
Cane da pastore del Caucaso;  
Cane da Serra da Estrella;  
Dogo Argentino;  
Fila brasileiro;  
Mastino napoletano;

Perro da canapo majoero;  
Perro da presa canario;  
Perro da presa Mallorquin;  
Pit bull;  
Pitt bull mastiff;  
Pit bull terrier;  
Rafeiro do alentejo;  
Rottweiler;  
Tosa inu.

## COMUNE DI TRENTO

Deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2004, n. 11

### REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA del Comune di Trento

(omissis)

#### **CAPO V CURA DEGLI ANIMALI**

##### **Art. 36**

##### **Finalità ed ambito d'applicazione**

1. Il Comune di Trento promuove il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
2. Il presente capo, salvo quanto diversamente previsto, si applica agli animali d'affezione.
3. Il presente capo non si applica:
  - a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso connesse;
  - b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
  - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

##### **Art. 37**

##### **Disposizioni e divieti generali**

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
2. Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività sono condotti da persone di condizione psico-fisica adeguata.
3. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.
4. Il detentore di animali, qualora, nonostante l'idonea recinzione, gli animali da area privata disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, installa opportune barriere oscuranti.
5. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale.

6. Chi viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154,00 a euro 516,00 di cui all'articolo 5 rubricato: sanzioni, comma 1 della legge 14 ottobre 1991, n. 281, recante "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".

7. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

## **Art. 38**

### **Uso di sostanze velenose**

1. È vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfezione.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00, salvo che il fatto costituisca reato.

## **Art. 39**

### **Trasporto di animali su mezzi pubblici**

1. È consentito su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Trento l'accesso degli animali d'affezione solo se accompagnati dal detentore. Per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.

2. Il detentore degli animali sui mezzi di trasporto pubblico cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno.

3. Gli animali appartenenti a specie selvatiche o animali di comprovata pericolosità non sono trasportabili sui mezzi di trasporto pubblico.

4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi possono rifiutare, anche tramite eventuale preventiva comunicazione telefonica, il trasporto di animali ad esclusione dei cani guida per non vedenti.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00, salvo che il fatto costituisca reato.

## **Art. 40**

### **Pulizia di luoghi pubblici**

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati porta con sé sacchetti e paletta adeguati alle dimensioni degli

animali per la rimozione delle loro feci. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.

2. I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente.

3. I contenitori usati sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini stradali.

4. È vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.

5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili e dalle forze di polizia.

6. È vietato somministrare cibi ai colombi di città, se non nelle aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale.

7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

## **Art. 41** **Disturbo da animali**

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.

2. È vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti.

3. L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ordinarne l'allontanamento.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

## **Art. 42** **Cani**

1. I cani sono condotti:

- a) al guinzaglio e con la museruola nei locali pubblici;
- b) al guinzaglio o con la museruola lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- c) al guinzaglio e con la museruola lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone.

2. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo divieto reso palese con idonea segnaletica.

3. È vietato l'accesso ai cani:

- a) in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini;
- b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;
- c) in luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari e i luoghi ove è praticata la pet-therapy;
- d) nei luoghi di culto.

4. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde d'uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani dotati anche delle opportune attrezzature. In queste aree i cani possono muoversi, correre e giocare sguinzagliati, senza museruola e sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.

5. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile.

6. I detentori iscrivono i loro cani all'anagrafe canina.

7. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al rifugio per animali randagi, dopo i previsti controlli sanitari.

8. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori del centro abitato, quando in epoca consentita sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovino nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.

9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

## COMUNE DI ROVERETO

Deliberazione del Consiglio comunale 20 luglio 1992, n. 290

### REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA del Comune di Rovereto

## **NORME PER LA DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI**

(omissis)

### **Titolo III – DETENZIONE**

#### **Art. 4 – Detenzione cani da guardia**

I cani da guardia possono essere tenuti liberi entro i limiti di luoghi o proprietà private da sorvegliare o zone condominiali purché non accessibili al pubblico.

Ove gli anzidetti luoghi o proprietà private o zone condominiali siano aperti al pubblico, deve essere posto un cartello di avvertimento e gli animali debbono essere tenuti a catena - di lunghezza tale che consenta al cane adeguato esercizio motorio, ovvero rinchiusi in idoneo recinto, comunque custoditi in modo da non recare danno o molestia.

#### **Art. 5 – Detenzione di animali dannosi o molesti**

È proibito tenere in casa o a custodia dei fabbricati e giardini prossimi all'abitato cani che rechino disturbo alla pubblica quiete.

Con apposito e separato provvedimento verranno stabilite le procedure di accertamento del disturbo o molestia arrecata, nonché di applicazione delle relative sanzioni amministrative.

#### **Art. 6 – Detenzione cani in proprietà confinanti con pubblica via**

Le recinzioni della proprietà privata confinante con la strada o con altre proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle con le fauci e che l'animale possa mordere chi si trova sulla strada o in altra proprietà.

#### **Art. 7 – Detenzione di animali su autoveicoli**

Il conducente di autoveicolo collocato in sosta deve provvedere a che l'animale lasciato sull'autoveicolo non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi.

Deve inoltre assicurare l'aerazione dell'autoveicolo e comunque evitare sofferenze dall'animale.

Chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericoli per chi guida e per i passeggeri.

## **Art. 8 – Detenzione e conduzione animali nei locali di generi alimentari e nei luoghi di cura**

È vietato detenere e consentire l'introduzione di cani nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezione deposito, vendita all'ingrosso di generi alimentari.

Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, i ristoranti, bar e alberghi, ambulatori, uffici e simili, la possibilità di divieto di cui al primo comma è riservata alla libera volontà del titolare dell'attività, il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta l'avviso dell'eventuale divieto.

È fatto obbligo al titolare che ammette il cane nel luogo di esercizio dell'attività di provvedere a rimuovere inconvenienti igienico-sanitari.

È altresì vietato detenere e consentire l'introduzione di cani nei luoghi di cura se non a loro esplicitamente riservati.

## **TITOLO IV – CONDUZIONE**

### **Art. 9 – Conduzione cani in luoghi aperti al pubblico**

Nelle piazze, vie e luoghi aperti al pubblico transito, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e quelli di indole mordace devono essere muniti di idonea museruola convenientemente fissata.

I cani possono essere lasciati sciolti e comunque sempre con museruola, solo se non costituiscono intralcio alla circolazione, pericolo o molestia per i passanti od altri animali.

I cani vaganti senza la prescritta museruola, e sprovvisti di segno di riconoscimento saranno catturati con le modalità e ricoverati nelle strutture all'uopo stabilite.

### **Art. 10 – Museruola**

La museruola deve essere adatta alla taglia e razza e tale da impedire agli animali di mordere.

Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse stato privo.

### **Art. 11 – Conduzione dei cani in particolari luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto**

Salvo quanto disposto dal successivo art. 14, nei luoghi destinati esclu-

sivamente a passeggiata e transito pedonale e negli spazi attrezzati per attività sportive, i cani devono sempre essere condotti con guinzaglio capace di trattenere validamente l'animale.

Nei locali pubblici, nei pubblici uffici e nei negozi di generi alimentari, devono essere muniti anche della museruola.

Negli alberghi, salvo la facoltà di divieto di cui al secondo comma dell'art. 8, i cani devono sostare nelle stanze occupate dai singoli proprietari. Nei luoghi comuni di transito i cani dovranno essere muniti di museruola e condotti a guinzaglio.

Sui pubblici mezzi di trasporto i cani devono essere tenuti a guinzaglio, muniti di museruola e trattenuti accanto al detentore.

## **Art. 12 – Conduzione cani nei giardini e nei parchi pubblici**

È vietato condurre o lasciar vagare cani nei giardini e parchi pubblici, aree verdi attrezzate, se non al guinzaglio.

È altresì vietato l'accesso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini.

## **Art. 13 – Conduzione cani di grossa mole e di indole mordace**

I cani di grossa taglia devono essere condotti a guinzaglio ed affidati a persona idonea ed in condizioni di trattenere validamente l'animale.

Quelli di indole aggressiva dovranno essere inoltre muniti di museruola.

## **Art. 14 – Conduzione cani da caccia, da pastore e delle Forze Armate**

Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:

- a) i cani da caccia nell'esercizio venatorio;
- b) i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
- c) i cani delle Forze Armate, di Polizia e della Protezione Civile quando utilizzati per servizio;
- d) tutti i cani di qualsiasi razza nelle apposite zone di addestramento/alleanamento.

## **Art. 15 – Conduzione cani adibiti ai non vedenti o agli handicappati**

Ferme restando le modalità di conduzione (guinzaglio e museruola), i

divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali di ausilio ai non vedenti o agli handicappati.

## **Titolo V – IMBRATTAMENTO**

### **Art. 16 – Imbrattamento suolo pubblico da parte di cani**

I detentori o conduttori di cani devono evitare che gli stessi imbrattino il suolo in zone di transito pedonale, quali marciapiedi, passeggiate ed aree chiuse al traffico, ovvero aree verdi all'interno di parchi e giardini pubblici.

Qualora ciò si verificasse, il conduttore del cane ha l'obbligo di rimuovere le deiezioni mediante idonea attrezzatura a perdere.

La stessa potrà essere conferita esclusivamente nei cassonetti della Nettezza Urbana.

Dal rispetto del dispositivo del presente articolo sono esclusi i non vedenti e i portatori di handicaps.

### **Art. 17 – Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico**

È fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico gli avanzi ed i contenitori derivanti dalla somministrazione di alimenti agli animali.

## **Titolo VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 18 – Maltrattamento di animali**

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli precedenti, verranno adottati i provvedimenti previsti dalle vigenti norme di legge nei casi accertati di maltrattamento degli animali.

Al fine di garantire un'adeguata protezione dei cani sono recepiti nelle presenti norme gli artt. 3, 4, 5, 6, e 7, primo comma, della Convenzione europea sulla protezione degli animali ratificata con Legge 14 ottobre 1985, n. 623 e Legge 14 agosto 1991, n. 281.

### **Art. 19 – Sanzioni**

Le sanzioni amministrative per le infrazioni agli articoli delle presenti norme saranno stabilite con apposito e separato provvedimento ai sensi dell'articolo 106 e seguenti del T.U.L.C.P.

### **Art. 20 – Norme transitorie**

Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui all'articolo tre della Legge 281/1991 il detentore del cane deve garantire con idoneo mezzo l'identificazione del proprietario-detentore del cane.

(secondo comma - omissis)

## COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Ordinanza del Sindacato entrata in vigore il 1° settembre 1996

### DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE-ACCOMPAGNAMENTO DEI CANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE E DELLA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI ANIMALI

**Il Sindaco**  
(omissis)

#### **ordina e dispone**

Con decorrenza 1° settembre 1996 su tutto il territorio pubblico comunale e sulle aree comunque aperte all'uso pubblico, negli esercizi pubblici, nei mezzi di trasporto pubblico, nei locali adibiti a pubblici uffici o servizi:

- 1) I cani devono essere tenuti al guinzaglio. L'uso della museruola non esclude l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio.
- 2) Il guinzaglio non deve essere utilizzato con lunghezza superiore al metro e mezzo.
- 3) Il cane di indole pericolosa o aggressiva deve essere munito anche di museruola.
- 4) I cani non possono essere condotti in luoghi destinati al gioco dei bambini, o nelle loro immediate adiacenze, ancorché muniti di guinzaglio e museruola.
- 5) Nel periodo compreso tra l'1 giugno ed il 30 settembre di ogni anno i cani non possono essere condotti sulle spiagge, nell'area pubblica "fascia a lago" delimitata: a sud, dal bagnasciuga del lago di Garda; ad est, dall'entrata pedonale-ciclabile ovest del porto turistico-sportivo San Nicolò; a nord, dal prolungamento delle private e pubbliche recinzioni sud del campeggio Al Lago, hotel Oasi, campeggio Bavaria, pensione Bellariva, hotel Du Lac, colonia Sabbioni, parcheggio Villino Campi, colonia Miralago fino al ponte sul torrente Varone; ad ovest, dalla Punta Lido, con esclusione delle strade di accesso alla spiaggia dei Pini, alla spiaggia Sabbioni ed al Villino Campi fino al parcheggio; e in tutta l'area pedonale-ciclabile del Parco Lido delimitata da via Carducci, recinzione hotel Lido Palace, Punta Lido, recinzione est del parcheggio della ex autostazione e da via Maroni.
- 6) I cani non possono essere condotti negli ospedali, nelle case di cura, nelle farmacie, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle aree di pertinenza

delle piscine pubbliche. senza l'autorizzazione scritta o motivata del responsabile della struttura. Tale autorizzazione deve essere tenuta dall'accompagnatore del cane ed esibita ad ogni richiesta da parte degli operatori addetti al controllo. Il divieto è esteso anche agli spacci o esercizi commerciali con presenza di generi alimentari non confezionati posti a meno di un metro di altezza da terra.

- 7) È fatto obbligo ai conduttori di animali di provvedere alla pulizia del suolo ove gli animali stessi avessero a defecare. Le deiezioni, raccolte in sacchetti di plastica privi di fori e chiusi regolarmente, potranno essere gettate in qualsiasi cestino o cassonetto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- 8) È fatto obbligo ai conduttori di animali di avere sempre con sé idonea attrezzatura per l'asportazione delle deiezioni degli animali stessi. Detta attrezzatura, che può essere di vario tipo, deve garantire la raccolta delle deiezioni in un sacchetto senza fori con possibilità di facile chiusura per impedire la fuoriuscita di odori o delle feci raccolte. L'attrezzatura idonea deve essere immediatamente disponibile da parte degli accompagnatori di animali ed esibita ad ogni richiesta degli organi addetti al controllo.
- 9) Limitatamente ad una fornitura complessiva di 1.000 pezzi, nel periodo che precede l'entrata in vigore della presente ordinanza, presso il Cantiere comunale sarà in distribuzione gratuita idonea attrezzatura per l'asportazione delle deiezioni animali.
- 10) I cani vaganti liberamente saranno, quando possibile, accalappiati e custoditi, per la durata di tre giorni, presso le strutture appositamente individuate, eventualmente anche mediante accordi o convenzioni stipulate con le associazioni protezionistiche degli enti interessati. Trascorso il periodo di custodia si procederà ai sensi del regolamento comunale di Polizie Urbane.
- 11) Dal rispetto della presente ordinanza sono esonerati gli accompagnatori degli animali da guida per i ciechi (L. 25 agosto 1988, n. 376), dei cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio.
- 12) Le violazioni possono essere immediatamente conciliate dai trasgressori o dagli obbligati in solido mediante il pagamento della sanzione amministrativa di lire 20.000 (ventimila) per ogni violazione commessa di cui ai punti 2 e 8, e di lire 100.000 (centomila) per ogni altra violazione, fatti salvi i comportamenti che costituiscono reato. Al trasgressore e agli obbligati in solido, quale sanzione accessoria, saranno altresì addebitate le spese di cattura, mantenimento e custodia dell'animale forfettizzate e quantificate in lire 15.000 (quindicimila) per ogni giorno di permanenza presso le Strutture previste, escluso il giorno della cattura. Tali spese dovranno essere richieste oltre che per i primi cinque giorni anche per

quelli successivi nel caso in cui: - l'animale catturato non possa essere dato in affidamento definitivo secondo le procedure previste per motivi di salute dell'animale stesso; - quando il proprietario identificato si rifiuti di ritirare l'animale fino al giorno in cui quest'ultimo viene affidato a terzi o viene ritirato dal proprietario stesso; - quando il proprietario dell'animale, in qualsiasi modo informato o comunque venuto a conoscenza della cattura del cane, non provvede a comunicare all'organo accertatore la propria identità per la notifica degli atti conseguenti alla cattura dell'animale (rintracciato a seguito di indagini da parte dell'ufficio). In caso di mancata conciliazione della violazione si seguono le procedure previste dall'art. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale R. D. 3 marzo 1934, n. 383, secondo le norme di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, anche per il recupero delle spese di cattura e custodia (sanzione accessoria). Qualora il fatto abbia arrecato danni al Comune o a terzi non è ammesso il pagamento all'atto della contestazione, della somma fissa prevista per ogni singola violazione nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la violazione stessa.

- 13) Sono incaricati di effettuare il controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni e di quelle previste in ordine alla circolazione-accompagnamento dei cani ed altri animali nel territorio comunale, oltre agli organi indicati nell'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689, anche il Capo Cantiere, il Capo Tecnico comunale ed il personale addetto alla manutenzione dei giardini e del verde pubblico se muniti di tesserino di riconoscimento firmato dal Sindaco.
- 14) omissis
- 15) omissis
- 16) Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento.

## COMUNE DI ARCO

Ordinanza del Sindaco n. 1716 del 17 gennaio 2000

### DISPOSIZIONI IN ORDINE AGLI INCONVENIENTI DERIVANTI DAI CANI CIRCOLANTI SUL TERRITORIO COMUNALE SIA LIBERI CHE ACCOMPAGNATI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PROVVEDIMENTO N. 21228 DEL 3 AGOSTO 1999

#### **Il Sindaco**

vista l'ordinanza n. 21228 del 03 agosto 99, si ritiene necessario provvedere ad una parziale modificazione ed integrazione del provvedimento anzi citato, in quanto sono emerse ulteriori circostanze da regolamentare ed inoltre, in relazione all'importo delle sanzioni, si ravvede l'opportunità di adeguarsi a quanto in essere nei comuni vicini;

valutata l'intera questione con l'assessore all'ambiente e vivibilità urbana;

#### **ordina**

1. nei luoghi pubblici o aperti alla libera circolazione dei centri abitati, anche se periferici e nei locali pubblici, i cani debbono essere debitamente custoditi;

2. il cane deve essere sempre tenuto al guinzaglio anche in presenza del conduttore nelle immediate vicinanze;

3. il cane vagante ed incustodito potrà essere accalappiato e trattenuto presso la struttura comunale attrezzata come previsto dalle specifiche convenzioni in essere;

4. oltre al guinzaglio, i cani devono essere muniti di museruola quando:

- a) sono condotti all'interno di edifici pubblici o su mezzi pubblici di trasporto;
- b) per razza o indole si tratti di animali aggressivi;

5. al riguardo della introduzione di cani nei locali pubblici (bar, ristoranti, attività commerciali e alberghi) e ambulatori medici, è facoltà del titolare dell'attività proibire l'ingresso agli animali, previa apposizione sull'ingresso di avviso dell'eventuale divieto.

È vietato detenere e consentire l'introduzione di cani nei luoghi di cura se non a loro esplicitamente riservati.

6. per motivi igienico - sanitari è vietato condurre i cani nelle zone dei parchi o dei giardini pubblici attrezzati al gioco dei bambini;

7. le recinzioni della proprietà privata confinante con la strada o con altre proprietà devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad evitare che l'animale possa scavalcarle, possa mordere chi si trova sulla strada o in altra proprietà o che sia indirettamente causa di pericolo;

8. è proibito tenere in casa o a custodia di fabbricati e giardini prossimi all'abitato cani che arrechino continuo disturbo alla pubblica quiete;

9. qualora il cane venga lasciato all'interno di un veicolo in sosta, il conducente deve evitare che questo possa arrecare danni e/o lesioni a terzi. Inoltre deve assicurare adeguata aerazione all'interno del veicolo e comunque evitare sofferenze all'animale;

10. i conduttori di cani, qualora gli animali in loro custodia dovessero lordare con deiezioni gli spazi pubblici, dovranno provvedere, mediante idonea attrezzatura, alla immediata rimozione delle medesime depositandole nei contenitori porta-rifiuti;

11. il cane, qualora per legge ne fosse obbligato, dovrà essere regolarmente vaccinato nei modi e termini previsti; la norma si intende valida anche per gli animali al seguito dei turisti, i quali su richiesta dovranno esibire la relativa documentazione, ed in ogni caso attenersi alle disposizioni impartite dalla competente azienda sanitaria provinciale - servizio veterinario.

Dall'osservanza della presente ordinanza sono esonerati gli animali da guida per i ciechi, i cani delle forze armate, delle forze di polizia, della protezione civile, i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame e i cani da caccia nel periodo venatorio.

Il Comando Polizia municipale e le altre forze dell'ordine, anche in collaborazione con personale comunale, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

Gli inadempienti, fatte salve circostanze aventi rilevanza penale, incorreranno nelle seguenti sanzioni amministrative:

- lire 30.000 per la violazione di cui ai punti n°2, 4, 5, 6, 9;
- lire 50.000 per le violazioni di cui ai punti n°7, 8, e 10;
- lire 70.000 per la violazione di cui ai punti n°3 e 11;
- lire 100.000 per la violazione di cui al punto n°3 qualora il responsabile sia incorso nella medesima infrazione nei precedenti 12 mesi.

Le sanzioni sono applicabili al conduttore dell'animale o al responsabile giuridico se il conduttore è minorenne. Qualora l'animale sia vagante, ovvero l'accertamento sia concluso in tempi successivi, la responsabilità è del proprietario dell'animale o della persona che nel momento dell'infrazione ne abbia avuta la custodia.

È revocata l'ordinanza n. 21228 del 03 agosto 1999.

## COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Ordinanza del Sindaco n. 2329 del 15 gennaio 1998

### CONDUZIONE DEI CANI SU SUOLO PUBBLICO

#### Il Sindaco

Richiamate le ordinanze prot. 9391 del 2.5.1991 e prot. 8599 del 21.3.1996; considerate le sempre più frequenti segnalazioni che da parte della cittadinanza vengono espresse in merito ad inconvenienti derivanti dalle deiezioni di cani circolanti sia liberi che al guinzaglio;

rilevato che tali inconvenienti per loro natura possono configurare rischio potenziale, sotto il profilo igienico sanitario, per la salute dei cittadini;

preso atto che le disposizioni impartite dall'Ordinanza prot. 9391 del 2.5.1991 risultano inosservate dalla maggior parte dei conduttori di cani in quanto le infrazioni sono difficilmente rilevabili per cui necessita un provvedimento maggiormente vincolante;

visto l'art. 17 del vigente Regolamento d'Igiene;

visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento di Polizia Urbana

#### ordina

- 1) Nel centro abitato di Pergine e frazioni, nei giardini, spiagge pubbliche e passeggiate Ingo i laghi, è fatto obbligo ai conduttori di cani:
  - a) di essere sempre provvisti di idonea attrezzatura per l'eventuale rimozione delle deiezioni dell'animale; detta attrezzatura deve essere esibita, a richiesta, agli Agenti individuati al successivo punto 6);
  - b) qualora gli animali che hanno in custodia dovessero lordare con le loro deiezioni spazi pubblici, il conduttore deve provvedere alla immediata pulizia del suolo mediante l'idonea attrezzatura e depositare quindi i contenitori usati esclusivamente nei cassonetti della Nettezza Urbana.
- 2) Contro gli inadempienti si procederà a norma di legge comminando una sanzione - quale definizione in via breve della contravvenzione alle norme sopra indicate - stabilita in Lire 20.000 (ventimila) per la violazione a quanto previsto al punto 1 sub. a) e in Lire 50.000 (cinquantamila) per la violazione a quanto previsto al punto 1) sub. b).
- 3) Dal rispetto della presente Ordinanza sono esentati i non vedenti che utilizzano cani addestrati all'accompagnamento.
- 4) La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno 1 febbraio 1998.
- 5) Con la medesima decorrenza è revocata l'Ordinanza n. 8599 del 21.3.1996.
- 6) I funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del D.L.vo n. 285 del 30.4.1992 sono incaricati del controllo della presente.

## COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Ordinanza del Sindaco n. 2330 del 15 gennaio 1998

### CANI VAGANTI

#### **Il Sindaco**

Considerato che nel territorio comunale circolano frequentemente cani incustoditi i quali, oltre a provocare notevoli inconvenienti igienici, possono costituire pericolo, in particolare per la circolazione stradale;

visto l'art. 18 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato dal Consiglio comunale in data 21.5.1924 e approvato dalla Prefettura con decreto n. 84788 in data 18.12.1924;

viste le precedenti ordinanze relative all'oggetto - n. 2984 del 16.3.1970 e n. 5438 del 16.3.1987 - e ritenuto opportuno provvedere alla parziale modificazione ed integrazione di quest'ultima;

ritenuto in particolare di rideterminare la somma da pagarsi - entro il limite minimo e massimo fissato dalla legge - titolo di oblazione;

preso atto che i limiti (minimo e massimo di cui sopra) entro cui vanno determinati gli importi sono compresi, per effetto del combinato disposto degli artt. 10, 113, 114 della Legge n. 689/1981, tra Lire 4.000 e Lire 1.000.000;

visto l'art. 64 della legge 142/1990 che, nell'abrogare il T.U. delle leggi comunali e provinciali del 1934, fa salvi gli artt. da 106 a 110 di quest'ultimo

#### **ordina**

È vietato lasciare incustoditi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, i cani i quali devono essere tenuti al guinzaglio.

Si determina che a carico dei trasgressori della presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa di Lire 100.000.

È abrogata l'ordinanza n. 5438 del 16.3.1987.

la Polizia Municipale, nonché tutti gli altri Ufficiali e/o Agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati circa l'osservanza della presente ordinanza.

Sono fatte salve le norme penali, ed in particolare l'applicazione dell'art. 672 del Codice Penale che punisce (con la sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 500.000 - pagamento in misura ridotta Lire 100.000) chi mette in pericolo la pubblica incolumità lasciando incustoditi animali pericolosi.

È pure fatta salva la disciplina di cui all'art. 37 della Legge provinciale 9

dicembre 1991, n. 24, e art. 19 della legge provinciale 26 agosto 1994, n. 2, la quale stabilisce che: "è fatto divieto di lasciare vagare senza controllo al di fuori degli abitati, i cani di qualsiasi razza. I cani da guardia delle abitazioni o dal bestiame medesimo" (sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 300.000 - pagamento in misura ridotta Lire 100.000).

È inoltre fatto salvo l'art. 83 del D.P.R. 320 del 28.2.1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria Capo V - rabbia) che prevede l'obbligo:

lett.c) di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

lett.d) della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto.

L'art. 6 della Legge 218/88 stabilisce le nuove sanzioni da applicare alle infrazioni del regolamento di polizia veterinaria, pari alla somma nel minimo a Lire 500.000 e nel massimo a Lire 2.500.000 (pagamento in misura ridotta Lire 833.333).

Conferenza Stato - Regioni  
Province autonome di Trento e Bolzano

Pubblicato nella Gazz. Uff. del 3 marzo 2003, n. 51

DPCM 28 febbraio 2003

Pubblicato nella Gazz. Uff. del 4 marzo 2003, n. 52

## ACCORDO STATO REGIONI SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA E PET THERAPY

### Art. I

#### Finalità e definizioni

1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

2. Ai fini del presente accordo, si intende per: "animale da compagnia": ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.

- b) Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
- c) "allevamento di cani e gatti per attività commerciali": la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno;
- d) "commercio di animali da compagnia": qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

### Art. 2

#### Responsabilità e doveri del detentore

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell'animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

- a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
- c) consentirgli un' adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali

## **Art. 3**

### **Controllo della riproduzione**

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della prole o dell'animale femmina gravida o allattante. Le Regioni stabiliscono, inoltre, che il proprietario o detentore di cani provveda alla iscrizione all'anagrafe canina di norma entro 30 giorni dalla nascita, o dall'inizio della detenzione.

## **Art. 4**

### **Sistema di identificazione dei cani**

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero della salute si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del randagismo mediante:

- a) l'introduzione del microchips, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005;
- b) la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, che garantisca la connessione con quella di cui alla lettera c) del presente articolo;
- c) l'attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute, intesa come indice dei microchips, inviati dalle singole anagrafi territoriali.

2. Ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente punto, il Ministero della salute e le Regioni si impegnano a concordare, entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, le modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico.

## **Art. 5**

### **Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali**

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre all'autorizzazione di cui all'articolo 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954,

n. 320 anche le attività di commercio, di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c). A tal fine, le Regioni richiedono, almeno, i seguenti requisiti:

- a) la conformità ai requisiti di cui all'allegato A) del presente accordo;
- b) le generalità della persona responsabile dell'attività;
- c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività;
- d) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
- e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;
- f) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle autorità sanitarie della Azienda Sanitaria Locale che ha effettuato il sopralluogo;
- g) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

2. I requisiti dell'allegato A) non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.

3. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provvede ad indicare le modalità di detenzione delle altre specie di animali da compagnia.

## **Art. 6**

### **Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale**

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vietano la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di età superiore la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali.

2. In occasione di attività di commercio, di pubblicità, di spettacolo, di sport, di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro, che implicino l'utilizzazione di animali da compagnia, le Regioni possono prescrivere che l'organizzatore delle manifestazioni versi una quota, fino al 5% dell'incasso. L'entità ed il criterio di prelievo sono stabiliti dalla Regione territorialmente competente alla quale deve essere effettuato il versamento. La Regione è vincolata all'utilizzo di tali fondi per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.

## **Art. 7**

### **Programmi di informazione e di educazione**

1. Il Ministero della salute promuove programmi di informazione e di

educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet therapy. Detti programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento, all'addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano l'attenzione sui seguenti aspetti:

- a) l'addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la pet therapy o a fini commerciali o da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze specifiche;
- b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
- c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
- d) la necessità di scoraggiare:
  - il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
  - il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
  - la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
- e) la promozione della rilevanza dell'iscrizione dei cani all'anagrafe territoriali.

2. È rimessa alla valutazione discrezionale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, la promozione di programmi di informazione e di educazione analoghi a quelli di cui al comma 1.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, promuovono ed attuano corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.

## **Art. 8** **Manifestazioni popolari**

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

- a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
- b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.

## Articolo 9

### Tecniche di pet therapy, accoglienza degli animali e cimiteri

1. Ai fini di agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della “pet therapy”, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano valutano l’adozione di iniziative intese a:

- a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la “pet therapy”;
- b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei disabili.

2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono promuovere, a livello alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari, l’accoglienza temporanea dei cani e dei gatti, e degli altri animali da compagnia.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria.

## COMUNIONE E CONDOMINIO REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

PRETURA DI CAMPOBASSO

Campobasso, 12 maggio 1990

Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice **possesso di cani o di altri animali** non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene.

## COMUNIONE E CONDOMINIO CONDOMINIO DI EDIFICI - (DIRITTI E VINCOLI)

TRIBUNALE DI PIACENZA

Piacenza, 10 aprile 1990

La **detenzione di animali** in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietata solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali o servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo che l'obbligo o divieto imposto riguardino l'uso, la manutenzione e la eventuale modifica delle parti di proprietà esclusiva, e siano giustificati dalla necessità di tutelare gli interessi generali del condominio, come il decoro architettonico dell'edificio.

Piacenza, 10 aprile 1990

La **detenzione di un animale** può integrare in astratto la fattispecie di cui all'art. 844 c. c., in quanto tale norma, interpretata estensivamente, è suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissioni che abbiano carattere materiale, mediato o indiretto e provochino una situazione di intollerabilità attuale; pertanto, in mancanza di un regolamento condominiale di tipo contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni.

## TRIBUNALE DI NAPOLI

Napoli, 25 ottobre 1990

Il **divieto di tenere bestie ed allevamenti** di ogni specie negli appartamenti, che possano recare disturbi e molestie ai condomini, stabilito in un regolamento di condominio di natura contrattuale, vincola sia i condomini che i conduttori ed appresta una tutela più rigorosa di quella assicurata dal divieto di immissioni, di cui all'art. 844 c.c.

Napoli, 25 ottobre 1990

Il **divieto di tenere animali** (nel caso esaminato, cani) in appartamenti in condominii di edifici riguarda sia i proprietari condomini sia gli inquilini.

Napoli, 25 ottobre 1990

Nel caso in cui il **divieto di tenere animali** negli appartamenti è stabilito in un regolamento contrattuale, per accertarne la violazione non si richiede che ricorrano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 844 c. c., in tema di immissioni.

## PROVVEDIMENTI D'URGENZA - CASISTICA VARIA

## TRIBUNALE DI NAPOLI

Napoli, 25 ottobre 1990

Il giudice può ordinare l'allontanamento di cani o altri animali dagli appartamenti dei condomini con provvedimento di urgenza, se accerta che gli animali arrecano **disturbi e molestie ai condomini** (con latrati, pericoli di aggressioni, depositi di escrementi ecc.), affidandone l'esecuzione ad organi pubblici, con l'obbligo di rinchiuderli in un canile (pubblico o privato) o di farli tenere in custodia, a scelta del proprietario, presso privati, con l'obbligo di non lasciarli liberi all'esterno.

Napoli, 25 ottobre 1990

Nel caso di divieto di tenere animali che possano recare disturbo agli altri condomini, stabilito nel regolamento contrattuale, il giudice, accertati (con i poteri riconosciuti dalla legge in tema di misura cautelare atipica) tali disturbi (latrati, escrementi, esalazioni maleodoranti, pericolo di aggressioni ecc.), può con provvedimento di urgenza (art. 700 c. p. c.) **ordinare l'allontanamento degli animali** (nella specie, cani) dagli appartamenti in cui sono tenuti; in casi del genere, l'esecuzione del provvedimento di urgenza (che non richiede la formula esecutiva né la notificazione del titolo e del precetto) può essere affidata a militari dell'arma (o ad agenti della polizia di stato).

LEGGE 19 dicembre 1975, n. 874

Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1976, n. 49

## RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE, FIRMATA A WASHINGTON IL 3 MARZO 1973

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXII della convenzione stessa.

### CONVENZIONE

sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali  
in via di estinzione

Gli Stati Contraenti,

Riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future;

Coscienti del valore sempre crescente, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico, della fauna e della flora selvatiche;

Riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatica;

Riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatica contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale;

Convinti che si devono prendere d'urgenza delle misure a questo scopo; hanno convenuto quanto segue:

### Articolo I - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, e salvo che il contesto richieda un'altra interpretazione, le espressioni seguenti significano:

a) «Specie»: ogni specie, sottospecie, oppure un gruppo di esseri viventi relativi alle medesime e geograficamente isolato;

- b) «Specimen»
  - i) qualsiasi animale o qualsiasi pianta, vivi o morti;
  - ii) nel caso di un animale: per le specie iscritte nelle Appendici I e II, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'Appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, quando sono menzionati nella suddetta Appendice;
  - iii) nel caso di una pianta: per le specie iscritte nell'Appendice I, ogni parte oppure ogni, prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'Appendice II o nell'Appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, quando sono menzionati nelle suddette Appendici;
- c) «Commercio»: l'esportazione, la riesportazione, l'importazione e l'introduzione con provenienza dal mare;
- d) «Riesportazione»: l'esportazione di qualunque specimen precedentemente importato;
- e) «Introduzione con provenienza dal mare»: il trasporto, in uno Stato, di specimens di specie che sono stati presi nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato;
- f) «Autorità scientifica»: un'autorità scientifica nazionale designata conformemente all'Articolo IX;
- g) «Autorità Amministrativa»: un'autorità, amministrativa nazionale designata conformemente all'Articolo IX;
- h) «Parte»: uno Stato per il quale la presente Convenzione è entrata in vigore.

## Articolo II - Principi fondamentali

1. L'Appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio. Il commercio degli *specimens* di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.

2. L'Appendice II comprende:

- a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli *specimens* di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;
- b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli *specimens* di specie iscritte nell'Appendice II in applicazione del capoverso a).

3. L'Appendice III comprende tutte le specie che una Parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.

4. Le Parti non permetteranno il commercio degli *specimens* delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.

## **Articolo III - Regolamentazione del commercio degli *specimens* di specie iscritte nell'Appendice I**

1. Ogni commercio di *specimens* di una specie iscritta nell'Appendice I dovrà essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di uno *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione, il quale permesso sarà concesso soltanto dopo soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) un'Autorità Scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
- b) un'Autorità Amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo *specimen* non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;
- c) un'Autorità Amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque *specimen* vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti;
- d) un'Autorità Amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per il suddetto *specimen*.

3. L'importazione di uno *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di importazione e di un permesso di esportazione oppure un certificato di riesportazione. Un permesso di importazione deve soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) un'Autorità Scientifica dello Stato di importazione avrà emesso il parere che gli scopi dell'importazione non nuocciono alla sopravvivenza della detta specie;
- b) un'Autorità Scientifica dello Stato di importazione avrà la prova che, nel caso di uno *specimen* vivente, il destinatario possiede le installazioni adeguate allo scopo di conservarlo e di trattarlo con cura;
- c) un'Autorità Amministrativa dello Stato di importazione ha la prova che lo *specimen* non sarà utilizzato per fini principalmente commerciali.

4. La riesportazione di uno *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) un'Autorità Amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo *specimen* è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
- b) un'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che

qualunque *specimen* vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti;

- c) un'Autorità Amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per qualunque *specimen* vivente.

5. L'introduzione con provenienza dal mare di uno *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice I sarà soggettata alla preventiva concessione di un certificato da parte dell'Autorità Amministrativa dello Stato, nel quale lo *specimen* è stato introdotto. Il detto certificato dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) una Autorità scientifica dello Stato, nel quale lo *specimen* è stato introdotto, avrà emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;
- b) un'Autorità amministrativa dello Stato nel quale lo *specimen* è stato introdotto avrà la prova che, nel caso di uno *specimen* vivente, il destinatario ha le installazioni adeguate per conservarlo e trattarlo con cura;
- c) un'Autorità amministrativa dello Stato, nel quale lo *specimen* è stato introdotto, avrà la prova che lo *specimen* stesso non sarà utilizzato a fini principalmente commerciali.

## **Articolo IV - Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice II**

1. Qualunque commercio di *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice II deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di uno *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione. Questo permesso deve soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) un'Autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
- b) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo *specimen* non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;
- c) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque *specimen* vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti.

3. Per ognuna delle Parti, un'autorità scientifica sorveglierà in maniera continua la concessione, ad opera della medesima Parte, dei permessi di esportazione per gli *specimen* di specie iscritte all'Appendice II, come pure le esportazioni reali di questi *specimens*. Quando un'autorità scientifica determinerà che l'esportazione di *specimen* di una qualunque di queste specie dev'essere limitata allo scopo di conservarla., in tutto il suo *habitat*, ad un livello compatibile con la sua funzione negli ecosistemi in cui si trova, e ad un livello nettamente superiore a quello che causerebbe la iscrizione della detta specie

nell'Appendice I, essa informerà l'Autorità amministrativa competente comunicando le misure appropriate da prendere per limitare la concessione dei permessi di esportazione per il commercio degli *specimens* della detta specie.

4. L'importazione di uno *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice II sarà soggettata alla preventiva presentazione sia di un permesso di esportazione, sia di un certificato di riesportazione.

5. La riesportazione di uno *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice II sarà soggettata alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) un'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo *specimen* è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
- b) un'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque *specimen* vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti.

6. L'introduzione con provenienza dal mare di uno *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato emesso dall'Autorità amministrativa dello Stato nel quale lo *specimen* è stato introdotto. Il detto certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) un'Autorità scientifica dello Stato nel quale detto *specimen* è stato introdotto avrà emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;
- b) un'Autorità amministrativa dello Stato nel quale lo *specimen* è stato introdotto avrà la prova che qualunque *specimen* vivente sarà trattato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

7. I certificati di cui al paragrafo 6 più sopra possono essere concessi, su parere dell'autorità scientifica emanato dopo consultazioni con altre autorità scientifiche nazionali, e se del caso, con autorità scientifiche internazionali, per il numero totale di *specimen* di cui è autorizzata l'introduzione durante periodi non superiori a un anno.

## **Articolo V - Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice III**

1. Qualunque commercio di *specimens* di una specie iscritta nell'Appendice III deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di uno *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice III da parte di qualunque Stato, che ha iscritto la detta specie nell'Appendice III sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione che dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo

*specimen* in questione non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;

b) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque *specimen* vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

3. Salvo i casi previsti al paragrafo 4 del presente articolo, l'importazione di qualunque *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice III sarà soggetta alla presentazione preventiva di un certificato d'origine, e, nel caso di una importazione con provenienza da uno Stato che ha iscritto la detta specie nell'Appendice III, di un permesso d'esportazione.

4. Quando si tratta di una riesportazione, un certificato emesso dall'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione, che precisi che lo *specimen* è stato trasformato in questo Stato, oppure che verrà riesportato, costituirà prova per lo Stato di importazione che le disposizioni della presente Convenzione sono state rispettate per gli *specimens* in questione.

## Articolo VI - Permessi e certificati

1. I permessi e certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli Articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente Articolo.

2. Un permesso di esportazione deve contenere le informazioni precisate nel modulo riprodotto nell'Appendice IV; esso non sarà valevole per l'esportazione che per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio.

3. Qualunque permesso o certificato deve contenere il titolo della presente Convenzione; contiene il nome e il timbro dell'Autorità amministrativa che lo ha emanato ed un numero di controllo attribuito dalla Autorità amministrativa.

4. Qualunque copia di un permesso o di un certificato emanato da un'Autorità amministrativa deve essere chiaramente marcata come copia e non può essere utilizzata al posto dell'originale di un permesso o di un certificato, a meno che non sia stipulato altrimenti sulla copia.

5. Si richiederà un permesso o un certificato separato per ogni spedizione di *specimens*.

6. Un'Autorità amministrativa dello Stato di importazione di qualunque *specimen* annullerà e conserverà il permesso di esportazione o certificato di riesportazione e qualsiasi permesso di importazione corrispondente presentato in relazione all'importazione del detto *specimen*.

7. Quando ciò sia fattibile e appropriato, un'Autorità Amministrativa potrà fissare una marca su qualunque *specimen* per facilitarne l'identificazione. A tale scopo, marca significa qualunque impressione o stampiglia indelebile, sigillo di piombo o altro mezzo adeguato ad identificare uno *specimen*, e tale marca sarà studiata e progettata in modo tale che la sua falsificazione ad opera di persone non autorizzate sia resa più difficile possibile.

## Articolo VII - Esenzioni e altre Disposizioni speciali in relazione al commercio

1. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno al transito o trasbordo di *specimens* attraverso il territorio, o nel territorio, di una Parte mentre gli *specimens* restano sotto controllo doganale.

2. Quando un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione o di riesportazione avrà verificato che uno *specimen* fu acquistato anteriormente alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni della presente Convenzione rispetto a detto *specimen*, le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno a questo *specimen* se la detta autorità emette un certificato a tale effetto.

3. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno a *specimens* che siano articoli personali o di uso domestico. Queste regole peraltro non si applicheranno nei seguenti casi:

- a) nel caso di *specimens* iscritti nell'Appendice I, se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e vengano importati in questo Stato; oppure
- b) nel caso di *specimens* iscritti nell'Appendice II:
  - i) se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e in uno Stato nel cui ambiente selvatico si è verificata la cattura o la raccolta;
  - ii) se i medesimi vengono importati nello Stato di residenza abituale del proprietario;
  - iii) lo Stato nel quale si è verificata la cattura o la raccolta richiede la previa concessione di un permesso di esportazione prima di qualsiasi esportazione di detti *specimens*; a meno che un'Autorità amministrativa non abbia verificato che gli *specimens* furono acquisiti prima che le disposizioni della presente Convenzione entrassero in vigore rispetto a tale *specimen*.

4. Gli *specimens* di una specie animale iscritta nell'Appendice I e allevati in cattività per fini commerciali, o di una specie vegetale iscritta nell'Appendice I e riprodotti artificialmente per fini commerciali, saranno considerati *specimens* delle specie iscritte nell'Appendice II.

5. Quando un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà verificato che qualunque *specimen* di una specie animale è stato allevato in cattività o che qualunque *specimen* di una specie vegetale è stato riprodotto artificialmente, o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta, o di uno dei suoi prodotti, un certificato di questa Autorità amministrativa a tale effetto sarà accettato in sostituzione dei permessi richiesti in conformità alle disposizioni degli Articoli III, IV o V.

6. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno al prestito, donazione o interscambio non commerciale fra scienziati o istituzioni scienti-

fiche che risultano registrati da una autorità amministrativa del loro Stato, relativamente a *specimens* da erbario, altri *specimens* conservati, disseccati o inglobati da museo, e materiali di piante vive che portino un'etichetta emessa o approvata da un'Autorità amministrativa.

7. Un'Autorità amministrativa di qualunque Stato potrà accordare deroghe rispetto ai requisiti degli Articoli II, IV e V, e permettere il movimento, senza permessi o certificati, di *specimens* che formino parte di un giardino zoologico, circo, collezione zoologica o botanica ambulante o altre mostre itineranti, a condizione che:

- a) l'esportatore o importatore dichiara le caratteristiche complete di questi *specimens* all'Autorità amministrativa;
- b) i detti *specimens* rientrano nelle categorie specificate al paragrafo 2 o 5 del presente Articolo;
- c) l'Autorità amministrativa abbia verificato che qualunque *specimen* vivente venga trasportato e curato in maniera tale che si riduca al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

## Articolo VIII - Misure che dovranno essere prese dalle Parti

1. Le Parti adotteranno le misure appropriate in vista dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e per proibire il commercio di *specimens* in violazione delle medesime.

Queste misure comprenderanno:

- a) sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali *specimens*;
- b) la confisca o il rinvio allo Stato esportatore degli *specimens* in questione.

2. Oltre alle misure prese in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo, qualunque Parte potrà, quando lo reputi necessario, prevedere una qualunque procedura di rimborso interno per le spese incontrate a seguito della confisca di uno *specimen* acquisito in violazione delle misure prese in applicazione della presente Convenzione.

3. Per quanto possibile, le Parti cureranno che le formalità richieste per il commercio degli *specimens* siano eseguite con un minimo di dilazione. Allo scopo di facilitare queste formalità, ognuna delle Parti dovrà designare dei porti di uscita e dei porti d'entrata dove gli *specimens* dovranno essere presentati per essere sdoganati. Del pari le Parti dovranno verificare che ogni *specimen* vivo, durante qualunque periodo di transito, permanenza o trasporto, sia adeguatamente trattato, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

4. Nel caso di confisca di uno *specimen* vivente in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo:

- a) lo *specimen* sarà affidato ad una Autorità amministrativa dello Stato che effettua la confisca;

- b) l'Autorità amministrativa, dopo una consultazione con lo Stato di esportazione, rimanderà lo *specimen* al suddetto Stato a spese del medesimo, oppure ad un Centro di osservazione e salvaguardia o ad altro luogo considerato dalla detta Autorità amministrativa appropriato e compatibile con gli scopi della presente Convenzione; e
- c) l'Autorità amministrativa potrà ottenere il consiglio di un'Autorità scientifica, oppure, quando lo riterrà desiderabile, potrà consultarsi con la Segreteria, allo scopo di facilitare la decisione da prendersi in conformità col capoverso *b)* del presente paragrafo, comprendendosi in ciò la scelta del Centro di osservazione e salvaguardia o di un altro luogo.

5. Un Centro di osservazione e salvaguardia come definito dal paragrafo 4 del presente Articolo, è un'istituzione designata da un'Autorità amministrativa per aver cura degli *specimens* viventi, specialmente di quelli che fossero stati confiscati.

6. Ognuna delle Parti dovrà tenere registri relativi al commercio di *specimen* delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III i quali registri dovranno contenere:

- a) i nomi e gli indirizzi degli esportatori e degli importatori; e
- b) il numero e la natura dei permessi e certificati emessi; gli Stati con i quali si è verificato il detto commercio; le quantità e i tipi di *specimens*, i nomi delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III, e se nel caso, la grandezza e il sesso dei detti *specimens*.

7. Ognuna delle Parti preparerà e trasmetterà alla segreteria rapporti periodici in merito alla applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare:

- a) un rapporto annuale che contenga un riassunto delle informazioni menzionate al capoverso *b)* del paragrafo 6 del presente Articolo; e
- b) un rapporto biennale in merito alle misure legislative, regolamentari e amministrative adottate al fine di adempiere alle disposizioni della presente Convenzione.

8. Le informazioni, alle quali si riferisce il paragrafo 7 del presente Articolo saranno disponibili per il pubblico nella misura in cui ciò non è incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della Parte interessata.

## Articolo IX - Autorità amministrative e scientifiche

1. Ai fini della presente Convenzione, ognuna delle Parti designerà:

- a) una o più Autorità amministrative competenti per concedere permessi o certificati in nome della detta Parte; e
- b) una o più Autorità scientifiche.

2. Al momento del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato comunicherà al Governo depositario il nome e l'indirizzo della Autorità amministrativa autorizzata per comunicare con le altre Parti e con la Segreteria.

3. Qualunque variazione nelle designazioni o autorizzazioni previste nel presente Articolo sarà comunicata alla Segreteria della Parte corrispondente, allo scopo di far sì che venga trasmessa a tutte le rimanenti Parti.

4. Su domanda della Segreteria o di qualunque Autorità amministrativa designata in conformità col paragrafo 2 del presente Articolo, la Autorità amministrativa designata da una Parte trasmetterà modelli di timbri, sigilli e altri mezzi utilizzati per autenticare permessi o certificati.

## **Articolo X - Commercio con Stati che non sono Parti della Convenzione**

Nel caso di un'esportazione o riesportazione con destinazione ad uno Stato che non è Parte della presente Convenzione, oppure di un'importazione con provenienza da un tale Stato, le Parti possono, invece dei permessi e dei certificati richiesti dalla presente Convenzione, accettare dei documenti simili, rilasciati dalle Autorità competenti di tale Stato; questi documenti devono, per la parte essenziale, conformarsi alle condizioni richieste per la concessione dei permessi e certificati di cui alla presente Convenzione.

## **Articolo XI - Conferenza delle Parti**

1. La Segreteria convocherà una Conferenza delle Parti non più tardi di due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. Successivamente, la Segreteria convocherà riunioni ordinarie della Conferenza almeno una volta ogni due anni, a meno che la Conferenza decida altrimenti, nonché riunioni straordinarie in qualsiasi momento, su domanda, per iscritto, di almeno un terzo delle Parti.

3. Nelle riunioni ordinarie o straordinarie della Conferenza, le Parti esamineranno l'applicazione della presente Convenzione e potranno:

- a) adottare qualunque misura necessaria per facilitare il disimpegno delle funzioni della Segreteria, e adottare le disposizioni finanziarie;
- b) considerare e adottare emendamenti alle Appendici I e II in conformità con quanto dispone l'Articolo XV;
- c) analizzare il progresso realizzato nella restaurazione e conservazione delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III;
- d) ricevere e considerare le informazioni presentate dalla Segreteria o da qualcuna delle Parti; e
- e) se del caso, formulare raccomandazioni destinate a migliorare l'efficacia della presente Convenzione.

4. In ogni riunione ordinaria della Conferenza, le Parti potranno determinare la data e la sede della successiva riunione ordinaria che si terrà in conformità con le disposizioni del paragrafo del presente Articolo.

5. In qualunque riunione, le Parti potranno determinare e adottare regole di procedimento per la riunione stessa.

6. Le Nazioni Unite, i relativi Organismi specializzati e l'Ente internazionale per l'energia atomica, come pure qualsiasi Stato non facente parte della presente Convenzione, potranno essere rappresentati nelle riunioni della Conferenza per mezzo di osservatori che avranno diritto a partecipare senza voto.

7. Qualunque organismo o ente tecnicamente qualificato nella protezione, preservazione o amministrazione della fauna e della flora selvatiche e che sia compreso in una qualsiasi delle categorie menzionate in seguito potrà comunicare alla Segreteria il suo desiderio di essere rappresentato da parte di un osservatore alle riunioni della Conferenza, e vi sarà ammesso salvo che vi si oppongano almeno un terzo delle Parti presenti:

- a) organismi o enti internazionali, sia governativi che non governativi nazionali; e
- b) organismi o enti nazionali non governativi che sono stati autorizzati a questo scopo dallo Stato in cui sono domiciliati.

Una volta ammessi, questi osservatori avranno il diritto di partecipare senza voto ai lavori della riunione.

## Articolo XII - La Segreteria

1. All'entrata in vigore della presente Convenzione, il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente fornirà una Segreteria. Nella misura in cui lo giudicherà opportuno, il Direttore esecutivo potrà essere aiutato da organismi o enti internazionali o nazionali, governativi o non governativi, con competenza tecnica nella protezione, conservazione e amministrazione della fauna e della flora, selvatiche.

2. Le funzioni della Segreteria comprenderanno le seguenti:

- a) organizzare le Conferenze delle Parti e prestar loro i necessari servizi;
- b) disimpegnare le funzioni che le sono affidate in conformità con gli Articoli XV e XVI della presente Convenzione;
- c) realizzare studi scientifici e tecnici, in conformità con programmi autorizzati dalla Conferenza delle Parti, che contribuiscano alla migliore applicazione della presente Convenzione, compresi studi connessi con le norme relative all'adeguata preparazione e imbarco di *specimens* viventi e ai mezzi per la loro identificazione;
- d) studiare le informazioni delle Parti nonché i rapporti delle medesime e richiedere ad esse qualunque informazione addizionale che da questo punto di vista fosse necessaria per assicurare la migliore applicazione della presente Convenzione;
- e) segnalare all'attenzione delle Parti qualunque questione connessa con gli scopi della presente Convenzione;
- f) pubblicare periodicamente, e distribuire alle Parti, edizioni revisionate delle Appendici I, II e III, oltre a qualunque altra informazione che potesse facilitare l'identificazione di *specimens* delle specie comprese nelle dette Appendici;

- g) preparare rapporti annuali per le Parti in merito alle attività della Segreteria e sull'applicazione della presente Convenzione, oltre a tutti gli altri rapporti e informazioni che venissero richiesti dalle Parti;
- h) formulare raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi e disposizioni della presente Convenzione, compreso lo scambio di informazioni di natura scientifica o tecnica; e
- i) disimpegnare qualunque altra funzione che le fosse affidata dalle Parti.

## Articolo XIII - Misure internazionali

1. Quando la Segreteria, in base ad informazione ricevuta, si troverà a considerare che una qualunque specie iscritta nelle Appendici I e II è minacciata dal commercio di *specimens* di detta specie, oppure che le disposizioni della presente Convenzione non vengono applicate in maniera efficace, la Segreteria comunicherà questa informazione all'Autorità amministrativa autorizzata dalla Parte o delle Parti interessate.

2. Quando una Parte riceve comunicazione dei fatti indicati al paragrafo 1 del presente Articolo, essa informerà, il più rapidamente possibile e nella misura in cui la sua legislazione lo permette, la Segreteria di tutti i fatti a ciò connessi, e se del caso proporrà misure correttive. Quando la Parte stimerà che occorre procedere ad un'inchiesta, la stessa potrà essere eseguita da una o più persone espressamente autorizzate dalla rispettiva Parte.

3. Le informazioni fornite dalla Parte o procedenti da un'inchiesta fatta in conformità con quanto previsto al paragrafo 2 del presente Articolo, sarà esaminata dalla seguente Conferenza delle Parti, la quale potrà formulare qualunque raccomandazione consideri opportuna.

## Articolo XIV - Effetto sopra la legislazione nazionale e convenzioni internazionali

1. Le disposizioni della presente Convenzione non lederanno in alcun modo il diritto delle Parti di adottare:

- a) misure interne più strette rispetto alle condizioni di commercio, cattura, possesso, o trasporto di *specimens* di specie incluse nelle Appendici I, II e III, misure che possono arrivare fino all'interdizione completa; oppure
- b) misure interne che limitino o proibiscano il commercio, la cattura, il possesso o il trasporto di specie non incluse nelle Appendici I, II o III.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non lederanno in modo alcuno le disposizioni di qualunque misura interna o le obbligazioni delle Parti derivanti da un trattato, convenzione o accordo internazionale relativi ad altri aspetti del commercio, cattura, possesso o trasporto di *specimens*, già in vigore o con entrata in vigore posteriore per qualunque delle Parti, ivi comprese le misure relative alle dogane, la salute pubblica o le quarantene di vegetali o animali.

3. Le disposizioni della presente Convenzione non lederanno in alcun

modo le disposizioni o obbligazioni derivanti dai trattati, convenzioni o accordi internazionali conclusi fra Stati e che creano un'unione o accordo commerciale regionale che stabilisce o mantiene un regime doganale comune rispetto all'esterno che sopprime le barriere doganali interne fra le parti rispettive in quanto si riferiscono al commercio fra gli Stati membri di quest'unione o accordo.

4. Uno Stato Parte della presente Convenzione, che è anche parte di un altro trattato, di un'altra Convenzione o di un altro accordo internazionale, in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, e le cui disposizioni accordano una protezione alle specie marine iscritte nell'Appendice II, sarà liberato dagli obblighi ad esso imposti in virtù delle disposizioni della presente Convenzione per ciò che concerne il commercio degli *specimens* di specie iscritte nell'Appendice II catturati da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni del detto trattato, della detta Convenzione o del detto accordo internazionale.

5. Nonostante le disposizioni degli Articoli III, IV e V della presente Convenzione, per l'esportazione d'uno *specimen* catturato in conformità col paragrafo 4 del presente Articolo si richiederà soltanto un certificato di un'Autorità amministrativa dello Stato dove avviene l'introduzione, che attesti che lo *specimen* è stato catturato in conformità alle disposizioni dei trattati, convenzioni o accordi internazionali relativi.

6. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, convocata in conformità alla Risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e tesi giuridiche presenti o future di qualunque Stato relativamente al diritto del mare, e alla natura ed alla estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esso esercita sulle navi che battono la sua bandiera.

## Articolo XV - Emendamenti delle Appendici I e II

1. Nelle riunioni della Conferenza delle Parti si adotteranno le seguenti disposizioni in relazione all'adozione di emendamenti alle Appendici I e II:

- a) Qualunque Parte potrà proporre emendamenti delle Appendici I e II per la discussione alla seguente riunione. Il testo dell'emendamento proposto dovrà essere comunicato alla Segreteria con un anticipo non minore di 150 giorni rispetto alla data della riunione. La Segreteria si consulterà con le rimanenti Parti o Enti interessati in conformità con quanto disposto nei capoversi b) e c) del paragrafo 2 del presente Articolo e comunicherà le risposte a tutte le Parti al più tardi 30 giorni prima della riunione.
- b) Gli emendamenti saranno adottati da una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. A questo fine, «Parti presenti e votanti» significa Parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento.

c) Gli emendamenti adottati in una riunione entreranno in vigore per tutte le Parti 90 giorni dopo la riunione, con l'eccezione delle Parti che formuleranno riserve in conformità al paragrafo 3 del presente Articolo.

2. In relazione agli emendamenti alle Appendici I e II presentati nell'intervallo fra due riunioni della Conferenza delle Parti, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) Qualunque Parte potrà proporre emendamenti delle Appendici I e II affinché siano esaminati nell'intervallo fra due riunioni della Conferenza, mediante il procedimento per corrispondenza enunciato nel presente paragrafo.
- b) Per ciò che si riferisce alle specie marine, la Segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto lo comunicherà immediatamente a tutte le Parti. Inoltre si consulterà con gli Enti intergovernativi che ebbero una qualche funzione in relazione alle dette specie, particolarmente allo scopo di ottenere qualunque informazione scientifica che si possa avere da esse e di assicurare la coordinazione delle misure di conservazione applicate da parte dei detti Enti. La Segreteria trasmetterà a tutte le Parti, nel più breve tempo possibile, le opinioni' espresse e i dati forniti dai suddetti Enti, aggiungendo le proprie conclusioni e raccomandazioni.
- c) Per ciò che si riferisce alla specie non marine, la Segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto, lo comunicherà immediatamente a tutte le Parti, e successivamente, nel più breve tempo possibile, comunicherà a tutte le Parti le proprie raccomandazioni al riguardo.
- d) Qualunque Parte, entro 60 giorni dopo la data nella quale la Segreteria avrà comunicato le sue raccomandazioni alle Parti in conformità coi capoversi b) e c) del presente paragrafo, potrà trasmettere alla Segreteria i suoi propri commenti sull'emendamento proposto, assieme a tutti i dati scientifici relativi e ad ogni altra informazione.
- e) La Segreteria trasmetterà a tutte le Parti, nel più breve tempo possibile, tutte le risposte ricevute, insieme con le proprie raccomandazioni.
- f) Se la Segreteria non riceverà nessuna obiezione all'emendamento proposto nei 30 giorni decorrenti dalla data in cui essa comunicò le risposte ricevute conformemente alle disposizioni del capoverso e) del presente paragrafo, l'emendamento entrerà in vigore 90 giorni dopo per tutte le Parti, con eccezione di quelle che avessero formulato riserve in conformità al paragrafo 3 del presente Articolo.
- g) Se la Segreteria riceverà un'obiezione da qualunque Parte, l'emendamento proposto sarà messo in votazione per corrispondenza in conformità alle disposizioni dei capoversi h), i) e j) del presente paragrafo.
- h) La Segreteria notificherà a tutte le Parti che è stata ricevuta un'obiezione.
- i) Salvo che la Segreteria riceverà voti favorevoli, contrari o astenuti di almeno la metà delle Parti entro 60 giorni a partire dalla data di notifica in conformità del capoverso h) del presente paragrafo, l'emendamento proposto sarà trasmesso alla seguente riunione della Conferenza delle Parti.
- j) Nel caso in cui i voti ricevuti rappresentano almeno la metà delle Parti,

l'emendamento proposto sarà adottato con una maggioranza di due terzi degli Stati che hanno votato a favore o contro.

- k) La Segreteria notificherà a tutte le Parti il risultato della votazione.
- l) Se si adotterà l'emendamento proposto esso entrerà in vigore per tutte le Parti 90 giorni dopo la data in cui la Segreteria notifica la sua adozione, salvo per le Parti che formuleranno riserve in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.

3. Nel periodo di tempo di 90 giorni previsto al capoverso *c)* del paragrafo 1 o nel capoverso *h)* del paragrafo 2 del presente Articolo, qualunque Parte potrà formulare una riserva a detto emendamento mediante notifica scritta al Governo depositario. Finché non ritirerà la sua riserva, la Parte sarà considerata come uno Stato non facente parte della presente convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie relativa.

## Articolo XVI - Appendice III e suoi Emendamenti

1. Qualunque Parte potrà, in qualunque momento, inviare alla Segreteria una lista di specie che essa dichiara sottoposte a regolamentazione nella sua giurisdizione al fine menzionato nel paragrafo 3 dell'Articolo II. Nell'Appendice III si includeranno il nome della Parte che ha fatto includere la specie, il nome scientifico della specie presentata e qualsiasi parte o derivato dei relativi animali o vegetali, specificato rispetto alla detta specie ai fini del capoverso *b)* dell'Articolo I.

2. La Segreteria comunicherà alle Parti, il più rapidamente possibile dopo averle ricevute, le liste presentate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo. La lista entrerà in vigore come parte dell'Appendice III 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione della detta lista, qualunque Parte può, a mezzo notifica per iscritto al Governo depositario, formulare una riserva in merito a qualunque specie, a qualunque parte o a qualunque prodotto ottenuto a partire dagli animali o vegetali appartenenti a detta specie. Finché tale riserva non è ritirata, lo Stato rispettivo sarà considerato come non facente parte della presente Convenzione in merito al commercio della specie, parte o derivato di cui si tratta.

3. Qualunque Parte che invia una lista di specie da iscrivere nella Appendice III, potrà ritirare qualunque specie dalla detta lista in qualunque momento, mediante notifica alla Segreteria la quale comunicherà detto ritiro a tutte le Parti. Il ritiro entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di detta notifica.

4. Qualunque Parte che presenti una lista conforme alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, consegnerà alla Segreteria copie di tutte le leggi e regolamenti interni applicabili alla protezione di detta specie insieme con le interpretazioni che la Parte considera appropriate o che possono essere richieste dalla Segreteria. La Parte, durante il periodo nel quale la specie in questione si trova inclusa nell'Appendice III, comunicherà qualunque emendamento o variazione alle suddette leggi e ai suddetti regolamenti, come pure qualunque nuova interpretazione, mano a mano che vengono adottate.

## **Articolo XVII - Emendamenti alla Convenzione**

1. La Segreteria, dietro petizione per iscritto di almeno un terzo delle Parti, convocherà una riunione straordinaria della Conferenza delle Parti, per discutere e adottare emendamenti alla presente Convenzione. Gli emendamenti saranno adottati con una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. A tale scopo, «Parti presenti e votanti» significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza di due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento.

2. La Segreteria trasmetterà a tutte le Parti i testi delle proposte di emendamento almeno 90 giorni prima della relativa discussione da parte della Conferenza.

3. Qualunque emendamento entrerà in vigore per le Parti che l'accettano 60 giorni dopo che due terzi delle Parti avranno depositato presso il Governo Depositario i loro rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento. A partire da questa data, l'emendamento entrerà in vigore per qualunque altra Parte 60 giorni dopo che detta Parte avrà depositato il suo proprio strumento di accettazione del medesimo.

## **Articolo XVIII - Risoluzione di controversie**

1. Qualunque controversia che potesse sorgere fra due o più Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, sarà sottoposta a negoziato fra le Parti in controversia.

2. Se la controversia non potesse essere risolta in conformità col paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti potranno, per mutuo consenso, sottoporre la controversia ad arbitrato in particolare alla Corte permanente di arbitrato dell'Aja e le Parti che avranno così sottoposto la controversia saranno obbligate a seguire la decisione arbitrale.

## **Articolo XIX - Firme**

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di Washington, fino al 30 aprile 1973 e, a partire da questa data, a Berna fino al 31 dicembre 1974.

## **Articolo XX - Ratifica, Accettazione e Approvazione**

La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo della Confederazione Svizzera, che sarà il Governo depositario.

## **Articolo XXI - Adesione**

La presente Convenzione resterà indefinitamente aperta all'adesione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo depositario.

## Articolo XXII - Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data in cui sarà stato depositato presso il Governo depositario il decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione, oppure che aderisca alla medesima, posteriormente al deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo che il suddetto Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

## Articolo XXIII - Riserve

1. La presente Convenzione non è soggetta a riserve generali. Si potranno unicamente formulare riserve specifiche in conformità alle disposizioni del presente Articolo nonché degli Articoli **XV** e **XVI**.

2. Qualunque Stato, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà formulare una riserva specifica relativamente a:

- a) qualunque specie compresa nelle Appendici **I**, **II** e **III**;
- b) qualunque parte o derivato specificato relativamente ad una specie inclusa nell'Appendice **III**.

3. Finché una delle Parti della, presente Convenzione non ritirerà la riserva dalla stessa formulata in conformità con le disposizioni del presente Articolo, tale Stato sarà considerato come uno Stato non Parte della presente Convenzione in merito al commercio della specie, parte o privato specificato nella detta riserva.

## Articolo XXIV - Denuncia

Qualunque Parte potrà denunciare in qualunque momento la presente Convenzione mediante notifica scritta al Governo depositario. La denuncia avrà effetto 12 mesi dopo che il Governo depositario avrà ricevuto la notificazione.

## Articolo XXV - Depositario

1. L'originale della presente Convenzione, i cui testi in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il Governo depositario, il quale invierà copie certificate a tutti gli Stati che lo hanno firmato o che hanno depositato strumenti di adesione alla detta Convenzione.

2. Il Governo depositario informerà tutti gli Stati firmatari e aderenti, e del pari la Segreteria, in merito alle firme, ai depositi degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dell'entrata in vigore della presente

Convenzione agli emendamenti, alla formulazione e ritiro di riserve, e alle notifiche di denuncia.

3. Quando la presente Convenzione entrerà in vigore, il Governo depositario trasmetterà una copia certificata alla Segreteria delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di che, i Plenipotenziari infrascritti debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Washington, il giorno tre marzo del millenovecentosettantatre.

## APPENDICE I

### Interpretazione:

1. Le specie, che figurano nelle presenti appendici sono indicate:
  - a) secondo il nome delle specie; oppure
  - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un superiore *taxon* o ad una parte designata di detto *taxon*.
2. L'abbreviazione «spp» serve a designare tutte le specie di un *taxon* superiore.
3. Altri riferimenti ai *taxa* superiori alle specie hanno solo il fine di servire da informazione o classificazione.
4. Un asterisco [\*] posto vicino al nome di una specie o di un *taxon* superiore indica che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detto *taxon* si trovano incluse nell'Appendice II e che le suddette popolazioni, sottospecie o specie si trovano escluse dall'Appendice I.
5. Il simbolo (-) seguito da un numero posto a fianco del nome di una specie o di un *taxon* superiore indica la esclusione dalla specie o dal *taxon* superiore di popolazione geograficamente isolata, sottospecie o specie designate come segue:
  - 101 Lemur catta
  - 102 Popolazione australiana
6. Il segno (+) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie significa che soltanto una popolazione geograficamente isolata, o sottospecie designata della detta specie è inclusa nella presente Appendice, come segue:
  - + 201 Popolazione italiana solamente
7. Il simbolo (/) situato avanti al nome di una specie o di un *taxon* superiore indica che le specie in questione sono protette conformemente al programma del 1972 della Commissione internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena.

## F A U N A

### MAMMALIA

#### MARSUPIALIA

- Macropodidae    *Macropus parma*  
*Onychogalea frenata*  
*Onychogalea lunata*  
*Lagorchestes hirsutus*  
*Lagostrophus fasciatus*  
*Caloprymnus campestris*  
*Bettongia penicillata*  
*Bettongia lesueur*  
*Bettongia tropica*
- Phalangeridae    *Wiulda squamicaudata*
- Burramyidae    *Burramys parvus*
- Vombatidae    *Lasiorhinus gillespiei*
- Peramelidae    *Perameles bougainville*  
*Chaeropus ecaudatus*  
*Macrotis lagotis*  
*Macrotis leucura*
- Dasyuridae    *Planigale tenuirostris*  
*Planigale sublimissima*  
*Sminthopsis psammophila*  
*Sminthopsis longicaudata*  
*Antechinomys laniger*  
*Myrmecobius fasciatus rufus*
- Thylacinidae    *Thylacinus cynocephalus*

#### PRIMATES

- Lemuridae    *Lemus* spp. [\*] —101  
*Lepilemur* spp.  
*Hapalemur* spp.  
*Allocebus* spp.  
*Cheirogaleus* spp.  
*Mirocebus* spp.  
*Phaner* spp.
- Indriidae    *Indri* spp.  
*Propithecus* spp.  
*Avahi* spp.
- Daubentoniidae    *Daubentonia*  
*madagascariensis*
- Callithricidae    *Leontopithecus* (*Leontideus*) spp.  
*Callimico goeldii*
- Cebidae    *Saimiri oerstedii*  
*Chiropotes albinasus*  
*Cacajao* spp.  
*Alouatta palliata* (*villosa*)  
*Ateles geoffroyi frontatus*  
*Ateles geoffroyi panamensis*  
*Brachyteles arachnoides*
- Cercopithecidae    *Cercocebus galeritus galeritus*  
*Macaca silenus*  
*Colobus badius rufomitratu*

- Colobus badius kirkii*  
*Presbytis geei*  
*Presbytis pileatus*  
*Presbytis entellus*  
*Nasalis larvatus*  
*Simias concolor*  
*Pygathrix nemaeus*
- Hylobatidae    *Hylobates* spp.  
*Symphalangus syndactylus*
- Pongidae    *Pongo pygmaeus pygmaeus*  
*Pongo pygmaeus abelii*  
*Gorilla gorilla*

#### EDENTATA

- Dasypodidae    *Priodontes giganteus* (= *maximus*)

#### PHOLIDOTA

- Manidae    *Manis temmincki*

#### LAGOMORPHA

- Leporidae    *Romerolagus diazi*  
*Caprolagus hispidus*

#### RODENTIA

- Sciuridae    *Cynomys mexicanus*
- Castoridae    *Castor fiber birulaia*  
*Castor canadensis mexicanus*
- Muridae    *Zyzomys pedunculatus*  
*Leporillus conditor*  
*Pseudomys novaehollandiae*  
*Pseudomys praeconis*  
*Pseudomys shortridgei*  
*Pseudomys fumeus*  
*Pseudomys occidentalis*  
*Pseudomys fieldi*  
*Notomys aquilo*  
*Xeromys myoides*
- Chinchillidae    *Chinchilla brevicaudata boliviana*

#### CETACEA

- Platanistidae    *Platanista gangetica*
- Eschrichtidae    *Eschrichtius robustus* (*glaucus*) /
- Balaenopteridae    *Balaenoptera musculus* /  
*Megaptera novaeangliae* /  
*Balaena mysticetus* /  
*Eubalaena* spp. /
- Balaenidae

#### CARNIVORA

- Canidae    *Canis lupus monstrabilis*  
*Vulpes velox hebes*
- Viverridae    *Prionodon pardicolor*
- Ursidae    *Ursus americanus emmonsii*  
*Ursus arctos pruinosus*  
*Ursus arctos* [\*] + 201  
*Ursus arctos nelsoni*
- Mustelidae    *Mustela nigripes*

Hyaenidae  
Felidae

Lutra longicaudis  
(platesis/annectens)  
Lutra felina  
Lutra provocax  
Pteronura brasiliensis  
Aonyx microdon  
Enhydra lustris nereis  
Hyaena brunnea  
Felis planiceps  
Felis nigripes  
Felis concolor coryi  
Felis concolor costaricensis  
Felis concolor cougar  
Felis temmincki  
Felis bengalensis bengalensis  
Felis yagouaroundi cacomitli  
Felis yagouaroundi fossata  
Felis yagouaroundi panamensis  
Felis yagouaroundi tolteca  
Felis pardalis mearnsi  
Felis pardalis mitis  
Felis wiedii nicaraguae  
Felis wiedii salvinia  
Felis tigrina oncilla  
Felis marmorata  
Felis jacobita  
Felis (Lynx) rufa escuinapae  
Neofelis nebulosa  
Panthera tigris [\*]  
Panthera pardus  
Panthera uncia  
Panthera onca  
Acinonyx jubatus

## PINNIPEDIA

Phocidae Monachus spp.  
Mirounga angustirostris

## PROBOSCIDEA

Elephantidae Elephas maximus

## SIRENIA

Dugongidae Dugong dugon [\*] - 102  
Trichechidae Trichechus manatus  
Trichechus inunguis

## PERISSODACTYLA

Equidae Equus przewalskii  
Equus hemionus hemionus  
Equus hemionus khur  
Equus zebra zebra  
Tapiridae Tapirus pinchaque  
Tapirus bairdii  
Tapirus indicus  
Rhinocerotidae Rhinoceros unicornis

Rhinoceros sondaicus  
Didermocerus sumetransis  
Ceratotherium simum cottoni

## ARTIODACTYLA

Suidae Sus salvanius  
Babyrousa babyrussa  
Camelidae Vicugna vicugna  
Camelus bactrianus  
Cervidae Moschus moschiferus moschiferus  
Axis (Hyelaphus) porcinus  
annamiticus  
Axis (Hyelaphus) calamianensis  
Axis (Hyelaphus) kuhlii  
Cervus duvauceli  
Cervus eldi  
Cervus elaphus hanglu  
Hippocamelus bisulcus  
Hippocamelus antisensis  
Blastocerus dichotomus  
Ozotoceros bezoarticus  
Pudu pudu  
Antilocapridae Antilocapra americana sonoriensis  
Antilocapra americana peninsularis  
Bovidae Bubalus (Anoa) mindorensis  
Bubalus (Anoa) depressicornis  
Bubalus (Anoa) quarlesi  
Bos gaurus  
Bos (grunniens) mutus  
Novibos (Bos) sauveli  
Bison bison athabascae  
Kobus leche  
Hippotragus niger variani  
Oryx leucoryx  
Damaliscus dorcas dorcas  
Saiga tatarica mongolica  
Nemorhaedus goral  
Capricornis sumatraensis  
Rupicapra rupicapra ornata  
Capra falconeri jerdoni  
Capra falconeri megaceros  
Capra falconeri chiltanensis  
Ovis orientalis ophion  
Ovis ammon hodgsoni  
Ovis vignei

## AVES

### TINAMIFORMES

Tinamidae Tinamus solitarius

### PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae Podilymbus gigas

## PROCELLARIIFORMES

Diomedelidae Diomedea albatrus

## PELECANIFORMES

Sulidae Sula abbotti  
Fregatidae Fregata andrewsi

## CICONIIFORMES

Ciconiidae Ciconia ciconia boyciana  
Threskiornithidae Nipponia nippon

## ANSERIFORMES

Anatidae Anas aucklandica nesiotis  
Anas oustaleti  
Anas laysanensis  
Anas diazi  
Cairina scutulata  
Rhodonessa caryophyllacea  
Branta canadensis leucopareia  
Branta sandvicensis

## FALCONIFORMES

Cathartidae Vultur gryphus  
Gymnogyps californianus  
Accipitridae Pithecopaga jefferyi  
Harpia harpyja  
Haliaeetus l. leucocephalus  
Haliaeetus heliaca adalberti  
Haliaeetus albicilla groenlandicus  
Falconidae Falco peregrinus anatum  
Falco peregrinus tundrius  
Falco peregrinus peregrinus  
Falco peregrinus babylicus

## GALLIFORMES

Megapodiidae Macrocephalon maleo  
Cracidae Crax blumenbachii  
Pipile p. pipile  
Pipile jacutinga  
Mitu mitu mitu  
Oreophasis derbianus  
Tetraonidae Tympanuchus cupido attwateri  
Phasianidae Colinus virginianus ridgwayi  
Tragopan blythii  
Tragopan caboti  
Tragopan melanocephalus  
Lophophorus sclateri  
Lophophorus lhuysii  
Lophophorus impejanus  
Crossoptilon mantchuricum  
Crossoptilon crossoptilon  
Lophura swinhoii  
Lophura imperialis  
Lophura edwardsi  
Syrmaticus ellioti  
Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado  
Polyplectron emphanum  
Tetraogallus tibetanus  
Tetraogallus caspius  
Cyrtornyx montezumae merriami

## GRUIFORMES

Gruidae Grus japonensis  
Grus leucogeranus  
Grus americana  
Grus canadensis pulla  
Grus canadensis nesiotis  
Grus nigricollis  
Grus vipio  
Grus monacha  
Rallidae Tricholimnas sylvestris  
Rhynochetidae Rhynochetos jubatus  
Otididae Eupodotis bengalensis

## CHARADRIIFORMES

Scolopacidae Numenius borealis  
Tringa guttifer  
Laridae Larus relictus

## COLUMBIFORMES

Columbidae Ducula mindorensis

## PSITTACIFORMES

Psittacidae Strigops habroptilus  
Rhynchopsitta pachyrhyncha  
Amazona leucocephala  
Amazona vittata  
Amazona guildingii  
Amazona versicolor  
Amazona imperialis  
Amazona rhodocorytha  
Amazona petrei petrei  
Amazona vinacea  
Pyrrhyura cruentata  
Anodorhynchus glaucus  
Anodorhynchus leari  
Cyanopsitta spixii  
Pionopsitta pileata  
Aratinga guaruba  
Psittacula krameri echo  
Psephotus pulcherrimus  
Psephotus chrysopterygius  
Neophema chrysogaster  
Neophema splendida  
Cyanoramphus novaezelandiae  
Cyanoramphus auriceps forbesi  
Geopsittacus occidentalis  
Psittacus erithacus princeps

## APODIFORMES

Trochilidae Ramphodon dohrnii

## TROGONIFORMES

Trogonidae Pharomachrus mocinno mocinno  
Pharomachrus mocinno  
costaricensis

## STRIGIFORMES

Strigidae Otus gurneyi

## CORACIIFORMES

Bucerotidae Rhinoplax vigil

## PICIFORMES

Picidae Dryocopus javensis richardsi  
Campephilus imperialis

## PASSERIFORMES

Cotingidae Cotinga maculata  
Xipholena atro-purpurea  
Pittidae Pitta kochi  
Atrichornithidae Atrichornis clamosa  
Muscicapidae Picathartes gymnocephalus  
Picathartes oreas  
Psophodes nigrogularis  
Amytornis gyderi  
Dasyornis brachypterus  
longirostris  
Dasyornis broadbenti littoralis  
Sturnidae Leucopsar rothschildi  
Meliphagidae Meliphaga cassidix  
Zosteropidae Zosterops albogularis  
Fringillidae Spinus cucullatus

## AMPHIBIA

### URODELA

Cryptobranchidae Andrias (= Megalobatrachus)  
davidianus japonicus  
Andrias (= Megalobatrachus)  
davidianus davidianus

### SALIENTIA

Bufonidae Bufo superciliaris  
Bufo periglienes  
Nectophirynoides s.p.p.  
Atelopodidae Atelopus varius zeteki

## REPTILIA

### CROCODYLIA

Alligatoridae Alligator mississippiensis  
Alligator sinensis  
Melanosuchus niger  
Caiman crocodilus apaporiensis  
Caiman latirostris  
Crocodylidae Tomistoma schlegelii  
Osteolaemus tetraspis tetraspis

Osteolaemus tetraspis osborni  
Crocodylus cataphractus  
Crocodylus siamensis  
Crocodylus palustris palustris  
Crocodylus palustris kimbula  
Crocodylus novaeguineae mindorensis  
Crocodylus intermedius  
Crocodylus rhombifer  
Crocodylus moreletii  
Crocodylus niloticus  
Gavialidae Gavialis gangeticus

## TESTUDINATA

Emydidae Batagur baska  
Geoclemmys (= Dameronia) hamiltonii  
Geoemyda (= Nicoria) tricarinata  
Kachuga tecta tecta  
Morenia ocellata  
Terrapene coahuila  
Testudinidae Geochelone (= Testudo) elephantopus  
Geochelone (= Testudo) geometrica  
Geochelone (= Testudo) radiata  
Geochelone (= Testudo) yniphora  
Cheloniidae Eretmochelys imbricata imbricata  
Lepidochelys kempii  
Trionychidae Lisssemys punctata punctata  
Trionyx ater  
Trionyx nigricans  
Trionyx gangeticus  
Trionyx hurum  
Chelidae Pseudemys dura umbrina

## LACERTILIA

Varanidae Varanus komodoensis  
Varanus flavescens  
Varanus bengalensis  
Varanus griseus

## SERPENTES

Boidae Epicrates inornatus inornatus  
Epicrates subflavus  
Python molurus molurus

## RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae Sphenodon punctatus

## PISCES

### ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae Acipenser brevirostrum  
Acipenser oxyrhynchus

### OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae Scleropages formosus

### SALMONIFORMES

Salmonidae Coregonus alpenae

## CYPRINIFORMES

Catostomidae Chasmistes cujus  
Cyprinidae Probarbus jullieni

## SILURIFORMES

Schilbeidae Pangasianodon gigas

## PERCIFORMES

Percidae Stizostedion vitreum glaucum

## MOLLUSCA

### NAIADOIDA

Unionidae Conradilla caelata  
Dromus dromas  
Epioblasma (=Dysnormia)  
fiorentina curtisi  
Epioblasma (=Dysnormia)  
fiorentina fiorentina  
Epioblasma (= Dysnormia)  
sampsoni  
Epioblasma (= Dysnormia)  
sulcata perobliqua  
Epioblasma (= Dysnormia)  
tortulosa gubernaculum

Epioblasma (= Dysnormia)  
torulosa torulosa  
Epioblasma (= Dysnormia)  
turgidula  
Epioblasma (= Dysnormia) walkeri  
Fusconaia cuneolus  
Fusconaia edgariana  
Lampsilis higginsii  
Lampsilis orbiculata orbiculata  
Lampsilis satura  
Lampsilis virescens  
Plethobasis cicatricosus  
Plethobasis cooperianus  
Pleurobema plenum  
Potamilus (= Proptera) capax  
Quadrula intermedia  
Quadrula sparsa  
Toxolasma (= Carunculina)  
cylindrella  
Unio (Megaloniaias?/) nickliniana  
Unio (Lampsilis?/)  
tampicoensis tecomatensis  
Villosa (= Micromya) trabalis

## FLORA

ARACEAE Alocasia sanderiana  
Alocasia zebrina  
CARYOCARACEAE Caryocar costaricense  
CARYOPHYLLACEAE Gymnocarpus przewalskii  
Melandrium mongolicum  
Silene mongolica  
Stellaria pulvinata  
CUPRESSACEAE Pilgerodendron uviferum  
CYCADACEAE Encephalartos s.p.p.  
Microcycas calocoma  
Stangeria eriopus  
GENTIANACEAE Prepusa hookeriana  
HUMIRIACEAE Vantanea barbourii  
JUGLANDACEAE Engelhardtia pterocarpa  
LEGUMINOSAE Ammopiptanthus mongolicum  
Cynometra hemitomophylla  
Platymiscium pleiostachyum  
LILIACEAE Aloe albida  
Aloe pillansii  
Aloe polyphylla  
Aloe thorncroftii  
Aloe vossii

MELASTOMATACEAE Lavoisiera itambana  
MELIACEAE Guarea longipetiola  
Tachigalia versicolor  
MORACEAE Batocarpus costaricense  
ORCHIDACEAE Cattleya jongheana  
Cattleya skinneri  
Cattleya trianae  
Didiciea cunninghamii  
Laelia lobata  
Lycaste virginalis var. *alba*  
Peristeria elata  
PINACEAE Abies guatemalensis  
Abies nebrodensis  
PODOCARPACEAE Podocarpus costalis  
Podocarpus parlatorei  
PROTEACEAE Orothamnus zeyheri  
Protea odorata  
RUBIACEAE Balmea stormae  
SAXIFRAGACEAE (GROSSULARIACEAE)  
Ribes sardoum  
TAXACEAE Fitzroya cupressoides  
ULMACEAE Celtis aetnensis  
WELWITSCHIAEAE Welwitschia bainesii  
ZINGIBERACEAE Hedychium philippinense

## APPENDICE II

Interpretazione:

1. Le specie che figurano nella presente Appendice sono indicate:

- a) secondo il nome della specie; oppure
- b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un superiore *taxon* o parte designata di detto *taxon*.

2. L'abbreviazione «spp» serve a designare tutte le specie d'un *taxon* superiore.

3. Altri riferimenti ai *taxa* superiori alle specie hanno solo il fine di servire da informazione o classificazione.

4. Un asterisco [\*] posto vicino al nome d'una specie o di un *taxon* superiore indica che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detto *taxon* figurano nell'Appendice I e che queste popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'Appendice II.

5. Il segno (/) seguito da un numero posto davanti al nome di una specie o di un *taxon* superiore serve a designare parti o prodotti che sono specificati in relazione a ciò agli scopi della presente Convenzione come segue:

// 1 indica le radici

// 2 indica il legname

// 3 indica tronchi

6. Il simbolo (-) seguito da un numero posto a fianco al nome di una specie o di un *taxon* superiore indica l'esclusione da quella specie di *taxon* superiore di popolazioni geograficamente isolate, sottospecie, specie o gruppi di specie designati, come segue:

- 101 specie non succulente

7. Il segno (+) seguito da un numero posto avanti al nome di una specie o di un *taxon* superiore significa che soltanto popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie della detta specie o del detto *taxon* superiore sono incluse nella presente Appendice come segue:

+ 201 Tutte le sottospecie dell'America del Nord

+ 202 Specie della Nuova Zelanda

+ 203 Tutte le specie della famiglia nelle due Americhe

+ 204 Popolazione australiana

(Seguono i nomi delle specie).

### F A U N A

#### MAMMALIA

#### MARSUPIALIA

Macropodidae Dendrolagus inustus  
Dendrolagus ursinus

#### INSECTIVORA

Erinaceidae Erinaceus frontalis

#### PRIMATES

Lemuridae Lemur catta  
Losiridae Nycticebus coucang  
Loris tardigradus  
Cebidae Cebus capucinus

- Cercopithecidae    *Macaca sylvanus*  
*Colobus badius gordonorum*  
*Colobus verus*  
*Rhinopithecus roxellanae*  
*Presbytis johnii*
- Pongidae    *Pan paniscus*  
*Pan troglodytes*

## EDENTATA

- Myrmecophagidae    *Myrmecophaga tridactyla*  
*Tarnandua tetradactyla*  
*chapidensis*
- Bradyrodidae    *Bradyrodus boliviensis*

## PHOLIDOTA

- Manidae    *Manis crassicaudata*  
*Manis pentadactyla*  
*Manis javanica*

## LAGOMORPHA

- Leporidae    *Nesolagus netscheri*

## RODENTIA

- Heteromyidae    *Dipodomys phillipsii phillipsii*
- Sciuridae    *Ratufa* spp.  
*Lariscus hosei*
- Castoridae    *Castor canadensis frondator*  
*Castor canadensis repentinus*
- Cricetidae    *Ondatra zibethicus bernardi*
- Canidae    *Canis lupus palliaps*  
*Canis lupus irremotus*  
*Canis lupus crassodon*  
*Chrysocyon brachyurus*  
*Cuon alpinus*
- Ursidae    *Ursus (Thalarchos) maritimus*  
*Ursus arctos* [\*] + 201  
*Helarctos malayanus*
- Procyonidae    *Ailurus fulgens*
- Mustelidae    *Martes americana atrata*
- Viverridae    *Prionodon linsang*  
*Cynogale bennetti*  
*Helogale derbianus*
- Felidae    *Felis yagouaroundi*  
*Felis colocolo pajeros*  
*Felis colocolo crespoid*  
*Felis colocolo budini*  
*Felis concolor missoulensis*  
*Felis concolor mayensis*  
*Felis concolor atzeza*  
*Felis serval*  
*Felis lynx isabellina*  
*Felis wiedii* [\*]  
*Felis pardalis* [\*]

- Felis tigrina* [\*]  
*Felis (= Caracal) caracal*  
*Panthera leo persica*  
*Panthera tigris altaica (= amurensis)*

## PINNIPEDIA

- Otariidae    *Arctocephalus australis*  
*Arctocephalus galapagoensis*  
*Arctocephalus philippii*  
*Arctocephalus townsendi*
- Phocidae    *Mirounga australis*  
*Mirounga leonina*

## TUBULIDENTATA

- Orycteropodidae    *Orycteropus afer*

## SIRENIA

- Dugongidae    *Dugong dugon* [\*] + 204
- Trichechidae    *Trichechus senegalensis*

## PERISSODACTYLA

- Equidae    *Equus hemionus* [\*]
- Tapiridae    *Tapirus terrestris*
- Rhinocerotidae    *Diceros bicornis*

## ARTIODACTYLA

- Hippopotamidae    *Choeropsis liberiensis*
- Cervidae    *Cervus elaphus bactrianus*  
*Pudu mephistophilus*  
*Antilocapra americana mexicana*  
*Cephalophus monticola*  
*Oryx (tao) dammah*  
*Addax nasomaculatus*  
*Pantholops hodgsoni*  
*Capra falconeri* [\*]  
*Ovis ammon* [\*]  
*Ovis canadensis*
- Antilocapridae
- Bovidae

## AVES

### SPHENISCIFORMES

- Spheniscidae    *Spheniscus demersus*

### RHEIFORMES

- Rheidae    *Rhea americana albescens*  
*Pterocnemia pennata pennata*  
*Pterocnemia pennata garleppi*

### TINAMIFORMES

- Tinamidae    *Rhynchotus rufescens rufescens*  
*Rhynchotus rufescens pallescens*  
*Rhynchotus rufescens maculicollis*

### CICONIIFORMES

- Ciconiidae    *Ciconis nigra*

Threskiornithidae Geronticus calvus  
Platalea leucorodia  
Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber chilensis  
Phoenicoparrus andinus  
Phoenicoparrus jamesi

## PELECANIFORMES

Pelecanidae Pelecanus crispus

## ANSERIFORMES

Anatidae Anas aucklandica aucklandica  
Anas aucklandica chlorotis  
Anas bernieri  
Dendrocygna arborea  
Sarkidiornis melanotos  
Anser albifrons gambelli  
Cygnus bewickii jankowskii  
Cygnus melancoryphus  
Coscoroba coscoroba  
Branta ruficollis

## FALCONIFORMES

Accipitridae Gypaetus barbatus meridionalis  
Aquila chrysaetos  
Falconidae Spp. [\*]

## GALLIFORMES

Megapodiidae Megapodius freycinet  
nicobariensis  
Megapodius freycinet abbotti  
Tetraonidae Tympanuchus cupido pinnatus  
Phasianidae Francolinus ochropectus  
Francolinus swierstrai  
Catreus wallichii  
Polyplectron malacense  
Polyplectron germaini  
Polyplectron bicalcaratum  
Gallus sonneratii  
Argusianus argus  
Ithaginus cruentus  
Cyrtonyx montezumae  
montezumae  
Cyrtonyx montezumae mearnsi

## GRUIFORMES

Gruidae Balearica regulorum  
Grus canadensis pratensis  
Rallidae Gallirallus australis hectori  
Otididae Chlamydotis undulata  
Choriotis nigriceps  
Otis tarda

## CHARADRIIFORMES

Scolopacidae Numenius tenuirostris

Laridae Numenius minutus  
Larus brunnecephalus

## COLUMBIFORMES

Columbidae Gallicolumba luzonica  
Goura cristata  
Goura scheepmakeri  
Goura vittoria  
Caloenas nicobarica palewensis

## PSITTACIFORMES

Psittacidae Coracopsis nigra barklyi  
Prosopiea personata  
Eunymphicus cornutus  
Cyanorampluts unicolor  
Cyanoramphus novaezelandiae  
Cyanoramphus malherbi  
Poicephalus robustus  
Tanygnathus luzionensis  
Probosciger aterrimus

## CUCULIFORMES

Musophagidae Turaco corythaix  
Gailirex porphyreolophus

## STRIGIFORMES

Strigidae Otus nudipes newtoni

## CORACIIFORMES

Bucerotidae Buceros rhinoceros rhinoceros  
Buceros bicornis  
Buceros hydrocorax hydrocorax  
Aceros narcondami

## PICIFORMES

Picidae Picus squamatus àvirostris

## PASSERIFORMES

Cotingidae Rupicola rupicola  
Rupicola peruviana  
Pittidae Pitta brachyura nympha  
Hirundinidae Pseudochelidon sirintarae  
Paradisaeidae Spp.  
Muscicapidae Muscicapu ruecki  
Fringillidae Spinus yarrellii

## AMPHIBIA

## URODELA

Ambystomidae Ambystoma mexicanum  
Ambystoma dumerilii  
Ambystoma lermaensis

## SALIENTIA

Bufonidae Bufo retiformis

## REPTILIA

### CROCODYLIA

- Alligatoridae Caiman crocodilus crocodilus  
Caiman crocodilus yacare  
Caiman crocodilus fuscus  
(chiapasius)  
Paleosuchus palpebrosus  
Paleosuchus trigonatus  
Crocodylidae Crocodylus johnsoni  
Crocodylus novaeguineae  
novaeguineae  
Crocodylus porosus  
Crocodylus acutus

### TESTUDINATA

- Emyridae Clemmys muhlenbergi  
Testudinidae Chersine s.p.p.  
Geochelone s.p.p. [\*]  
Gopherus s.p.p.  
Homopus s.p.p.  
Kinixys s.p.p.  
Malacochersus s.p.p.  
Pyxis s.p.p.  
Testudo s.p.p. [\*]  
Cheloniidae Caretta caretta  
Chelonia mydas  
Chelonia depressa  
Eretmochelys imbricata bissa  
Lepidochelys olivacea  
Dermochelyidae Dermochelys coriacea  
Pelomedusidae Podocnemis spp.

### LACERTILIA

- Teiidae Cnemidophorus hyperythrus  
Iguanidae Conolophus pallidus  
Conolophus subcristatus  
Amblyrhynchus cristatus  
Phrynosoma coronatum blainvillei  
Helodermatidae Heloderma suspectum.  
Heloderma horridum  
Varanidae Varanus spp.

### SERPENTES

- Boidae Epicrates cenchris cenchris  
Eunectes notatus  
Constrictor constrictor  
Python s.p.p. [\*]  
Colubridae Cyclagras gigas  
Pseudoboa cloelia  
Elachistodon westermanni  
Thamnophis elegans hammondi

## PISCES

### ACIPENSERIFORMES

- Acipenseridae Acipenser fulvescens  
Acipenser sturio

### OSTEOGLOSSIFORMES

- Osteoglossidae Arapaima gigas

### SALMONIFORMES

- Salmonidae Stenodus leucichthys leucichthys  
Salmo chrysogaster

### CYPRINIFORMES

- Cyprinidae Plagopterus argentissimus  
Ptychocheilus lucius

### ATHERINIFORMES

- Cyprinodontidae Cynolebias constanciae  
Cynolebias marmoratus  
Cynolebias minimus  
Cynolebias opalescens  
Cynolebias splendens  
Poeciliidae Xiphophorus couchianus

### COELACANTHIFORMES

- Coelacanthidae Latimeria chalumnae

### CERATODIFORMES

- Ceratodidae Neoceratodus forsteri

## MOLLUSCA

### NAIADOIDA

- Unionidae Cyprogenia aberti  
Epioblasma (= Dysnooia)  
tortulosa rangiana  
Fusconaia subrotunda  
Lampsilis brevicula  
Lexingtonia dolabelloides  
Pleorobema clava

### STYLOMMATOPHORA

- Camaenidae Papustyla (= Papuina) pulcherrima  
Paraphantidae Paraphanta spp. + 202

### PROSOBRANCHIA

- Hydrobiidae Coahuilix hubbsi  
Cochliopina milleri  
Durangonella coahuilae  
Mexipyrigus carranzae  
Mexipyrigus churinceanus  
Mexipyrigus escobedae

D. M. 27 dicembre 1979

Publicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1979, n. 355

## DOGANE PRESSO LE QUALI SONO ACCENTRATE LE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA E TEMPORANEA E LE OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE DEFINITIVA E TEMPORANEA RELATIVE AGLI ESEMPLARI RIPORTATI NELLE APPENDICI 1<sup>a</sup> E 2<sup>a</sup> DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON DEL 3 MARZO 1973

### **Il Ministro delle Finanze**

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 9-bis del citato testo unico che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci e a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 24 febbraio 1976);

Considerato che, a seguito del deposito dello strumento di ratifica, effettuato in data 2 ottobre 1979, la predetta convenzione entrerà in vigore per l'Italia il 31 dicembre 1979;

Considerata l'esigenza di dare completa attuazione alle misure previste dalla convenzione e, in particolare, alle disposizioni concernenti il commercio internazionale degli esemplari riportati nelle appendici della convenzione stessa; Ritenuta la necessità di accentrare presso talune dogane le operazioni

di importazione e di esportazione, anche temporanea, degli esemplari di specie iscritte nelle appendici 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> della citata convenzione al fine di perseguire la protezione della fauna e della flora selvatica minacciata di estinzione;

## Decreta:

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto e salva diversa specificazione l'espressione «esemplare» indica l'animale o il vegetale vivo o morto, disciplinato dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - firmata a Washington il 3 marzo 1973 - nonché le loro parti o prodotti da essi derivati facilmente identificabili.

2. Le operazioni di importazione definitiva e di importazione temporanea relative agli esemplari riportati nelle appendici I, II e III al decreto ministeriale 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, possono essere effettuate esclusivamente presso le dogane di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Chiasso, Civitavecchia, Cremona, Domodossola, Ferneti, Firenze, Fortezza, Genova I, Genova II (aeroporto Cristoforo Colombo), Gorizia, Livorno, Milano I, Modena, Napoli I, Napoli II (aeroporto Capodichino), Palermo, Pescara, Pontebba, Ponte Chiasso, Reggio Calabria, Roma I, Roma II, Segrate (aeroporto Linate), Somma Lombardo (aeroporto Malpensa), Tarvisio, Torino, Trieste, Venezia I, Venezia II, Ventimiglia, Villa Opicina e le sezioni doganali di Campo di Trens (dogana di Brennero), Pollein (dogana di Aosta) e aeroporto S. Giusto (dogana di Pisa) (3).

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 31 dicembre 1979.

D. M. 31 dicembre 1979

Publicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 12 febbraio 1980, n. 41

## MODIFICAZIONI AL D.M. 6 MAGGIO 1976 CONCERNENTE IL REGIME D'IMPORTAZIONE DELLE MERCÌ E AL D.M. 10 MAGGIO 1975 CONCERNENTE LA TABELLA «ESPORT» IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE

**Il Ministro del Commercio con l'Estero**

di concerto con

**il Ministro delle Finanze**

e

**il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove forme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente la tabella «Esport» disposizioni particolari in materia di esportazione di merci e successive modifiche;

Visto l'art. 36 del trattato di Roma, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957;

Vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973;

Vista la legge n. 874 del 19 dicembre 1975, con la quale è stata ratificata

detta convenzione (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 49 del 24 febbraio 1976);

Considerato che, a seguito del deposito dello strumento di ratifica, effettuato in data 2 ottobre 1979, la convenzione entrerà in vigore per l'Italia il 31 dicembre 1979;

Considerata la necessità di dare completa attuazione alle misure previste dalla convenzione e, in particolare, alle disposizioni di cui agli articoli III, IV, V, VI, VII, concernenti la regolamentazione del commercio internazionale degli esemplari riportati nelle appendici della convenzione;

## **Decreta:**

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto e salvo diversa specificazione, le espressioni sotto indicate hanno il seguente significato:

convenzione: convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973;

importazione: l'importazione definitiva e la temporanea importazione;

esportazione: l'esportazione definitiva e la temporanea esportazione di esemplari interamente di origine italiana;

riesportazione: l'esportazione di un esemplare comunque precedentemente importato;

esemplare: l'animale o il vegetale vivo o morto, disciplinato dalla convenzione, nonché le loro parti o prodotti da essi derivati facilmente identificabili, ove non sia diversamente specificato.

2. L'importazione degli esemplari riportati nelle appendici I e II del presente decreto, originari dei Paesi delle zone A, B, C è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale. La richiesta di autorizzazione, da compilare in carta legale e secondo lo schema di cui all'allegato A, deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni esportazioni - Roma, e corredata:

di un certificato rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale economia montana e foreste, ai sensi dell'articolo III, paragrafo 3, lettere a), b) e c) della convenzione, per gli esemplari di cui all'appendice I e per gli animali vivi di cui all'appendice II;

del permesso di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciato dal Paese esportatore, per gli esemplari di cui alle appendici I e II.

In caso di introduzione con provenienza da mare non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato, la domanda deve invece essere corredata:

per gli esemplari di cui all'appendice I, di un certificato rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale economia montana e foreste, ai sensi dell'art. III, paragrafo 5, lettere a), b) e c) della convenzione;

per gli esemplari di cui all'appendice II, di un certificato rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale economia montana e foreste, ai sensi dell'art. IV, paragrafo 6, lettere a) e b) della convenzione.

Nel caso di importazione di animali vivi di cui alle appendici I e II, il richiedente deve indicare nella domanda l'indirizzo esatto e completo del destinatario dell'esemplare. È fatto obbligo a chiunque detenga o posseda o comunque rappresenti il legale proprietario di detto esemplare di comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale economia montana e foreste, ogni eventuale e successiva variazione di indirizzo.

**3.** L'esportazione di esemplari riportati nelle appendici I e II del presente decreto è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale. La relativa domanda, in carta legale deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni esportazioni allegato B (schema domanda) e corredata di un certificato rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale economia montana e foreste, ai sensi degli articoli II e IV, paragrafo, 2, lettere a), b) e c) della convenzione.

Qualora l'esportazione riguardi un esemplare di cui all'appendice I del presente decreto, la domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere corredata anche di una dichiarazione delle autorità del Paese di destinazione attestante la osservanza delle condizioni di cui alle lettere b) e c), paragrafo 3, articolo II della convenzione.

In caso di esportazione di animali allevati in cattività o di specie vegetali riprodotte artificialmente, si applica l'articolo VII, paragrafo 5 della convenzione.

**4.** La riesportazione di esemplari compresi nell'appendice I e II al presente decreto è soggetto al rilascio di un certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4 e articolo IV, paragrafo 5 della convenzione a seconda che si tratti di esemplari, rispettivamente dell'appendice I o dell'appendice II.

In attesa dell'emanazione del regolamento della C.E.E. che stabilirà norme comuni di attuazione della convenzione, detto certificato di riesportazione è rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale economia montana e foreste.

**5.** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli esemplari di una specie animale iscritta nell'appendice I, ovunque allevati in cattività ai fini commerciali o di una specie vegetale iscritta nell'appendice I e riprodotta artificialmente per fini commerciali, sono considerati esemplari delle specie iscritte nell'appendice II. Di conseguenza, l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli precedenti sarà rilasciata conformemente a detta classificazione, a condizione che l'interessato accompagni la relativa richiesta con un certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato di esportazione attestante che gli esemplari sono stati allevati in cattività ai fini commerciali o, riprodotti artificialmente, e, nel caso di

parti o prodotti derivati, siano stati ricavati da esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente.

**6.** Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli hanno validità di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di rilascio e possono essere utilizzate per l'importazione o l'esportazione di un'unica spedizione.

La copia dell'autorizzazione, destinata agli operatori, deve essere restituita debitamente scaricata dalla dogana, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni esportazioni, al più presto possibile e, comunque, immediatamente dopo la scadenza.

**7.** Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non si applicano nei casi di deroga previsti all'articolo VII della convenzione.

Le dogane possono, pertanto consentire direttamente le operazioni di cui al precedente comma, a condizione che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste rilasci un attestato ai sensi del citato articolo VII della convenzione.

Inoltre, la stessa procedura si applica agli esemplari vivi, destinati a scopi scientifici o comunque non oggetto d'attività commerciale, a condizione che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste rilasci un'apposita attestazione.

**8.** Le importazioni degli esemplari di cui alle appendici I e II del presente decreto, provenienti in libera pratica, dai Paesi C.E.E., Stati parte della convenzione, sono sottoposte al regime dell'autorizzazione automatica.

**9.** Le disposizioni di cui ai precedenti articoli nulla innovano in materia sanitaria, veterinaria, fitosanitaria.

**10.** L'annesso I al regime delle importazioni di cui al decreto ministeriale 17 marzo 1979 (5), deve intendersi modificato dalle disposizioni previste negli articoli precedenti. L'annesso II alla circolare n. 22/76, prot. n. 349200 del 30 novembre 1976, e successive modifiche, deve intendersi parimenti modificato conformemente alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto.

**11.** La tabella «Esport» di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1975 deve intendersi modificata conformemente alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

**12.** Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

LEGGE 7 febbraio 1992, n. 150

Publicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44

## DISCIPLINA DEI REATI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE, FIRMATA A WASHINGTON IL 3 MARZO 1973, DI CUI ALLA L. 19 DICEMBRE 1975, N. 874, E DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3626/82, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ NORME PER LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI DI MAMMIFERI E RETTILI CHE POSSONO COSTITUIRE PERICOLO PER LA SALUTE E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

### Art. I

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del

26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

## Art. 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o

il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

## Art. 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.

## Art. 3-bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

## Art. 4

1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.

2. A seguito della confisca di esemplari vivi, di cui al comma 1, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES, nel seguente ordine di priorità:

- a) il loro rinvio, a spese dell'importatore, allo Stato esportatore;
- b) l'affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere;
- c) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che i detti esemplari non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.

3. Per gli esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 1, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES:

- a) la conservazione a fini didattici o scientifici, o la loro distruzione;
- b) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che gli esemplari o i prodotti da essi derivati non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.

4. Il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato assicura, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, la conservazione degli esemplari morti, delle loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 3, salva diversa determinazione della Commissione scientifica CITES.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del commercio con l'estero, è istituita presso il Ministero dell'ambiente la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

## Art. 5

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono esemplari degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ad effettuare controlli e certificazioni in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. I suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta.

2. È fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, di comunicare le variazioni del luogo di custodia e l'avvenuto decesso degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. È fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della riesportazione degli esemplari di cui all'articolo 2, ovvero di loro parti o prodotti derivati, di fare apporre dal più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo, i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui certificati di importazione e riesportazione in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. 4. I permessi dei Paesi di origine degli esemplari di cui all'articolo 2, ovvero delle loro parti o prodotti derivati, nei quali, dopo verifica operata dalla segreteria di cui all'articolo XII della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, vengono accertati errori o falsificazioni, devono essere ritirati dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, che riferisce all'autorità competente dello Stato esportatore tramite la suddetta segreteria. È in tal caso nullo qualsiasi permesso o certificato emesso dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato sulla base dei suddetti permessi dei Paesi d'origine.

5. È fatto obbligo di marcare conformemente a standard internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, gli esemplari di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli cui si applicano le deroghe previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, è istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni.

## Art. 5-bis

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicata nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia.

2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. (Soppresso dalla legge di conversione).

4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte nell'allegato A, appendice I, nonché nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni - a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione - dovranno essere effettuate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - seconda serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati A e C del regolamento (CEE) n. 3626/82.

5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni.

6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere commercializzati od offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano previamente denunciati con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ai fini della verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste dalla convenzione di Washington.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sarà disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le modalità di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'articolo 6. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro.

## Art. 5-ter

1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutesi rispettivamente a Losanna (Svizzera-

ra) dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, presente nelle dogane di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli uffici veterinari di confine, dovrà riportare su appositi moduli, conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza di Losanna, la quantità di ogni spedizione in importazione di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, nonché il numero di esemplari morti per ogni spedizione. I dati ottenuti saranno inviati su base annuale alla segreteria di cui all'articolo XII della convenzione di Washington. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, stabilisce, con apposito decreto, le modalità e i criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalità di animali vivi durante il trasporto internazionale, per disporre, in base ai dati ottenuti e sentito il parere della commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, misure più restrittive fino all'interdizione dell'importazione per le specie maggiormente soggette a mortalità durante il trasporto internazionale.

## Art. 6

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

## Art. 7

1. Restano valide le deroghe previste dalla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

## Art. 8

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato.

2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

## Art. 8-bis

1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, nonché nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, devono essere denunciate, entro dieci giorni dall'evento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste - Servizio certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame di campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potrà avvalere di profes-

sionisti da lui stesso incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di membri della stessa. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato conforme all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983.

1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

## Art. 8-ter

1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle intere, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, sono sottoposte ad inventario e marcaggio gratuito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero. Il costo delle marche necessarie al marcaggio delle pelli da riesportazione è a carico delle singole ditte.

2. Entro il 31 marzo 1993, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, di cui al comma 1, devono farne denuncia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, indicando la quantità, il tipo di pelle - intera, sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ventri - e la specie a cui la pelle appartiene.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, è tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli, denunciate ai sensi del comma 2, entro centoventi giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle denunce di cui allo stesso comma 2.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare i necessari accertamenti presso le imprese di cui al comma 2, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione comprovante la regolare importazione e le pelli denunciate ai sensi del comma 1.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

## Art. 8-quater

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede al pagamento del contributo an-

nuale da versare al segretariato CITES, il cui ammontare è determinato in lire 240 milioni annui a decorrere dal 1993.

## Art. 8-quinquies

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sono determinate la misura e le modalità di versamento all'erario del diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere o presentare:

- a) la licenza o il certificato di importazione, la licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e il certificato CITES, previsti dal decreto del Ministro del commercio con l'estero di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica previste dagli articoli 5, comma 1, e 5-bis, comma 4;
- c) la domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista dall'articolo 5-bis, comma 8;
- d) l'autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista dall'articolo 6, comma 3;
- e) la dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, prevista dall'articolo 6, comma 6;
- f) il certificato di conformità per nascite o riproduzioni in cattività previsto dall'articolo 8-bis;
- g) la denuncia di scorte di pelli ed il relativo marcaggio previsti dall'articolo 8-ter, nonché il marcaggio di cui all'articolo 5, comma 5.

2. La misura dei diritti speciali istituiti con la presente legge dovrà essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme. I relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per la parte eccedente l'importo di cui al comma 3.

3. I diritti corrisposti per il rilascio dei certificati di cui al comma 1 dovranno essere determinati in misura tale da garantire anche la copertura della spesa annua di lire 240 milioni relativa al contributo che viene versato al segretariato CITES in adempimento della convenzione di Washington.

3-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 e del decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede all'istituzione nonché al funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in lire 700 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro per l'anno 1993 e, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede alla conservazione degli esemplari confiscati per violazione delle disposizioni citate nel medesimo articolo 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede al marcaggio, conformemente a standard internazionali, degli esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-quinquies. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

## Art. 8-sexies

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, salvo diversa specificazione, le espressioni sottoindicate hanno il seguente significato:

- a) convenzione di Washington: la convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio 1976;
- b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni ed integrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero

dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;

- c) oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato A, appendici I, II e III, e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio;
- d) esemplare riprodotto in cattività: prole di un esemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta in altra maniera, da entrambi i genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine «esemplare riprodotto in cattività» si riferisce alla produzione di esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente controllato;
- e) esemplare nato in cattività: esemplare, così come definito nel presente articolo, comprese le uova, nato, o prodotto in altra maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine «esemplare nato in cattività» si riferisce alla produzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato;
- f) esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie vegetale propagato per mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o altri mezzi di riproduzione sessuale o asessuale in condizioni controllate;
- g) esemplare di specie selvatica: esemplare, così come definito nel presente articolo, di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione.

D. M. 19 aprile 1996

Publicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1996, n. 232

## ELENCO DELLE SPECIE ANIMALI CHE POSSONO COSTITUIRE PERICOLO PER LA SALUTE E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA E DI CUI È PROIBITA LA DETENZIONE.

### **Il Ministro dell'Ambiente** di concerto **con i Ministri dell'Interno, della Sanità e delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali**

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante le «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante la «Attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici»;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che siano fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali siano stabiliti i criteri da applicare nella individuazione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, e che venga redatto l'elenco di tali esemplari;

Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge nel quale viene indicato

il significato di esemplare di specie selvatica, esemplare nato in cattività ed esemplare riprodotto in cattività;

Considerato che determinate specie di mammiferi e rettili selvatici possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Considerato che determinate specie di mammiferi selvatici sono oggetto di allevamento per scopi produttivi e sono sottoposti a norme in materia sanitaria e di disciplina dell'attività produttiva;

Visto l'art. 17 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede che le regioni possano autorizzare gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale;

Viste le risultanze della Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 25 maggio 1995, presso il servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente;

## **Decreta:**

**1.** 1. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo.

**2.** 1. Nell'allegato A al presente articolo sono indicate le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica individuate sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo e per le quali è proibita la detenzione.

**3.** 1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività riportati nell'allegato B al presente decreto ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono esentate dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo.

Allegato A

## Elenco delle specie previste dall'articolo 2 e per le quali è proibita la detenzione di esemplari vivi

In tale allegato sono riportati, in ordine sistematico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei rettili e dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto in oggetto.

Ad esso appartengono:

tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale;

tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;

tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da genitori nati in cattività.

Con la dizione «tutti i generi, tutte le specie» si intende che l'intera famiglia, intesa come unità tassonomica superiore, rientra nella sfera di influenza del divieto.

Nel caso in cui vengano citate una o più specie di un genere, si intende che solo tali specie sono incluse e non tutte le altre appartenenti allo stesso genere.

### C l a s s e M A M M A L I A

#### Ordine **MARSUPIALIA**

Famiglia	Dasyuridae	tutti i generi tutte le specie	Topi e ratti marsupiali
	Macropodidae	tutti i generi tutte le specie	Canguri

#### Ordine **PRIMATES**

Famiglia	Cheirogaleidae	tutti i generi tutte le specie	Lemuri pigmei
	Lemuridae	tutti i generi tutte le specie	Lemuri
	Indriidae	tutti i generi tutte le specie	Lemuri saltatori
	Daubentoniidae	tutti i generi tutte le specie	Aye-aye
	Lorsidae	tutti i generi tutte le specie	Lorisini
	Tarsiidae	tutti i generi tutte le specie	Tarsidi
	Callitrichidae	tutti i generi tutte le specie	Scimmie orso

	Cebidae	tutti i generi tutte le specie	Scimmie del nuovo mondo
	Cercopithecidae	tutti i generi tutte le specie	Scimmie del vecchio mondo
	Hylobatidae	tutti i generi tutte le specie	Gibboni
	Pongidae	tutti i generi tutte le specie	Orango, scimpanzè, gorilla
<b>Ordine CARNIVORA</b>			
Famiglia	Canidae	tutti i generi tutte le specie	Lupi, volpi, sciacalli, coyote
	Ursidae	tutti i generi tutte le specie	Orsi
	Procyonidae	tutti i generi tutte le specie	Orsi lavatori
	Aliuridaè	tutti i generi tutte le specie	Panda
	Mustelidae		
	Genere Eira	tutte le specie	Tayra
	Gulo	tutte le specie	Ghiottone
	Mellivora	tutte le specie	Tasso del miele
	Meles	tutte le specie	Tassi
	Arctonyx	tutte le specie	Tassi
	Mydaus	tutte le specie	Tassi
	Taxidea	tutte le specie	Tassi
	Lutra	tutte le specie	Lontre
	Pteronura	tutte le specie	Lontra gigante
	Aonyx	tutte le specie	Lontra
	Enhydra	tutte le specie	Lontra marina
	Hyaenidae	tutti i generi tutte le specie	lene
	Falidae	tutti i generi tutte le specie	Leoni, tigri, pantere, etc.
<b>Ordine PROBOSCIDEA</b>			
Famiglia	Elephantidae	tutti i generi tutte le specie	Elefanti
<b>Ordine PERISSODACTYLA</b>			
Famiglia	Rhinocerotidae	tutti i generi tutte le specie	Rinoceronti
<b>Ordine ARTIODACTYLA</b>			
Famiglia	Suidae	tutti i generi tutte le specie	Cinghiali
	Tayassuidae	tutti i generi tutte le specie	Pecari
	Hippopotamidae	tutti i generi tutte le specie	Ippopotami
	Cervidae	tutti i generi tutte le specie	Cervi, alce, daino, etc.
	Bovidae	tutti i generi tutte le specie	Antilopi, bufali, caprini, etc.

## Ordine **RODENTIA**

Famiglia	Hystricidae	tutti i generi tutte le specie	Istrici
	Erithizontidae	tutti i generi tutte le specie	Istrici arborei
	Hydrochoeridae	tutti i generi tutte le specie	Capibara
	Dinomysidae	tutti i generi tutte le specie	Paracana
	Dasyproctidae	tutti i generi tutte le specie	Aguti

## C l a s s e   R E P T I L I A

## Ordine **TESTUDINES**

Famiglia	Bataguridae			
	Genere	Mauremys	M. caspica	Mauremide caspica
Famiglia	Chelydridae			
	Genere	Chelydra	C. serpentina	Tartaruga azzannatrice
		Macrocllemmis	M. temminchi	Tartaruga alligatore

## Ordine **CROCODYLIA**

Famiglia	Crocodylidae		
sottofamiglia	Crocodylinae	genere tutti i generi specie tutte le specie	
sottofamiglia	Tomistominae	genere tutti i generi specie tutte le specie	
Famiglia	Alligatoridae	genere tutti i generi specie tutte le specie	
Famiglia	Gavialidae	genere tutti i generi specie tutte le specie	

## Ordine **SQUAMATA**

Famiglia	Helodermatidae			
	Genere	Heloderma	tutte le specie	Gila
Famiglia	Varanidae			
	Genere	Varanus	tutte le specie	Varani
Famiglia	Boidae			
	Genere	Pithon	P. reticulatus	Pitone reticolato
		Enectes	E. marinus	Anaconda
Famiglia	Elapidae		tutti i generi tutte le specie	Cobra, mamba, corallo, etc.
	Colubridae			
	Genere	Atractapsis	tutte le specie	Atrattapsidi
		Dispholidus	D. typus	
		Thelotornis	T. kirtlandii	
Famiglia	Viperidae			
Sottofamiglia	Viperinae		tutti i generi	

Crotalinae	tutte le specie	Vipere
	tutti i generi	
	tutte le specie	Mocassini, serpenti a sonagli.

## Allegato B

### Elenco delle specie allevabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 157 del 1992

In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del presente decreto, e cioè tutti gli individui il cui allevamento è consentito ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento e la detenzione degli animali domestici.

#### C l a s s e M A M M A L I A

##### Ordine **CARNIVORA**

Famiglia	Canidae			
	Genere	Vulpes	V. vulpes	Volpe

##### Ordine **ARTIODACTYLA**

Famiglia	Suidae			
	Genere	Sus	S. scrofa	Cinghiale
Famiglia	Cervidae			
	Genere	Cervus	C. elephus	Cervo
	Genere	Capreolus	C. capreolus	Capriolo
	Genere	Dama	D. dama	Daino
Famiglia	Bovidae			
	Genere	Ovis	O. orientalis	Muflone

Dir. 92/43/CEE del 21 maggio 1992

Publicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

### **Il Consiglio delle Comunità europee,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;

considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;

considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;

considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;

considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;

considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione

per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenziario definito;

considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;

considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;

considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria;

considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata;

considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario e responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio "chi inquina paga" è di applicazione limitata;

considerando che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;

considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;

considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente direttiva;

considerando che a complemento della direttiva 79/409/CEE è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni;

considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;

considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;

considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da parte del Consiglio;

considerando che dovrà essere creato un Comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;

considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene;

considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione,

**ha adottato la presente direttiva:**

## **Definizioni**

### **Articolo I**

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).
- b) Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.
- c) Habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:
  - I) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale; ovvero
  - II) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta; ovvero
  - III) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle sette regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea e panonica e steppica <sup>(3)</sup>.Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.
- d) Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui

all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (\*) nell'allegato I.

- e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2. Lo "stato di conservazione" di un habitat naturale è considerato "soddisfacente" quando:
- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,
  - la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e
  - lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).
- f) Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.
- g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all'articolo 2:
- I) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure
  - II) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure
  - III) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure
  - IV) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.
- Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.
- h) Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto I), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (\*) nell'allegato II.
- i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2; lo "stato di conservazione" è considerato "soddisfacente" quando
- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e
  - esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.
- j) Sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.
- k) Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.
- Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.
- l) Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.
- m) Esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.
- n) Il Comitato: il Comitato stabilito a norma dell'articolo 20.

## Articolo 2

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

## Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata "natura 2000". Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete "natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

## Articolo 4

1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.

L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna

delle sette regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto III) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.

Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritarie rappresentano oltre il 5% del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.

L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.

4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

## Articolo 5

1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.

2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.

4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.

## Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

## Articolo 7

Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate

a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.

## Articolo 8

1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.

3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento, compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato membro.

4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.

5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno, della nuova situazione del sito in questione.

6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate, gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare un deterioramento delle zone stesse.

## Articolo 9

La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21,

effettua una valutazione periodica del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.

## Articolo 10

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

## Articolo 11

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.

## Tutela delle specie

### Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

- a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
- c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
- d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

## Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:

- a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
- b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

## Articolo 14

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:

- prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
- il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,
- la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
- l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
- l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
- la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
- l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale,
- la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

## Articolo 15

Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).

## Articolo 16

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
- e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal Comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il Comitato.

3. Le informazioni dovranno indicare:

- a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;

- b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
- e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

## **Informazione Articolo 17**

1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal Comitato, viene trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.

2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e segnatamente del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al Comitato, viene pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1 sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal Comitato.

## **Ricerca Articolo 18**

1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità.

2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca.

## **Procedure di modifica degli allegati** **Articolo 19**

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

## **Comitato** **Articolo 20**

La Commissione è assistita da un Comitato.

## **Articolo 21**

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

## **Disposizioni complementari** **Articolo 22**

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

- a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato;
- b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato per informazione;
- c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali.

## Disposizioni finali Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

### Allegato I

Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione

### Interpretazione

Degli orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat vengono dati nel "Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione Europea" come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 ("Comitato Habitat") e pubblicato dalla Commissione europea.

Il codice corrisponde al codice NATURA 2000.

Il segno "\*" indica i tipi di habitat prioritari.

#### 1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE

11.	Acque marine e ambienti a marea	1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine
1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina	1220	Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi
1120	* Praterie di posidonie ( <i>Posidonium oceanicae</i> )	1230	Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche
1130	Estuari	1240	Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con <i>Limonium</i> spp. endemici
1140	Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea	1250	Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche
1150	* Lagune costiere	13.	Paludi e pascoli inondatai atlantici e continentali
1160	Grandi cale e baie poco profonde	1310	Vegetazione pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose
1170	Scogliere	1320	Prati di <i>Spartina</i> ( <i>Spartinion maritimae</i> )
1180	Strutture sotto-marine causate da emissioni di gas	1330	Pascoli inondatai atlantici ( <i>Glauco-Pulcinellietalia maritimae</i> )
12.	Scogliere marine e spiagge ghiaiose	1340	* Pascoli inondatai continentali

- 14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici
- 1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)
- 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)
- 1430 Praterie e fruticeti alonitrofilo (*Pegano-Salsoletea*)
- 15. Steppe interne alofile e gipsofile
- 1510 Steppe salate mediterranee (*Limonietales*)
- 1520 Vegetazione gipsofila iberica (*Gypsophiletalia*)
- 1530 \* Steppe alofile e paludi panoniche
- 16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale
- 1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorea
- 1620 Isolotti e isole del Baltico boreale
- 1630 \* Praterie costiere del Baltico boreale
- 1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale
- 1650 Insenature strette del Baltico boreale

## 2. DUNE MARITTIME E INTERNE

- 21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico
- 2110 Dune mobili embrionali
- 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche")
- 2130 \* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")
- 2140 \* Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*
- 2150 \* Dune fisse decalcificate atlantiche (*Calluno-Ulicetea*)
- 2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*
- 2170 Dune con presenza di *Salix repens* ssp. *argentea* (*Salicion arenariae*)
- 2180 Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale
- 2190 Depressioni umide interdunari
- 21A0 *Machair* (\* in Irlanda)
- 22. Dune marittime delle coste mediterranee
- 2210 Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritima*
- 2220 Dune con presenza di *Euphorbia terracina*
- 2230 Dune con prati dei *Malcolmietalia*
- 2240 Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua

- 2250 \* Dune costiere con *Juniperus* spp.
- 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavenduletalia*
- 2270 \* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*
- 23. Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate
- 2310 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Genista*
- 2320 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Empetrum nigrum*
- 2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a *Corynephorus* e *Agrostis*
- 2340 \* Dune panoniche dell'entroterra

## 3. HABITAT D'ACQUA DOLCE

- 31. Acque stagnanti
- 3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (*Littorelletalia uniflorae*)
- 3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con *Isoetes* spp.
- 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*
- 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.
- 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*
- 3160 Laghi e stagni distrofici naturali
- 3170 \* Stagni temporanei mediterranei
- 3180 \* *Turloughs*
- 3190 Laghetti di dolina di rocce gessose
- 31A0 \* Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde
- 32. Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative
- 3210 Fiumi naturali della Fennoscandia
- 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
- 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*
- 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*
- 3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*
- 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*
- 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del

- 3280 Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.  
Fiumi mediterranei a flusso permanente  
con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari  
di Salix e Populus alba
- 3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente  
con il Paspalo-Agrostidion

#### 4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

- 4010 Lande umide atlantiche settentrionali a  
Erica tetralix
- 4020 \* Lande umide atlantiche temperate a Erica  
ciliaris e Erica tetralix
- 4030 Lande secche europee
- 4040 \* Lande secche costiere atlantiche a Erica  
vagans
- 4050 \* Lande macaronesiche endemiche
- 4060 Lande alpine e boreali
- 4070 \* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron  
hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
- 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.
- 4090 Lande oro-mediterranee endemiche a  
ginestre spinose
- 40A0 \* Boscaglie subcontinentali peripannoniche

#### 5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

51. Arbusteti submediterranei e temperati
- 5110 Formazioni stabili xerotermofile a Buxus  
sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion  
p. p.)
- 5120 Formazioni montane a Cytisus purgans
- 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande  
o prati calcicoli
- 5140 \* Formazioni a Cistus palhinhae su lande  
marittime
52. Matorral arborescenti mediterranei
- 5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.
- 5220 \* Matorral arborescenti di Zyziphus
- 5230 \* Matorral arborescenti di Laurus nobilis
53. Boscaglie termo-mediterranee e pre-  
steppeiche
- 5310 Boscaglia fitta di Laurus nobilis
- 5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle  
scogliere
- 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
54. Phrygane
- 5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale  
sulla sommità di scogliere (Astragalo-  
Plantaginetum subulatae)
- 5420 Phrygane di Sarcopoterium spinosum
- 5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio-  
Verbascion

#### 6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

61. Formazioni erbose naturali
- 6110 \* Formazioni erbose calcicole rupicole o  
basofile dell'Alyso-Sedion albi
- 6120 \* Formazioni erbose calcicole delle sabbie  
xerofitiche
- 6130 Formazioni erbose calaminari dei Violetalia  
calaminariae
- 6140 Formazioni erbose silicicole a Festuca eskia  
dei Pirenei;
- 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee
- 6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a  
Festuca indigesta
- 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
- 6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche
- 6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche  
(Stipo-Festucetalia pallentis)
62. Formazioni erbose secche seminaturali e  
facies coperte da cespugli
- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e  
facies coperte da cespugli su substrato  
calcareo (Festuco -Brometalia) (\* notevole  
fioritura di orchidee)
- 6220 \* Percorsi substeppeici di graminacee e piante  
annue dei Thero-Brachypodietea
- 6230 \* Formazioni erbose a Nardus, ricche di  
specie, su substrato siliceo delle zone  
montane (e delle zone submontane dell'Eu-  
ropa continentale)
- 6240 \* Formazioni erbose sub-pannoniche
- 6250 \* Steppe pannoniche su loess
- 6260 \* Steppe pannoniche sabbiose
- 6270 \* Steppe fennoscandiche di bassa altitudine  
da secche a mesofile, ricche in specie
- 6280 \* Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-  
cambriane
- 62A0 Formazioni erbose secche della regione  
submediterranea orientale (Scorzoneratalia  
villosae)
- 62B0 \* Formazioni erbose serpentinofile di Cipro
63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di  
pascolo (dehesas)
- 6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde
64. Praterie umide seminaturali con piante  
erbacee alte
- 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei,  
torbosi o argillosolimosi (Molinion caeruleae)
- 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee  
alte del Molinio-Holoschoenion

- 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
- 6440 Praterie alluvionali inondabili dello *Cnidion dubii*
- 6450 Praterie alluvionali nordboreali
- 6460 Formazioni erbose di torbiera dei *Troodos*
- 65. Formazioni erbose mesofile
- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 6250 Praterie montane da fieno
- 6530 \* Praterie arborate fennoscandiche

## 7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

- 71. Torbiere acide di sfagni
- 7110 \* Torbiere alte attive
- 7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale
- 7130 Torbiere di copertura (\* per le torbiere attive soltanto)
- 7140 Torbiere di transizione e instabili
- 7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*
- 7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche
- 72. Paludi basse calcaree
- 7210 \* Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*
- 7220 \*Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)
- 7230 Torbiere basse alcaline
- 7240 \* Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*
- 73. Torbiere boreali
- 7310 \* Torbiere di Aapa
- 7320 \* Torbiere di Palsa

## 8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTE

- 81. Ghiaioni
- 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)
- 8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)
- 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
- 8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale
- 8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte

- 8160 \* Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna
- 82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica
- 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
- 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
- 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*
- 8240 \* Pavimenti calcarei
- 83. Altri habitat rocciosi
- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
- 8320 Campi di lava e cavit' naturali
- 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse
- 8340 Ghiacciai permanenti

## 9. FORESTE

- Foreste (sub) naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia) , comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario
- 90. Foreste dell'Europa boreale
- 9010 \* Taïga occidentale
- 9020 \*Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (*Quercus*, *Tilia*, *Acer*, *Fraxinus* o *Ulmus*) ricche di epifite
- 9030 \*Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere
- 9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con *Betula pubescens* ssp. *czerepanovii*
- 9050 Foreste fennoscandiche di *Picea abies* ricche di piante erbacee
- 9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvio-glaciali
- 9070 Pascoli arborati fennoscandici
- 9080 \* Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia
- 91. Foreste dell'Europa temperata
- 9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*
- 9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di *Ilex* e a volte di *Taxus* (*Quercion*, *roboripetraeae* o *Ilici-Fagenion*)
- 9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*
- 9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*
- 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*

- 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli
- 9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum
- 9180 \* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
- 9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*
- 91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con *Ilex* e *Blechnum*
- 91B0 Frassineti termofili a *Fraxinus angustifolia*
- 91C0 \* Foreste caledoniane
- 91D0 \* Torbiere boschive
- 91E0 \*Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
- 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)
- 91G0 \* Boschi pannonicici di *Quercus petraea* e *Carpinus betulus*
- 91H0 \*Boschi pannonicici di *Quercus pubescens*
- 91I0 \*Boschi steppici euro-siberiani di *Quercus* spp.
- 91J0 \*Boschi di *Taxus baccata* delle isole Britanniche
- 91K0 Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (Aremnio-Fagion)
- 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)
- 91M0 Foreste pannonicico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile
- 91N0 Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (*Junipero- Populetum albae*)
- 91P0 Foreste di abete della Santa Croce (*Abietetum polonicum*)
- 91Q0 Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di *Pinus sylvestris*
- 91R0 Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (*Genisto januensis-Pinetum*)
- 91T0 Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale
- 91U0 Foreste di pino della steppa sarmatica
- 91V0 Faggeti dacici (*Symphyto-Fagion*)
92. Foreste mediterranee caducifoglie
- 9210 \* Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*
- 9220 \* Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggeti con *Abies nebrodensis*
- 9230 Querceti galizoportoghesi a *Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*
- 9240 Querceti iberici a *Quercus faginea* e *Quercus canariensis*
- 9250 Querceti a *Quercus trojana*
- 9260 Foreste di *Castanea sativa*
- 9270 Faggeti ellenici con *Abies borisii-regis*
- 9280 Boschi di *Quercus frainetto*
- 9290 Foreste di *Cupressus* (*Acerocupression*)
- 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
- 92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a *Rhododendron ponticum*, *Salix* e altre specie
- 92C0 Foreste di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*)
- 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (*Nerio-Tamaricetea* e *Securinegion tinctoriae*)
93. Foreste sclerofille mediterranee
- 9310 Foreste egee di *Quercus brachyphylla*
- 9320 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*
- 9330 Foreste di *Quercus suber*
- 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
- 9350 Foreste di *Quercus macrolepis*
- 9360 \* Laurisilve macaronesiche (*Laurus*, *Ocotea*)
- 9370 \* Palmeti di *Phoenix*
- 9380 Foreste di *Ilex aquifolium*
- 9390 \* Boscaglie e vegetazione forestale bassa con *Quercus alnifolia*
- 93A0 Foreste con *Quercus infectoria* (*Anagyrofoetidae-Quercetum infectoriae*)
94. Foreste di conifere delle montagne temperate
- 9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)
- 9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*
- 9430 Foreste montane e subalpine di *Pinus uncinata* (\* su substrato gessoso o calcareo)
95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche
- 9510 \* Foreste sud-appenniniche di *Abies alba*
- 9520 Foreste di *Abies pinsapo*
- 9530 \* Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici
- 9540 \* Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
- 9550 Pinete endemiche delle Canarie
- 9560 \* Foreste endemiche di *Juniperus* spp.
- 9570 \* Foreste di *Tetraclinis articulata*
- 9580 \* Boschi mediterranei di *Taxus baccata*
- 9590 \* Foreste di *Cedrus brevifolia* (*Cedrosetum brevifoliae*)

## Allegato II

Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione

### Interpretazione

- a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.
- b) Le specie riportate nel presente allegato sono indicate:
- con il nome della specie o della sottospecie o
  - con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon. L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.

c) Simboli

L'asterisco (\*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria.

La maggior parte delle specie incluse nel presente allegato sono riprese nell'allegato IV. Quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa né all'allegato IV né all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato IV ma figura all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (V).

a) ANIMALI

**VERTEBRATI**

**MAMMIFERI**

**INSECTIVORA**

Talpidae

*Galemys pyrenaicus*

**CHIROPTERA**

Rhinolophidae

*Rhinolophus blasii*

*Rhinolophus euryale*

*Rhinolophus ferrumequinum*

*Rhinolophus hipposideros*

*Rhinolophus mehelyi*

Vespertilionidae

*Barbastella barbastellus*

*Miniopterus schreibersi*

*Myotis bechsteini*

*Myotis blythii*

*Myotis capaccinii*

*Myotis dasycneme*

*Myotis emarginatus*

*Myotis myotis*

Pteropodidae

*Rousettus aegyptiacus*

**RODENTIA**

Sciuridae

\* *Marmota marmota latirostris*

\* *Pteromys volans* (*Sciuropterus ruscicus*)

*Spermophilus citellus* (*Citellus citellus*)

\* *Spermophilus suslicus* (*Citellus suslicus*)

Castoridae

*Castor fiber* (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, finlandesi e svedesi)

Microtidae

*Microtus cabreræ*

\* *Microtus oeconomus arenicola*

\* *Microtus oeconomus mehelyi*

*Microtus taticus*

Zapodidae

*Sicista subtilis*

**CARNIVORA**

Canidae

\* *Alopex lagopus*

\* *Canis lupus* (tranne le popolazioni estoni; popol. greche: soltanto quelle a sud del 39° parall.; popol. spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; le popol. lettoni, lituane e finlandesi)

## Ursidae

- \* *Ursus arctos* (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)

## Mustelidae

- \* *Gulo gulo* (o)

## Lutra lutra

## Mustela eversmannii

- \* *Mustela lutreola*

## Felidae

- Lynx lynx* (tranne le popolazioni estoni, lettoni e finlandesi)

- \* *Lynx pardinus*

## Phocidae

## Halichoerus grypus (V)

- \* *Monachus monachus*

## Phoca hispida bottnica (V)

- \* *Phoca hispida saimensis*

## Phoca vitulina (V)

## ARTIODACTYLA

### Cervidae

- \* *Cervus elaphus corsicanus*

## Rangifer tarandus fennicus (o)

### Bovidae

- \* *Bison bonasus*

## Capra aegagrus (popolazioni naturali)

- \* *Capra pyrenaica pyrenaica*

## Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (popolazioni naturali)

- Corsica e Sardegna)

## Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)

- \* *Rupicapra pyrenaica ornata* (*Rupicapra rupicapra ornata*)

## Rupicapra rupicapra balcanica

- \* *Rupicapra rupicapra tatraica*

## CETACEA

### Phocoena phocoena

### Tursiops truncatus

## RETTILI

### CHELONIA (TESTUDINES)

#### Testudinidae

#### Testudo graeca

#### Testudo hermanni

#### Testudo marginata

#### Cheloniidae

- \* *Caretta caretta*

- \* *Chelonia mydas*

#### Emydidae

#### Emys orbicularis

#### Mauremys caspica

#### Mauremys leprosa

## SAURIA

### Lacertidae

#### Lacerta bonnali (*Lacerta monticola*)

#### Lacerta monticola

#### Lacerta schreiberi

#### Gallotia galloti insulanagae

- \* *Gallotia simonyi*

#### Podarcis lilfordi

#### Podarcis pityusensis

### Scincidae

#### Chalcides simonyi (*Chalcides occidentalis*)

### Gekkonidae

#### Phyllodactylus europaeus

## OPHIDIA (SERPENTES)

### Colubridae

- \* *Coluber cypriensis*

#### Elaphe quatuorlineata

#### Elaphe situla

- \* *Natrix natrix cypriaca*

### Viperidae

- \* *Macrovipera schweizeri* (*Vipera lebetina schweizeri*)

#### Vipera ursinii (except *Vipera ursinii rakosiensis*)

- \* *Vipera ursinii rakosiensis*

## ANFIBI

### CAUDATA

#### Salamandridae

#### Chioglossa lusitanica

#### Mertensiella luschani (*Salamandra luschani*)

- \* *Salamandra aurorae* (*Salamandra atra aurorae*)

#### Salamandrina terdigitata

#### Triturus carnifex (*Triturus cristatus carnifex*)

#### Triturus cristatus (*Triturus cristatus cristatus*)

#### Triturus dobrogicus (*Triturus cristatus dobrogicus*)

#### Triturus karelinii (*Triturus cristatus karelinii*)

#### Triturus montandoni

### Proteidae

- \* *Proteus anguinus*

### Plethodontidae

#### Hydromantes (*Speleomantes*) ambrosii

#### Hydromantes (*Speleomantes*) flavus

#### Hydromantes (*Speleomantes*) genei

#### Hydromantes (*Speleomantes*) imperialis

#### Hydromantes (*Speleomantes*) strinatii

#### Hydromantes (*Speleomantes*) supramontes

## ANURA

### Discoglossidae

- \* *Alytes muletensis*

#### Bombina bombina

#### Bombina variegata

#### Discoglossus galganoi (incl. *Discoglossus "jeanneae"*)

#### Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana latastei

Pelobatidae

\* Pelobates fuscus insubricus

## PESCI

### PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)

Lampetra planeri (o) (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)

Lethenteron zanandreai (V)

Petromyzon marinus (o) (tranne le popolazioni svedesi)

### ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

\* Acipenser naccarii

\* Acipenser sturio

### CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp. (V)

### SALMONIFORMES

Salmonidae

Hucho hucho (popolazioni naturali) (V)

Salmo macrostigma (o)

Salmo marmoratus (o)

Salmo salar (soltanto in acque dolci) (V) (tranne le popolazioni finlandesi)

Coregonidae

\* Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)

Umbridae

Umbra krameri (o)

### CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)

Anaocypris hispanica

Aspius aspius (V) (tranne le popolazioni finlandesi)

Barbus comiza (V)

Barbus meridionalis (V)

Barbus plebejus (V)

Chalcalburnus chalcoides (o)

Chondrostoma genei (o)

Chondrostoma lusitanicum (o)

Chondrostoma polylepis (o) (incluso C. willkommi)

Chondrostoma soetta (o)

Chondrostoma toxostoma (o)

Gobio albipinnatus (o)

Gobio kessleri (o)

Gobio uranoscopus (o)

Iberocypris palaciosi (o)

\* Ladigesocypris ghigii (o)

Leuciscus lucumonis (o)

Leuciscus souffia (o)

Pelecus cultratus (V)

Phoxinellus spp. (o)

\* Phoxinus phoxinus

Rhodeus sericeus amarus (o)

Rutilus pigus (V)

Rutilus rubilio (o)

Rutilus arcasii (o)

Rutilus macrolepidotus (o)

Rutilus lemningii (o)

Rutilus frisii meidingeri (V)

Rutilus alburnoides (o)

Scardinius graecus (o)

Cobitidae

Cobitis elongata (o)

Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni finlandesi)

Cobitis trichonica (o)

Misgurnus fossilis (o)

Sabanejewia aurata (o)

Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata e Cobitis conspersa)

### SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis (V)

### ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius iberus (o)

Aphanius fasciatus (o)

\* Valencia hispanica

\* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)

### PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus baloni

Gymnocephalus schraetzer (V)

Zingel spp. [(o) tranne Zingel asper e Zingel zingel (V)]

Gobiidae

Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)

Padogobius nigricans (o)

Pomatoschistus canestrini (o)

### SCORPAENIFORMES

Cottidae

Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)

Cottus petiti (o)

## INVERTEBRATI

### ARTROPODI

### CRUSTACEA

Decapoda

Austropotamobius pallipes (V)

\* *Austropotamobius torrentium* (V)

Isopoda

\* *Armadillidium ghardalamensis*

## INSECTA

Coleoptera

*Agathidium pulchellum* (o)

*Bolbelasmus unicornis*

*Boros schneideri* (o)

*Buprestis splendens*

*Carabus hampei*

*Carabus hungaricus*

\* *Carabus menetriesi pacholei*

\* *Carabus olympiae*

*Carabus variolosus*

*Carabus zawadzskii*

*Cerambyx cerdo*

*Corticaria planula* (o)

*Cucujus cinnaberinus*

*Dorcadion fulvum cervae*

*Duvalius gebhardti*

*Duvalius hungaricus*

*Dytiscus latissimus*

*Graphoderus bilineatus*

*Leptodirus hochenwarti*

*Limoniscus violaceus* (o)

*Lucanus cervus* (o)

*Macroplea pubipennis* (o)

*Mesosa myops* (o)

*Morimus funereus* (o)

\* *Osmoderma eremita*

*Oxyporus mannerheimii* (o)

*Pilemia tigrina*

\* *Phryganophilus ruficollis*

*Probaticus subrugosus*

*Propomacrus cypriacus*

\* *Pseudogaurotina excellens*

*Pseudoseriscius cameroni*

*Pytho kolwensis*

*Rhysodes sulcatus* (o)

\* *Rosalia alpina*

*Stephanopachys linearis* (o)

*Stephanopachys substriatus* (o)

*Xyletinus tremulicola* (o)

Hemiptera

*Aradus angularis* (o)

Lepidoptera

*Agriades glandon aquilo* (o)

*Arytrura musculus*

\* *Callimorpha* (*Euplagia*, *Panaxia*) *quadripunctaria* (o)

*Catopta thrips*

*Chondrosoma fiduciarium*

*Clossiana improba* (o)

*Coenonympha oedippus*

*Colias myrmidone*

*Cucullia mixta*

*Dioszeghyana schmidtii*

*Erannis ankeraria*

*Erebia calcaria*

*Erebia christi*

*Erebia medusa polaris* (o)

*Eriogaster catax*

*Euphydryas* (*Eurodryas*, *Hypodryas*) *aurinia* (o)

*Glyphipterix loricateella*

*Gortyna borelii lunata*

*Graellsia isabellae* (V)

*Hesperia comma catena* (o)

*Hypodryas maturna*

*Leptidea morsei*

*Lignyoptera fumidaria*

*Lycaena dispar*

*Lycaena helle*

*Maculinea nausithous*

*Maculinea teleius*

*Melanargia arge*

\* *Nymphalis vauualbum*

*Papilio hospiton*

*Phyllometra culminaria*

*Plebicula golgus*

*Polymixis rufocincta isolata*

*Polyommatus eroides*

*Xestia borealis* (o)

*Xestia brunneopicta* (o)

\* *Xylomoia strix*

Mantodea

*Apteromantis aptera*

Odonata

*Coenagrion hylas* (o)

*Coenagrion mercuriale* (o)

*Coenagrion ornatum* (o)

*Cordulegaster heros*

*Cordulegaster trinacriae*

*Gomphus graslinii*

*Leucorrhinia pectoralis*

*Lindenia tetrphylla*

*Macromia splendens*

*Ophiogomphus cecilia*

*Oxygastra curtisii*

Orthoptera

*Baetica ustulata*

*Brachytrupes megagephalus*

Isophya costata  
 Isophya stysi  
 Myrmecophilus baronii  
 Odontopodisma rubripes  
 Paracaloptenus caloptenoides  
 Pholidoptera transsylvanica  
 Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

## ARACHNIDA

Pseudoscorpiones  
 Anthrenochernes stellae (o)

## MOLLUSCHI

### GASTROPODA

Anisus vorticulus  
 Caseolus calculus  
 Caseolus commixta  
 Caseolus sphaerula  
 Chilostoma banaticum  
 Discula leacockiana  
 Discula tabellata  
 Discus guerinianus  
 Elona quimperiana  
 Geomalacus maculosus  
 Geomitra moniziana  
 Gibbula nivosa  
 Helicigona lapicida  
 \* Helicopsis striata austriaca (o)  
 Hygromia kovacsi  
 Idiomela (Helix) subplicata  
 Lampedusa imitatrix  
 \* Lampedusa melitensis  
 Leiostyla abbreviata  
 Leiostyla cassida  
 Leiostyla corneocostata  
 Leiostyla gibba  
 Leiostyla lamellosa  
 \* Paladilhia hungarica  
 Sadleriana pannonica  
 Theodoxus transversalis  
 Vertigo angustior (o)  
 Vertigo genesii (o)  
 Vertigo geyeri (o)  
 Vertigo moulinsiana (o)

## BIVALVIA

Unionoidea  
 Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)  
 Margaritifera margaritifera (V)  
 Unio crassus  
 Dreissenidae  
 Congeria kusceri

## b) PIANTE

### PTERIDOPHYTA

Aspleniaceae  
 Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy  
 Rouy Asplenium adulterinum Milde  
 Blechnaceae  
 Woodwardia radicans (L.) Sm.  
 Dicksoniaceae  
 Culcita macrocarpa C. Presl  
 Dryopteridaceae  
 Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata  
 \* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.  
 Dryopteris fragrans (L.) Schott  
 Hymenophyllaceae  
 Trichomanes speciosum Willd.  
 Isoetaceae  
 Isoetes boryana Durieu  
 Isoetes malinverniana Ces. & De Not.  
 Marsileaceae  
 Marsilea batardae Launert  
 Marsilea quadrifolia L.  
 Marsilea strigosa Willd.  
 Ophioglossaceae  
 Botrychium simplex Hitchc.  
 Ophioglossum polyphyllum A. Braun

### GYMNOSPERMAE

Pinaceae  
 \* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

### ANGIOSPERMAE

Alismataceae  
 \* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.  
 Caldesia parnassifolia (L.) Parl.  
 Luronium natans (L.) Raf.  
 Amaryllidaceae  
 Leucojum nicaeense Ard.  
 Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley  
 Narcissus calcicola Mendonça  
 Narcissus cyclamineus DC.  
 Narcissus fernandesii G. Pedro  
 Narcissus humilis (Cav.) Traub  
 \* Narcissus nevadensis Pugsley  
 Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes  
 Narcissus scaberulus Henriq.  
 Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.  
 Narcissus viridiflorus Schousboe  
 Asclepiadaceae  
 Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub

## Boraginaceae

- \* *Anchusa crispa* Viv.
  - Echium russicum* J. F. Gemlin
  - \* *Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes
  - Myosotis lusitanica* Schuster
  - Myosotis rehsteineri* Wartm.
  - Myosotis retusifolia* R. Afonso
  - Omphalodes kuzinskyanae* Willk.
  - \* *Omphalodes littoralis* Lehm.
  - \* *Onosma tornensis* Javorka
  - Solenanthus albanicus* (Degen & al.) Degen & Baldacci
  - \* *Symphytum cycladense* Pawl.
- ## Campanulaceae
- Adenophora lilifolia* (L.) Ledeb.
  - Asyneuma giganteum* (Boiss.) Bornm.
  - \* *Campanula bohemica* Hruby
  - \* *Campanula gelida* Kovanda
  - \* *Campanula sabatia* De Not.
  - \* *Campanula serrata* (Kit.) Hendrych
  - Campanula zoyisii* Wulfen
  - Jasione crispa* (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva
  - Jasione lusitanica* A. DC.
- ## Caryophyllaceae
- Arenaria ciliata* L. subsp. *pseudofrigida* Ostenf. & O. C. Dahl
  - Arenaria humifusa* Wahlenberg
  - \* *Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter
  - Arenaria provincialis* Chater & Halliday
  - \* *Cerastium alsinifolium* Tausch
  - Cerastium dinaricum* G. Beck & Szysz.
  - Dianthus arenarius* L. subsp. *arenarius*
  - \* *Dianthus arenarius* subsp. *bohemicus* (Novak) O. Schwarz
  - Dianthus cintranus* Boiss. & Reuter subsp. *cintranus* Boiss. & Reuter
  - \* *Dianthus diutinus* Kit.
  - \* *Dianthus lumnitzeri* Wiesb.
  - Dianthus marizii* (Samp.) Samp.
  - \* *Dianthus moravicus* Kovanda
  - \* *Dianthus nitidus* Waldst. et Kit.
  - Dianthus plumarius* subsp. *regis-stephani* (Rapcs.) Baksay
  - Dianthus rupicola* Biv.
  - \* *Gypsophila papillosa* P. Porta
  - Herniaria algarvica* Chaudhri
  - \* *Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardierei* Gamis
  - Herniaria lusitanica* (Chaudhri) subsp. *berlengiana* Chaudhri
  - Herniaria maritima* Link

- \* *Minuartia smejkalii* Dvorakova
  - Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl.
  - Moehringia tommasinii* Marches.
  - Moehringia villosa* (Wulfen) Fenzl
  - Petrocoptis grandiflora* Rothm.
  - Petrocoptis montsicciana* O. Bolos & Rivas Mart.
  - Petrocoptis pseudoviscosa* Fernandez Casas
  - Silene furcata* Rafin. subsp. *angustiflora* (Rupr.) Walters
  - \* *Silene hicsiae* Brullo & Signorello
  - Silene hifacensis* Rouy ex Willk.
  - \* *Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.
  - Silene longicilia* (Brot.) Otth.
  - Silene mariana* Pau
  - \* *Silene orphanidis* Boiss
  - \* *Silene rothmaleri* Pinto da Silva
  - \* *Silene velutina* Pourret ex Loisel.
- ## Chenopodiaceae
- \* *Bassia* (*Kochia*) *saxicola* (Guss.) A. J. Scott
  - \* *Cremnophyton lanfrancoi* Brullo et Pavone
  - \* *Salicornia veneta* Pignatti & Lausi
- ## Cistaceae
- Cistus palhinhae* Ingram
  - Halimium verticillatum* (Brot.) Sennen
  - Helianthemum alypoides* Losa & Rivas Goday
  - Helianthemum caput-felis* Boiss.
  - \* *Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
- ## Compositae
- \* *Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter
  - Artemisia campestris* L. subsp. *bottnica* A. N. Lundström ex Kindb.
  - \* *Artemisia granatensis* Boiss.
  - \* *Artemisia laciniata* Willd.
  - Artemisia oelandica* (Besser) Komaror
  - \* *Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.
  - \* *Aster pyrenaicus* Desf. ex DC
  - \* *Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.
  - Carlina onopordifolia* Besser
  - \* *Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.
  - \* *Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal
  - \* *Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler
  - \* *Centaurea akamantis* T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou
  - \* *Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal
  - \* *Centaurea balearica* J. D. Rodriguez
  - \* *Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday
  - \* *Centaurea citricolor* Font Quer
  - Centaurea corymbosa* Pourret
  - Centaurea gadorensis* G. Blanca

- \* *Centaurea horrida* Badaro
- \* *Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.
- Centaurea kartschiana* Scop.
- \* *Centaurea lactiflora* Halacsy
- Centaurea micrantha* Hoffmanns. & Link subsp. *herminii* (Rouy)
- Dostál
- \* *Centaurea niederi* Heldr.
- \* *Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.
- \* *Centaurea pinnata* Pau
- Centaurea pulvinata* (G. Blanca) G. Blanca
- Centaurea rothmalerana* (Arènes) Dostál
- Centaurea vicentina* Mariz
- Cirsium brachycephalum* Juratzka
- \* *Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.
- Crepis granatensis* (Willk.) B. Blanca & M. Cueto
- Crepis pusilla* (Sommier) Merxmüller
- Crepis tectorum* L. subsp. *nigrescens*
- Erigeron frigidus* Boiss. ex DC.
- \* *Helichrysum melitense* (Pignatti) Brullo et al
- Hymenostemma pseudanthemis* (Kunze) Willd.
- Hyoseris frutescens* Brullo et Pavone
- \* *Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.
- \* *Jurinea fontqueri* Cuatrec.
- \* *Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter
- Leontodon microcephalus* (Boiss. ex DC.) Boiss.
- Leontodon boryi* Boiss.
- \* *Leontodon siculus* (Guss.) Finché & Sell
- Leuzea longifolia* Hoffmanns. & Link
- Ligularia sibirica* (L.) Cass.
- \* *Palaeocyaneus crassifolius* (Bertoloni) Dostal
- Santolina impressa* Hoffmanns. & Link
- Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link
- Saussurea alpina* subsp. *esthonica* (Baer ex Rupr) Kupffer
- \* *Senecio elodes* Boiss. ex DC.
- Senecio jacobea* L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner
- Senecio nevadensis* Boiss. & Reuter
- \* *Serratula lycopifolia* (Vill.) A. Kern
- Tephroses longifolia* (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. *moravica*
- Convolvulaceae
- \* *Convolvulus argyrothamnus* Greuter
- \* *Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles
- Cruciferae
- Alyssum pyrenaicum* Lapeyr.
- \* *Arabis kennedyae* Meikle
- Arabis sadina* (Samp.) P. Cout.
- Arabis scopoliiana* Boiss
- \* *Biscutella neustriaca* Bonnet
- Biscutella vicentina* (Samp.) Rothm.
- Boleum asperum* (Pers.) Desvaux
- Brassica glabrescens* Poldini
- Brassica hilarionis* Post
- Brassica insularis* Moris
- \* *Brassica macrocarpa* Guss.
- Braya linearis* Rouy
- \* *Cochlearia polonica* E. Fröhlich
- \* *Cochlearia tatrae* Borbas
- \* *Coincya rupestris* Rouy
- \* *Coronopus navasii* Pau
- Crambe tataria* Sebeok
- Diplotaxis ibicensis* (Pau) Gomez-Campo
- \* *Diplotaxis siettiana* Maire
- Diplotaxis vicentina* (P. Cout.) Rothm.
- Draba cacuminum* Elis Ekman
- Draba cinerea* Adams
- Erucastrum palustre* (Pirona) Vis.
- \* *Erysimum pieninicum* (Zapal.) Pawl.
- \* *Iberis arbuscula* Runemark
- Iberis procumbens* Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva
- \* *Jonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.
- Jonopsidium savianum* (Caruel) Ball ex Arcang.
- Rhynchosinapis erucastrum* (L.) Dandy ex Clapham subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva (*Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva)
- Sisymbrium cavanillesianum* Valdes & Castroviejo
- Sisymbrium supinum* L.
- Thlaspi jankae* A. Kern.
- Cyperaceae
- Carex holostoma* Drejer
- \* *Carex panormitana* Guss.
- Eleocharis carniolica* Koch
- Dioscoreaceae
- \* *Borderea chouardii* (Gaussen) Heslot
- Droseraceae
- Aldrovanda vesiculosa* L.
- Elatinaceae
- Elatine gussonei* (Sommier) Brullo et al
- Ericaceae
- Rhododendron luteum* Sweet
- Euphorbiaceae
- \* *Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann
- Eurphorbia transtaganana* Boiss.
- Gentianaceae
- \* *Centaurium rigualii* Esteve
- \* *Centaurium somedanum* Lainz
- Gentiana ligustica* R. de Vilm. & Chopinet

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg

\* Gentianella bohémica Skalicky

Geraniaceae

\* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco

\* Erodium rupicola Boiss.

Globulariaceae

\* Globularia stygia Orph. ex Boiss.

Gramineae

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.

Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

Bromus grossus Desf. ex DC.

Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries

Cinna latifolia (Trev.) Griseb.

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Festuca brigantina (Markgr. -Dannenb.) Markgr. -  
Dannenb.

Festuca duriotagana Franco & R. Afonso

Festuca elegans Boiss.

Festuca henriquesii Hack.

Festuca summilusitana Franco & R. Afonso

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Holcus setigulum Boiss. & Reuter subsp. duriensis  
Pinto da Silva

Microprotopsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo

\* Poa riphaea (Ascher et Graebner) Fritsch

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

\* Stipa austroitalica Martinovsky

\* Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

\* Stipa styriaca Martinovsky

\* Stipa veneta Moraldo

\* Stipa zaleskii Wilensky

Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman

Grossulariaceae

\* Ribes sardoum Martelli

Hippuridaceae

Hippuris tetraphylla L. Fil.

Hypericaceae

\* Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson

Iridaceae

Crocus cyprius Boiss. et Kotschy

Crocus hartmannianus Holmboe

Gladiolus palustris Gaud.

Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi

Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.)

A. et D. Löve

Juncaceae

Juncus valvatus Link

Luzula arctica Blytt

Labiatae

Dracocephalum austriacum L.

\* Micromeria taygetea P. H. Davis

Nepeta dirphyia (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

\* Nepeta sphaciotica P. H. Davis

Origanum dictamnus L.

Phlomis brevibracteata Turril

Phlomis cypria Post

Salvia veneris Hedge

Sideritis cypria Post

Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

\* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

\* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales  
(Thymus cephalotos L.)

Leguminosae

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra

\* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

\* Astragalus aquilanus Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

\* Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis

\* Astragalus maritimus Moris

Astragalus tremolsianus Pau

\* Astragalus verrucosus Moris

\* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco

\* Ononis hackelii Lange

Trifolium saxatile All.

\* Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez

Lentibulariaceae

\* Pinguicula crystallina Sm.

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

Liliaceae

Allium grosii Font Quer

\* Androcymbium rechingeri Greuter

\* Asphodelus bento-rainhae P. Silva

\* Chionodoxa lochia Meikle in Kew Bull.

Colchicum arenarium Waldst. et Kit.

Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.

\* Muscari gussonei (Parl.) Tod.

Scilla litardierei Breist.

\* Scilla morrisii Meikle

Tulipa cypria Stapf

Linaceae

- \* *Linum dolomiticum* Borbas
- \* *Linum muelleri* Moris (*Linum maritimum muelleri*)
- Lythraceae
- \* *Lythrum flexuosum* Lag.
- Malvaceae
- Kosteletzkya pentacarpos* (L.) Ledeb.
- Najadaceae
- Najas flexilis* (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt
- Najas tenuissima* (A. Braun) Magnus
- Orchidaceae
- Anacamptis urvilleana* Sommier et Caruana Gatto
- Calypso bulbosa* L.
- \* *Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.
- Cypripedium calceolus* L.
- Gymnigritella runei* Teppner & Klein
- Himantoglossum adriaticum* Baumann
- Himantoglossum caprinum* (Bieb.) V. Koch
- Liparis loeselii* (L.) Rich.
- \* *Ophrys kotschyi* H. Fleischm. et Soo
- \* *Ophrys lunulata* Parl.
- Ophrys melitensis* (Salkowski) J et P Devillers-Terschuren
- Platanthera obtusata* (Pursh) subsp. *oligantha* (Turez.) Hulten
- Orobanchaceae
- Orobanche densiflora* Salzmann ex Reuter in DC.
- Paeoniaceae
- Paeonia cambessedesii* (Willk.) Willk.
- Paeonia clusii* F. C. Stern subsp. *rhodia* (Stearn) Tzanoudakis
- Paeonia officinalis* L. subsp. *banatica* (Rachel) Soo
- Paeonia parnassica* Tzanoudakis
- Palmae
- Phoenix theophrasti* Greuter
- Papaveraceae
- Corydalis gotlandica* Lidén
- Papaver laestadianum* (Nordh.) Nordh.
- Papaver radicum* Rottb. subsp. *hyperboreum* Nordh.
- Plantaginaceae
- Plantago algarbiensis* Sampaio (*Plantago bracteosa* (Willk.) G. Sampaio)
- Plantago almogravensis* Franco
- Plumbaginaceae
- Armeria berlengensis* Daveau
- \* *Armeria helodes* Martini & Pold
- Armeria neglecta* Girard
- Armeria pseudarmeria* (Murray) Mansfeld
- \* *Armeria rouyana* Daveau
- Armeria soleirolii* (Duby) Godron
- Armeria velutina* Welw. ex Boiss. & Reuter
- Limonium dodartii* (Girard) O. Kuntze subsp. *lusitanicum* (Daveau) Franco
- \* *Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig. & Diana
- Limonium lanceolatum* (Hoffmans. & Link) Franco
- Limonium multiflorum* Erben
- \* *Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana
- \* *Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig.
- Polygonaceae
- Persicaria foliosa* (H. Lindb.) Kitag.
- Polygonum praelongum* Coode & Cullen
- Rumex rupestris* Le Gall
- Primulaceae
- Androsace mathildae* Levier
- Androsace pyrenaica* Lam.
- \* *Cyclamen fatrense* Halda et Sojak
- \* *Primula apennina* Widmer
- Primula carniolica* Jacq.
- Primula nutans* Georgi
- Primula palinuri* Petagna
- Primula scandinavica* Bruun
- Soldanella villosa* Darracq.
- Ranunculaceae
- \* *Aconitum corsicum* Gaye (Aconitum *napellus* subsp. *corsicum*)
- Aconitum firmum* (Reichenb.) Neir subsp. *moravicum* Skalicky
- Adonis distorta* Ten.
- Aquilegia bertolonii* Schott
- Aquilegia kitaibelii* Schott
- \* *Aquilegia pyrenaica* D. C. subsp. *cazorlensis* (Heywood) Galiano
- \* *Consolida samia* P. H. Davis
- \* *Delphinium caseyi* B. L. Burtt
- Pulsatilla grandis* Wenderoth
- Pulsatilla patens* (L.) Miller
- \* *Pulsatilla pratensis* (L.) Miller subsp. *hungarica* Soo
- \* *Pulsatilla slavica* G. Reuss.
- \* *Pulsatilla subslavica* Futak ex Goliašova
- Pulsatilla vulgaris* Hill. subsp. *gotlandica* (Johanss.) Zaemelis & Paegle
- Ranunculus kykkoensis* Meikle
- Ranunculus lapponicus* L.
- \* *Ranunculus weyleri* Mares
- Resedaceae
- \* *Reseda decursiva* Forssk.
- Rosaceae
- Agrimonia pilosa* Ledebour
- Potentilla delphinensis* Gren. & Godron
- \* *Pyrus magyarica* Terpo
- Sorbus teodorii* Liljefors

## Rubiaceae

Galium cracoviense Ehrend.

\* Galium litorale Guss.

\* Galium sudeticum Tausch

\* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

## Salicaceae

Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco

## Santalaceae

Thesium ebracteatum Hayne

## Saxifragaceae

Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga osloënsis Knaben

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

## Scrophulariaceae

Antirrhinum charidemi Lange

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp.  
lusitanicum R.

## Fernandes

\* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria coutinhoi Valdés

Linaria loeselii Schweigger

\* Linaria ficalhoana Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

\* Linaria hellenica Turrill

Linaria pseudolaxiflora Lojaco

\* Linaria ricardoi Cout.

Linaria tonzigii Lona

\* Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo

Odontites granatensis Boiss.

\* Pedicularis sudetica Willd.

Rhinanthus oesilensis (Ronninger & Saarsoo)  
Vassilcz

Tozzia carpathica Wol.

Verbascum litigiosum Samp.

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

\* Veronica oetaea L. -A. Gustavsson

## Solanaceae

\* Atropa baetica Willk.

## Thymelaeaceae

\* Daphne arbuscula Celak

Daphne petraea Leybold

\* Daphne rodriguezii Texidor

## Ulmaceae

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

## Umbelliferae

\* Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

\* Apium bermejoi Llorens

Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

\* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

\* Bupleurum kakiskalae Greuter

Eryngium alpinum L.

\* Eryngium viviparum Gay

\* Ferula sadleriana Lebed.

Hladnikia pastinacifolia Reichenb.

\* Laserpitium longiradium Boiss.

\* Naufraga balearica Constans & Cannon

\* Oenanthe conioides Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

\* Seseli intricatum Boiss.

Seseli leucospermum Waldst. et Kit

Thorella verticillatunundata (Thore) Briq.

## Valerianaceae

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

## Violaceae

\* Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

Viola rupestris F. W. Schmidt subsp. relicta Jalas

## PIANTE INFERIORI

### Bryophyta

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)

Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)

\* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.)

Crum. (Bryoerythrophyllum machadoanum  
(Sergio) M. O. Hill) (o)

Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)

Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)

Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.)  
Warnst. (o)

Encalypta mutica (I. Hagen) (o)

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)

Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)

Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)

\* Marsupella profunda Lindb. (o)

Meesia longiseta Hedw. (o)

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)

Ochyraea tatrensis Vana (o)

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)

Orthotrichum rogeri Brid. (o)

*Petalophyllum ralfsii* (Wils.) Nees & Gott. (o)  
*Plagiomnium drummondii* (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)  
*Riccia breidlerii* Jur. (o)  
*Riella helicophylla* (Bory & Mont.) Mont. (o)  
*Scapania massolongi* (K. Müll.) K. Müll. (o)  
*Sphagnum pylaisii* Brid. (o)  
*Tayloria rudolphiana* (Garov) B. & S. (o)  
*Tortella rigens* (N. Alberts) (o)

## SPECIE PER LA MACARONESIA

### PTERIDOPHYTA

Hymenophyllaceae  
*Hymenophyllum maderensis* Gibby & Lovis  
 Dryopteridaceae  
 \* *Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.  
 Isoetaceae  
*Isoetes azorica* Durieu & Paiva ex Milde  
 Marsileaceae  
 \* *Marsilea azorica* Launert & Paiva

### ANGIOSPERMAE

Asclepiadaceae  
*Caralluma burchardii* N. E. Brown  
 \* *Ceropegia chrysantha* Svent.  
 Boraginaceae  
*Echium candicans* L. fil.  
 \* *Echium gentianooides* Webb & Coincy  
*Myosotis azorica* H. C. Watson  
*Myosotis maritima* Hochst. in Seub.  
 Campanulaceae  
 \* *Azorina vidalii* (H. C. Watson) Feer  
*Musschia aurea* (L. f.) DC.  
 \* *Musschia wollastonii* Lowe  
 Caprifoliaceae  
 \* *Sambucus palmensis* Link  
 Caryophyllaceae  
*Spergularia azorica* (Kindb.) Lebel  
 Celastraceae  
*Maytenus umbellata* (R. Br.) Mabb.  
 Chenopodiaceae  
*Beta patula* Ait.  
 Cistaceae  
*Cistus chinamadensis* Banares & Romero  
 \* *Helianthemum bystropogophyllum* Svent.  
 Compositae  
*Andryala crithmifolia* Ait.  
 \* *Argyranthemum lidii* Humphries  
*Argyranthemum thalassophyllum* (Svent.) Hump.  
*Argyranthemum winterii* (Svent.) Humphries  
 \* *Atractylis arbuscula* Svent. & Michaelis  
*Atractylis preauxiana* Schultz.

*Calendula maderensis* DC.  
*Cheirolophus duranii* (Burchard) Holub  
*Cheirolophus ghomerytus* (Svent.) Holub  
*Cheirolophus junonianus* (Svent.) Holub  
*Cheirolophus massonianus* (Lowe) Hansen & Sund.  
*Cirsium latifolium* Lowe  
*Helichrysum gossypinum* Webb  
*Helichrysum monogynum* Burt & Sund.  
*Hypochoeris oligocephala* (Svent. & Bramw.) Lack  
 \* *Lactuca watsoniana* Trel.  
 \* *Onopordum nogalesii* Svent.  
 \* *Onopordum carduelinum* Bolle  
 \* *Pericallis hadrosoma* (Svent.) B. Nord.  
*Phagnalon benettii* Lowe  
*Stemmacantha cynaroides* (Chr. Son. in Buch) Ditt  
*Sventenia bupleuroides* Font Quer  
 \* *Tanacetum ptarmiciflorum* Webb & Berth  
 Convolvulaceae  
 \* *Convolvulus caput-medusae* Lowe  
 \* *Convolvulus lopez-socasii* Svent.  
 \* *Convolvulus massonii* A. Dietr.  
 Crassulaceae  
*Aeonium gomeraense* Praeger  
*Aeonium saundersii* Bolle  
*Aichryson dumosum* (Lowe) Praeg.  
*Monanthes wildpretii* Banares & Scholz  
*Sedum brissemoretii* Raymond-Hamet  
 Cruciferae  
 \* *Crambe arborea* Webb ex Christ  
*Crambe laevigata* DC. ex Christ  
 \* *Crambe sventenii* R. Petters ex Bramwell & Sund.  
 \* *Parolinia schizogynoides* Svent.  
*Sinapidendron rupestre* (Ait.) Lowe  
 Cyperaceae  
*Carex malato-belizii* Raymond  
 Dipsacaceae  
*Scabiosa nitens* Roemer & J. A. Schultes  
 Ericaceae  
*Erica scoparia* L. subsp. *azorica* (Hochst.) D. A. Webb  
 Euphorbiaceae  
 \* *Euphorbia handiensis* Burchard  
*Euphorbia lambii* Svent.  
*Euphorbia stygiana* H. C. Watson  
 Geraniaceae  
 \* *Geranium maderense* P. F. Yeo  
 Gramineae  
*Deschampsia maderensis* (Haeck. & Born.) Buschm.  
*Phalaris maderensis* (Menezes) Menezes  
 Globulariaceae  
 \* *Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel  
 \* *Globularia sarcophylla* Svent.

## Labiatae

- \* *Sideritis cystosiphon* Svent.
- \* *Sideritis discolor* (Webb ex de Noe) Bolle
- Sideritis infernalis* Bolle
- Sideritis marmorea* Bolle
- Teucrium abutiloides* L'Hér.
- Teucrium betonicum* L'Hér.
- Leguminosae
- \* *Anagyris latifolia* Brouss. ex. Willd.
- Anthyllis lemmaniana* Lowe
- \* *Dorycnium spectabile* Webb & Berthel
- \* *Lotus azoricus* P. W. Ball
- Lotus callis-viridis* D. Bramwell & D. H. Davis
- \* *Lotus kunkelii* (E. Chueca) D. Bramwell & al.
- \* *Teline rosmarinifolia* Webb & Berthel.
- \* *Teline salsoloides* Arco & Acebes.
- Vicia dennesiana* H. C. Watson
- Liliaceae
- \* *Androcymbium psammophilum* Svent.
- Scilla maderensis* Menezes
- Semele maderensis* Costa
- Loranthaceae
- Arceuthobium azoricum* Wiens & Hawksw.
- Myricaceae
- \* *Myrica rivas-martinezii* Santos.
- Oleaceae
- Jasminum azoricum* L.
- Picconia azorica* (Tutin) Knobl.
- Orchidaceae
- Goodyera macrophylla* Lowe
- Pittosporaceae
- \* *Pittosporum coriaceum* Dryand. ex. Ait.
- Plantaginaceae
- Plantago malato-belizii* Lawalree
- Plumbaginaceae
- \* *Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze
- Limonium dendroides* Svent.
- \* *Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding
- \* *Limonium sventenii* Santos & Fernandez Galvan

## Polygonaceae

- Rumex azoricus* Rech. fil.
- Rhamnaceae
- Frangula azorica* Tutin
- Rosaceae
- \* *Bencomia brachystachya* Svent.
- Bencomia sphaerocarpa* Svent.
- \* *Chamaemeles coriacea* Lindl.
- Dendriopoterium pulidoi* Svent.
- Marcetella maderensis* (Born.) Svent.
- Prunus lusitanica* L. subsp. *azorica* (Mouillef.) Franco
- Sorbus maderensis* (Lowe) Dode
- Santalaceae
- Kunkeliella subsucculenta* Kammer
- Scrophulariaceae
- \* *Euphrasia azorica* H. C. Watson
- Euphrasia grandiflora* Hochst. in Seub.
- \* *Isoplexis chalcantha* Svent. & O'Shanahan
- Isoplexis isabelliana* (Webb & Berthel.) Masferrer
- Odontites holliana* (Lowe) Benth.
- Sibthorpia peregrina* L.
- Solanaceae
- \* *Solanum lidii* Sunding
- Umbelliferae
- Ammi trifoliatum* (H. C. Watson) Trelease
- Bupleurum handiense* (Bolle) Kunkel
- Chaerophyllum azoricum* Trelease
- Ferula latipinna* Santos
- Melanoselinum decipiens* (Schrader & Wendl.) Hoffm.
- Monizia edulis* Lowe
- Oenanthe divaricata* (R. Br.) Mabb.
- Sanicula azorica* Guthnick ex Seub.
- Violaceae
- Viola paradoxa* Lowe

## PIANTE INFERIORI

### Bryophyta

- \* *Echinodium spinosum* (Mitt.) Jur. (o)
- \* *Thamnobryum fernandesii* Sergio (o)

## Allegato III

Criteri di selezione dei siti atti a essere individuati quali siti  
di importanza comunitaria e designati quali zone speciali  
di conservazione

**Fase 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti  
per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato I e per ciascuna**

## **specie dell'allegato II (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie)**

A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dall'allegato I

- a) grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito.
- b) superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.
- c) grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino.
- d) valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II

- a) dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale.
- b) grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino.
- c) grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie.
- d) valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato I o II ad essi relativi.

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

## **Fase 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali**

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.

2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato I o di una specie di cui all'allegato II e/o alla coerenza di Natura 2000, terrà conto dei seguenti criteri:

- a) il valore relativo del sito a livello nazionale;
- b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato II, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della comunità;

- c) la superficie totale del sito;
- d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato I e di specie dell'allegato II presenti sul sito;
- e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

## Allegato IV

### Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

#### a) ANIMALI

##### VERTEBRATI

##### MAMMIFERI

##### INSECTIVORA

##### Erinaceidae

Erinaceus algirus

##### Soricidae

Crocidura canariensis

Crocidura sicula

##### Talpidae

Galemys pyrenaicus

##### MICROCHIROPTERA

Tutte le specie

##### MEGACHIROPTERA

##### Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

##### RODENTIA

##### Gliridae

Tutte le specie tranne Glis glis e Eliomys quercinus

##### Sciuridae

Marmota marmota latirostris

Pteromys volans (Sciuropterus ruscicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Sciurus anomalus

##### Castoridae

Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, polacche, finlandesi e svedesi)

##### Cricetidae

Cricetus cricetus (tranne le popolazioni ungheresi)

##### Microtidae

Microtus cabreriae

Microtus oeconomus arenicola

Microtus oeconomus mehelyi

Microtus tatricus

##### Zapodidae

Sicista betulina

Sicista subtilis

##### Hystricidae

Hystrix cristata

##### CARNIVORA

##### Canidae

Alopex lagopus

Canis lupus (tranne le popolazioni greche a nord del 39° parallelo; le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero; le popolazioni lettoni, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)

##### Ursidae

Ursus arctos

Mustelidae

*Lutra lutra*

*Mustela eversmanii*

*Mustela lutreola*

Felidae

*Felis silvestris*

*Lynx lynx* (tranne le popolazioni estoni)

*Lynx pardinus*

Phocidae

*Monachus monachus*

*Phoca hispida saimensis*

## ARTIODACTYLA

Cervidae

*Cervus elaphus corsicanus*

Bovidae

*Bison bonasus*

*Capra aegagrus* (popolazioni naturali)

*Capra pyrenaica pyrenaica*

*Ovis gmelini musimon* (*Ovis ammon musimon*)  
(popolazioni naturali)

- Corsica e Sardegna)

*Ovis orientalis ophion* (*Ovis gmelini ophion*)

*Rupicapra pyrenaica ornata* (*Rupicapra rupicapra ornata*)

*Rupicapra rupicapra balcanica*

*Rupicapra rupicapra tatraica*

## CETACEA

Tutte le specie

## RETTILI

### TESTUDINATA

Testudinidae

*Testudo graeca*

*Testudo hermanni*

*Testudo marginata*

Cheloniidae

*Caretta caretta*

*Chelonia mydas*

*Lepidochelys kempii*

*Eretmochelys imbricata*

Dermodochelyidae

*Dermodochelys coriacea*

Emydidae

*Emys orbicularis*

*Mauremys caspica*

*Mauremys leprosa*

## SAURIA

Lacertidae

*Algyroides fitzingeri*

*Algyroides marchi*

*Algyroides moreoticus*

*Algyroides nigropunctatus*

*Gallotia atlantica*

*Gallotia galloti*

*Gallotia galloti insulanagae*

*Gallotia simonyi*

*Gallotia stehlini*

*Lacerta agilis*

*Lacerta bedriagae*

*Lacerta bonnali* (*Lacerta monticola*)

*Lacerta monticola*

*Lacerta danfordi*

*Lacerta dugesi*

*Lacerta graeca*

*Lacerta horvathi*

*Lacerta schreiberi*

*Lacerta trilineata*

*Lacerta viridis*

*Lacerta vivipara pannonica*

*Ophisops elegans*

*Podarcis erhardii*

*Podarcis filfolensis*

*Podarcis hispanica atrata*

*Podarcis lilfordi*

*Podarcis melisellensis*

*Podarcis milensis*

*Podarcis muralis*

*Podarcis peloponnesiaca*

*Podarcis pityusensis*

*Podarcis sicula*

*Podarcis taurica*

*Podarcis tiliguerta*

*Podarcis wagleriana*

Scincidae

*Ablepharus kitaibelli*

*Chalcides bedriagai*

*Chalcides ocellatus*

*Chalcides sexlineatus*

*Chalcides simonyi* (*Chalcides occidentalis*)

*Chalcides viridianus*

*Ophiomorus punctatissimus*

Gekkonidae

*Cyrtopodion kotschyi*

*Phyllodactylus europaeus*

*Tarentola angustimentalis*

*Tarentola boettgeri*

*Tarentola delalandii*

*Tarentola gomerensis*

Agamidae

*Stellio stellio*

Chamaeleontidae

*Chamaeleo chamaeleon*

Anguidae

Ophisaurus apodus

## **OPHIDIA**

Colubridae

Coluber caspius

Coluber cypriensis

Coluber hippocrepis

Coluber jugularis

Coluber laurenti

Coluber najadum

Coluber nummifer

Coluber viridiflavus

Coronella austriaca

Eirenis modesta

Elaphe longissima

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Natrix natrix cetti

Natrix natrix corsa

Natrix natrix cypriaca

Natrix tessellata

Telescopus falax

Viperidae

Vipera ammodytes

Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Vipera seoanni (tranne le popolazioni spagnole)

Vipera ursinii

Vipera xanthina

Boidae

Eryx jaculus

## **ANFIBI**

### **CAUDATA**

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Euproctus asper

Euproctus montanus

Euproctus platycephalus

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

Salamandra atra

Salamandra aurorae

Salamandra lanzai

Salamandrina terdigitata

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus italicus

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Triturus marmoratus

Triturus montandoni

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii (Hydromantes (Speleomantes) italicus)

Hydromantes (Speleomantes) supramontes

## **ANURA**

Discoglossidae

Alytes cisternasii

Alytes muletensis

Alytes obstetricans

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (incluso Discoglossus "jeanneae")

Discoglossus montalentii

Discoglossus pictus

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana arvalis

Rana dalmatina

Rana graeca

Rana iberica

Rana italica

Rana latastei

Rana lessonae

Pelobatidae

Pelobates cultripes

Pelobates fuscus

Pelobates syriacus

Bufo

Bufo calamita

Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea

Hyla meridionalis

Hyla sarda

## **PESCI**

### **ACIPENSERIFORMES**

Acipenseridae

Acipenser naccarii

Acipenser sturio

### **SALMONIFORMES**

Coregonidae

Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord, tranne le popolazioni finlandesi)

### **CYPRINIFORMES**

Cyprinidae

Anaocypris hispanica

Phoxinus phoxinus

## **ATHERINIFORMES**

Cyprinodontidae  
Valencia hispanica

## **PERCIFORMES**

Percidae  
Zingel asper  
Gymnocephalus baloni

## **INVERTEBRATI**

### **ARTROPODI**

#### **CRUSTACEA**

Isopoda  
Armadillidium ghardalamensis

#### **INSECTA**

Coleoptera  
Bolbelasmus unicornis  
Buprestis splendens  
Carabus hampei  
Carabus hungaricus  
Carabus olympiae  
Carabus variolosus  
Carabus zawadzskii  
Cerambyx cerdo  
Cucujus cinnaberinus  
Dorcadion fulvum cervae  
Duvalius gebhardti  
Duvalius hungaricus  
Dytiscus latissimus  
Graphoderus bilineatus  
Leptodirus hochenwarti  
Pilemia tigrina  
Osmoderma eremita  
Phryganophilus ruficollis  
Probaticus subrugosus  
Propomacrus cypriacus  
Pseudogaurotina excellens  
Pseudoseriscius cameroni  
Pytho kolwensis  
Rosalia alpina  
Lepidoptera  
Apatura metis  
Arytrura musculus  
Catopta thrips  
Chondrosoma fiduciarium  
Coenonympha hero  
Coenonympha oedippus  
Colias myrmidone  
Cucullia mixta  
Dioszeghyana schmidtii  
Erannis ankeraria  
Erebia calcaria

Erebia christi  
Erebia sudetica  
Eriogaster catax  
Fabriciana elisa  
Glyphipterix loricatella  
Gortyna borelii lunata  
Hypodryas maturna  
Hyles hippophaes  
Leptidea morsei  
Lignyopectera fumidaria  
Lopinga achine  
Lycaena dispar  
Lycaena helle  
Maculinea arion  
Maculinea nausithous  
Maculinea teleius  
Melanagria arge  
Nymphalis vaualbum  
Papilio alexanor  
Papilio hospiton  
Parnassius apollo  
Parnassius mnemosyne  
Phyllometra culminaria  
Plebicula golgus  
Polymixis rufocincta isolata  
Polyommatus eroides  
Proserpinus proserpina  
Xylomoia strix  
Zerynthia polyxena  
Mantodea  
Apteromantis aptera  
Odonata  
Aeshna viridis  
Cordulegaster heros  
Cordulegaster trinacriae  
Gomphus graslinii  
Leucorrhina albifrons  
Leucorrhina caudalis  
Leucorrhina pectoralis  
Lindenia tetraphylla  
Macromia splendens  
Ophiogomphus cecilia  
Oxygastra curtisii  
Stylurus flavipes  
Sympecma braueri  
Orthoptera  
Baetica ustulata  
Brachytrupes megacephalus  
Isophya costata  
Isophya stysi  
Myrmecophilus baronii

Odontopodisma rubripes  
 Paracaloptenus caloptenoides  
 Pholidoptera transsylvanica  
 Saga pedo  
 Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

## ARACHNIDA

Araneae  
 Macrothele calpeiana

## MOLLUSCHI

## GASTROPODA

Anisus vorticulus  
 Caseolus calculus  
 Caseolus commixta  
 Caseolus sphaerula  
 Chilostoma banaticum  
 Discula leacockiana  
 Discula tabellata  
 Discula testudinalis  
 Discula turricula  
 Discus defloratus  
 Discus gueriniianus  
 Elona quimperiana  
 Geomalacus maculosus  
 Geomitra moniziana  
 Gibbula nivosa  
 Hygromia kovacsi  
 Idiomele (Helix) subplicata  
 Lampedusa imitatrix  
 Lampedusa melitensis  
 Leiostyla abbreviata  
 Leiostyla cassida  
 Leiostyla corneocostata  
 Leiostyla gibba  
 Leiostyla lamellosa  
 Paladilhia hungarica  
 Patella feruginea  
 Sadleriana pannonica  
 Theodoxus prevostianus  
 Theodoxus transversalis

## BIVALVIA

Anisomyaria  
 Lithophaga lithophaga  
 Pinna nobilis  
 Unionoida  
 Margaritifera auricularia  
 Unio crassus  
 Dreissenidae  
 Congeria kusceri

## ECHINODERMATA

Echinoidea  
 Centrostephanus longispinus

## b) PIANTE

L'allegato IV, b) contiene tutte le specie vegetali elencate all'allegato II, b) più quelle indicate in appresso:

## PTERIDOPHYTA

Aspleniaceae  
 Asplenium hemionitis L.

## ANGIOSPERMAE

Agavaceae  
 Dracaena draco (L.) L.  
 Amaryllidaceae  
 Narcissus longispatus Pugsley  
 Narcissus triandrus L.  
 Berberidaceae  
 Berberis maderensis Lowe  
 Campanulaceae  
 Campanula morettiana Reichenb.  
 Physoplexis comosa (L.) Schur.  
 Caryophyllaceae  
 Moehringia fontqueri Pau  
 Compositae  
 Argyranthemum pinnatifidum (L. f.) Lowe \* subsp.  
     succulentum  
 (Lowe) C. J. Humphries  
 Helichrysum sibthorpii Rouy  
 Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman  
 Santolina elegans Boiss. ex DC.  
 Senecio caespitosus Brot.  
 Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.)  
     Pinto da Silva  
 Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal  
 Cruciferae  
 Murbeckiella sousae Rothm.  
 Euphorbiaceae  
 Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter  
 Gesneriaceae  
 Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.  
 Ramonda serbica Pancic  
 Iridaceae  
 Crocus etruscus Parl.  
 Iris boissieri Henriq.  
 Iris marisca Ricci & Colasante  
 Labiatae  
 Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire  
 Teucrium charidemi Sandwith  
 Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link  
 Thymus villosus L. subsp. villosus L.  
 Liliaceae

*Androcymbium europeum* (Lange) K. Richter  
*Bellevalia hackelli* Freyn  
*Colchicum corsicum* Baker  
*Colchicum cousturieri* Greuter  
*Fritillaria conica* Rix  
*Fritillaria drenovskii* Degen & Stoy.  
*Fritillaria gussichiae* (Degen & Doerfler) Rix  
*Fritillaria obliqua* Ker-Gawl.  
*Fritillaria rhodocanakis* Orph. ex Baker  
*Ornithogalum reverchonii* Degen & Herv. -Bass.  
*Scilla beirana* Samp.  
*Scilla odorata* Link  
 Orchidaceae  
*Ophrys argolica* Fleischm.  
*Orchis scopolorum* Simsmerh.  
*Spiranthes aestivalis* (Poiret) L. C. M. Richard  
 Primulaceae  
*Androsace cylindrica* DC.  
*Primula glaucescens* Moretti  
*Primula spectabilis* Tratt.  
 Ranunculaceae  
*Aquilegia alpina* L.

Sapotaceae  
*Sideroxylon marmulano* Banks ex Lowe  
 Saxifragaceae  
*Saxifraga cintrana* Kuzinsky ex Willk.  
*Saxifraga portosanctana* Boiss.  
*Saxifraga presolanensis* Engl.  
*Saxifraga valdensis* DC.  
*Saxifraga vayredana* Luizet  
 Scrophulariaceae  
*Antirrhinum lopesianum* Rothm.  
*Lindernia procumbens* (Krocker) Philcox  
 Solanaceae  
*Mandragora officinarum* L.  
 Thymelaeaceae  
*Thymelaea broterana* P. Cout.  
 Umbelliferae  
*Bunium brevifolium* Lowe  
 Violaceae  
*Viola athois* W. Becker  
*Viola cazorlensis* Gandoger  
*Viola delphinantha* Boiss.

## Allegato V

Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.

### a) ANIMALI

#### VERTEBRATI

#### MAMMIFERI

#### RODENTIA

#### Castoridae

*Castor fiber* (popolazioni finlandesi, svedesi, lettoni, lituane, estoni e polacche)

#### Cricetidae

*Cricetus cricetus* (popolazioni ungheresi)

#### CARNIVORA

#### Canidae

*Canis aureus*

*Canis lupus* (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39° parallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)

Mustelidae  
 Martes martes  
 Mustela putorius  
 Felidae  
 Lynx lynx (popolazione estone)  
 Phocidae  
 Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV  
 Viverridae

Genetta genetta  
 Herpestes ichneumon  
**DUPLICIDENTATA**

Leporidae  
 Lepus timidus  
**ARTIODACTYLA**

Bovidae  
 Capra ibex  
 Capra pyrenaica (tranne Capra pyrenaica pyrenaica)  
 Rupicapra rupicapra (tranne Rupicapra rupicapra  
 balcanica, Rupicapra  
 rupicapra ornata e Rupicapra rupicapra tatraica)

**ANFIBI**  
**ANURA**

Ranidae  
 Rana esculenta  
 Rana perezi  
 Rana ridibunda  
 Rana temporaria

**PESCI**  
**PETROMYZONIFORMES**

Petromyzonidae  
 Lampetra fluviatilis  
 Lethenteron zanandrai

**ACIPENSERIFORMES**  
 Acipenseridae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV  
**CLUPEIFORMES**

Clupeidae  
 Alosa spp.  
**SALMONIFORMES**

Salmonidae  
 Thymallus thymallus  
 Coregonus spp. (tranne Coregonus oxyrhynchus -  
 popolazioni anadrome in certi settori del  
 Mare del Nord)

Hucho hucho  
 Salmo salar (soltanto in acque dolci)

**CYPRINIFORMES**  
 Cyprinidae

Aspius aspius  
 Barbus spp.  
 Pelecus cultratus  
 Rutilus friesii meidingeri

Rutilus pigus  
**SILURIFORMES**  
 Siluridae

Silurus aristotelis  
**PERCIFORMES**  
 Percidae

Gymnocephalus schraetzer  
 Zingel zingel

## INVERTEBRATI

**COELENTERATA**  
 Cnidaria

Corallium rubrum

**MOLLUSCA**

**GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA**

Helix pomatia

**BIVALVIA - UNIONOIDA**

Margaritiferidae

Margaritifera margaritifera

Unionidae

Microcondylaea compressa

Unio elongatulus

**ANNELIDA**

**HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE**

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

**ARTHROPODA**

**CRUSTACEA - DECAPODA**

Astacidae

Astacus astacus

Austropotamobius pallipes

Austropotamobius torrentium

Scyllaridae

Scyllarides latus

**INSECTA - LEPIDOPTERA**

Saturniidae

Graellsia isabellae

## b) PIANTE

**ALGAE**

**RHODOPHYTA**

Corallinaceae

Lithothamnium coralloides Crouan frat.

Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

**LICHENES**

Cladoniaceae

Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.

**BRYOPHYTA**

**MUSCI**

Leucobryaceae

Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.  
Sphagnaceae  
Sphagnum L. spp. (except Sphagnum pylaisii Brid.)

## PTERIDOPHYTA

Lycopodium spp.

## ANGIOSPERMAE

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis L.

Narcissus bulbocodium L.

Narcissus juncifolius Lagasca

Compositae

Arnica montana L.

Artemisia eriantha Ten

Artemisia genipi Weber

Doronicum plantagineum L. subsp. tournefortii  
(Rouy) P. Cout.

Leuzea rhaponticoides Graells

Cruciferae

Alyssum pintadasilvae Dudley.

Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. gracilima (Samp.)  
Franco

Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp.  
herminii (Rivas-Martinez)

Greuter & Burdet

Gentianaceae

Gentiana lutea L.

Iridaceae

Iris lusitanica Ker-Gawler

Labiatae

Teucrium salviastrum Schreber subsp. salviastrum  
Schreber

Leguminosae

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. transmontana  
Franco

Ulex densus Welw. ex Webb.

Liliaceae

Lilium rubrum Lmk

Ruscus aculeatus L.

Plumbaginaceae

Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner

Rosaceae

Rubus genevieri Boreau subsp. herminii (Samp.) P.  
Cout.

Scrophulariaceae

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes

Euphrasia mendonçae Samp.

Scrophularia grandiflora DC. subsp. grandiflora DC.

Scrophularia berminii Hoffmanns & Link

Scrophularia sublyrata Brot

## Allegato VI

### Metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché modalità di trasporto vietati

#### A) MEZZI NON SELETTIVI

##### MAMMIFERI

- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi
- Magnetofoni
- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
- Fonti luminose artificiali
- Specchi e altri mezzi accecanti
- Mezzi di illuminazione di bersagli
- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
- Esplosivi

- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Balestre
- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti
- Uso di gas o di fumo
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce

##### PESCI

- Veleno
- Esplosivi

#### B) MODALITÀ DI TRASPORTO

- Aeromobili
- Veicoli a motore in movimento

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357

Publicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248

## REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, NONCHÉ DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

### **Il Presidente della Repubblica**

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, relativa alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, che ha espresso parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni emendamenti;

Considerato che non può essere accettato l'emendamento aggiuntivo, proposto dalla citata Conferenza, al comma 1 dell'articolo 4 e, conseguentemente, l'emendamento che abroga l'articolo 15 in quanto, in base all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, spetta al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone speciali di conservazione, salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che non possono essere accettati gli emendamenti, proposti dalla citata Conferenza, al comma 2 dell'articolo 7, al comma 1 dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la tutela della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 e che la competenza in tale materia spetta al Ministero dell'ambiente, come stabilito dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del medesimo Ministero;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

## **Emana il seguente regolamento:**

### **I. Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.

2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di

Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento.

## 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a) **conservazione**: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente articolo;
- b) **habitat naturali**: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;
- c) **habitat naturali di interesse comunitario**: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:
  - 1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;
  - 2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta (4);
  - 3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;
- d) **tipi di habitat naturali prioritari**: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco (\*);
- e) **stato di conservazione di un habitat naturale**: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito «soddisfacente» quando:
  - 1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;
  - 2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
  - 3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera i) del presente articolo;
- f) **habitat di una specie**: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;
- g) **specie di interesse comunitario**: le specie, indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

- 1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;
- 2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;
- 3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;
- 4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;
- h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato B al presente regolamento con un asterisco (\*);
- i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato «soddisfacente» quando:
  - 1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
  - 2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;
  - 3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;
- l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata;
- m) sito di importanza comunitaria: un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;
- m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;

- n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;
- o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato D e nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;
- o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie;
- o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica;
- o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate;
- o-quinques) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano;
- o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana;
- p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;
- q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;
- r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale.

### 3. Zone speciali di conservazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000».

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.

3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino da attuare.

4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva.

## 4. Misure di conservazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.

2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.

3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione.

## 4-bis. Concertazione

1. Qualora la Commissione europea avvii la procedura di concertazione prevista dall'articolo 5 della direttiva 92/43/CEE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita ciascuna regione interessata, fornisce alla Commissione i dati scientifici relativi all'area oggetto della procedura stessa, alla quale si applicano, durante la fase di concertazione, le misure di protezione previste all'articolo 4, comma 1. Dette misure permangono nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avvio del procedimento di concertazione, la Commissione europea proponga al Consiglio di individuare l'area in causa quale sito di importanza comunitaria. L'adozione delle predette misure di protezione compete alla regione o provincia autonoma entro il cui territorio l'area è compresa.

2. In caso di approvazione della proposta della Commissione europea da parte del Consiglio, sull'area in questione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.

## 5. Valutazione di incidenza

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalisticoambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunisticovenatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e

valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse

pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

## **6. Zone di protezione speciale**

1. La rete «Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1.

## **7. Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie**

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.

## **8. Tutela delle specie faunistiche**

1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

- a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
- c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
- d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.

5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.

## 9. Tutela delle specie vegetali

1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:

- a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;
- b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.

## 10. Prelievi

1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare:

- a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;
- b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;
- c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;
- d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;
- e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;
- f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;

- g) l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale;
- h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).

## II. Deroghe

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità:

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
- e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D.

2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla

Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare:

- a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
- b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;
- d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;
- e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

## 12. Introduzioni e reintroduzioni

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

3. Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

## 13. Informazione

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio.

2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.

## 14. Ricerca e istruzione

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove altresì programmi di ricerca per la migliore attuazione del monitoraggio.

2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento.

## 15. Sorveglianza

1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento.

## 16. Procedura di modifica degli allegati

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria, modifica con proprio decreto gli allegati al presente regolamento.

## 17. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## Allegato A

Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione.

### Interpretazione

Degli orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat vengono dati nel «Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea» come approvato dal comitato stabilito dall'art. 20 «Comitato habitat» e pubblicato dalla Commissione europea.

Il codice corrispondente al codice NATURA 2000.

Il segno «\*» indica i tipi di habitat prioritari.

#### 1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE

- 11 - *Acque marine e ambienti a marea.*
- 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina;
- 1120 \* Praterie di posidonie (*Posidonium oceanicae*);
- 1130 Estuari;
- 1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea;
- 1150 \* Lagune costiere;
- 1160 Grandi cale e baie poco profonde;
- 1170 Scogliere;
- 1180 Strutture soot-marine causate da emissioni di gas.
- 12 - *Scogliere marine e spiagge ghiaiose.*
- 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine;
- 1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi;
- 1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche;
- 1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici;
- 1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche.
- 13 - *Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali.*
- 1310 Vegetazione pioniera a *Salicornia* e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose;
- 1320 Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*);
- 1330 Pascoli inondati atlantici (*Glauco-Pulcinellietalia maritimae*);

- 1340 \* Pascoli inondati continentali.
- 14 - *Paludi e pascoli inondati mediterranei e termoatlantici.*
- 1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*);
- 1420 Praterie e fruticeti alofiti mediterranei e termoatlantici (*Sarcocornetea fruticosi*);
- 1430 Praterie e fruticeti alonitrofilii (*Pegano-Salsoletea*).
- 15 - *Steppe interne alofile e gipsofile.*
- 1510 \* Steppe salate mediterranee (*Limonietales*);
- 1520 \* Vegetazione gipsofila iberica (*Gypsophiletalia*);
- 1530 \* Steppe alofile e paludi pannoniche.
- 16 - *Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale.*
- 1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale;
- 1620 Isolotti e isole del Baltico boreale;
- 1630 \* Praterie costiere del Baltico boreale;
- 1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale;
- 1650 Insenature strette del Baltico boreale.

#### 2. DUNE MARITTIME E INTERNE

- 21 - *Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico.*
- 2110 Dune mobili embrionali;
- 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* «dune bianche»;
- 2130 \* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea «dune grigie»;

- 2140 \* Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*;
- 2150 \* Dune fisse decalcificate atlantiche (*Calluna-Ulicetea*);
- 2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*;
- 2170 Dune con presenza di *Salix repens ssp. argentea* (*Salicion arenariae*);
- 2180 Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale;
- 2190 Depressioni umide interdunari;
- 21A0 Machair (\* in Irlanda).
- 22 - Dune marittime delle coste mediterranee.
- 2210 Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritimae*;
- 2220 Dune con presenza di *Euphorbia terracina*;
- 2230 Dune con prati dei *Malcolmietalia*;
- 2240 Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua;
- 2250 \* Dune costiere con *Juniperus* spp.;
- 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavenduletalia*;
- 2270 \* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*.
- 23 - Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate.
- 2310 Lande psammofile secche a *Calluna e Genista*;
- 2320 Lande psammofile secche a *Calluna e Empetrum nigrum*;
- 2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a *Corynephorus* e *Agrostis*;
- 2340 \* Dune panoniche dell'entroterra.

### 3. HABITAT D'ACQUA DOLCE

- 31 - Acque stagnanti.
- 3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (*Littorelletalia uniflorae*);
- 3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con *Isoetes* spp.;
- 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*;
- 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.
- 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*;
- 3160 Laghi e stagni distrofici naturali;
- 3170 \* Stagni temporanei mediterranei;
- 3180 \* Turloughs.
- 32 - Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a

dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative.

- 3210 Fiumi naturali della Fennoscandia;
- 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea;
- 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*;
- 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*;
- 3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*;
- 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*;
- 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p. e *Bidention* p.p.;
- 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*;
- 3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il *Paspalo-Agrostidion*.

### 4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

- 4010 Lande umide atlantiche settentrionali a *Erica tetralix*;
- 4020 \* Lande umide atlantiche temperate a *Erica ciliaris* e *Erica tetralix*;
- 4030 Lande secche europee;
- 4040 \* Lande secche costiere atlantiche a *Erica vagans*;
- 4050 \* Lande macaronesiche endemiche;
- 4060 Lande alpine e boreali;
- 4070 \* Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*);
- 4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.;
- 4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose.

### 5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

- 51 - Arbusteti submediterranei e temperati.
- 5110 Formazioni stabili xerotermofile a *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi (*Berberidion* p.p.);
- 5120 Formazioni montane a *Cytisus purgans*;
- 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli;
- 5140 \* Formazioni a *Cistus palhinhae* su lande marittime.
- 52 - Matorral arboreescenti mediterranei.
- 5210 Matorral arboreescenti di *Juniperus* spp.;

- 5220 \* Matorral arborescenti di *Zyziphus*;  
 5230 \* Matorral arborescenti di *Laurus nobilis*.  
 53 - *Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche*.  
 5310 Boscaglia fitta di *Laurus nobilis*;  
 5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle  
 scogliere;  
 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici.  
 54 - *Phrygane*.  
 5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla  
 sommità di scogliere (*Astragalo-Plantaginetum*  
*subulatae*);  
 5420 Phrygane di *Sarcopoterium spinosum*;  
 5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion.

## 6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

- 61 - *Formazioni erbose naturali*.  
 6110 \* Formazioni erbose calcicole rupicole o  
 basofile dell'*Alyso-Sezione albi*;  
 6120 \* Formazioni erbose calcicole delle sabbie  
 xerofitiche;  
 6130 Formazioni erbose calaminari dei *Violetalia*  
*calaminariae*;  
 6140 Formazioni erbose silicicole a *Festuca eskia*  
 dei Pirenei;  
 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee;  
 6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a  
*Festuca indigesta*;  
 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine;  
 6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche.  
 62 - *Formazioni erbose secche seminaturali e facies*  
*coperte da cespugli*.  
 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e  
 facies coperte da cespugli su substrato  
 calcareo (*Festuco-Brometalia*) (\* stupenda  
 fioritura di orchidee);  
 6220 \* Percorsi substeppici di graminacee e piante  
 annue dei *Thero-Brachypodietea*;  
 6230 \* Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di  
 specie, su substrato siliceo delle zone  
 montane (e delle zone submontane dell'Euro-  
 pa continentale);  
 6240 \* Formazioni erbose sub-pannoniche;  
 6250 \* Steppe pannoniche su loess;  
 6260 \* Steppe pannoniche sabbiose;  
 6270 \* Steppe fennoscandiche di bassa altitudi-  
 ne da secche a mesofile, ricche in specie;  
 6280 \* Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-  
 cambriane.  
 63 - *Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di*  
*pascolo (dehesas)*.

- 6310 Dehesas con *Quercus* spp. sempreverde.  
 64 - *Praterie umide seminaturali con piante erbacee*  
*alte*.  
 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi  
 o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);  
 6420 Praterie umide mediterranee con piante  
 erbacee alte del *Molino-Holoschoenion*;  
 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di  
 megaforbie igrofile;  
 6440 Praterie alluvionali inondabili dello *Cnidion*  
*dubii*;  
 6450 Praterie alluvionali nord-boreali.  
 65 - *Formazioni erbose mesofile*.  
 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine  
 (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);  
 6520 Praterie montane da fieno;  
 6530 \* Praterie arborate fennoscandiche.

## 7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

- 71 - *Torbiere acide di sfagni*.  
 7110 \* Torbiere alte attive;  
 7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di  
 rigenerazione naturale;  
 7130 Torbiere di copertura (\* per le torbiere attive  
 soltanto);  
 7140 Torbiere di transizione e instabili;  
 7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhyncho-*  
*sporion*;  
 7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di  
 paludi basse fennoscandiche.  
 72 - *Paludi basse calcaree*.  
 7210 \* Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e  
 specie del *Caricion davallianae*  
 7220 \* Sorgenti petrificanti con formazione di  
 travertino (*Cratoneurion*);  
 7230 Torbiere basse alcaline;  
 7240 \* Formazioni pioniere alpine del *Caricion*  
*bicoloris-atrofuscae*.  
 73 - *Torbiere boreali*.  
 7310 \* Torbiere di Aapa;  
 7320 \* Torbiere di Palsa.

## 8 - HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

- 81 - *Ghiaioni*.  
 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a  
 nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia*  
*ladani*);  
 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e  
 alpini (*Thlaspietea rotundifolii*);

- 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili;
- 8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale;
- 8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte;
- 8160 \* Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna.
- 82 - *Pareti rocciose con vegetazione casmofitica.*
- 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica;
- 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica;
- 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii;
- 8240 \* Pavimenti calcarei.
- 83 - *Altri habitat rocciosi.*
- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico;
- 8320 Campi di lava e cavità naturali;
- 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse;
- 8340 Ghiacciai permanenti.

## 9 - FORESTE

Foreste (*sub*) naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (*fustaia*), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario.

- 90 - *Foreste dell'Europa boreale.*
- 9010 \* Taga occidentale;
- 9020 \* Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (*Quercus*, *Tilia*, *Acer*, *Fraxinus* o *Ulmus*) ricche di epifite;
- 9030 \* Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superfici emergenti costiere;
- 9040 Foreste nordiche subalpina/subartiche con *Betula pubescens* ssp. *czerepanovii*;
- 9050 Foreste fennoscandiche di *Picea abies* ricche di piante erbacee;
- 9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali;
- 9070 Pascoli arborati fennoscandici;
- 9080 \* Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia.
- 91 - *Foreste dell'Europa temperata.*
- 9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*;
- 9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di *Ilex* e a volte di *Taxus* (*Quercion*, *roboripetraeae* o *Ilici-Fagenion*);
- 9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*;
- 9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*;
- 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*;
- 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*;
- 9170 Querceti di rovere del *Galio-Carpinetum*;
- 9180 \* Foreste di ver santi, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*;
- 9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*;
- 91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con *Ilex* e *Blechnum*;
- 91B0 Frassineti termofili a *Fraxinus angustifolia*;
- 91C0 \* Foreste caledoniane;
- 91D0 \* Torbiere boschive;
- 91E0 \* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
- 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*);
- 91G0 \* Boschi panonici di *Quercus petraea* e *Carpinus betulus*;
- 91H0 \* Boschi panonici di *Quercus pubescens*;
- 91I0 \* Boschi steppici eurosiberiani di *Quercus* spp.;
- 91J0 \* Boschi di *Taxus baccata* delle isole Britanniche.
- 92 - *Foreste mediterranee caducifoglie.*
- 9210 \* Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*;
- 9220 \* Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggeti con *Abies nebrodensis*;
- 9230 Querceti galizioportoghesi a *Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*;
- 9240 Querceti iberici a *Quercus faginea* e *Quercus canariensis*;
- 9250 Querceti a *Quercus trojana*;
- 9260 Foreste di *Castanea sativa*;
- 9270 Faggeti ellenici con *Abies borisiiregis*;
- 9280 Boschi di *Quercus frainetto*;
- 9290 Foreste di *Cupressus* (*Acerocupression*);
- 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*;
- 92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a *Rhododendron ponticum*, *Salix* e altre specie;
- 92C0 Foreste di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*);
- 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (*Nerio-Tamaricetea* e *Securinegion tinctoriae*).
- 93 - *Foreste sclerofille mediterranee.*

9310 Foreste egee di *Quercus brachyphylla*;  
 9320 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*;  
 9330 Foreste di *Quercus suber*;  
 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*;  
 9350 Foreste di *Quercus macrolepis*;  
 9360 \* Laurisilve macaronesiche (*Laurus*, *Ocotea*);  
 9370 \* Palmeti di *Phoenix*;  
 9380 Foreste di *Ilex aquifolium*.  
 94 - Foreste di conifere delle montagne temperate.  
 9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*);  
 9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*;

9430 Foreste montane e subalpine di *Pinus uncinata* (\* su substrato gessoso o calcareo).  
 95 - Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche.  
 9510 \* Foreste sud-appenniniche di *Abies alba*;  
 9520 Foreste di *Abies pinsapo*;  
 9530 \* Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici;  
 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici;  
 9550 Pinete endemiche delle Canarie;  
 9560 \* Foreste endemiche di *Juniperus* spp.;  
 9570 \* Foreste di *Tetraclinis articulata*;  
 9580 \* Boschi mediterranei di *Taxus baccata*.

## Allegato B

Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione

### Interpretazione

- L'allegato B è complementare dell'allegato A per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione;
- Le specie riportate nel presente allegato sono indicate: con il nome della specie o della sottospecie; o, con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon. L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere;
- Simboli: l'asterisco (\*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria. La maggior parte delle specie incluse nel presente allegato sono riprese nell'allegato D.

Quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa né all'allegato D né all'allegato E, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato D ma figura all'allegato E, il suo nome è seguito dal segno (v).

#### a) ANIMALI

##### VERTEBRATI

MAMMIFERI.  
 INSECTIVORA.  
 Talpidae:

Galemys pyrenaicus.

##### CHIROPTERA.

Rhinolophidae:

Rhinolophus blasii;

Rhinolophus euryale;

Rhinolophus ferrumequinum;

Rhinolophus hipposideros;

Rhinolophus mehelyi.

Vespertilionidae:

Barbastella barbastellus;

Miniopterus schreibersi;

Myotis bechsteini;

Myotis blythii;

Myotis capaccinii;

Myotis dasycneme;

Myotis emarginatus;

Myotis myotis.

## RODENTIA.

Sciuridae:

\* Pteromys volans (Sciuropterus ruscicus);

Spermophilus citellus (Citellus citellus).

Castoridae:

Castor fiber (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi).

Microtidae:

Microtus cabreræ;

\* Microtus oeconomus arenicola.

## CARNIVORA.

Canidae:

\* Alopex lagopus;

\* Canis lupus (popolazioni spagnole; soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo; tranne le popolazioni finlandesi).

Ursidae:

\* Ursus arctos (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi).

Mustelidae:

\* Gulo gulo;

Lutra lutra;

Mustela lutreola.

Felidae:

Lynx lynx (tranne le popolazioni finlandesi);

\* Lynx pardinus.

Phocidae:

Halichoerus grypus (v);

\* Monachus monachus;

Phoca hispida bottnica (o);

\* Phoca hispida saimensis;

Phoca vitulina (v).

## ARTIODACTYLA.

Cervidae:

\* Cervus elaphus corsicanus;

Rangifer tarandus fennicus (o).

Bovidae:

Capra aegagrus (popolazioni naturali);

\* Capra pyrenaica pyrenaica;

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon)

(popolazioni naturali - Corsica e Sardegna);

\* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata);

Rupicapra rupicapra balcanica.

## CETACEA.

Phocoena phocoena;

Tursiops truncatus.

## RETTILI.

### CHELONIA (TESTUDINES).

Testudinidae:

Testudo graeca;

Testudo hermanni;

Testudo marginata.

Cheloniidae:

\* Caretta caretta.

Emydidae:

Emys orbicularis;

Mauremys caspica;

Mauremys leprosa.

## SAURIA.

Lacertidae:

Gallotia galloti insulanagae;

\* Gallotia simonyi;

Lacerta bonnali (Lacerta monticola);

Lacerta monticola;

Lacerta schreiberi;

Podarcis lilfordi;

Podarcis pityusensis.

Scincidae:

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis).

Gekkonidae:

Phyllodactylus europaeus.

## OPHIDIA (SERPENTES).

Colubridae:

Elaphe quatuorlineata;

Elaphe situla.

Viperidae:

\* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri);

Vipera ursinii.

Anfibi

## CAUDATA.

Salamandridae:

Chioglossa lusitana;

Mertensiella luschani (Salamandra luschani);

\* Salamandra atra aurorae;

Salamandrina terdigitata;

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex);

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus);

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus);

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii).

Proteidae:

*Proteus anguinus*.

Plethodontiidae:

*Hydromantes* (*Speleomantes*) *anbrosii*;

*Hydromantes* (*Speleomantes*) *flavus*;

*Hydromantes* (*Speleomantes*) *genei*;

*Hydromantes* (*Speleomantes*) *imperialis*;

*Hydromantes* (*Speleomantes*) *strinatii*;

*Hydromantes* (*Speleomantes*) *suparamontis*.

## ANURA.

Discoglossidae:

\* *Alytes muletensis*;

*Bombina bombina*;

*Bombina variegata*;

*Discoglossus galganoi* (includ *Discoglossus* «jeanne-ae»);

*Discoglossus montalentii*; *Discoglossus sardus*.

Ranidae:

*Rana latastei*.

Pelobatidae:

\* *Pelobates fuscus insubricus*.

## PESCI

### PETROMYZONTIFORMES.

Petromyzontidae:

*Eudontomyzon* spp. (o);

*Lampetra fluviatilis* (v) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi);

*Lampetra planeri* (o) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi);

*Lethenteron zanandreae* (v);

*Petromyzon marinus* (o) (tranne le popolazioni svedesi).

### ACIPENSERIFORMES.

Acipenseridae:

\* *Acipenser naccarii*;

\* *Acipenser sturio*.

### CLUPEIFORMES.

Clupeidae:

*Alosa* spp. (v).

### SALMONIFORMES.

Salmonidae:

*Hucho hucho* (popolazioni naturali) (v);

*Salmo macrostigma* (o);

*Salmo marmoratus* (o);

*Salmo salar* (soltanto in acqua dolce) (v) (tranne le popolazioni finlandesi).

Coregonidae:

*Coregonus oxyrhynchus* (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord).

### CYPRINIFORMES.

Cyprinidae:

*Alburnus albidus* (o) (*Alburnus vulturius*);

*Anaocypris hispanica*;

*Aspius aspius* (o) (tranne le popolazioni finlandesi);

*Barbus comiza* (v);

*Barbus meridionalis* (v);

*Barbus plebejus* (v);

*Chondrostoma genei* (o);

*Chondrostoma lusitanicum* (o);

*Chondrostoma polylepis* (o) (incluso *C. willkommi*);

*Chalcalburnus chalcoides* (o);

*Chondrostoma soetta* (o);

*Chondrostoma toxostoma* (o);

*Gobio albipinnatus* (o);

*Gobio uranoscopus* (o);

*Iberocypris palaciosi* (o);

\* *Ladigesocypris ghigii* (o);

*Leuciscus lucumonis* (o);

*Leuciscus souffia* (o);

*Phoxinellus* spp. (o);

*Rhodeus sericeus amarus* (o);

*Rutilus alburnoides* (o);

*Rutilus arcasii* (o);

*Rutilus frisiae meidingeri* (o);

*Rutilus lemmingii* (o);

*Rutilus macrolepidotus* (o);

*Rutilus pigus* (o);

*Rutilus rubilio* (o);

*Scardinius graecus* (o).

Cobitidae:

*Cobitis taenia* (o) (tranne le popolazioni finlandesi);

*Cobitis trichonica* (o);

*Misgurnus fossilis* (o);

*Sabanejewia aurata* (o);

*Sabanejewia larvata* (o) (*Cobitis larvata* et *Cobitis conspersa*).

### SILURIFORMES.

Siluridae:

*Silurus aristotelis* (v).

### ATHERINIFORMES.

Cyprinodontidae:

*Aphanius iberus* (o);

*Aphanius fasciatus* (o);

\* *Valencia hispanica*;

\* *Valencia letourneuxi* (*Valencia hispanica*).

### PERCIFORMES.

Percidae:

*Gymnocephalus schraetzer* (v);

*Zingel* spp. ((o) exceptè *Zingel asper* et *Zingel zingel* (v)).

Gobiidae:

*Knipowitschia* (*Padogobius*) *panizzae* (o);

*Padogobius nigricans* (o);

Pomatoschistus canestrini (o).

## SCORPAENIFORMES.

Cottidae:

Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)

Cottus petiti (o).

Invertebrati

## ARTROPODI.

### CRUSTACEA.

Decapoda:

Austropotamobius pallipes (v).

### INSECTA.

Coleoptera:

Agathidium pulchellum (o);

Boros schneideri (o);

Buprestis splendens;

\* Carabus menetriesi pacholei;

\* Carabus olympiae;

Cerambyx cerdo;

Corticaria planula (o);

Cucujus cinnaberinus;

Dytiscus latissimus;

Graphoderus bilineatus;

Limoniscus violaceus (o);

Lucanus cervus (o);

Macroplea pubipennis (o);

Mesosa myops (o);

Morimus funereus (o);

\* Osmoderma eremita;

Oxyporus mannerheimii (o);

Pytho kolwensis (o);

\* Rosalia alpina;

Stephanopachys linearis (o);

Stephanopachys substriatus (o);

Xyletinus tremulicola (o).

Hemiptera:

Aradus angularis (o).

Lepidoptera:

Agriades glandon aquilo (o);

\* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o);

Clossiana, improba (o);

Coenonympha oedippus;

Erebia calcaria;

Erebia christi;

Erebia medusa polaris (o);

Eriogaster catax;

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o);

Graelisia isabellae (v);

Hesperia comma catena (o);

Hypodryas matura;

Lycaena dispar;

Maculinea nausithous;

Maculinea teleius;

Melanargia arge;

Papilio hospiton;

Plebicula golgus;

Xestia borealis (o);

Xestia brunneopicta (o).

Mantodea:

Apteromantis aptera.

Odonata:

Coenagrion hylas (o);

Coenagrion mercuriale (o);

Cordulegaster trinacriae;

Gomphus graslinii;

Leucorrhinia pectoralis;

Lindenia tetrphylla;

Macromia splendens;

Ophiogomphus cecilia;

Oxygastra curtisii.

Orthoptera:

Baetica ustulata.

### ARACHNIDA.

Pseudoscorpiones:

Anthrenochernes stellae (o).

Molluschi

### GASTROPODA.

Caseolus calculus; \*

Caseolus commixta;

Caseolus sphaerula;

Discula leacockiana;

Discula tabellata;

Discus guerinianus;

Elona quimperiana;

Geomalacus maculosus;

Geomitra moniziana;

\* Helicopsis striata austriaca (o);

Idiomela (Helix) subplicata;

Leiostyla abbreviata;

Leiostyla cassida;

Leiostyla corneocostata;

Leiostyla gibba;

Leiostyla lamellosa;

Vertigo angustior (o); Vertigo genesii (o);

Vertigo geyeri (o);

Vertigo moulinsiana (o).

### BIVALVIA.

Unionoida:

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (v);

Margaritifera margaritifera (v);

Unio crassus.

## b) PIANTE

### **PTERIDOPHYTA.**

#### **ASPLENIACEAE:**

*Asplenium jahandiezii* (Litard.) Rouy.

#### **BLECHNACEAE:**

*Woodwardia radicans* (L.) Sm.

#### **DICKSONIACEAE:**

*Culcita macrocarpa* C. Presl.

#### **DRYOPTERIDACEAE:**

*Diplazium sibiricum* (Turcz. ex Kunze) Kurata;

\* *Dryopteris Corleyi* Fraser-Jenk.;

*Dryopteris fragans* (L.) Schott.

#### **HYMENOPHYLLACEAE:**

*Trichomanes speciosum* Willd.

#### **ISOETACEAE:**

*Isoetes boryana* Durieu;

*Isoetes malinverniana* Ces. & De Not.

#### **MARSILEACEAE.**

*Marsilea batardae* Launert;

*Marsilea quadrifolia* L.;

*Marsilea strigosa* Willd.

#### **OPHIOGLOSSACEAE.**

*Botrychium simplex* Hitchc.;

*Ophioglossum polyphyllum* A. Braun.

#### **GYMNOSPERMAE.**

#### **PINACEAE:**

\* *Abies nebrodensis* (Lojac.) Mattei.

#### **ANGIOSPERMAE.**

#### **ALISMATACEAE:**

\* *Alisma wahlenbergii* (Holmberg) Juz.;

*Caldesia parnassifolia* (L.) Parl.;

*Luronium natans* (L.) Raf.

#### **AMARYLLIDACEAE.**

*Leucojum nicaense* Ard.;

*Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley;

*Narcissus calcicola* Mendonia;

*Narcissus cyclamineus* DC.;

*Narcissus fernandesii* G. Pedro;

*Narcissus humilis* (Cav.) Traub.;

\* *Narcissus nevadensis* Pugsley;

*Narcissus pseudonarcissus* L. subsp. *nobilis* (Haw.)  
A. Fernandes;

*Narcissus scaberulus* Henriq.;

*Narcissus triandrus* L. subsp. *capax* (Salisd.)

D. A. Vebl.;

*Narcissus viridiflorus* Schousboe.

#### **BORAGINACEAE.**

\* *Anchusa crispa* Viv.;

\* *Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes;

*Myosotis lusitanica* Schuster;

*Myosotis rehsteineri* Wartm.;

*Myosotis retusifolia* R. Afonso;

*Omphalodes kuzinskyanae* Willk.;

\* *Omphalodes littoralis* Lehm.;

*Solenanthes albanicus* (Degen & al.) Degen & Baldacci;

\* *Symphytum cycladense* Pawl.

#### **CAMPANULACEAE.**

*Asyneuma giganteum* (Boiss.) Bornm.;

\* *Campanula sabatia* De Not.;

*Jasione crispa* (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica*

Pinto da Silva;

*Jasione lusitanica* A. DC.

#### **CARYOPHYLLACEAE.**

\* *Arenaria ciliata* L. ssp. *pseudofrigida* Ostenf.

& O.C. Dahl;

*Arenaria humifusa* Wahlenberg;

\* *Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter;

*Arenaria provincialis* Chater & Halliday;

*Dianthus arenarius* L. subsp. *arenarius*;

*Dianthus cintranus* Boiss. & Reuter subsp. *cintranus*

Boiss. & Reuter;

*Dianthus marizii* (Samp.) Samp.;

*Dianthus rupicola* Biv.;

\* *Gypsophila papillosa* P. Porta;

*Herniaria algarvica* Chaudhri;

\* *Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardierei* Gamis;

*Herniaria lusitanica* (Chaudhri) subsp. *berlengiana*

Chaudhri;

*Herniaria maritima* Link.;

*Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl.;

*Moehringia tommasinii* Marches.;

*Petrocoptis grandiflora* Rothm.;

*Petrocoptis montisicciana* O. Bolos & Rivas Mart.

*Petrocoptis pseudoviscosa* Fernandez Casas

*Silene furcata* Rafin. ssp. *angustiflora* (Rupr.) Walters;

\* *Silene hicesiae* Brullo & Signorello;

*Silene hifacensis* Rouy ex Willk.;

\* *Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.;

*Silene longicilia* (Brot.) Oth.;

*Silene mariana* Pau;

\* *Silene orphanidis* Boiss.;

\* *Silene rothmaleri* Pinto da Silva;

\* *Silene velutina* Pourret ex Loisel.

#### **CHENOPODIACEAE.**

\* *Bassia* (*Kochia*) *saxicola* (Guss.) A. J. Scott;

\* *Salicornia veneta* Pignatti & Lausi.

#### **CISTACEAE.**

*Cistus palhinhae* Ingram;

*Halimium verticillatum* (Brot.) Sennen;

*Helianthemum alypoides* Losa & Rivas Goday;  
*Helianthemum caput-felis* Boiss.;  
 \* *Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira.

## COMPOSITAE.

\* *Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter;  
*Artemisia campestris* L. subsp. *bottnica* A.N.  
 Lundström ex Kindb.;  
 \* *Artemisia granatensis* Boiss.;  
 \* *Artemisia laciniata* Willd.;  
*Artemisia oelandica* (Besser) Komaror;  
 \* *Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.;  
 \* *Aster pyrenaeus* Desf. ex DC.;  
 \* *Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.;  
 \* *Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.;  
 \* *Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii* (Halacsy)  
 Dostal;  
 \* *Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss. &  
 Heldr.) Gugler;  
 \* *Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis*  
 (Halacsy & Hayek) Dostal;  
 \* *Centaurea balearica* J. D. Rodriguez;  
 \* *Centaurea borjæ* Valdes-Berm. & Rivas Goday;  
 \* *Centaurea citricolor* Font Quer;  
*Centaurea corymbosa* Pourret;  
*Centaurea gadorensis* G. Blanca;  
 \* *Centaurea horrida* Badaro;  
 \* *Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.;  
*Centaurea kartschiana* Scop.;  
 \* *Centaurea lactiflora* Halacsy;  
*Centaurea micrantha* Hoffmanns. & Link subsp.  
*herminii* (Rouy) Dostál;  
 \* *Centaurea niederi* Heldr.;  
 \* *Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.;  
 \* *Centaurea pinnata* Pau;  
*Centaurea pulvinata* (G. Blanca) G. Bianca;  
*Centaurea rothmalerana* (Arènes) Dostál;  
*Centaurea vicentina* Mariz;  
 \* *Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.; *Crepis granaten-*  
*sis* (Willk.) B. Blanca & M. Cueto;  
*Crepis tectorum* L. subsp. *nigrescens*;  
*Erigeron frigidus* Boiss. ex DC.;  
*Hymenostemma pseudanthemis* (Kunze) Willd.;  
 \* *Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.;  
 \* *Jurinea fontqueri* Cuatrec.;  
 \* *Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich &  
 Greuter;  
*Leontodon microcephalus* (Boiss. ex DC.) Boiss.;  
*Leontodon boryi* Boiss.;  
 \* *Leontodon siculus* (Guss.) Finh & Sell;  
*Leuzea longifolia* Hoffmanns. & Link;  
*Ligularia sibirica* (L.) Cass.;

*Santolina impressa* Hoffmanns. & Link;  
*Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link;  
 \* *Senecio elodes* Boiss. ex DC.;  
*Senecio jacobea* L. subsp. *gotlandicus* (Neuman)  
 Sterner;  
*Senecio nevadensis* Boiss. & Reuter.

## CONVOLVULACEAE.

\* *Convolvulus argyrothamnus* Greuter;  
 \* *Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles.

## CRUCIFERAE.

*Alyssum pyrenaicum* Lapeyr.;  
*Arabis sadina* (Samp.) P. Cout.;  
 \* *Biscutella neustrica* Bonnet;  
*Biscutella vicentina* (Samp.) Rothm.;  
*Boleum asperum* (Pers.) Desvoux;  
*Brassica glabrescens* Poldini;  
*Brassica insularis* Moris;  
 \* *Brassica macrocarpa* Guss.;  
*Braya linearis* Rouy;  
 \* *Coincya rupestris* Rouy;  
 \* *Coronopus navasii* Pau;  
*Diplotaxis ibcensis* (Pau) Gomez-Campo;  
 \* *Diplotaxis siettiana* Maire;  
*Diplotaxis vicentina* (P. Cout.) Rothm.;  
*Draba cacuminum* Elis Ekman;  
*Draba cinerea* Adams;  
*Erucastrum palustre* (Pirona) Vis.;  
 \* *Iberis arbuscula* Runemark;  
*Iberis procumbens* Lange subsp. *microcarpa* Franco  
 & Pinto da Silva;  
 \* *Jonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.;  
*Jonopsidium savianum* (Caruel) Ball ex Arcang.;  
*Rhynchosinapis erucastrum* (L.) Dandy ex Clapham  
 subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva  
 (*Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva);  
*Sisymbrium cavanillesianum* Valdes & Castroviejo;  
*Sisymbrium supinum* L.

## CYPERACEAE.

*Carex holostoma* Drejer;  
 \* *Carex panormitana* Guss.;  
*Eleocharis carniolica* Koch.

## DIOSCOREACEAE.

\* *Borderea chouardii* (Gaussen) Heslot.

## DROSERACEAE.

*Aldrovanda vesiculosa* L.

## EUPHORBIAEAE.

\* *Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann;  
*Euphorbia transtagana* Boiss.

## GENTIANACEAE.

\* *Centaurium rigualii* Esteve;  
 \* *Centaurium somedanum* Lainz;

*Gentiana ligustica* R. de Vilm. & Chopinet;  
*Gentiana anglica* (Pugsley) E. F. Warburg.

## **GERANIACEAE.**

\* *Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter;  
*Erodium paularense* Fernandez-Gonzalez & Izco;  
\* *Erodium rupicola* Boiss.

## **GLOBULARIACEAE.**

\* *Globularia stygia* Orph. ex Boiss.

## **GRAMINEAE.**

*Arctagrostis latifolia* (R. Br.) Griseb.;  
*Arctophila fulva* (Trin.) N. J. Anderson;  
*Avenula hackelii* (Henriq.) Holub;  
*Bromus grossus* Desf. ex DC.;  
*Calamagrostis chalybaea* (Laest.) Fries;  
*Cinna latifolia* (Trev.) Griseb.;  
*Coleanthus subtilis* (Tratt.) Seidl;  
*Festuca brigantina* (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-  
Dannenb.;  
*Festuca duriotagana* Franco & R. Afonso;  
*Festuca elegans* Boiss.;  
*Festuca henriquesii* Hack.;  
*Festuca summilusitanica* Franco & R. Afonso;  
*Gaudinia hispanica* Stace & Tutin;  
*Holcus setiglimis* Boiss. & Reuter subsp. *duriensis*  
Pinto da Silva;  
*Microproprysis tuberosa* Romero - Zarco & Cabezudo;  
*Pseudarrhenatherum pallens* (Link) J. Holub;  
*Puccinellia phryganodes* (Trin.) Scribner + Merr.;  
*Puccinellia pungens* (Pau) Paunero;  
\* *Stipa austroitalica* Martinovsky;  
\* *Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz;  
\* *Stipa styriaca* Martinovsky;  
*Stipa veneta* Moraldo;  
*Trisetum subalpestre* (Hartman) Neuman.

## **GROSSULARIACEAE;**

\* *Ribes sardoum* Martelli.

## **HIPPURIDACEAE.**

*Hippuris tetraphylla* L. Fil.

## **HYPERICACEAE;**

\* *Hypericum aciferum* (Greuter) N.K.B. Robson.

## **JUNCACEAE.**

*Juncus valvatus* Link;  
*Luzula arctica* Blytt.

## **LABIATAE.**

*Dracocephalum austriacum* L.;  
\* *Micromeria taygetea* P. H. Davis;  
*Nepeta dirphya* (Boiss.) Heldr. ex Halacsy;  
\* *Nepeta sphaciotica* P. H. Davis;  
*Origanum dictamnus* L.;  
*Sideritis incana* subsp. *glauca* (Cav.) Malagarriga;  
*Sideritis javalambrensis* Pau;

*Sideritis serrata* Cav. ex Lag.;  
*Teucrium lepicephalum* Pau;  
*Teucrium turredanum* Losa & Rivas Goday;  
\* *Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link;  
*Thymus carnosus* Boiss.;  
\* *Thymus lotocephalus* G. Lopez & R. Morales  
(*Thymus cephalotos* L.).

## **LEGUMINOSAE.**

*Anthyllis hystrix* Cardona, Contandr. & E. Sierra;  
\* *Astragalus algarbiensis* Coss. ex Bunge;  
\* *Astragalus aquilanus* Anzalone;  
*Astragalus centralpinus* Braun-Blanquet;  
\* *Astragalus maritimus* Moris;  
*Astragalus tremolsianus* Pau;  
\* *Astragalus verrucosus* Moris;  
\* *Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl.;  
*Genista dorycnifolia* Font Quer;  
*Genista holopetala* (Fleischm. cx Koch) Baldacci;  
*Melilotus segetalis* (Brot.) Ser. subsp. *fallax* Franco;  
\* *Ononis hackelii* Lange;  
*Trifolium saxatile* All.;  
\* *Vicia bifoliolata* J.D. Rodriguez.

## **LENTIBULARIACEAE.**

*Pinguicula nevadensis* (Lindb.) Casper.

## **LILIACEAE.**

*Allium grosii* Font Quer;  
\* *Androcymbium rechingeri* Greuter;  
\* *Asphodelus bento-rainhae* P. Silva;  
*Hyacinthoides vicentina* (Hoffmans. & Link) Rothm.;  
\* *Muscari gussonei* (Parl.) Tod.

## **LINACEAE.**

\* *Linum muelleri* Moris (*Linum maritimum muelleri*).

## **LYTHRACEAE.**

\* *Lythrum flexuosum* Lag.

## **MALVACEAE.**

*Kosteletzkya pentacarpos* (L.) Ledeb.

## **NAJADACEAE.**

*Najas flexilis* (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt;  
*Najas tenuissima* (A. Braun) Magnus.

## **ORCHIDACEAE.**

*Calypso bulbosa* L.;  
\* *Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.;  
*Cypripedium calceolus* L.;  
*Gymnigritella runei* Teppner & Klein;  
*Liparis loeselii* (L.) Rich.;  
\* *Ophrys lunulata* Parl.;  
*Platanthera obtusata* (Pursh) subsp. *oligantha*  
(Turez.) Hulten.

## **PAEONIACEAE.**

*Paeonia cambessedesii* (Willk.) Willk.;  
*Paeonia parnassica* Tzanoudakis;

*Paeonia clusii* F.C. Stearn subsp. *rhodia* (Stearn)  
Tzanoudakis.

## **PALMAE.**

*Phoenix theophrasti* Greuter.

## **PAPAVERACEAE.**

*Corydalis gotlandica* Lidén;

*Papaver laestadianum* (Nordh.) Nordh.;

*Papaver radicum* Rottb. subsp. *hyperboreum*  
Nordh.

## **PLANTAGINACEAE.**

*Plantago algarbiensis* Sampaio (*Plantago bracteosa*  
(Willk.) G. Sampaio);

*Plantago almogravensis* Franco.

## **PLUMBAGINACEAE.**

*Armeria berlangensis* Daveau;

\* *Armeria helodes* Martini & Pold;

*Armeria neglecta* Girard;

*Armeria pseudarmeria* (Murray) Mansfeld;

\* *Armeria rouyana* Daveau;

*Armeria soleirolii* (Duby) Godron;

*Armeria velutina* Welw. ex Boiss. & Reuter;

*Limonium dodartii* (Girard) O. Kuntze subsp.  
*lusitanicum* (Daveau) Franco;

\* *Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig. & Diana;

*Limonium lanceolatum* (Hoffmans. & Link) Franco;

*Limonium multiflorum* Erben;

\* *Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana;

\* *Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig.

## **POLYGONACEAE.**

*Persicaria foliosa* (H. Lindb.) Kitag.;

*Polygonum praelongum* Coode & Cullen;

*Rumex rupestris* Le Gall.

## **PRIMULACEAE.**

*Androsace mathildae* Levier;

*Androsace pyrenaica* Lam.;

\* *Primula apennina* Widmer;

*Primula nutans* Georgi;

*Primula palinuri* Petagna;

*Primula scandinavica* Bruun;

*Soldanella villosa* Darracq.

## **RANUNCULACEAE.**

\* *Aconitum corsicum* Gayer (*Aconitum napellus*  
subsp. *corsicum*);

*Adonis distorta* Ten.;

*Aquilegia bertolonii* Schott;

*Aquilegia kitaibelii* Schott;

\* *Aquilegia pyrenaica* D.C. subsp. *cazorlensis*  
(Heywood) Galiano;

\* *Consolida samia* P.H. Davis;

*Pulsatilla patens* (L.) Miller;

*Pulsatilla vulgaris* Hill. subsp. *gotlandica* (Johanss.)  
Zaemelis & Paegle;

*Ranunculus lapponicus* L.;

\* *Ranunculus weyleri* Mares.

## **RESEDACEAE.**

\* *Reseda decursiva* Forssk.

## **ROSACEAE.**

*Agrimonia pilosa* Ledebour;

*Potentilla delphinensis* Gren. & Godron;

*Sorbus teodori* Liljefors.

## **RUBIACEAE.**

\* *Galium litorale* Guss.;

\* *Galium viridiflorum* Boiss. & Reuter.

## **SALICACEAE.**

*Salix salvifolia* Brot. subsp. *australis* Franco.

## **SANTALACEAE.**

*Thesium ebracteatum* Hayne.

## **SAXIFRAGACEAE.**

*Saxifraga berica* (Beguinot) D.A. Webb;

*Saxifraga florulenta* Moretti;

*Saxifraga hirculus* L.;

*Saxifraga osloënsis* Knaben;

*Saxifraga tombeanensis* Boiss. ex Engl.

## **SCROPHULARIACEAE.**

*Antirrhinum charidemi* Lange;

\* *Chaenorhinum serpyllifolium* (Lange) Lange subsp.  
*lusitanicum* R. Fernandes;

\* *Euphrasia genargentea* (Feoli) Diana;

*Euphrasia marchesettii* Wettst. ex Marches.;

*Linaria algarviana* Chav.;

*Linaria coutinhoi* Valdés;

\* *Linaria ficvalhoana* Rouy;

*Linaria flava* (Poiret) Desf.;

\* *Linaria hellenica* Turrill;

\* *Linaria ricardoii* Cout.;

\* *Linaria tursica* B. Valdes & Cabezudo;

*Linaria tonzigii* Lona;

*Odontites granatensis* Boiss.;

*Verbascum litigiosum* Samp.;

*Veronica micrantha* Hoffmanns. & Link;

\* *Veronica oetaea* L.-A. Gustavsson.

## **SOLANACEAE.**

\* *Atropa baetica* Willk.

## **THYMELAEACEAE.**

*Daphne petraea* Leybold;

\* *Daphne rodriguezii* Texidor.

## **ULMACEAE.**

*Zelkova abelicea* (Lam.) Boiss.

## **UMBELLIFERAE.**

\* *Angelica heterocarpa* Lloyd;

*Angelica palustris* (Besser) Hoffm.;

\* *Apium bermejoi* Llorens;  
*Apium repens* (Jacq.) Lag.;  
*Athamanta cortiana* Ferrarini;  
 \* *Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.;  
 \* *Bupleurum kakiskalae* Greuer;  
*Eryngium alpinum* L.;  
 \* *Eryngium viviparum* Gay;  
 \* *Laserpitium longiradium* Boiss.;  
 \* *Naufraga balearica* Constans & Cannon;  
 \* *Oenanthe conioides* Lange;  
*Petagnia saniculifolia* Guss.;  
*Rouya polygama* (Desf.) Coincy;  
 \* *Seseli intricatum* Boiss.;  
*Thorella verticillatinundata* (Thore) Briq.

## VALERIANACEAE.

*Centranthus trinervis* (Viv.) Beguinot.

## VIOLACEAE;

\* *Viola hispida* Lam.;  
*Viola jaubertiana* Mares & Vigineix;  
*Viola rupestris* F.W. Schmidt subsp. *relicta* Jalas.

## PIANTE INFERIORI

### BRYOPHYTA.

*Bruchia vogesiaca* Schwaegr. (o);  
*Bryhnia novae-angliae* (Sull & Lesq.) Grout (o);  
 \* *Bryoerythrophyllum campylocarpum* (C. Mu II.)  
 Crum. (*Bryoerythrophyllum machadoanum*  
 (Sergio) M. O. Hill) (o); *Buxbaumia viridis* (Moug.)  
 Moug. & Nesl. (o);  
*Cephalozia macounii* (Aust.) Aust. (o);  
*Cynodontium suecicum* (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o);  
*Dichelyma capillaceum* (Dicks) Myr. (o);  
*Dicranum viride* (Sull. & Lesq.) Lindb. (o);  
*Distichophyllum carinatum* Dix. & Nich. (o);  
 \* *Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus* (Mitt.)  
 Warnst. (o);  
*Encalypta mutica* (I. Hagen) (o);  
*Hamatocaulis lapponicus* (Norrl.) Hedenäs (o);  
*Herzogiella turfacea* (Lindb.) I. Wats. (o);  
*Hygrohypnum montanum* (Lindb.) Broth. (o);  
*Jungermannia handelii* (Schiffn.) Amak. (o);  
*Mannia triandra* (Scop.) Grolle (o);  
 \* *Marsupella profunda* Lindb. (o);  
*Meesia longiseta* Hedw. (o);  
*Nothothylas orbicularis* (Schwein.) Sull. (o);  
*Orthothecium lapponicum* (Schimp.) C. Hartm; (o);  
*Orthotrichum rogeri* Brid. (o);  
*Petalophyllum ralfsii* (Wils.) Nees & Gott. (o);  
*Plagiomnium drummondii* (Bruch & Schimp.)  
 T. Kop. (o);

*Riccia breidleri* Jur. (o);  
*Riella helicophylla* (Bory & Mont.) Mont. (o);  
*Scapania massolongi* (K. Müll.) K. Müll. (o);  
*Sphagnum pylaisii* Brid. (o);  
*Tayloria rudolphiana* (Garov) B. & S. (o);  
*Tortella rigens* (N. Alberts) (o).

## SPECIE PER LA MACARONESIA

### PTERIDOPHYTA.

#### HYMENOPHYLLACEAE.

*Hymenophyllum maderensis* Gibby & Lovis.

#### DRYOPTERIDACEAE.

\* *Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.

#### ISOETACEAE.

*Isoetes azorica* Durieu & Paiva ex Milde.

#### MARSILEACEAE;

\* *Marsilea azorica* Launert & Paiva.

#### ANGIOSPERMAE.

#### ASCLEPIADACEAE.

*Caralluma burchardii* N. E. Brown;

\* *Ceropegia chrysantha* Svent.

#### BORAGINACEAE.

*Echium candicans* L. fil.;

\* *Echium gentianoides* Webb & Coincy;

*Myosotis azorica* H. C. Watson;

*Myosotis maritima* Hochst. in Seub.

#### CAMPANULACEAE.

\* *Azorina vidalii* (H. C. Watson) Feer;

*Musschia aurea* (L. f.) DC.;

\* *Musschia wollastonii* Lowe.

#### CAPRIFOLIACEAE.

\* *Sambucus palmensis* Link.

#### CARYOPHYLLACEAE.

*Spergularia azorica* (Kindb.) Lebel.

#### CELASTRACEAE.

*Maytenus umbellata* (R. Br.) Mabb.

#### CHENOPODIACEAE.

*Beta patula* Ait.

#### CISTACEAE.

*Cistus chinamadensis* Banares & Romero;

\* *Helianthemum bystropogophyllum* Svent.

#### COMPOSITAE.

*Andryala crithmifolia* Ait.;

\* *Argyranthemum liddii* Humphries;

*Argyranthemum thalassophyllum* (Svent.) Hump.;

*Argyranthemum winterii* (Svent.) Humphries;

\* *Atractylis arbuscula* Svent. & Michaelis;

*Atractylis preauxiana* Schultz.;

*Calendula maderensis* DC.;

*Cheirolophus duranii* (Burchard) Holub;

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub;  
 Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub;  
 Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sun.;  
 Cirsium latifolium Lowe;  
 Helichrysum gossypinum Webb;  
 Helichrysum monogynum Burt & Sund.;  
 Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack;  
 \* Lactuca watsoniana Trel.;  
 \* Onopordum nogalesii Svent.;  
 \* Onopordum carduelinum Bolle;  
 \* Pericallis hadrosoma Svent.;  
 Phagnalon benettii Lowe;  
 Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt;  
 Sventenia bupleuroides Font Quer;  
 \* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth.

## CONVOLVULACEAE.

\* Convolvulus caput-medusae Lowe;  
 \* Convolvulus lopez-socasii Svent.;  
 \* Convolvulus massonii A. Dietr.

## CRASSULACEAE.

Aeonium gomeraense Praeger;  
 Aeonium saundersii Bolle;  
 Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.;  
 Monanthes wildpretii Banares & Scholz;  
 Sedum brissemoretii Raymond-Hamet.

## CRUCIFERAE.

\* Crambe arborea Webb ex Christ;  
 Crambe laevigata DC. ex Christ;  
 \* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.;  
 \* Parolinia schizogynoides Syent.;  
 Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe.

## CYPERACEAE.

Carex malato-belizii Raymond.

## DIPSACACEAE.

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes.

## ERICACEAE.

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.)  
 D. A. Webb.

## EUPHORBIACEAE.

\* Euphorbia handiensis Burchard;  
 Euphorbia lambii Svent.;  
 Euphorbia stygiana H. C. Watson.

## GERANIACEAE.

\* Geranium maderense P. F. Yeo.

## GRAMINEAE.

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.;  
 Phalaris maderensis (Menezes) Menezes.

## GLOBULARIACEAE.

\* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel;  
 \* Globularia sarcophylla Svent.

## LABIATAE.

\* Sideritis cystosiphon Svent.;  
 \* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle;  
 Sideritis infernalis Bolle;  
 Sideritis marmorea Bolle;  
 Teucrium abutiloides L'Hér.;  
 Teucrium betonicum L'Hér.

## LEGUMINOSAE.

\* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.;  
 Anthyllis lemmaniana Lowe;  
 \* Dorycnium spectabile Webb & Berthel;  
 \* Lotus azoricus P. W. Ball;  
 Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis;  
 \* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.;  
 \* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.;  
 \* Teline salsoloides Arco & Acebes.;  
 Vicia dennesiana H. C. Watson.

## LILIACEAE.

\* Androcymbium psammophilum Svent.;  
 Scilla maderensis Menezes;  
 Semele maderensis Costa.

## LORANTHACEAE.

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

## MYRICACEAE.

\* Myrica rivas-martinezii Santos.

## OLEACEAE.

Jasminum azoricum L.;  
 Picconia azorica (Tutin) Knobl.

## ORCHIDACEAE.

Goodyera macrophylla Lowe.

## PITTOSPORACEAE.

\* Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.

## PLANTAGINACEAE.

Plantago malato-belizii Lawalree.

## PLUNBAGINACEAE.

\* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze;  
 Limonium dendroides Svent.;  
 \* Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding;  
 \* Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan.

## POLYGONACEAE.

Rumex azoricus Rech. fil.

## RHAMNACEAE.

Frangula azorica Tutin.

## ROSACEAE.

\* Bencomia brachystachya Svent.;  
 Bencomia sphaerocarpa Svent.;  
 \* Chamaemeles coriacea Lindl.;  
 Dendriopoterium pulidoi Svent.;  
 Marcetella maderensis (Born.) Svent.;  
 Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco;

*Sorbus maderensis* (Lowe) Dode.

## **SANTALACEAE.**

*Kunkeliella subsucculenta* Kammer.

## **SCROPHULARIACEAE.**

\* *Euphrasia azorica* H.C. Watson;

*Euphrasia grandiflora* Hochst. in Seub.;

\* *Isoplexis chalcantha* Svent. & O'Shanahan;

*Isoplexis isabelliana* (Webb & Berthel.) Masferrer;

*Odontites holliana* (Lowe) Benth.;

*Sibthorpia peregrina* L.

## **SOLANACEAE.**

\* *Solanum lidii* Sunding.

## **UMBELLIFERAE.**

*Ammi trifoliatum* (H. C. Watson) Trelease;

*Bupleurum handiense* (Bolle) Kunkel;

*Chaerophyllum azoricum* Trelease;

*Ferula latipinna* Santos;

*Melanoselinum decipiens* (Schrader & Wendl.) Hoffm.;

*Monizia edulis* Lowe;

*Oenanthe divaricata* (R. Br.) Mabb.;

*Sanicula azorica* Guthnick ex Seub.

## **VIOLACEAE.**

*Viola paradoxa* Lowe.

## **PLANTES INFÉRIEURES**

### **BRYOPHYTA.**

\* *Echinodium spinosum* (Mitt.) Jur. (o);

\* *Thamnobryum fernandesii* Sergio (o).

## **Allegato C**

**Criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati  
quali siti di importanza comunitaria e designati  
quali zone speciali di conservazione**

**FASE 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato A e per ciascuna specie dell'allegato B (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie).**

A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato A:

- Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito;
- Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale;
- Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino;
- Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato B:

- Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale;
- Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino;
- Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie;
- Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato A o B ad essi relativi.

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

## **FASE 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali.**

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.

2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B e/o alla coerenza di «Natura 2000», terrà conto dei seguenti criteri:

- a) il valore relativo del sito a livello nazionale;
- b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato B, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità;
- c) la superficie totale del sito;
- d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato A e di specie dell'allegato B presenti sul sito;
- e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

## *Allegato D*

### **Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa**

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie, oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

## a) ANIMALI

### VERTEBRATI

#### MAMMIFERI INSECTIVORA

Erinaceidae  
Erinaceus algirus  
Soricidae  
Crocidura canariensis  
Talpidae  
Galemys pyrenaicus

#### MICROCHIROPTERA

Tutte le specie

#### RODENTIA

Gliridae  
Tutte le specie tranne Glis glis e Eliomys quercinus  
Sciuridae  
Citellus citellus  
Sciurus anomalus  
Castoridae  
Castor fiber  
Cricetidae  
Cricetus cricetus  
Microtidae  
Microtus cabrerai  
Microtus oeconomus arenicola  
Zapodidae  
Sicista betulina  
Hystricidae  
Hystrix cristata

#### CARNIVORA

Canidae  
Canis lupus (ad eccezione delle popolazioni spagnole a nord del Duero e delle popolazioni greche a nord del 39 parallelo)  
Ursidae  
Ursus arctos  
Mustelidae  
Lutra lutra  
Mustela lutreola  
Felidae  
Felis silvestris  
Lynx lynx  
Lynx pardina  
Phocidae  
Monachus monachus

#### ARTIODACTYLA

Cervidae  
Cervus elaphus corsicanus

Bovidae  
Capra aegagrus (Popolazioni naturali)  
Capra pyrenaica pyrenaica  
Ovis ammon musimon (Popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)  
Rupicapra rupicapra balcanica  
Rupicapra ornata

#### CETACEA

Tutte le specie

#### RETTILI

#### TESTUDINATA

Testudinidae  
Testudo hermanni  
Testudo graeca  
Testudo marginata  
Cheloniidae  
Caretta caretta  
Chelonia mydas  
Lepidochelys kempi  
Eretmochelys imbricata  
Dermochelyidae  
Dermochelys coriacea  
Emydidae  
Emys orbicularis  
Mauremys caspica  
Mauremys leprosa

#### SAURIA

Lacertidae  
Algyroides fitzingeri  
Algyroides marchi  
Algyroides moreoticus  
Algyroides nigropunctatus  
Lacerta agilis  
Lacerta bedriagae  
Lacerta danfordi  
Lacerta dugesi  
Lacerta graeca  
Lacerta horvathi  
Lacerta monticola  
Lacerta schreiberi  
Lacerta trilineata  
Lacerta viridis  
Gallotia atlantica  
Gallotia galloti  
Gallotia galloti insulanagae  
Gallotia simonyi  
Gallotia stehlini  
Ophisops elegans  
Podarcis erhardii  
Podarcis filfolensis

Podarcis hispanica atrata

Podarcis lilfordi

Podarcis melisellensis

Podarcis milensis

Podarcis muralis

Podarcis peloponnesiaca

Podarcis pityusensis

Podarcis sicula

Podarcis taurica

Podarcis tiliguerta

Podarcis wagleriana

Scincidae

Ablepharus kitaibelli

Chalcides bedriagai

Chalcides occidentalis

Chalcides ocellatus

Chalcides sexlineatus

Chalcides viridianus

Ophiomorus punctatissimus

Gekkonidae

Cyrtopodios kotschyi

Phyllodactylus europaeus

Tarentola angustimentalis

Tarentola boettgeri

Tarentola delalandii

Tarentola gomerensis

Agamidae

Stellio stellio

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon

Anguidae

Ophisaurus apodus

## **OPHIDIA**

Colubridae

Coluber caspius

Coluber hippocrepis

Coluber jugularis

Coluber laurenti

Coluber najadum

Coluber nummifer

Coluber viridiflavus

Coronella austriaca

Eirenis modesta

Elaphe longissima

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Natrix natrix cetti

Natrix natrix corsa

Natrix tessellata

Telescopus falax

Viperidae

Vipera ammodytes

Vipera schweizeri

Vipera seoanni (tranne le popolazioni spagnole)

Vipera ursinii

Vipera xanthina

Boidae

Eryx jaculus

## **ANFIBI**

### **CAUDATA**

Salamandridae

Chioglossa lusitana

Euproctus asper

Euproctus montanus

Euproctus platycephalus

Salamandra atra

Salamandra aurorae

Salamandra lanzai

Salamandra luschani

Salamandra terdigitata

Triturus carnifex

Triturus cristatus

Triturus italicus

Triturus karelinii

Triturus marmoratus

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Speleomantes ambrosii

Speleomantes flavus

Speleomantes genei

Speleomantes imperialis

Speleomantes italicus

Speleomantes supramontes

### **ANURA**

Discoglossidae

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi

Discoglossus jeanneae

Discoglossus montalentii

Discoglossus pictus

Discoglossus sardus

Alytes cisternasii

Alytes muletensis

Alytes obstetricans *Ranidae*

Rana arvalis

Rana dalmatina

Rana graeca

Rana iberica

*Rana italica*  
*Rana latastei*  
*Rana lessonae*  
Pelobatidae  
*Pelobates cultripes*  
*Pelobates fuscus*  
*Pelobates syriacus*  
Bufonidae  
*Bufo calamita*  
*Bufo viridis*  
Hylidae  
*Hyla arborea*  
*Hyla meridionalis*  
*Hyla sarda*

## PESCI

### ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae  
*Acipenser naccarii*  
*Acipenser sturio*

### ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae  
*Valencia hispanica*

### CYPRINIFORMES

Cyprinidae  
*Anaecypris hispanica*

### PERCIFORMES

Percidae  
*Zingel asper*

### SALMONIFORMES

Coregonidae  
*Goregonus oxyrhynchus* (Popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)

## INVERTEBRATI

### ARTROPODI

#### INSECTA

Coleoptera  
*Buprestis splendens*  
*Carabus olympiae*  
*Cerambyx cerdo*  
*Cucujus cinnaberinus*  
*Dytiscus latissimus*  
*Graphoderum bilineatus*  
*Osmoderma eremita*  
*Rosalia alpina*  
Lepidoptera  
*Apatura metis*  
*Coenonympha hero*  
*Coenonympha oedippus*  
*Erebia calcaria*

*Erebia christi*  
*Erebia sudetica*  
*Eriogaster catax*  
*Fabriciana elisa*  
*Hypodryas maturna*  
*Hyles hippophaes*  
*Lopinga achine*  
*Lycaena dispar*  
*Maculinea arion*  
*Maculinea nausithous*  
*Maculinea teleius*  
*Melanagria arge*  
*Papilio alexanor*  
*Papilio hospiton*  
*Parnassius apollo*  
*Parnassius mnemosyne*  
*Plebicula golgus*  
*Proserpinus proserpina*  
*Zerynthia polyxena*  
Mantodea  
*Apteromantis aptera*  
Odonata  
*Aeshna viridis*  
*Cordulegaster trinacriae*  
*Gomphus graslinii*  
*Leurorrhina albifrons*  
*Leucorrhina caudalis*  
*Leucorrhina pectoralis*  
*Lindenia tetraphylla*  
*Macromia splendens*  
*Ophiogomphus cecilia*  
*Oxygastra curtisii*  
*Stylurus flavipes*  
*Sympecma braueri*  
Orthoptera  
*Baetica ustulata*  
*Saga pedo*

### ARACHNIDA

Araneae  
*Macrothele calpeiana*

### MOLLUSCHI

#### GASTROPODA

Prosobranchia  
*Patella feruginea*  
Stylommatophora  
*Caseolus calculus*  
*Caseolus commixta*  
*Caseolus sphaerula*  
*Discula leacockiana*  
*Discula tabellata*

*Discula testudinalis*  
*Discula turricula*  
*Discus defloratus*  
*Discus guerinianus*  
*Elona quimperiana*  
*Geomalacus maculosus*  
*Geomitra moniziana*  
*Helix subplicata*  
*Leiostyla abbreviata*  
*Leiostyla cassida*  
*Leiostyla corneocostata*  
*Leiostyla gibba*  
*Leiostyla lamellosa*

## **BIVALVIA**

*Anisomyaria*  
*Lithophaga lithophaga*  
*Pinna nobilis*  
*Unionoida*  
*Margaritifera auricularia*  
*Unio crassus*

## **ECHINODERMATA**

*Echinoidea*  
*Centrostephanus longispinus*

## **b) PIANTE**

L'allegato IV *b)* contiene tutte le specie vegetali menzionate nell'allegato II *b)* più quelle qui di seguito menzionate.

## **PTERIDOPHYTA**

**ASPLENIACEAE**  
*Asplenium hemionitis* L.

## **ANGIOSPERMAE**

### **AGAVACEAE**

*Dracaena draco* (L.) L.

### **AMARYLLIDACEAE**

*Narcissus longispathus* Pugsley

*Narcissus triandrus* L.

### **BERBERIDACEAE**

*Berberis maderensis* Lowe

### **CAMPANULACEAE**

*Campanula morettiana* Reichenb.

*Physoplexis comosa* (L.) Schur.

### **CARYOPHYLLACEAE**

*Moehringia fontqueri* Pau

### **COMPOSITAE**

*Argyranthemum pinnatifidum* (L.f.) Lowe subsp.  
*succulentum* (Lowe) C.J. Humphries

*Helichrysum sibthorpii* Rouy  
*Picris willkommii* (Schultz Bip.) Nyman  
*Santolina elegans* Boiss. ex DC.  
*Senecio caespitosus* Brot.  
*Senecio lagascanus* DC. subsp. *lusitanicus* (P. Cout.)  
 Pino da Silva  
*Wagenitzia lancifolia* (Sieber ex Sprengel) Dostal

## **CRUCIFERAE**

*Murbeckiella sousae* Rothm.

## **EUPHORBIACEAE**

*Euphorbia nevadensis* Boiss. & Reuter

## **GESNERIACEAE**

*Jankaea heldreichii* (Boiss.) Boiss.

*Ramonda serbica* Pancic

## **IRIDACEAE**

*Crocus etruscus* Parl.

*Iris boissieri* Henriq.

*Iris marisca* Ricci & Colasante

## **LABIATAE**

*Rosmarinus tomentosus* Huber-Morath & Maire

*Teucrium charidemi* Sandwith

*Thymus capitellatus* Hoffmanns. & Link

*Thymus villosus* L. subsp. *villosus* L.

## **LILIACEAE**

*Androcymbium europeum* (Lange) K. Richter

*Bellevalia hackellii* Freyn

*Colchicum corsicum* Baker

*Colchicum cousturieri* Greuter

*Fritillaria conica* Rix

*Fritillaria drenovskii* Dogen & Stoy.

*Fritillaria gussichiae* (Degen & Doerfler) Rix

*Fritillaria obliqua* Ken-Gawl.

*Fritillaria rhodocanakis* Orph. ex Baker

*Ornithogalum reverchonii* Degen & Herv.-Bass.

*Scilla beirana* Samp.

*Scilla odorata* Link

## **ORCHIDACEAE**

*Ophrys argolica* Fleischm.

*Orchis scopulorum* Simsm.

*Spiranthes aestivalis* (Poiret) L.C.M. Richard

## **PRIMULACEAE**

*Androsace cylindrica* DC.

*Primula glaucescens* Moretti

*Primula spectabilis* Tratt.

## **RANUNCULACEAE**

*Aquilegia alpina* L.

## **SAPOTACEAE**

*Sideroxylon marmulato* Banks ex Lowe

## **SAXIFRAGACEAE**

*Saxifraga cintrana* Kuzinsky ex Willk.

*Saxifraga portosanctana* Boiss.

Saxifraga presolanensis Engl.

Saxifraga valdensis DC.

Saxifraga vayredana Luizet

## SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum lopesianum Rothm.

Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

## SOLANACEAE

Mandragora officinarum L.

## THYMELAEACEAE

Thymelaea broterana P. Cout.

## UMBELLIFERAE

Bunium brevifolium Lowe

## VIOLACEAE

Viola atois W. Becker

Viola cazorlensis Gandoger

Viola delphinantha Boiss.

## Allegato E

Specie animali e vegetali di interesse comunitario  
il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento  
potrebbero formare oggetto di misure di gestione

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.

### a) ANIMALI

#### VERTEBRATI

#### MAMMIFERI

#### CARNIVORA

Canidae

Canis aureus

Canis lupus (Popolazioni spagnole a nord del  
Duero e popolazioni greche a nord del 39  
parallelo)

Mustelidae

Martes martes

Mustela putorius

Phocidae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

Viverridae

Genetta genetta

Herpestes ichneumon

#### DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

#### ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra ibex

Capra pyrenaica (ad eccezione di Capra pyrenaica  
pyrenaica)

Rupicapra rupicapra (ad eccezione di Rupicapra  
rupicapra balcanica)

#### ANFIBI

#### ANURA

Ranidae

Rana esculenta

Rana perezi

Rana ridibunda

Rana temporaria

#### PESCI

#### PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Lampetra fluviatilis

Lethenteron zanandrai

#### ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

#### SALMONIFORMES

Salmonidae

Thymallus thymallus

Coregonus spp. (tranne Coregonus oxyrhynchus -  
popolazione anadrome in alcuni settori del  
Mare del Nord)

Hucho hucho  
Salmo salar (soltanto in acque dolci)  
Cyprinidae  
Barbus spp.

## PERCIFORMES

Percidae  
Gymnocephalus schraetzer  
Zingel zingel

## CLUPEIFORMES

Clupeidae  
Alosa spp.

## SILURIFORMES

Siluridae  
Silurus aristotelis

## INVERTEBRATI

### COELENTERATA

#### CNIDARIA

Corallium rubrum

#### MOLLUSCA

#### GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

Helicidae  
Helix pomatia  
BIVALVIA - UNIONOIDA  
Margaritiferidae  
Margaritifera margaritifera  
Unionidae

Microcondylaea compressa  
Unio elongatulus

#### ANNELIDA

#### HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae  
Hirudo medicinalis

#### ARTHROPODA

#### CRUSTACEA - DECAPODA

Astacidae  
Astacus astacus  
Austropotamobius pallipes  
Austropotamobius torrentium  
Scyllaridae  
Scyllarides latus

#### INSECTA - LEPIDOPTERA

Saltuariidae  
Graellsia isabellae

## b) PIANTE

### ALGAE

#### RHODOPHYTA

#### CORALLINACEAE

Lithothamnium coralloides Crouan frat.

Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

### LICHENES

#### CLADONIACEAE

Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.

#### BRYOPHYTA

### MUSCI

#### LEUCOBRYACEAE

Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr.

#### SPHAGNACEAE

Sphagnum L. spp. (tranne Sphagnum pylasii Brid.)

#### PTERIDOPHYTA

Lycopodium spp.

#### ANGIOSPERMAE

#### AMARYLLIDACEAE

Galanthus nivalis L.  
Narcissus bulbocodium L.  
Narcissus juncifolius Lagasca

#### COMPOSITAE

Arnica montana L.  
Artemisia eriantha Ten  
Artemisia genipi Weber  
Doronicum plantagineum L. subsp. tournefortii  
(Rouy) P. Cout.

#### CRUCIFERAE

Alyssum pintodasilvae Dunley  
Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. gracilima (Samp.)  
Franco  
Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp.  
herminii (Rivas - Martinez) Greuter & Burdet

#### GENTIANACEAE

Gentiana lutea L.

#### IRIDACEAE

Iris lusitanica Ker-Gawler

#### LABIATAE

Teucrium salviastrum Schreber subsp. salviastrum  
Schreber

#### LEGUMINOSAE

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva  
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp.  
transmontana Franco

Ulex densus Welw. ex Webb.

#### LILIACEAE

Lilium rubrum Lmk  
Ruscus aculeatus L.

#### PLUMBAGINACEAE

Armeria sampaioi (Bernis) Nieto Feliner

#### ROSACEAE

Rubus genevieri Boreau subsp. herminii (Samp.)  
P. Cout.

#### SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes

Euphrasia mendoncae Samp.  
Scrophularia grandiflora DC. subsp. grandiflora DC:  
Scrophularia herminii Hoffmanns. & Link

Scrophularia sublyrata Brot.  
**COMPOSITAE**  
Leuzea rhaponticoides Graells

## Allegato F

### Metodi di mezzi di cattura e di uccisione nonché modalità di trasporto vietati

#### A) MEZZI NON SELETTIVI

##### MAMMIFERI

- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi
- Magnetofoni
- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
- Fonti luminose artificiali
- Specchi e altri mezzi accecanti
- Mezzi di illuminazione di bersagli
- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
- Esplosivi
- Reti non selettive quanto al principio o alle

- condizioni d'uso
- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Balestre
- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti
- Uso di gas o di fumo
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce
- PESCI
- Veleno
- Esplosivi

#### B) MODALITÀ DI TRASPORTO

- Aeromobili
- Veicoli a motore in movimento

## Allegato G

### Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti

#### 1. Caratteristiche dei piani e progetti

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate..

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale:

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER (\*).

---

(\*) Progetto CORINE LAND COVER: si tratta di un progetto che fa parte del programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione di dati territoriali relativi allo stato dell'ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1: 100.000.

Dir. 79/409/CEE del 2 aprile 1979

Pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1979, n. L 103

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

### **Il Consiglio delle Comunità europee,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale, prevede azioni specifiche per la protezione degli uccelli, completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale;

considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici;

considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni;

considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo degli Stati membri, a causa delle circostanze generali ed in particolare del clima, della scarsa densità di popolazione, della dimensione e della posizione geografica eccezionali dell'isola;

considerando che, quindi, la presente direttiva non deve essere applicata alla Groenlandia; considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita,

di sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata, ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono stati previsti dal trattato;

considerando che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè alle ripercussioni delle attività umane, in particolare alla distruzione e all'inquinamento degli habitat, alla cattura e all'uccisione da parte dell'uomo, al commercio che ne consegue, e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie;

considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile;

considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli; che talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione; che tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente;

considerando che, per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni;

considerando che, a causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente;

considerando che i mezzi, impianti o metodi di cattura e di uccisione in massa o non selettivi nonché l'inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate;

considerando che, data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione;

considerando che la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori

scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l'efficacia delle misure prese;

considerando che si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali;

considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva;

considerando che il progresso scientifico e tecnico impone un rapido adeguamento di alcuni allegati; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti necessari, bisogna prevedere una procedura che assicuri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, ha adottato la presente direttiva:

## Articolo 1

1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

3. La presente direttiva non si applica alla Gro

## Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

## Articolo 3

1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie di habitat.

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

- a) istituzione di zone di protezione;
- b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
- c) ripristino dei biotopi distrutti;
- d) creazione di biotopi.

## Articolo 4

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di sparizione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

## Articolo 5

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte

le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
- e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

## Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili.

2. Per le specie elencate nell'allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate nell'allegato III/2, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa nell'insieme della Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, ad uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se la Commissione ritiene che non esista tale rischio, ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica ad intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la concessione di tale permesso.

4. Per le specie di cui all'allegato III/3, la Commissione compie degli studi sul loro status biologico e sulle ripercussioni della commercializzazione su tale status.

Al massimo quattro mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, essa sottopone una relazione e le sue proposte al

Comitato di cui all'articolo 16, ai fini di una decisione in merito all'iscrizione di tali specie nell'allegato III/2.

Nell'attesa di tale decisione, gli Stati membri possono applicare a dette specie le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo restando il paragrafo 3.

## Articolo 7

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

## Articolo 8

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a).

2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicati nell'allegato IV, lettera b).

## Articolo 9

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri

possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

- a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
  - nell'interesse della sicurezza aerea,
  - per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
  - per la protezione della flora e della fauna;
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe dovranno menzionare:

- le specie che formano oggetto delle medesime,
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,
- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
- i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

## Articolo 10

1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

2. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente articolo.

## Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

## Articolo 12

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decor-

rere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione verrà comunicata agli Stati membri.

## Articolo 13

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

## Articolo 14

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

## Articolo 15

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I a V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

## Articolo 16

1. Ai fini delle modifiche di cui all'articolo 15, è istituito un Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso denominato "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

## Articolo 17

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

## Articolo 18

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva

entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1979.

## Allegato I

### **GAVIIFORMES**

Gaviidae

*Gavia stellata*

*Gavia arctica*

*Gavia immer*

### **PODICIPEDIFORMES**

Podicipedidae

*Podiceps auritus*

### **PROCELLARIIFORMES**

Procellariidae

*Pterodroma madeira*

*Pterodroma feae*

*Bulweria bulwerii*

*Calonectris diomedea*

*Puffinus puffinus mauretanicus*

(*Puffinus mauretanicus*)

*Puffinus yelkouan*

*Puffinus assimilis*

Hydrobatidae

*Pelagodroma marina*

*Hydrobates pelagicus*

*Oceanodroma leucorhoa*

*Oceanodroma castro*

### **PELECANIFORMES**

Pelecanidae

*Pelecanus onocrotalus*

*Pelecanus crispus*

Phalacrocoracidae

*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*

*Phalacrocorax pygmeus*

### **CICONIIFORMES**

Ardeidae

*Botaurus stellaris*

*Ixobrychus minutus*

*Nycticorax nycticorax*

*Ardeola ralloides*

*Egretta garzetta*

*Egretta alba* (*Ardea alba*)

*Ardea purpurea*

Ciconiidae

*Ciconia nigra*

*Ciconia ciconia*

Threskiornithidae

*Plegadis falcinellus*

*Platalea leucorodia*

### **PHOENICOPTERIFORMES**

Phoenicopteridae

*Phoenicopus ruber*

### **ANSERIFORMES**

Anatidae

*Cygnus bewickii* (*Cygnus columbianus bewickii*)

*Cygnus cygnus*

*Anser albifrons flavirostris*

*Anser erythropus*

*Branta leucopsis*

*Branta ruficollis*

*Tadorna ferruginea*

*Marmaronetta angustirostris*

*Aythya nyroca*

*Polysticta stelleri*

*Mergus albellus* (*Mergellus albellus*)

*Oxyura leucocephala*

### **FALCONIFORMES**

Pandionidae

*Pandion haliaetus*

Accipitridae

*Pernis apivorus*

*Elanus caeruleus*

*Milvus migrans*

*Milvus milvus*

*Haliaeetus albicilla*

*Gypaetus barbatus*

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aegypius monachus

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Circus macrourus

Circus pygargus

Accipiter gentilis arrigonii

Accipiter nisus granti

Accipiter brevipes

Buteo rufinus

Aquila pomarina

Aquila clanga

Aquila heliaca

Aquila adalberti

Aquila chrysaetos

Hieraaetus pennatus

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

Falco naumanni

Falco vespertinus

Falco columbarius

Falco eleonora

Falco biarmicus

Falco cherrug

Falco rusticolus

Falco peregrinus

## **GALLIFORMES**

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus mutus pyrenaicus

Lagopus mutus helveticus

Tetrao tetrix tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Alectoris graeca saxatilis

Alectoris graeca whitakeri

Alectoris barbara

Perdix perdix italica

Perdix perdix hispaniensis

## **GRUIFORMES**

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

Grus grus

Rallidae

Porzana porzana

Porzana parva

Porzana pusilla

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otididae

Tetrax tetrax

Chlamydotis undulata

Otis tarda

## **CHARADRIIFORMES**

Recurvirostridae

Himantopus himantopus

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Cursorius cursor

Glareola pratincola

Charadriidae

Charadrius alexandrinus

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

Pluvialis apricaria

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

Calidris alpina schinzii

Philomachus pugnax

Gallinago media

Limosa lapponica

Numenius tenuirostris

Tringa glareola

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

Phalaropus lobatus

Laridae

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus audouinii

Larus minutus

Sternidae

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

Sterna caspia

Sterna sandvicensis

Sterna dougallii

Sterna hirundo

Sterna paradisaea

Sterna albifrons

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Alcidae

Uria aalge ibericus

## **PTEROCLIFORMES**

Pteroclididae

Pterocles orientalis

Pterocles alchata

## **COLUMBIFORMES**

Columbidae

*Columba palumbus azorica*

*Columba trocaz*

*Columba bollii*

*Columba junoniae*

## **STRIGIFORMES**

Strigidae

*Bubo bubo*

*Nyctea scandiaca*

*Surnia ulula*

*Glaucidium passerinum*

*Strix nebulosa*

*Strix uralensis*

*Asio flammeus*

*Aegolius funereus*

## **CAPRIMULGIFORMES**

Caprimulgidae

*Caprimulgus europaeus*

## **APODIFORMES**

Apodidae

*Apus caffer*

## **CORACIIFORMES**

Alcedinidae

*Alcedo atthis*

Coraciidae

*Coracias garrulus*

## **PICIFORMES**

Picidae

*Picus canus*

*Dryocopus martius*

*Dendrocopos major canariensis*

*Dendrocopos major thanneri*

*Dendrocopos syriacus*

*Dendrocopos medius*

*Dendrocopos leucotos*

*Picoides tridactylus*

## **PASSERIFORMES**

Alaudidae

*Chersophilus duponti*

*Melanocorypha calandra*

*Calandrella brachydactyla*

*Galerida theklae*

*Lullula arborea*

Motacillidae

*Anthus campestris*

Troglodytidae

*Troglodytes troglodytes fridariensis*

Muscicapidae (Turdinae)

*Luscinia svecica*

*Saxicola dacotiae*

*Oenanthe leucura*

*Oenanthe cyriaca*

*Oenanthe pleschanka*

Muscicapidae (Sylviinae)

*Acrocephalus melanopogon*

*Acrocephalus paludicola*

*Hippolais olivetorum*

*Sylvia sarda*

*Sylvia undata*

*Sylvia melanothorax*

*Sylvia rueppelli*

*Sylvia nisoria*

Muscicapidae (Muscicapinae)

*Ficedula parva*

*Ficedula semitorquata*

*Ficedula albicollis*

Paridae

*Parus ater cypriotes*

Sittidae

*Sitta krueperi*

*Sitta whiteheadi*

Certhiidae

*Certhia brachydactyla dorotheae*

Laniidae

*Lanius collurio*

*Lanius minor*

*Lanius nubicus*

Corvidae

*Pyrhacorax pyrrhacorax*

Fringillidae (Fringillinae)

*Fringilla coelebs ombriosa*

*Fringilla teydea*

Fringillidae (Carduelinae)

*Loxia scotica*

Bucanetes githagineus

*Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)*

Emberizidae (Emberizinae)

*Emberiza cineracea*

*Emberiza hortulana*

*Emberiza caesia*

Allegato II/I

## **ANSERIFORMES**

Anatidae

*Anser fabalis*

*Anser anser*

*Branta canadensis*

*Anas penelope*

*Anas strepera*

*Anas crecca*

*Anas platyrhynchos*

*Anas acuta*

*Anas querquedula*

*Anas clypeata*

*Aythya ferina*

*Aythya fuligula*

## **GALLIFORMES**

Tetraonidae

*Lagopus lagopus scoticus et hibernicus*

*Lagopus mutus*

Phasianidae

*Alectoris graeca*

*Alectoris rufa*

*Perdix perdix*

*Phasianus colchicus*

## **GRUIFORMES**

Rallidae

*Fulica atra*

## **CHARADRIIFORMES**

Scolopacidae

*Lymnocyptes minimus*

*Gallinago gallinago*

*Scolopax rusticola*

## **COLUMBIFORMES**

Columbidae

*Columba livia*

*Columba palumbus*

## Allegato II/2

## **ANSERIFORMES**

Anatidae

*Cygnus olor*

*Anser brachyrhynchus*

*Anser albifrons*

*Branta bernicla*

*Netta rufina*

*Aythya marila*

*Somateria mollissima*

*Clangula hyemalis*

*Melanitta nigra*

*Melanitta fusca*

*Bucephala clangula*

*Mergus serrator*

*Mergus merganser*

## **GALLIFORMES**

Meleagridae

*Meleagris gallopavo*

Tetraonidae

*Bonasa bonasia*

*Lagopus lagopus lagopus*

*Tetrao tetrix*

*Tetrao urogallus*

Phasianidae

*Francolinus francolinus*

*Alectoris barbara*

*Alectoris chukar*

*Coturnix coturnix*

## **GRUIFORMES**

Rallidae

*Rallus aquaticus*

*Gallinula chloropus*

## **CHARADRIIFORMES**

Haematopodidae

*Haematopus ostralegus*

Charadriidae

*Pluvialis apricaria*

*Pluvialis squatarola*

*Vanellus vanellus*

Scolopacidae

*Calidris canutus*

*Philomachus pugnax*

*Limosa limosa*

*Limosa lapponica*

*Numenius phaeopus*

*Numenius arquata*

*Tringa erythropus*

*Tringa totanus*

*Tringa nebularia*

Laridae

*Larus ridibundus*

*Larus canus*

*Larus fuscus*

*Larus argentatus*

*Larus cachinnans*

*Larus marinus*

## **COLUMBIFORMES**

Columbidae

*Columba oenas*

*Streptopelia decaocto*

*Streptopelia turtur*

## **PASSERIFORMES**

Alaudidae

*Alauda arvensis*

Muscicapidae

*Turdus merula*

*Turdus pilaris*

*Turdus philomelos*

*Turdus iliacus*

*Turdus viscivorus*

Sturnidae

*Sturnus vulgaris*

Corvidae

*Garrulus glandarius*

*Pica pica*

*Corvus monedula*

*Corvus frugilegus*

*Corvus corone*

IT	IT
Cygnus olor	Philomachus pugnax +
Anser brachyrhynchus	Limosa limosa
Anser albifrons	Limosa lapponica
Branta bernicla	Numenius phaeopus
Netta rufina	Numenius arquata
Aythya marila	Tringa erythropus
Somateria mollissima	Tringa totanus +
Clangula hyemalis	Tringa nebularia
Melanitta nigra	Larus ridibundus
Melanitta fusca	Larus canus
Bucephala clangula	Larus fuscus
Mergus serrator	Larus argentatus
Mergus merganser	Larus cachinnans
Bonasa bonasia	Larus marinus
Lagopus lagopus lagopus	Columba oenas
Tetrao tetrix +	Streptopelia decaocto
Tetrao urogallus +	Streptopelia turtur +
Francolinus francolinus	Alauda arvensis +
Alectoris barbara +	Turdus merula +
Alectoris chukar	Turdus pilaris +
Coturnix coturnix +	Turdus philomelos +
Meleagris gallopavo	Turdus iliacus +
Rallus aquaticus +	Turdus viscivorus
Gallinula chloropus +	Sturnus vulgaris
Haematopus ostralegus	Garrulus glandarius +
Pluvialis apricaria	Pica pica +
Pluvialis squatarola	Corvus monedula
Vanellus vanellus +	Corvus frugilegus
Calidris canutus	Corvus corone +

IT = Italia

+ = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.

## ANSERIFORMES

Anatidae

Anas platyrhynchos

## GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

Alectoris rufa

Alectoris barbara

Perdix perdix

Phasianus colchicus

## COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus

## Allegato III/1

## ANSERIFORMES

Anatidae

Anser albifrons albifrons

Anser anser

Anas penelope

Anas crecca

Anas acuta

Anas clypeata

## Allegato III/2

Aythya ferina  
Aythya fuligula  
Aythya marila  
Somateria mollissima  
Melanitta nigra

## **GALLIFORMES**

Tetraonidae  
Lagopus mutus  
Tetrao tetrix britannicus  
Tetrao urogallus

## **GRUIFORMES**

Rallidae  
Fulica atra

## **CHARADRIIFORMES**

Charadriidae  
Pluvialis apricaria  
Scolopacidae  
Lymnocyptes minimus  
Gallinago gallinago  
Scolopax rusticola

## Allegato IV

- a) - Lacci (con l'eccezione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia per la cattura di *Lagopus lagopus lagopus* e *Lagopus mutus* a nord della latitudine 58° N), vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti.  
- Sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno.  
- Esplosivi.  
- Reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti.  
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.
- b) - Aerei, autoveicoli.  
- Battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.

## Allegato V

- a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.
- b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.
- c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento.
- d) Determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.
- e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.
- f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento.
- g) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sulla popolazione delle specie di uccelli.